



NOVA
rito
mato

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

35

UNIVERSITÀ DI PADOVA

ISTITUTO

DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
E DI DIRITTO COMPARATO


INV. N. _____

INGR. N. _____

22450

REC 37186

F-ANT. V, D. 57.10



LE
LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL CELEBRE

DOMAT,

TERZA EDIZIONE VENETA


TRADUZIONE ITALIANA RIPURGATA

TOMO DECIMO.



IN VENEZIA MDCCCV.

PRESSO ALESSANDRO GARBO.



L E

LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

P A R T E S E C O N D A .

LIBRO QUINTO TITOLO TERZO.

Delle sostituzioni dirette e delle fidecommissarie .

Le sostituzioni dirette, e le fidecommissarie sono poco conosciute nel dritto romano sotto questo nome, perchè nelle leggi romane la parola *sostituzione*, secondo la loro maniera la più propria e la più comune di esprimersi, significa solo la sostituzione volgare e la pupillare, conforme abbiamo avvertito nella preparazione a questo libro. Quelle specie poi di sostituzioni, di cui si dee trattare in questo titolo, cioè quelle che fanno passare i beni dal primo successore, sia erede, sia legatario, ad un secondo, che subentra al primo, vengono chiamate *fidecommessi*.

E' inutile di qui ripetere quanto abbiain detto nella stessa preparazione, sulla differenza di tutte queste specie di sostituzioni, e sulla distinzione che facevasi nel dritto romano, delle parole dirette o imperative, e delle parole in termini di preghiera, perciò che riguarda queste sostituzioni o *fidecommessi*. Noi supponghiamo, che il lettore tenga presenti le osservazioni che abbiain fatte nella stessa preparazione, e nella sezione IV del titolo dei testamenti. Per ciò che riguarda la materia di que-

sto titolo, non rimane, che assegnare la ragione, per cui in esso si sono confuse le due parole, *sostituzione diretta*, e *sostituzione fidecommissaria*. Questa ragione nasce dalla nota medesima, che abbiain fatta nella suddetta preparazione, in cui abbiain detto, che secondo gli usi di Francia, le parole dirette o imperative sono indifferenti in qualunque sostituzione; e che circa alle sostituzioni dirette o fidecommissarie, noi le chiamiamo indistintamente fidecommessi, o sostituzioni fidecommissarie, e sostituzioni graduati, o semplicemente sostituzioni; e che quando si vogliono denotare le sostituzioni volgari oppure le pupillari, si danno loro questi nomi. Quindi è, che secondo la nostra maniera di esprimerci, quando non si dice altro che sostituzione, s'intende quella sostituzione, che fa passare i beni da un successore all'altro; perchè l'uso di questa sostituzione è più comune e più noto di quello della volgare e della pupillare. E tanto se queste sostituzioni graduati o fidecommissarie si trovino concepute in termini diretti; come se il testatore sostituisce una terza persona; quanto in termini di fidecommesso e di preghiera diretti al suo erede o al suo legatario, ch'egli vuole gravare della sostituzione; esse hanno sempre la medesima forza, che avevano i termini di fidecommesso e di preghiera in qualunque sorta di testamento, ed i termini diretti ed imperativi ne' testamenti militari, giacchè i soldati avevano il privilegio di far uso di questi termini ne' loro testamenti, conforme il padre poteva coi medesimi termini diretti concepire la sostituzione pupillare, con sostituire una terza persona al suo figlio, che riteneva sotto la sua potestà. Queste due parole adunque *sostituzione diretta*, e *sostituzione fidecommissaria*, hanno qui il medesimo senso, per denotare quella specie di sostituzione, che fa passare da un erede all'altro

tro que' beni, che il testatore ha sottoposti alla sostituzione. E l'uso che noi facciamo di queste due espressioni, è tanto più giusto, quanto che nel diritto romano medesimo (conforme si è avvertito nella sezione IV de' testamenti) l'uso dell'espressioni dirette, e dell'espressioni in termini di preghiera è stato confuso, e questa differenza, per ciò che riguarda l'instituzione dell'erede, e per i legati ed i fidecommessi particolari, è stata abolita da due distinte leggi, l'una di Costantino (1), e l'altra di Giustiniano (2); il che naturalmente andava a confondere l'uso di queste differenti espressioni nelle sostituzioni di tutta l'eredità, o di una porzione di essa, ed in generale in tutte le altre disposizioni; imperocchè è verissimo quanto aggiunge Giustiniano nel fine della sua legge citata qui sopra, che le leggi riguardano le cose e non le parole: *nos enim non verbis, sed rebus ipsis legem imponimus*.

Siccome il testatore può sottoporre alla sostituzione, o tutta la sua eredità, o solo una porzione di essa, o solamente certe cose, come una casa, un feudo ec.; perciò nelle due prime sezioni di questo titolo si spiegheranno le regole di queste due specie di sostituzioni; e nella terza, alcune regole comuni ad amendue.

In proposito poi delle sostituzioni gradualì, le quali fanno passare i beni a molte persone succe-

si-

(1) Quoniam indignum est, ob inanem observationem irritas fieri tabulas & judicia mortuorum: placuit ademptis his, quorum imaginarius usus est, institutioni hæredis verborum non esse necessariam observantiam: utrum imperativis & directis verbis fiat, aut inflexis, l. 15 C. de testam.

(2) Omne verbum significans testatoris legitimum sensum legare vel fideicommittere volentis, utile atque validum est: sive directis verbis, quale est *jubeo*, sive precariis, quale est *rogo*, *fideicommitto*, l. 2 C. comm. de legat.

sivamente, bisogna notare, che l'ordinanza di Orleans, articolo LIX, limita le sostituzioni a due gradi, non compresavi l'instituzione del primo erede; e siccome questa ordinanza eccitò molte liti, a cagione delle sostituzioni fatte prima di essa; perciò l'ordinanza di Moulins, articolo LVII, ha stabilito, che le sostituzioni precedenti all'ordinanza di Orleans, potessero estendersi fino al XIV grado, e che le posteriori sarebbero ristrette a due gradi. Quest'ordinanza però non è osservata in alcuni paesi, in cui si è ritenuto l'uso di estendere le sostituzioni fino al quarto grado, oltre a quello dell'instituzione. E quest'uso verisimilmente ripete la sua origine dalla novella CLIX di Giustiniano, nella quale in un caso particolare si estese la proibizione di alienare fuori della famiglia fino a quattro generazioni; ma essa parla in una maniera così oscura ed ambigua, che non è possibile di ricavarne chiaramente una regola generale, che restringa tutte le sostituzioni a 4 gradi. Il che forse è un effetto della maniera, con cui si crede che questa novella sia stata concepita da Triboniano, il quale su questo gusto ha composte anche altre novelle, in proposito delle quali un antico autore greco dice, che Triboniano le vendeva a denaro contante, a coloro che per servire ai loro fini, volevano e potevano fare questo traffico (1).

Oltre

(1) Ecco la traduzione del passo di questo autore greco qui citato. Giustiniano per comporre le sue costituzioni, che chiamansi novelle, si servì dell'opra di Triboniano; di quel Triboniano così rinomato per i suoi talenti, per la sua furberia e per la sua avarizia. Costui nel comporre queste nuove leggi, prendeva denaro dalle persone, che per i loro interessi davano occasione a farle, e adattando e cambiando le leggi a piacere delle persone medesime, usava un giro di espressioni oscure, difficili ed ambigue, e che potevano essere interpretate in più maniere: *Harmenopola lib. 1. tit. 10.*

Oltre a queste due ordinanze, che hanno regolati i gradi delle sostituzioni, noi abbiamo quella di gennajo 1629, che ha fatti tre altri regolamenti su questa materia. Primo: che i gradi saranno contati *in capita* e non *in stirpes*. Secondo: che i fidecommessi non avranno luogo, che nei beni mobili, quando non si trattasse di gioje di grandissimo prezzo. Terzo: che i contadini (*rustiques*) non potranno fare fidecomessi. Ma questa ordinanza non si osserva a rigore; e nelle provincie, che si regolano col dritto civile, tutte le persone indistintamente sottopongono i loro beni a sostituzione. Circa ai gradi poi si vede, che nei paesi medesimi, in cui si è mantenuto l'uso di sostituire fino al quarto grado, i gradi sono ancora più estesi, tal che vi sono contati non *in capita* ma *in stirpes*. Così molti fratelli sostituiti reciprocamente, non formano, che un grado; laddove, secondo i termini dell'ordinanza, ciascun sostituito dovrebbe formare un grado a parte. E questa è la regola che si osserva in tutti gli altri paesi, ed a ragione; mentre i gradi delle sostituzioni altro non sono, che i posti delle persone sostituite, che succedono l'una dopo l'altra. Perciò un secondo-genito sostituito al suo fratello maggiore, venendogli a succedere in virtù del fidecommesso, esaurisce il primo grado del fidecommesso medesimo, ed il terzo-genito, che succede al secondo-genito, esaurisce il secondo grado. E quantunque sia vero, che tutti questi fratelli sieno fra di loro nel medesimo grado di generazione, vi è però questa differenza fra il calcolo de' gradi di una sostituzione, ed il calcolo de' gradi di una generazione, che in quest'ultimo il numero de' figli, che discendono da un medesimo padre, non impedisce, che tutti non sieno nel medesimo grado di generazione; e questi gradi non si moltiplicano, che per diverse genera-

zioni da padre in figlio, che discendono dall' uno all' altro per diversi gradi. Ma nel fidecommesso siccome i sostituiti non vengono, che l' uno dopo l' altro, ciascuno nel suo ordine; ciascun sostituito forma un grado indipendentemente dal grado di generazione, in cui essi si trovano fra di loro; nè possono esservene due in un sol grado, che nel solo caso, in cui molti sostituiti sieno chiamati unitamente, per concorrere al fidecommesso in un medesimo tempo; come se molti figli fossero sostituiti insieme al loro padre, per dividersi fra di essi il fidecommesso dopo la di lui morte; imperocchè siccome essi concorrerebbero tutti insieme, non vi sarebbe che un sol grado riempito da tutti i figli.

Oltre a questo regolamento, che ha limitati i gradi delle sostituzioni, affine di togliere gl'inconvenienti, che nascono dalla libertà di sostituire sino all' infinito, le ordinanze ne hanno fatto un altro niente meno vantaggioso, che obbliga a render pubbliche ed a far registrare tutte le disposizioni *inter vivos*, o *causa mortis*, che contengono fidecommessi o sostituzioni, acciò le persone, che debbono contrattare coi possessori de' beni soggetti a fidecommesso, ed anche i futuri chiamati non possano essere pregiudicati nei contratti (1).

Noti-

(1) Editto di maggio 1553. Ordinanza di Moulins, art. 57.
 Il testatore non può stendere la sostituzione oltre ai gradi prescritti dall' ordinanza; perchè *nemo facere potest ne leges locum habeant* in suo testamento, l. 55 ff. *de legat. i.*
 Nulladimeno può farlo indirettamente, con ordinare che l' ultimo sostituito debba rinnovare la sostituzione, sotto pena del passaggio de' beni ad un' altra persona. Questa clausola era nel testamento del duca di Guisa, in favore del secondogenito del duca di Lorena, per il ducato di Guisa, coll' obbligo di assumere il nome. E vi sono alcuni casi, in cui il re ha derogato all' ordinanza, come in quello della famiglia di Montemart ec.

L' or.

Notisi finalmente, che nel linguaggio francese; la parola *sostituzione* si usa egualmente per significar-

L'ordinanza di Orleans, che restringe le sostituzioni a due gradi, non compresa l'instituzione, si osserva nei parlamenti di Parigi, di Grenoble e di Provenza. Ma nei parlamenti di Tolosa e di Bordò, le sostituzioni arrivano fino al quarto grado, secondo la novella 159; ed in questi ultimi due parlamenti i gradi si computano *in stirpes* e non *in capita*, tanto nella linea retta, quanto nella linea collaterale.

Questa regola dei parlamenti di Tolosa e di Bordò soggiace a due eccezioni. Prima: quando vi è interruzione di gradi, il che avviene quando vi sono più fratelli chiamati alla sostituzione, e che i figli del primogenito, morendo senza figli, fanno luogo ad uno de' loro zii. Seconda: quando il fedecommesso è arrivato al quarto grado; ed in questo caso, se vi sono più fratelli, si estingue nella persona del primogenito.

Per la supputazione de' gradi, si debbe seguire l'uso del paese, in cui sono situati i beni: *Riccard. de substit. cap. 9 sezi. 6 num. 833.*

Fra i gradi non si contano, che quelle persone, le quali hanno effettivamente accettato il fedecommesso: *Riccard. loc. citat. num. 768.* Anzi Enrico nel tom. 2. lib. 6 quest. 60, stabilisce dottamente, che le persone inabilite a succedere dalla natura e dalla legge, non debbono esser contate, perchè non è verisimile, che il testatore le abbia voluto comprendere. Egli sostiene ancora, che i preti sono esclusi dalle successioni gradualì e perperue, in cui vi è l'obbligo di assumere il nome e lo stemma della famiglia. E di questo medesimo sentimento sono Papon nelle decis., tom. 3 lib. 20 art. 1 e 26, e Bonifacio tom. 3 lib. 2 tit. 5. cap. 2.

Ma per mettersi al sicuro, è bene di aggiugnere alla sostituzione la clausola esclusiva degli ecclesiastici, ed anche quella delle persone, che hanno professata vita religiosa; perchè ne' paesi soggetti alla giurisdizione del parlamento di Parigi, si mette in dubbio se la professione religiosa apra la sostituzione; e le decisioni del detto parlamento su questo punto non sono state sempre uniformi; come riferisce *Riccard. de disposit. condition. tratt. 2. cap. 5 sezi. num. 357 e 371.* per altro sembra che il giudizio del detto parla.

ficare, che la parola *sostituzione* si applica tanto alle persone, quanto alle cose. Così si dice, che il testatore o che una persona è stata sostituita all'altra, o che una cosa è soggetta a sostituzione; che è quan-

parlamento, quando ha creduto, che la professione religiosa non apra la successione, sia stato più ragionevole, perchè più conforme alla mente del testatore, il quale ha avuto in vista le persone chiamate alla successione. In conseguenza quando una persona è incapace di occupare la sostituzione, e di godere de' beni soggetti al fedecommesso, questi debbono passare all'altro sostituito.

Ne' parlamenti di quei paesi, che sieguono il dritto civile, si tiene per massima costante, che la professione religiosa dia luogo all'apertura della sostituzione. *Boerio decis.* 354 num. 11. Ma la morte civile, per la condanna alla galera, o all'esilio perpetuo, ed anche la condanna contumaciale alla pena di morte, non apre la sostituzione. *Doliva lib. 5. cap. 8.* E ciò forse per la ragione, che il condannato può sempre sperare la grazia, e di esser reintegrato in tutti i dritti del cittadino; come pure perchè il sostituito può morire prima del condannato, ed in questo caso, nè esso sostituito, nè i suoi eredi hanno alcuna parte ne' di lui beni. *L. 48 §. 1 ff. de jure fisci.*

L'assenza, ancorchè di lunghissimo tempo, non dà luogo all'apertura della successione: *Riccard. de dispor. condit. trat. 2. cap. 5. sezion. 4 num. 336.* Quando si è giudicato diversamente, ciò è stato ne' casi, in cui concorrevà la presunzione della morte naturale del sostituito.

La legge *Imperator 50, ff. ad S. C. Trebell.* ha luogo non solo contro il padre, ma contro qualunque altra persona gravata del fedecommesso: *Gotofredo nelle note alla detta legge.* In tal caso la questione si riduce a vedere, se premorendo il sostituito all'erede, al quale sono stati tolti i beni fidecommissarij, debbano questi ricadere al sostituito. *Ricardo de subst. tract. 3 cap. 10 part. 2. num. 27,* crede di sì; ma io sono di parere, che si debba distinguere, se il fedecommesso finisce nella persona del primo sostituito, oppure s'è graduale. Nel primo caso i beni debbono passare all'erede legittimo: nel secondo caso debbono passare al secondo sostituito, la cui causa è favorevole quanto quella del primo.

L'alie-

quanto dire, ha sostituito Tizio al suo erede o al suo legatario; o si dice ancora, che il testatore ha sostituito un feudo, una casa ec.

S E Z I O N E I.

Delle sostituzioni fidecommissarie di tutta l'eredità, o di una sua porzione.

S O M M A R I O.

1. Definizione delle sostituzioni, o sia de' fidecommissi.
- * 2. Definizione del fidecommissso universale, e del fidecommissso particolare.
3. Chi possa sostituire.
4. Diverse maniere di sostituire.
5. La sostituzione si limita ai beni lasciati dal testatore.
6. L'erede gravato di una sostituzione, può ritenere la quarta parte de' beni.
7. I frutti de' beni soggetti alla sostituzione, appartengono all'erede, quando il testatore non abbia altrimenti disposto.
8. L'erede gravato di restituire tutti i beni, che ha perceputi dal defunto, deve restituire anche i legati e le antiparti.
9. La sostituzione può farsi a tempo, e sotto condizione.
10. L' ere-

L'alienazione non equivale alla cattiva amministrazione, nè basta per fare spogliare colui, che aliena (*).

(*) Ancorchè questa nota riguardi in gran parte gli usi di Francia e le decisioni di quei parlamenti, tuttavia è stata da noi ritenuta, perchè essa può essere di qualche uso anche nei nostri tribunali, nella materia in questione. GLI EDITORI.

12 Delle sostit. dirette e delle fidecommissarie.

10. L'erede moroso dee restituire i beni del fidecommesso, ed anche i frutti e gl'interessi, se vi hanno luogo.
11. Se l'erede non è in mora, non dee restituire i frutti.
12. Cura che debbe avere l'erede de' beni soggetti al fidecommesso.
13. L'erede ricupera le spese fatte per un fidecommesso.
14. Se un padre gravato di un fidecommesso in favore de' figli, possa esserne privato, quando ne dissipa i beni.
15. Pena dell'erede, che ritiene i beni fidecommissarij.
16. I pesi passano al sostituito insieme co' beni.
17. I figli gravati di un fidecommesso ritengono la loro legittima.
18. La dote si prende sui beni del fidecommesso.
19. Il sostituito alla porzione di uno de' due eredi, ch'è l'ultimo a morire, non succede ad alcuno se i due instituiti muojono contemporaneamente.
20. Un figlio, che nasce dopo la sostituzione fatta ad un altro figlio, la fa cessare.
21. Inventario per la sicurezza del fidecommesso, ed anche pieggeria, quando si creda necessaria.
22. Anche il padre e la madre debbono in questi due casi dare le sicurezze per il fidecommesso.

i. **C**hiamasi sostituzione o fidecommesso una disposizione, che fa passare l'eredità, o una porzione di essa, o una certa quantità di beni dalla persona dell'erede, o del legatario a quella di un altro erede (a), dopo il tempo stabilito dal testatore (b).

„ (a) Ut eam hæreditatem alii restituat, §. 2. *Inst. de*
„ *fideic. hered.* Potest autem quisque & de parte restituen-
„ da hæredem rogare, d. §. Potest quis etiam singulas res
„ per

per fideicommissum relinquere, *Inst. de sing. reb. per fideic. rel.*

„ (b) Rogo te, Luci Titi, cum primum poteris hereditatem meam adire, eam Caio Seio reddas, restituas, d. §. Post quinquennium, l. 16 §. 7 ff. ad Sen. Cons. Trebell. Cum moreretur, l. 78 §. 9 cod.

2. I fidecommissi sono di due specie, universali e particolari. L'universale è quello, in cui si lascia tutta l'eredità, oppure una porzione di essa, come la metà, un terzo ec.: particolare, quello in cui si lascia un fondo particolare, come una casa, un prato ec. (a).

„ (a) Nihil autem interest utrum aliquis ex assa hæres institutus, aut totam eam partem, aut partem patris restituere rogarus: nam & hoc casu eadem observari præcipimus, quæ in totius hereditatis restitutione diximus, §. nihil autem 9 *inst. de fideicommiss. hered.*

3. La libertà di sostituire è la medesima, che quella d'instituire e di far legati, e chiunque può nominare un erede o un legatario, può sostituire un altro erede o un altro legatario, per raccogliere dopo la loro morte i beni affetti al sostituito (1).

4. Il testatore può sostituire all'intera eredità, o ad una sola porzione di essa, tanto se l'erede instituito sia un solo, quanto se ve ne sieno molti. E quando vi sono più eredi, il testatore può gravare della sostituzione la porzione degli uni, lasciando libera quella degli altri (b). Si può ancora sostituire un erede all'altro, o sostituire ad un solo di essi l'altro coerede, ed anche una terza persona; oppure gravare uno degli eredi di restituire il fidecommissso ad uno de' coeredi a scelta dell'erede medesimo; e la libertà di questa scelta lascia-

(1) In ciascuna disposizione, che può farsi per mezzo di un testamento, è necessaria la medesima capacità, che si ricerca per il testamento medesimo. V. la sez. 2. de' testamenti.

lasciata all'erede non ripugna punto alla necessità, in cui egli si trova di restituire il fidecommesso (a). Ma l'effetto di questa libertà sarà, o di rimettere il fidecommesso alla persona, ch' esso erede avrà scelta, o di lasciarlo a tutti i coeredi, s' egli non ne sceglie alcuno (1).

„ (b) Nihil autem interest utrum aliquis hæres institutus
„ aut totam hæreditatem, aut pro parte restituere rogatur,
„ §. 8 *instr. de fideic. hér.*

„ (a) Cum quidam, pluribus hæredibus institutis, unius
„ fideicommississet, „ ut cum moreretur uni ex cohæredibus
„ cui ipse veller, restitueret eam partem hæreditatis, quæ
„ ad eum pervenisset „: verissimum est utile esse fidei-
„ commissum. Nec enim in arbitrio ejus, qui rogatus est,
„ positum est an omnino velit restituere: sed cui potius
„ restituat Plurimum enim interest, utrum in potestate
„ ejus quem testator obligari cogitat, faciat, si velit dare,
„ aut post necessitatem dandi, solius, distribuendi liberum
„ arbitrium, concedat, l. 7 §. 1 ff. de reb. dub.

5. In tutti i casi, in cui l'erede si trova gravato di una sostituzione, egli non può essere obbligato a dare più di quello, che ha ricevuto (b).

„ (b) Placet non plus posse rogari quem restituere,
„ quam quantum, ei relictum est, l. 114 §. 3 *in fin. ff.*
„ *de leg. 1.*

E se, per esempio, il testatore avesse pregato il suo erede d'instituire nel suo testamento un'altra persona; questa disposizione si limiterebbe a' soli beni del testatore medesimo. Ed ancorchè l'erede accettasse l'eredità, egli potrebbe disporre de' beni propri (c). Altrimenti il peso imposto all'erede sarebbe superiore a' beni che riceve dal testatore, e questi venderebbe troppo caro il suo beneficio.

„ (c) Ex facto tractatum est, an per fideicommissum ro-
„ gati quis possit, ut aliquem hæredem faciat? Et Senatus
„ censuit: rogari quidem quem, ut aliquem hæredem fa-
„ ciat, non posse. Verum videri per hoc rogasse, ut hæ-
„ reditatem suam ei restituat: id est, quidquid ex hæredi-
„ tate

(1) V. l'art. 12 della sez. 2 de' legati.

„ rate sua consecutus est, ut ei restitueret, l. 17 ff. ad
 „ Sen. Trebell. de l. 114 §. 6 ff. de leg. 1.
 V. l' art. seguente.

6. L'erede istituito, e ch'è stato gravato della sostituzione, o di tutta l'eredità, se non ha coerede, o di una sola porzione, se non è erede, che di una parte; non solo non può esser obbligato dalla sostituzione a restituire più di quello che ha ricevuto dal testatore, ma neppure è obbligato a restituir tutto. E siccome l'erede gravato di legami, può ritenere un quarto dell'eredità a titolo di falcidia; così l'erede gravato di una sostituzione, può ritenere un quarto di tutta l'eredità, o di quella porzione che gli sarà stata lasciata. Questo quarto chiamasi la trebellianica, di cui si tratterà nel titolo seguente (1).

7. L'erede gravato di una sostituzione, che l'obbliga a restituire tutti i beni ricevuti dal testatore, non è obbligato a restituire i frutti, che avrà percepiti fino al momento, in cui si è aperta la sostituzione. La ragione si è, che detti frutti erano una rendita dell'eredità, la quale apparteneva a lui, fino a che fosse arrivato il caso della sostituzione; ed in conseguenza egli li ha acquistati legittimamente, e non deve restituirli, purchè il testatore non abbia disposto altrimenti (a).

„ (a) In fideicommissaria hæreditatis restitutione constat
 „ non venire fructus, nisi ex quo mora facta est, aut cum
 „ quis specialiter fuerit rogatus & fructus restituere, l. 18
 „ ad Sen. Trebell.

„ Quoties quis rogatur hæreditatem restituere id videtur
 „ rogatus reddere quod fuit hæreditatis: fructus autem non
 „ hæreditati sed ipsis rebus accepto feruntur, d. 1. §. 2.

„ „ Hæredes mei quicquid ad eos ex hæreditate bonisve
 „ meis pervenerit, id omne post mortem suam restituant
 „ patriæ meæ Coloniz Beneventanorum. Nihil de fructibus
 „ pen-

(1) V. il titolo 4.

„ pendere conditione perceptis , petatum videri constitit
 „ l. 57 cod. (1)

8. Se nel caso dell' articolo precedente, l'erede avesse avuto non solo quello che gli apparteneva, come erede, ma ancora qualche legato imposto in favor suo a qualche coerede, o qualche antiparte, o qualche altro lucro assegnatogli dal testatore, oltre a quello che hanno conseguito i suoi coeredi; tutti questi profitti sarebbero compresi nella sostituzione, concepita in termini generali di dover restituire tutto quello, ch'egli ha ricavato da' beni del testatore, a meno che la sua disposizione non potesse esser interpretata in altro senso (a).

„ (a) Cum virum prudentissimum Papinianum respondisse non ignoremus, etiam legata hujusmodi fideicommisso contineri, id est, ubi hæres rogatus fuerit, *quidquid ex hæreditatem ad eum pervenerit, post mortem restituere*; animadvertimus etiam perceptionis compendium testatoris verbis comprehensum esse. Sane, quoniam in fideicommissis voluntas magis quam verba plerumque intenda est, si quas pro rei veritate præterea probationes habes ad commendandam hanc patris voluntatem, quam fuisse adseveras, apud præsidem provinciæ experiri non veraris, l. 16 C. de fideic.

9. Il testatore non solo può gravare l'erede di restituire al sostituito l'eredità, quando muore esso erede; ma ancora di restituirla dentro un dato termine, come sarebbe in tempo, che il sostituito è divenuto maggiore. Può ancora sostituire sotto condizione; come sarebbe nel caso che il sostituito abbia avuti figli (b).

„ (b) Liberum est vel pure, vel sub conditione relinquere fideicommissum, vel ex certa die, §. 2 in fin. inst. de fideic. hered. (2)

10. Se l'erede gravato di un fidecommissso è moroso a farne la restituzinne, dopo che il tempo, o l'av-

(1) V. l. 34 cod. V. l'art. seguente ed il titolo 2.

(2) V. i testi citati sull'art. 1.

o l'avvenimento ha aperta la sostituzione, ed il sostituito ne ha fatta l'istanza; quest'erede dovrà restituire tutti i frutti, e tutte le rendite, e pagare gl'interessi decorsi dopo l'istanza del sostituito, ed anche dopo la semplice apertura della sostituzione, s'egli avesse ritenuti i beni di cattiva fede, occultando, per ragion d'esempio, il testamento. Ed in quest'ultimo caso sarebbe tenuto a' danni ed interessi in favore del sostituito, s'essi vi avessero luogo (a).

„ (a) Is qui fideicommissum debet, potest moram non
 „ tantum fructus, sed etiam omne damnum quo adfectus
 „ est fideicommissarius, prestare cogitur, l. 26 ff. de le-
 „ gat. 3. (1)

II. Se il fedecommissario o sostituito, al quale debbono restituirsi i beni, non ignorando il suo dritto, trascura di farne l'istanza all'erede gravato, e lo lascia godere oltre al tempo prescritto alla sostituzione; l'erede non è tenuto a restituire questi frutti percepiti. Imperocchè prescindendo ancora, ch'egli poteva riguardare questi beni come suoi, finchè non ne rimaneva spogliato dal sostituito, egli poteva o dubitare della validità del fidecommesso, o ignorarne l'apertura, o supporre che il fideicommissario volesse lasciarglieli godere (b).

„ (b) Si hæres post multum temporis restituat, cum præ-
 „ senti die fideicommissum sit, deducta quarta restitueret.
 „ Fructus enim qui percepti sunt, negligentia petentis, non
 „ iudicio defuncti percepti videntur, l. 22 §. 2 ff. ad sen-
 „ Trebell. (2)

12. l. ere.

(1) V. l'articolo 14.

In Francia la condanna agl'interessi, o alla restituzione de' frutti fa le veci della condanna a' danni ed interessi: e secondo i nostri usi non si viene mai ad una positiva liquidazione di danni, toltono il caso di un'insigne cattiva fede, oppure quello, in cui i danni sieno dovuti per la natura dell'obbligazione. Sul qual proposito veggasi la preparazione al titolo degl'interessi, e de' danni ed interessi.

(2) Ancorchè questo testo si riferisca ad un'altra regola

Domat. Tom. X.

B

spie.

12. L'erede gravato di un fidecommesso, o di una sostituzione ad una eredità, è tenuto alla custodia de' beni, ma solo con una cura tale, che non possa essere accusato di colpa lata, prossima al dolo; nè si potrebbe attribuirgli a mancanza l'aver omessa in un affare quella cura che ha usata in un affare consimile. Per esempio: se egli avesse esatti alcuni debiti dell'eredità, non per questo dovrebbe esser risponsabile degli altri debiti (a).

„ (a) Si quis rogetur restituere hæreditatem, & vel ser-
 „ vi decesserint, vel aliæ res perierint: placet non cogi
 „ cum reddere quod non habet: culpæ plane reddere ratio-
 „ nem, sed ejus quæ dolo proxima est, l. 22 §. 3 ff. ad
 „ Sen. Trebell.

„ Cum hæreditas ex causa fideicommissi in tempus resti-
 „ tuenda est: non idcirco nominum periculum ad hæredem
 „ pertinebit, quod hæres a quibusdam pecuniam exegerit,
 „ l. 58 §. 1 eod. l. 208 §. 22 ff. ad leg. 1. (1)

13. L'erede, che restituisce il fidecommesso al sostituito, non solo può ritenere la quarta trebelliani-

spiegata nell'articolo 4 della sezione 2 della trebellianica; tuttavia esso contiene la regola spiegata in quest'articolo, la quale è una conseguenza assai ovvia della legge medesima. Quello che dicesi dell'erede gravato di un fedecom- messo, con più forte ragione ha luogo nella persona dell'erede gravato di un legato. V. l'articolo 3 della sezione 8 del titolo de' legati, e la nota che vi è stata fatta.

(1) V. l'articolo 2 della sezione 10 de' legati.

Nell'articolo presente, e nel suddetto articolo 2 della sezione 10 de' legati si rende notabile questa differenza fra l'erede gravato di un legato, e quello ch'è gravato del fedecom- messo di tutta l'eredità, o di una porzione di essa, che siccome l'obbligo dell'erede del fedecompresso è più esteso, e riguarda ancora il proprio interesse, perciò sembra ch'egli non sia tenuto alla medesima cura, a cui è tenuto l'erede del legato, il quale è incaricato della custodia di una cosa sola, deve custodirla per minor tempo, e questa cura riguarda l'interesse di una terza persona, il quale egli dee trascurare meno dell'interesse proprio.

lianica, ma ancora tutte le spese fatte in beneficio dell' eredità (a).

„ (a) Si quem sumptum fecit hæres in res hæreditarias ,
„ detrahet, l. 22 §. 3 ad Sen. Trebell. (1).

14. Se un padre, ch'essendo gravato di restituire al suo figlio un fidecommesso, ne aliena o ne dissipa i beni, oppure commette altre frodi, può esser costretto a passare questi beni in potere del figlio, ancorchè questi si trovasse ancora sotto la patria potestà, ed ancorchè il fidecommesso fosse fatto colla condizione, che non avesse luogo se non dopo che il figlio fosse emancipato, oppure avesse qualche altro termine. E se il figlio fosse minore, si destinerebbe un curatore, il quale intanto amministrasse questi beni. Avvegnachè siccome la giustizia, e la decenza non permetterebbe di obbligare il padre a dare pieggeria per la sicurezza dei beni, si dovrebbero cavare i beni dalle mani di lui, come il solo espediente praticabile per prevenirne la dispersione. Ma se il padre non avesse altra maniera di sussistere, i beni fidecommissari sarebbero soggetti al peso del suo mantenimento (b).

„ (b) Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio
„ suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse desiisset,
„ hereditatem restituere rogatus esset, ac multa in fraudem
„ fideicommissi fieri probaretur; restitui hereditatem filio
„ iussit, ita ne quid in ea pecunia quamdiu filius ejus vi-
„ veret, juris haberet. Nam quia cautiones non poterant
„ interponi, conservata patria potestate, damnum condi-
„ ctionis propter fraudem inflixit. Post decreti autem au-
„ thoritate, in ea hereditate filio militi comparari debuit,
„ si res a possessoribus peti, vel etiam cum debitoribus agi
„ oporteret. Sed paternæ reverentiæ congruum est, egenti
„ forte pari, officio judicis, accessionibus hæreditariis emolumentum præstari, l. 59 ff. ad Sen. Trebell. (2)

15. Se dopo che l'erede gravato ha restituito il fide-

(1) V. l'art. 9 della sez. 10 de' legati.

(2) V. gli articoli 21 e 22.

fidecommesso, vengono alla luce altri beni, ch'egli ha maliziosamente ritenuti, l'erede sarà obbligato a restituirli, insieme co' frutti e colle altre rendite prodotte da' beni medesimi; come pure sarà tenuto a' danni ed interessi, se vi avranno luogo. Quando però la consegna del fidecommesso fosse stata fatta per via di transazione, o di altro trattato amichevole, il quale lo esentasse talmente da qualunque molestia, che nel trattato dovessero esser compresi anche questi beni, egli non è tenuto a restituirli (a).

„ (a) *Hæres ejus, qui post mortem suam rogatus erat*
 „ *universam hereditatem restituere, minimam quantitatem,*
 „ *quam solam in bonis fuisse dicebat, his quibus fideicom-*
 „ *missum debebatur, restituit. Postea repertis instrumen-*
 „ *tis, apparuit quadruplo amplius in hereditate fuisse.*
 „ *Quæsitum est, an in reliquum fideicommissi nomine con-*
 „ *veniri possit? Respondit: secundum ea quæ proponeren-*
 „ *tur, si non transactum esset, posse, l. 78 §. ul. ff. ad*
 „ *Sen. Treb. (1)*

16. Dopo che l'erede gravato di un fidecommesso, ne ha fatta la restituzione, l'erede fidecommisario deve portare tutti i pesi del fidecommesso medesimo, e garantire il primo erede da ogni molestia, perchè i pesi sono passati nella di lui persona, insieme coi beni, e coi dritti dell'eredità (b).

„ (b) *Placet, ut actiones quæ in hæredem hæredibusque*
 „ *dari solent, eas neque in eos, neque his dari, qui fidei-*
 „ *suar commissum, sicuti rogati essent, restituissent: sed*
 „ *his, & in eos quibus ex testamento fideicommissum resti-*
 „ *tutum fuisset, l. 1 §. 2 ff. ad Sen. Trebell.*

17. Se

(1) Per ciò, che riguarda i danni, e gl'interessi, si dee portare la differenza che vi è tra l'erede moroso, di cui si è parlato nel precedente articolo 10, e l'erede che maliziosamente si appropria porzione de' beni soggetti al fidecommesso, giacchè vi è un fondamento molto maggiore, per condannare quest'ultimo a' danni ed agl'interessi. V. il suddetto articolo 10, e la nota che vi è stata fatta.

17. Se il padre, o un altro ascendente nell' istituire erede uno de' loro discendenti lo gravano di un fidecommesso, anche per una sola porzione dell'eredità, o per qualche fondo particolare, questa disposizione non può diminuire la legittima dovuta a questo erede, il quale deve ritenerla sopra i beni sottoposti al fidecommesso. Imperocchè i figli non solo non possono esser privati della legittima, ma debbono averla libera da ogni peso, conforme si è veduto nel titolo della legittima (a).

„ (a) Si quis de cætero restitutionem fecerit suarum rerum, primum quidem servet filio legitimam partem. „ Nov. 38 cap. 1 l. 32 C. de inoff. testam.

Osservazione su questo articolo.

Oltre alla legittima, che i figli gravati di una sostituzione o di un fidecommesso possono ritenere per se, si è introdotto l'uso ch'essi possono ancora ritenere la quarta trebellianica; di cui si parlerà nell'ultimo titolo di questo libro. Così, per esempio, un figlio unico gravato di un fidecommesso avrà per sua legittima il terzo de'beni, e per la sua trebellianica il quarto di questi due terzi, ch'egli è obbligato di restituire; il che forma la metà di tutta l'eredità, ed ha dato luogo a quella massima comune, che il figlio ha la deduzione di due quarti, ancorchè questa deduzione non sia sempre la medesima, ed essa debba variare secondo il numero de'figli, che fa variare la quota della legittima, secondo le regole spiegate nel titolo della legittima.

Quasi tutti i dottori convengono, che questo uso è preso dal dritto canonico nel cap. 16. de testam., perchè tal decretale conferma la sentenza di un giudice, che aveva ordinata questa doppia deduzione della legittima, e della trebellianica. Ed alcuni dottori hanno preteso, che queste due deduzioni pos-

sano fondarsi sopra alcune illazioni ricavate da alcune leggi del dritto romano; ma nel dritto romano non vi è alcuna legge che possa giustificare questa opinione; anzi i più abili interpreti riguardano questa doppia deduzione come un errore. Ancorchè però questo sia un errore contro il dritto romano, non lo è però in alcuna maniera, nè contro l'equità, nè contro il dritto naturale, che rende affetti a' figli i beni del loro padre. Anzi è questa una regola, che con rendere la condizione de' figli più vantaggiosa di quello lo era nel dritto romano, ancorchè ciò siegua nel solo caso, in cui il figlio sia gravato di una sostituzione, o di un fidecommesso, sembra dover esser adottata nelle provincie che sieguono il dritto civile, con quel medesimo favore, con cui ne' paesi che hanno i loro statuti locali, sono affetti la maggior parte de' beni agli eredi del sangue, ed anche a' collaterali più remoti, a' quali gli statuti accordano molto più che il dritto romano non accordava a' figli, senza che questa affezione de' beni possa essere violata da alcuna disposizione *causa mortis*. Quindi è, che questa doppia deduzione è stata giudicata così ragionevole, ch'essa è stata ricevuta in tutti i paesi.

Forse per tali considerazioni alcuni interpreti hanno creduto, che questa doppia deduzione dovesse estendersi a' legati, del pari che a' fidecommessi, e che a' figli gravati di legati, si dovesse prima assegnare la legittima, e poi la falcidia sul di più che rimane; e questo sistema sarebbe equo egualmente che quello di accordare la deduzione ne' fidecommessi. Anzi sarebbe più ragionevole di accordare a' figli gravati di legati, la deduzione della trebellianica sulle sostituzioni, perchè regolarmente i figli non sono gravati di sostituzioni, che in favore de' figli propri, o di altri discendenti del testatore; ma i legati si fanno ancora agli estranei.

In ol-

In oltre l'erede gravato di un fidecommesso ne gode, fino che nasce il caso della restituzione; laddove il legatario rimane spogliato dal momento, che si apre la successione. All'opposto gli altri dottori sostengono, che questa regola delle due deduzioni, la quale è stata introdotta per un mero errore, non debba estendersi oltre al caso delle antiche regole. Quest'ultimo sentimento è stato comunemente adottato a preferenza dell'altro; e solo in alcuni paesi si è estesa la doppia deduzione della legittima, e della trebellianica, in favore degli ascendenti, che sono stati gravati di un fidecommesso da' loro discendenti.

18. Se la legittima di un figlio gravato di una sostituzione non basta per assicurare la dote della sua moglie, e gli altri dritti ch'essa può aver acquistati nel contratto nuziale, saranno soggetti a questo peso i beni fidecommissarij, da' quali si prenderà quello ch'è necessario di supplire alla legittima per soddisfare a' dritti della moglie. Imperocchè i padri, e gli altri ascendenti che gravano i loro figli, o altri discendenti di una sostituzione, non intendono di pregiudicare al loro stato, e d'impedir loro il matrimonio. In conseguenza i beni che loro lasciano, sono prima di tutto soggetti alle doti, ed agli altri dritti della moglie, secondo può esigere la rispettiva condizione delle persone. Così pure se una figlia è gravata di un fidecommesso, riterrà anch'essa su' beni fidecommissarij quanto occorre per la sua dote, secondo la sua condizione, se la legittima non basta (a).

„ (a) Cum proponeretur, quidam filiam suam hæredem
 „ instituisse & rogasse eam, ut, si sine liberis decessisset,
 „ hæreditatem Titio restitueret, eaque dotem marito dedis-
 „ set certæ quantitatis, mox decedens sine liberis, hæredem
 „ instituisse maritum suum: & quæreretur an dos detrahi pos-
 „ set? dixi non posse dici in eversionem fideicommissi fa-
 „ ctum, quod & mulieris pudicitæ, & patris voto congrue-

24 Delle sostit. dirette e delle fidecommissarie.

bat. Quare dicendum est, dotem decedere, ac si, quod
 „ superfuisset, rogata esset restituere, l. 22 ff. §. 4 ff. ad
 „ Sen. Trebell.
 „ Si quis de cetero restitutionem fecerit suarum rerum :
 „ primum quidem servet filio legitimam partem . . . Deinde
 „ ex reliqua substantia parte, si non suffecerit legitima pars
 „ ad dotis aut ante nuptias donationis oblationem, honeste,
 „ & secundum personarum qualitatem & merita, excipere
 „ etiam hoc ad restitutionem, secundum quod adjectum le-
 „ gitimæ parti dotem, aut ante nuptialem facit donatio-
 „ nem. Sancimus enim secundum hunc modum excipi mo-
 „ dis omnibus ad restitutionem nuptialia documenta & su-
 „ per his factas alienationes, aut hypothecas : & vel si
 „ gravata sit persona aut viri aut mulieris restitutione ta-
 „ li, liceat ei etiam nuncupatam ante nuptialem seu pro-
 „ pter nuptias donationem auferre, nihil quantum in illis
 „ rebus restitutione valente. Et si mulier restitutione gra-
 „ vetur, non impedimentum ad dotis oblatione fieri. “ Ea
 „ enim quæ communiter omnibus prosunt, iis quæ specia-
 „ liter quibusdam utilia sunt præponimus “. Sitque hoc
 „ nuptialibus donationibus, & harum actionibus privilegium,
 „ Nov. 39 c. 1.

Osservazione su questo articolo.

Dall' ultimo testo citato in questo articolo potrebb
 be inferirsi, che la doppia deduzione della legitti-
 tima e della trebellianica, non nasca dal drit-
 to romano. In fatti se Giustiniano avesse presnp-
 posto, che il figlio gravato di un fidecommesso aves-
 se dritto alla legittima ed alla trebellianica, è mol-
 to naturale, ch' egli lo avrebbe dichiarato; e che
 nell'atto stesso, che autorizza l'erede gravato a de-
 durre dal fidecommesso la dote della moglie, ed in
 cui aggiunge (come si vede in questo testo) che se
 la legittima non basta, la dote dee prendersi dai
 beni soggetti al fidecommesso, egli non avrebbe man-
 cato di far menzione della trebellianica, ed avreb-
 be detto che se la legittima, e la trebellianica non
 bastano, il di più dovrà detrarsi su' beni affetti al
 fide-

fidecommesso. Sul qual proposito si può notare che subito che in virtù del nuovo dritto della doppia deduzione, il figlio gravato di un fidecommesso ritiene la metà de' beni a titolo di legittima e di trebellianica, sembra che il fidecommesso non debba esser diminuito maggiormente per la deduzione della dote dell'erede gravato; specialmente se questa deduzione delle doti si debba estendere oltre al primo grado della sostituzione, e se anche gli ulteriori eredi gravati possono fare questa deduzione di dote, ciascuno nel loro grado, secondo l'opinione di alcuni dottori.

19. Se un padre nell'instituire eredi i suoi figli, gravasse l'ultimo di essi che muore, a restituire la sua porzione ad un terzo; e se tutti i figli morissero nel tempo medesimo, i loro eredi succederebbero ad esclusione del fidecommissario. La ragione si è, che il fidecommissario non è sostituito che ad un solo figlio, e per una sola porzione; ed in conseguenza la sostituzione sarebbe senza effetto, a meno che il sostituito non provasse che uno de' figli ha sopravvissuto all'altro. Ma se non si può sapere qual figlio sia morto l'ultimo, la condizione del fidecommesso non si è verificata, ed il fidecommissario non può dire di dover succedere ad alcuno di essi (a).

„ (a) Si ejus, qui novissimus ex filiis mortuus est, pars
 „ tam hæreditatis propinquo voluit pater restitui, & simul
 „ fratres diem suum obissent: propinquum, si non ostend-
 „ derit quis novissimus obisset, ad partem hæreditatis non
 „ admitti, sed matrem ex Tertulliano Senatus-Consulto,
 „ ad utriusque hæreditatem admitti constat, l. 34 ff. ad
 „ Sen. Trebell. (1)

20. Se

(1) La nota sull'art. 12 della sez. 2 del titolo come succedano i figli: e l'art. 7 della sez. 2 del titolo precedente.

In proposito del suddetto art. 7, e dell'articolo presente si noti, che in questo articolo la sostituzione riguarda solo la por-

20. Se il testatore nell'istituire erede uno de'suoi figli o discendenti, lo grava di un fidecommesso, sia in favore di altri discendenti del testatore medesimo, fratelli, zii o nipoti dell'erede, sia in favore di un estraneo; il fidecommesso avrà il suo effetto nel solo caso, che questo erede muoja senza figli, e se questi lascia figli, il fidecommesso è nullo. Avvegnachè si presume, che il testatore non abbia voluto preferire gli eredi sostituiti a' figli del suo figlio (a).

„ (a) Cum avus filium ac nepotem ex altero filio hæredes instituisset: a nepote petiit, ut, si intra annum trigimum moreretur, hæreditatem patruo suo restitueret.
 „ Nepos, liberis relictis intra ætatem supra scriptam vita decessit: fideicommissi conditionem, conjectura pietatis, respondi defecisse: quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur: l. 102 ff. de cond. & dem. V. l. jubemus, C. ad S. C. Trebell.

„ Cum acutissimi ingenii vir, & merito ante alios excellens Papinianus, in suis statuerit responsis, si quis filium suum hæredem instituit, & restitutionis post mortem oneri subegit, non aliter hoc videri disposuisse, nisi cum filius ejus sine sobole vitam suam reliquerit: nos hujus sensum merito mirati plenissimum ei donamus eventum, ut si quis hæc disposuerit, non tantum filium hæredem instituens, sed etiam filiam, vel ab initio nepotem vel neptem, pronepotem vel proneptem, vel aliam deinceps posteritatem, & eam restitutionis post obitum gravamini subjugaverit: non aliter hoc sensisse videtur, nisi ii qui restitutione onerati sunt, sine filiis vel filiabus, nepotibus, vel neptibus, pronepotibus vel pronepotibus fuerint defuncti: ne videatur testator alienas successiones propriis anteponere, l. 30 C. de fidec.

21. Non potendo l'erede gravato di un fidecommesso

la porzione di uno de' due fratelli, ed in conseguenza il sostituito non potendo far vedere quale de' due fratelli fosse sopravvissuto, non potrà pretendere alcuna porzione. Ma nell'altro caso dell'art. 7 il testatore chiamava il sostituito all'eredità di amendue i fratelli, conforme si è quivi avvertito.

messo accettare l'eredità, che con questo peso, egli è obbligato a fare l'inventario di tutti i beni fideicommissarij, per sicurezza de' dritti del sostituito. E questo inventario dee farsi coll' intervento del sostituito medesimo, s'egli si trova sulla faccia del luogo; quando poi il sostituito non possa intervenire per qualche impedimento, e forse, perchè ancora non è nato, l'inventario dee farsi coll' autorità del giudice. E tanto nell' uno, quanto nell' altro caso, l'erede è obbligato a dar pieggeria, quando questa sia necessaria attese le circostanze, oppure quando sia stata ordinata dal testatore (a).

„ (a) Legatorum nomine satisfdari oportere, prator putavit: ut quibus testator dari fieri voluit, his diebus detur, vel fiat, l. 1 ff. ut legat. seu fid. serv. caus. cav.

„ Idemque in fideicommissis quoque probandum est, d. l. §. 10. l. 1 C. ut in possess. legat. vel fid. &c.

„ Oportet hujusmodi heredem qui non creditores solum, sed etiam legatarios & fideicommissarios veretur & metuit, non damnificari solum, sed etiam non lucrari, convocare omnes legatarios & fideicommissarios ad inventarii praesentiam. Nov. 1 Cod. 2 §. 1.

„ Ipsius rerum experimentis cognovimus ad publicam nullitatem pertinere, ut satisfactiones quae voluntatis defunctorum tuendae gratia in legatis & fideicommissis introductae sunt, eorundem voluntate remitti possint, l. 2 C. ut in possess. leg. vel fid. &c. (1)

22. Il padre al quale sono stati sostituiti i propri figli, non è obbligato a dar pieggeria, a meno che il testatore non lo abbia ordinato, oppure ch'egli sia passato alle seconde nozze. Lo stesso dicasi di qualunque altro ascendente (b).

„ (b) In his duobus casibus, id est, cum testator specialiter satisfdari voluerit, vel cum secundis se pater vel mater matrimoniis jungerit, necesse est, ut eadem satisfactio, pro legum ordine praebetur, l. 6 C. ad Sen. Trebell.

SE-

(1) In Francia non vi è l'uso di dar pieggeria: Enrico, Tom. 2 lib. 5 quest. 65, il quale però aggiunge, che quando la parte la dimanda, il giudice non può dispensarsi dall'ordinarla.

S E Z I O N E II.

Delle sostituzioni, ossia de' fidecommissi particolari di certe cose.

Siccome i fidecommissi particolari di certe cose partecipano della natura de' legati, fa d'uopo riferire a questa specie di fidecommissi le regole de' legati, che possono loro convenire nella presentazione.

S O M M A R I O.

1. *Si può sostituire in tutte le cose di qualunque specie.*
- * 2. *La sostituzione di una eredità ricaduta è un fidecommissio particolare.*
3. *Si può gravare di un fidecommissio, tanto l'erede, quanto il legatario.*
4. *Differenti maniere di sostituire.*
5. *Qualunque espressione, che spiega la volontà del testatore, basta per il fidecommissio.*
6. *Diverse maniere di sostituire, che hanno il carattere di fidecommissio. Esempio.*
7. *Si può fare un fidecommissio in favore di coloro, che ancora non sono nati.*
8. *Ordine de' fidecommissarij, quando ve ne sono molti chiamati successivamente.*
9. *Diverse maniere di regolare quest'ordine.*
10. *Fidecommissio indefinito ad uno della famiglia, o a quelli della famiglia.*
11. *Quando l'erede gravato ha la libertà di scegliere uno fra molti, e non sceglie alcuno, tutti succedono.*
12. *Il fidecommissario scelto dall'erede, non riconosce il proprio dritto, che dal testatore.*

13. *La*

13. La proibizione di alienare obbliga nel solo caso, che sia fatta in favore di qualche persona.
14. La proibizione di alienare un fondo, o di disporne il favore di altri, che di uno della famiglia, non toglie la scelta di uno della famiglia.
15. Il fidecommissario deve avere la cosa soggetta al fidecommesso, o il suo valore.
16. I frutti e gl'interessi sono dovuti dopo la mora.
17. L'erede non può ripetere il pagamento di un fidecommesso nullo, s'egli lo ha già fatto.
18. Il legatario, e non l'erede profitta della nullità del fidecommesso di un legato.

1. Si può fare una sostituzione, o un fidecommesso particolare, come di un feudo, di una casa ec., oppure di una somma di denaro, o di qualunque altra cosa, che si vuole far passare da un successore all'altro (a).

„ (a) Potest etiam quis singulas res per fideicommissum
 „ relinquere, veluti fundum, argentum, hominem, vestem,
 „ & pecuniam numeratam, *inst. de sing. reb. per fideic.*
 „ *relict.*

2. Il fidecommesso si ha per universale solamente quando comprende tutta la successione del testatore, oppure una certa porzione dell'eredità. Ma se il testatore invece di disporre della totalità, o di una certa quantità de' beni della sua successione, dispone di tutta, o di una porzione de' beni di una eredità ricadutagli, il fidecommesso sarà particolare (b).

„ (b) Terebellianum Sanatus consultum locum habet,
 „ quoribus quis suam hereditatem: vel totam, vel pro par-
 „ te fidei heredis committit. Quare si Mævius te heredem
 „ instituerit, & rogaverit, ut hereditatem Titii restituas,
 „ tuque hereditatem Mævii adieris, perinde a te fideicom-
 „ missum petetur, ac si fundum, qui sibi a Titio esset,
 „ restituere rogatus fuisset, *l. 27 §. 8 ff. ad Trebell.*

3. Il testatore può gravare di un fidecommesso
 par-

particolare tanto l'erede, quanto il legatario; e tanto se si tratti di una cosa esistente nell'eredità, quanto di una cosa da prendersi altrove (a).

- „ (a) Vel ipsum hæredem rogare (potest) ut alicui re-
 „ stituat, vel legatarium, *inst. de sing. reb. per fid. rel.*
 „ Potest autem non solum proprias res testator per fidei-
 „ commissum relinquere: sed & hæredis aut legatarii aut
 „ fideicommissarii, aut cujuslibet alterius, §. 1 *eod.*
 „ Ut hæredibus substitui potest, ita etiam legatariis, l.
 „ 50 *ff. de legat. 2.*

4. I fidecommissi particolari possono farsi in più maniere, le quali si distinguono, o per la diversità dell'espressioni; di cui il testatore si serve, o per la diversità delle disposizioni di questa natura, indipendentemente dalla maniera di esprimerle (1).

5. In ordine all'espressioni, qualunque sia la maniera, con cui il testatore si è spiegato, basta che la sua volontà sia chiara, perchè essa debba servire di legge. Anzi anche l'espressioni, che sembrano rimettere il fidecommissso alla discrezione dell'erede gravato, o del legatario, obbligano egualmente, che quelle che ordinano in termini positivi. Per esempio: se il testatore ha detto, ch'egli è sicuro, che il suo erede, o il suo legatario restituirà a Sergio la casa che loro lascia; oppure che li prega a restituire a Sergio la casa, queste parole formano della casa uno stretto fidecommissso, indipendente dalla volontà dell'erede o del legatario (b).

- „ (b) In fideicommissis præcipue spectanda servandaque
 „ testatoris voluntas, l. 11 §. 19 *in fin. ff. de legat. 2.*
 „ Etiam hoc modo, cupio des, opto des, credo te datu-
 „ rum: fideicommissum est, l. 115 *ff. de legat. 1* l. 118 *eod.*
 „ Omne verbum significans testatoris legitimum sensum
 „ legare vel fideicommittere volentis, utile atque validum
 „ est: sive directis verbis, quale est *jubeo forte*, sive pre-
 „ cariis utatur testator, quale est *rogo*, *fideicommitto*, l. 2
 „ C. *comm. de legat. & fid. l. 67 §. ull. ff. de legat. 2.* (2)

6. In

(1) V. gli articoli seguenti.

(2) V. l'art. 47 della sez. 8 del titolo de' testamenti.

6. In ordine alle differenti maniere di disporre, le quali hanno l'indole di fidecommesso, questa diversità dipende dalla volontà del testatore; il quale può, per esempio, o fare un semplice fidecommesso, con obbligare l'erede o il legatario a restituire ad un terzo una determinata cosa; oppure proibire l'alienazione di un feudo, o di qualche altro fondo fuori della famiglia propria, o di quella dell'erede, o del legatario medesimo; perchè in sostanza la proibizione di alienare suppone la sostituzione in favore de' discendenti della stessa famiglia (1).

7. Si può fare un fidecommesso particolare; o in favore di una nominata persona, o in favore di persone, che ancora non sono nate (2), oppure indefinitamente, in favore di una persona da nominarsi dall'erede, o dal legatario, gravati del fidecommesso (a).

„ (a) Peto a te uxor charissima, uti cum morieris, hereditatem meam restituas filiis meis vel uni eorum, l. 57 §. 2 ff. ad Senat. Trebell.

8. Quando il fidecommesso chiama più persone successivamente, i chiamati succederanno secondo l'ordine stabilito dal testatore, s'egli vi ha provveduto; oppure secondo saranno chiamate dall'erede gravato, se il testatore gli ha lasciata la libertà di regolare quest'ordine, il che dipende dalle regole seguenti (3).

9. Il testatore può regolare in qualunque maniera l'ordine della successione dei futuri chiamati, secondo più gli piace. Così può egli additare nominatamente le persone, secondo la graduazione che

(1) V. gli articoli seguenti.

(2) V. l'articolo 13 della sezione 2 degli eredi in generale, e gli articoli 22 e 23 della sezione 1 de' testamenti; e l'articolo 3 della sezione 2 de' legati.

(3) V. gli art. seguenti.

che loro vuol dare. Così può additarle, senza nominarle, come se il padre sostituisce i primogeniti maschi della sua discendenza. Così può sostituire semplicemente i primogeniti maschi della sua famiglia. E ciò, che può farsi a riguardo de' figli o di altri discendenti della sua famiglia, si può fare ancora a riguardo de' figli, o de' discendenti della famiglia dell'erede, e del legatario, gravati del fidecommesso (1).

10. Quando il fidecommesso è indefinito in favore di una persona, di una famiglia, senza che il testatore l'abbia in alcuna maniera denotata; come se avesse gravato il suo erede, o il suo legatario che avessero figli o nipoti, di lasciare ad uno dei loro figli una casa, un terreno ec.; questo fidecommesso indeterminato lascia all'erede, o al legatario la libertà di scegliere chi più loro piace fra i loro discendenti, ed essi possono ancora preferir il più remoto al più prossimo, cioè il nipote al figlio (a),

„ (a) *Unum ex familia propter fideicommissum a se cum moreretur relictum, hæres eligere debet, l. 67 ff. de legat. 2.*

Perchè tanto basta ad adempire la volontà del testatore (b).

„ (b) *Si cum forte tres ex familia essent ejus, qui fideicommissum reliquit eodem, vel dispari gradu, satis erit uni reliquisse. Nam postquam paritum est voluntati, cæteri conditione deficiunt, d. l. 67 §. 2. Verum est enim in familia reliquisse, licet uni reliquisset, l. 114 §. 17 ff. de legat. 2.*

Ma se il fidecommesso non fosse limitato ad uno della famiglia, come se il testatore avesse sostituiti indefinitamente i discendenti dalla famiglia propria, o da quella dell'erede, o del legatario; i discen-

(1) V. i testi citati sull'articolo seguente.

denti da questa famiglia in grado più prossimo escluderebbero i più rimoti, e quelli che si trovassero nel medesimo grado, e concorrerebbero insieme; a meno che non concorressero circostanze tali per far credere, che tale non è stata l'intenzione del testatore (a).

„ (a) In fideicommisso quod familiæ relinquitur, hi ad petitionem ejus admitti possunt, qui nominati sunt: aut post omnes eos extinctos, qui ex nomine defuncti fuerint eo tempore, quo testator moreretur, & qui ex his primo gradu procreati sint, nisi specialiter defunctus ad ultiores voluntatem suam extenderit, l. 32 §. ult. ff. de legat. 2.

„ Quid ergo, si non sint ejusdem gradus? ita res temperari debet, ut proximus quisque primo loco videatur invitatus, l. 69 §. 3 eod.

Osservazione su questo articolo.

Abbiam aggiunto in questo articolo il temperamento dell'intenzione del testatore. Imperocchè se, per esempio, una persona di gran condizione avesse ordinato, che un feudo cospicuo rimanesse nella sua famiglia, si presumerebbe ch'egli avesse assegnato il feudo a' primogeniti maschj, e che non avesse lasciato un motivo di liti e di contrasti per la divisione di un feudo di questa natura. Avvertasi però esser ben difficile, che avvenga il caso di una sostituzione talmente indefinita, ch'essa non distingua i gradi, nè i primogeniti di ciascun grado, nè i maschj dalle donne; mentre chi fa tali fidecommessi non lascia mai di fare queste distinzioni. Ma se il caso realmente avvenisse, la regola spiegata in quest'articolo addita bastantemente le persone che debbono succedere unitamente, oppure a preferenza delle altre. Anzi ne' casi medesimi, in cui il testatore siasi spiegato colla distin-

zione possibile, può nascere qualche disputa, in cui sia necessario l'uso di questa regola.

11. Se nel caso dell'articolo precedente, l'erede o il legatario, che deve scegliere il sostituito, muore senza aver nominato alcuno, il fidecommissario sarà comune a tutti coloro, su de' quali doveva cadere la scelta (a). La ragione si è, che siccome uno non ha più dritto dell'altro per esser preferito, ed è già morto chi poteva nominarli; ed il testatore ch'era la sola persona, che poteva provvedere a questo accidente, non lo ha fatto, ma li ha considerati tutti egualmente; perciò saranno chiamati tutti insieme, e se non vi rimane che un solo, questi avrà tutto.

„ (a) *Rogo fundum cum morieris, restituas ex liberis cui*
 „ *voles: quod ad verba attinet ipsius erit electio. Nec*
 „ *petere quisquam poterit quamdiu præferri alius potest:*
 „ *defuncto eo priusquam eligat, petent omnes. Itaque eve-*
 „ *niet, ut quod uni datum est, vivis pluribus unus petere*
 „ *non possit: sed omnes petant, quod non omnibus da-*
 „ *tum est. Et ita demum petere possit unus, si solus mo-*
 „ *riente eo superfuit, l. 67 §. 7 ff. de legat. 2.*

12. Il fidecommissario, ch'è stato nominato dall'erede fra quelle persone, fra le quali gli era stata lasciata la scelta, riconosce il suo dritto dal solo testatore, e non da colui che lo ha scelto, ancorchè questi avesse potuto non nominarlo. L'effetto poi di questa massima è il seguente: se, per esempio, l'erede facendo la scelta nel suo testamento, lasciasse la cosa fidecommissaria alla persona che nomina, a titolo di legato, questo in sostanza non sarebbe un legato; perchè egli non lascia niente del suo, ma lascia quello ch'egli era nella necessità di restituire, colla sola libertà di scegliere più una persona che un'altra. Molto meno poi potrebbe l'erede imporre alla persona da lui nominata al fidecommissario qualche condizione, o qualche al-
tro

tro peso, oltre a quello, che vi avesse imposto il fidecommittente (a).

„ (a) Unum ex familia, propter fideicommissum a se, cum
 „ moreretur, relictum hæres eligere debet: ei quem elegit,
 „ frustra testamento suo legat, quod, posteaquam electus
 „ est, ex alio testamento petere potest, l. 67 ff. de legat. 2.
 „ Non enim facultas necessariæ electionis, propriæ libe-
 „ ralitatis beneficium est. Quid est enim quod de suo vi-
 „ deatur reliquisse, qui quod relinquit, omnimodo reddere
 „ debuit? d. l. §. 1 in fin.

„ Plurimum enim interest, utrum in potestate ejus quem
 „ testator obligari cogitat, faciat, si velit dare, an post
 „ necessitatem dandi, solius distribuendi liberum arbitrium
 „ concedat. l. 7 §. 1 ff. de reb. dub.

13. Ciò che abbiain detto nell'articolo VI, che la proibizione di alienare può contenere un fidecommesso, debbe intendersi di una proibizione fondata su qualche causa, e che sia fatta in favore di una famiglia, o di qualche terza persona, alla quale il testatore abbia voluto far passare la cosa, di cui ha proibita l'alienazione. Imperocchè la semplice proibizione di non alienare un fondo, fatta all'erede o al legatario, senza alcun rapporto a' loro figli, o ad altre persone, non produce alcun effetto, nè impedisce all'erede, o al legatario di poter legittimamente vendere un fondo, il quale è pienamente a sua disposizione, perchè non vi è persona, che per la volontà del testatore possa avervi alcun dritto, alcun interesse, o alcuna speranza (b).

„ (b) Divi Severus & Antoninus rescripserunt: eos, qui
 „ testamento verant quid alienari, nec causam exprimunt,
 „ propter quam id fieri velint, nisi invenitur persona cujus
 „ respectu hoc a testatore dispositum est: nullius esse mo-
 „ menti scripturam: quasi nudum præceptum relinquerint.
 „ Quia talem legem testamento non possunt dicere quod si
 „ liberis, aut posteris, aut libertis, aut hæredibus, aut
 „ aliis quibusdam personis consulentes, ejusmodi voluntatem
 „ significarent, eam servandam esse, l. 114 §. 14 ff. de le-
 „ gat. 1.

„ Henrico rom. 1 lib. 5 quest. 49. parla di tutti i casi

„ in cui la proibizione di alienare ha la forza di una sostituzione; e nella *quest. 9 del lib. 5 tom. 2* tratta la questione, se a tale proibizione può darsi una forza maggiore, che alla sostituzione espressa, e conchiude di no.
 „ V. *Pereira, alla parola, sostituzione, art. 92.*

14. Se il testatore nell'instituire il suo figlio, che ha figli, gli proibisce l'alienazione di un fondo, ed ordina che questo resti sempre nella famiglia, l'erede non potrà dare il fondo, che a' suoi figli, ma potrà scegliere fra loro chi più gli piace. La ragione si è, ch'egli con lasciarlo ad uno dei suoi figli, il fondo rimane nella famiglia, ed ancorchè tutti i sostituiti sieno discendenti dal testatore, e questi abbia potuto avere un eguale affetto per tutti, pure la sua espressione dinota, ch'egli ha lasciata al suo figlio la scelta di uno de' suoi figli, e che ha soltanto voluto, che il fondo rimanesse affetto alla famiglia, acciò l'erede gravato con venderlo, con permutarlo ec. non potesse farlo passare in un'altra famiglia (a).

„ (a) Cum pater, filio hærede instituto, ex quo tres habuerat nepotes, fideicommisit, ne fundum alienaret, & ut in familia relinqueret: & filius decedens duos hæredes instituit, tertium exhæredavit, eum fundo extraneo legavit: Divi Severus & Antoninus rescripserunt: verum esse non paruisse voluntati defuncti filium, l. 14 S. 15 ff. de legat. 1.

„ Verum est in familia reliquisse, licet uni reliquisset, d. l. 114. l. 17. (1)

15: Se l'erede o il legatario fossero gravati di un fidecommesso, il quale potesse eseguirsi soltanto con dare all'erede fidecommissario il valore di ciò che il testatore ha voluto lasciare, l'erede gravato dovrà dare questo valore. Per esempio; se il testatore ha imposto all'erede il peso di comprare una casa da consegnarsi all'erede fidecommissario,

e se-

(1) V. l'art. 10, e la nota che vi è stata fatta.

e se il padrone della casa non vuole venderla, l'erede sarà tenuto a dare il valore della casa medesima. Se il testatore avesse ordinato al suo erede di far apprendere ad una persona un mestiere, e se questa, per essere storpiata o cieca, ne fosse incapace, il valore di questo fidecommesso sarebbe apprezzato in denaro (a).

(a) Cum per fideicommissum aliquid relinquitur, ipsum præstandum, quod relictum est. Cum vero ipsum præstari non potest, æstimationem esse præstandam, l. 11 §. 17 ff. de legat. 3.

„ Si cui legatum relictum est, ut alienam rem redimat, vel præstet: si redimere non possit, quod dominus non vendat, vel immodico prætio vendat, justam æstimationem inferat, l. 14. §. 2. eod.

16. L'erede o il legatario, gravati di un fidecommesso particolare, ne debbono i frutti e gl'interessi dal momento in cui differiscono ad adempirlo, del pari che l'erede gravato di un fidecommesso universale; come pure i danni e gl'interessi, se questi vi avessero luogo, secondo la regola spiegata nell'articolo IX della sezione I di questo titolo (b).

„ (b) Is qui fideicommissum debet, post mortem non tantum fructus: sed etiam omne damnum, quo adfactus est fideicommissarius, præstare cogitur, l. 26 ff. de legat. 3. (1)

17. Se il testamento fosse nullo per mancanza delle necessarie formalità, oppure vi fosse qualche altro difetto che annullasse il fidecommesso, e se ciò non ostante l'erede gravato non avesse lasciato di adempire il fidecommesso; egli non potrebbe ripetere dall'erede fideicommissario ciò che avesse pagato volontariamente, coll'allegare ch'egli non era obbligato a pagare, attesa la nullità del fide-

co-

(1) V. l'articolo 9 della sezione 1 di questo titolo, e l'articolo 3 della sezione 8 del titolo de' legati e de' fidecommessi.

commesso. La ragione si è, ch'egli con questo pagamento non avrebbe fatto altro che adempire più fedelmente la volontà del suo benefattore (a).

„ (a) Et si inutiliter fideicommissum relictum sit, attamen si hæredes comperta voluntate defuncti, prædia ex causa fideicommissi a vo tuo præstiterunt: frustra ab hæredibus ejus de ea re quæstio tibi movetur, cum non ea sola scriptura, sed ex conscientia relictæ fideicommissi, defuncti voluntati satisfactum esse videatur, l. 2 C. de fideic.

18. Se un legatario fosse gravato di un fidecommesso sul suo legato; e se non potesse restituire il legato, perchè il fidecommissario fosse divenuto incapace di riceverlo, oppure per qualche altro accidente; l'erede non potrebbe pretendere di appropriarsi questo legato, ma esso rimarrebbe a beneficio del legatario. Imperocchè trattavasi del peso del suo legato, e questo peso va a cessare a beneficio di lui (b).

„ (b) Fideicommissit ejus, cui duo millia legavit, in hæc verba; a te, Petroni, peto, uti ea duo (millia) solidorum reddas collegio cujusdam templi. Quæsitum est: cum id collegium postea dissolutum sit; utrum legatum ad Petronium pertineat, an vero apud hæredem remanere debeat? Respondit: Petronium jure petere: utique si per eum non stetit, parere defuncti voluntati, l. 38 §. 6 ff. de legat. 1.

S E Z I O N E III.

De' fedecommissi taciti, e di alcune regole comuni ai fedecommissi universali, o particolari.

Non bisogna credere che queste due specie di fedecommissi non abbiano altre regole comuni, oltre a quelle che sono spiegate in questa sezione; ed è facile il giudicare, che le regole dell'interpretazione de' testamenti, e molte altre che sono sta-

state spiegate in varj luoghi, possono egualmente convenire a questa materia. Nella sezione presente abbiamo comprese le regole meno generali, e che sono più proprie di queste due specie di fidecommessi.

S O M M A R I O.

1. La sostituzione può esser fatta ad una o a più persone.
2. Ed in uno, o in più gradi.
3. Tutte le persone capaci di esser eredi, sono capaci di esser sostituite.
4. Persone incapaci de' fidecommessi.
5. I fidecommessi taciti sono proibiti.
6. Chi presta il nome a tali fidecommessi commette un delitto.
7. Prove de' fidecommessi taciti.
8. Non si può anticipare la restituzione del fidecommesso, se ciò ridonda in pregiudizio dell'erede chiamato.
9. La donazione del fidecommesso fatta dall'erede istituito, trasferisce al donatario il dritto di scegliere l'erede istituito.
10. Limiti della libertà di avvantaggiare la condizione di uno dei sostituiti.
11. Ordine dei sostituiti in diversi gradi.
12. I sostituiti reciprocamente possono rinunciare al fidecommesso.
13. La prescrizione di un fondo sostituito corre tanto contro all'erede, quanto contro al sostituito.
14. La prescrizione di un fondo soggetto al fidecommesso, alienato dall'usufruttuario, spoglia l'erede fidecommissario.
15. Un fidecommesso da restituirsi dopo la morte dell'erede gravato, non si apre per la morte civile dell'erede medesimo:
16. La sostituzione ad un erede o ad un legatario,

se muojono senza figli, cessa nel caso ch' essi lasciano figli.

1. Qualunque costituzione o fidecommissario, sia universale, sia particolare, può farsi tanto in favore di un solo, quanto in favore di molti, i quali sono chiamati dal testatore per farne la divisione in parti eguali o ineguali (a).

„ (a) Plures in unius locum possunt substitui, §. 1. inst. de vulg. subst. (1)

2. O che vi sia un solo sostituito, o che ve ne sieno molti, la sostituzione può finire nel primo grado, o estendersi a diversi gradi, da un sostituito all'altro progressivamente. E l'apertura della successione si fa in ciascun grado; e quando manca la persona che riempiva il primo grado, succede l'altra (b).

„ (b) Potest autem quis in testamento suo plures gradus heredum facere, inst. de vulg. subst. (2)

3. Tutte le persone capaci di succedere, sono capaci di esser sostituite. In conseguenza si può sostituire un postumo, o una persona ignota al testatore, ma ch'egli ha bastantemente additata. In generale tutte le persone, che quando si apre la sostituzione sono in istato di riceverla, e non hanno alcuna incapacità, possono essere sostituite (3).

4. Tut-

(1) Ancorchè questo testo parli della sostituzione volgare, esso può applicarsi ancora alla sostituzione fedecommissaria, in cui il testatore ha la medesima libertà.

(2) La nota fatta sul testo precedente è comune anche a questo.

V. su' gradi delle sostituzioni la preparazione alla sezione 1.

(3) V. l'art. 1 e 13 della sez. 2 degli eredi in generale, e gli art. 17 22 e seguenti della sez. 2 de' testamenti; e l'art. 3 della sez. de' legati.

4. Tutte le persone, che sono incapaci di essere instituite eredi, sono incapaci di un fidecommesso; il che comprende in Francia non solo i forestieri, e tutti quelli che sono morti civilmente per una condanna, che importi la morte civile, o per la professione religiosa; ma ancora tutte le altre persone, alle quali il dritto civile, o gli statuti locali proibiscono di donare (1).

5. Chi vuole disporre in favore di una persona, alla quale è proibito di donare, talvolta usa il ripiego d'interporre una terza persona, alla quale dona i beni, affine che li restituisca all'altra persona, alla quale è vietato di donare. Queste segrete disposizioni, le quali in apparenza riguardano le persone interposte, ma in sostanza vanno in beneficio della persona incapace, chiamansi fidecommessi taciti; ed esse sono illecite nella stessa maniera, come sarebbe una disposizione, in cui fosse nominata una di queste persone, alle quali non si può donare (2).

6. Chi presta il suo nome a questi fidecommessi taciti, qualunque sia la maniera con cui si obbliga a restituire i beni lasciategli, affine di passarli alla persona che non può legittimamente riceverli, è considerato dalle leggi come un vero ladro di tutto quello che riceve per mezzo di tali disposizioni. Quindi lungi dal dover restituire i beni alla persona che il testatore ha avuto in mira, egli non ha altr'obbligo, che di restituirli agli eredi legittimi, con tutti i frutti ed interessi decorsi, anche prima di essergliene stata fatta la dimanda (a).

„ (a) *Prædonis loco intelligendus est, qui tacitam fidem*
in-

(1) V. la sez. 2 degli eredi in generale, e la preparazione alla medesima sezione.

(2) V. i testi citati sull'articolo seguente.

42 *Delle sostit. dirette e delle fidecommissarie.*

„ interposuerit, ut non capienti restitueret hæreditatem,
 „ l. 46 ff. de hered. petit.

„ Eum qui tacitum fideicommissum in fraudem legis suscepit, eos quoque fructus, quos ante litem motam percepit, restituere cogendum respondit, quod bonæ fidei possessor fuisse non videtur, l. 18 ff. de his que ut ind.

„ In tacitis fideicommissis fraus legi fieri videtur quoties, quis neque testamento, neque codicillis rogaretur, sed domestica cautione, vel chirographo obligaret se ad fideicommissum præstandum ei, qui capere non potest, l. 130 ff. de legat. 1.

„ In fraudem juris fidem accomodat, qui vel id quod relinquitur, vel aliud tacite promittit restitutum se personæ, quæ legibus ex testamento capere prohibetur: sive chirographum eo nomine dederit, sive nuda pollicitatione repromiserit, l. 10 ff. de his que ut indig.

7. I fidecommissi taciti si provano non solo per mezzo delle scritture, se ve ne sono; ma ancora con prove di altra specie, secondo le regole spiegate nel titolo delle prove e delle presunzioni (a).

„ (a) Tacita fideicommissa frequenter sic deteguntur, si proferatur chirographum, quo se cavisset cujus fides eligitur, quod ad eum ex bonis defuncti pervenerit, restitutum: sed & ex aliis probationibus manifestissimis idem fit, l. 3 §. 5 ff. de jure fisci. (1)

Osservazione su quest' articolo.

In proposito di questo articolo, e del testo qui citato, si deve notare una differenza fra i nostri usi di Francia ed il dritto romano. La differenza consiste in questo, che nel dritto romano il fisco profittava di un fidecommissso tacito in favore di una persona, alla quale era proibito di donare, ma in Francia ne profitta l'erede. Quindi nel dritto

(1) Non si ammette però la prova per testes: si fa solo giurare quella persona, che si sospetta, che presti il suo nome, ch' egli non lo presta nè direttamente nè indirettamente.

to romano si usava maggior rigore, di quello si usa oggidì in Francia per le prove de' fidecommessi taciti; ed affine di non favorire troppo la causa del fisco, si ricercavano prove pienissime della collusione, conforme rilevasi da questo testo. Ed in un altro testo si vede che a tale oggetto non bastavano neppure quelle presunzioni, le quali oggidì in Francia potrebbero servire di prova. Il punto della questione era questo: trattavasi di sapere, se doveva riguardarsi come una frode fatta alle leggi, ch'erano in uso in que' tempi, e che proibivano in certi casi al marito d'istituire erede universale la sua moglie, l'istituzione fatta dal genero in persona del suo suocero, o sia del padre della sua moglie: fu deciso che il solo riflesso dell'affetto paterno, che legava il genero di questo testatore alla propria figlia, non era una ragione sufficiente per far presumere che si trattasse di un fidecommesso tacito, affine di far passare l'eredità alla vedova del testatore: *si gener socerum heredem relinquit, taciti fideicommissi suspicionem non admittit: L. 15. ff. de his que ut indign.* Ma se nascesse una simile questione nei nostri paesi, nei quali in virtù degli statuti locali, nè il marito può donare alla moglie, nè questa al marito, non si rigetterebbe questa presunzione nella stessa maniera, che poteva esser rigettata quando trattavasi dell'interesse del fisco. Anzi se ne farebbe gran conto, non solo per riflesso del concerto, che potrebbe presumersi fra il padre e la figlia; ma ancora perchè alcuni statuti ordinano espressamente, che coloro che non possono donare ad altri ne' loro testamenti, come il marito alla moglie, la moglie al marito ec., neppure possano donare a coloro, ai quali il marito o la moglie possono succedere. Così la proibizione ai minori di poter testare in favore de' loro curatori, si estende ancora
ai

ai figli de'curatori medesimi; e tanto viene espressamente stabilito in alcuni statuti.

8. L'erede o il legatario gravato di un fidecommesso, deve aspettare che sia venuto il termine, in cui se ne faccia l'apertura, nè può anticipare all'erede chiamato la consegna della cosa soggetta al fidecommesso, quando non possa farlo senza pregiudicare all'interesse di un terzo (conforme si è detto nell'articolo XVII della sezione X de' legati) oppure all'interesse dell'erede fidecommissario, o senza contravvenire alla volontà del testatore. Per esempio, un testatore ha ordinato al suo erede di pagare un'annua somma a Tizio per i suoi alimenti; oppure di dargli dopo un certo termine la somma di cento ducati acciò possa apprendere un mestiere, o dotare una sua figlia povera. Nel primo caso degli alimenti, l'erede non può anticipare a Tizio il prezzo degli alimenti per molti anni, per il pericolo che questo li dissipi e poi non abbia più con che vivere; ma può solo anticiparlo quando ciò ridondasse in maggior vantaggio di Tizio medesimo. Negli altri due casi, se Tizio non fosse ancora in istato di apprendere il mestiere, o di maritare la sua figlia, il pagamento dei cento ducati, fatto senza una positiva sicurezza di essere impiegati secondo la volontà del testatore, non estinguerebbe l'obbligazione dell'erede. Quando però il termine aggiunto al fidecommesso fosse solo in beneficio dell'erede, senza entrarvi l'interesse di un terzo, l'erede può anticipare il pagamento senza alcun rischio (a).

„ (a) Javolenus eum, qui rogatus post decem annos restituere pecuniam, ante diem restituerat, respondit: si
 „ propter capientis personam, quod rem familiarum tueri
 „ non posset, in diem fideicommissum relictum proberetur,
 „ ut perdituro ei id hæres ante diem restituisset: nullo modo liberatum esse. Quod si tempus hæredis causa prorogatum esset: & commodum medii temporis esse sentiret,
 „ libe.

„ liberatum eum intelligi. Nam & plus eum præstitisse
 „ quam debuisset, l. 15 ff. de ann. leg.

9. Se l'erede gravato del fidecommesso di lasciare allorchè muore una cosa, ad uno de' suoi figli a sua scelta, dona essendo ancor vivente la cosa soggetta al fidecommesso ad uno de' suoi figli, questa donazione equivalerebbe alla scelta, quando egli prima di morire non l'avesse rievocata; imperocchè sebbene la libertà della scelta debba durare fino alla morte dell'erede; e sebbene l'interesse di tutt'i figli esiga, che la donazione non faccia cessare questa libertà; pure basta che sia stato scelto per mezzo della donazione, e che la donazione non sia stata rievocata; giacchè essa trovasi confermata dalla volontà di chi non ne ha fatta un'altra, ancorchè aveva il dritto di farla; quindi sarebbe lo stesso, come s'egli avesse fatta la scelta in tempo della sua morte (a).

„ (a) A filia pater petierat, ut „ cui vellet ex liberis
 „ suis, prædia cum moreretur, „ Uni ex liberis prædia fi-
 „ deicommissi viva donavit. Non esse electionem, propter
 „ incertum diem fideicommissi, certæ donationis videbatur:
 „ nam in eum destinatio dirigi potest, qui fideicommissum
 „ inter cæteros habiturus est, remota matris electione, l.
 „ 77 §. 10 ff. de legat. 2.

10. Se un testatore nell'istituire erede un suo figlio, gli ordina di lasciare i beni ai propri figli, ma nel tempo stesso lo prega di dare ad uno di essi, nominato espressamente, qualche cosa di più, che agli altri; l'erede non avrà una libertà illimitata di dare a questo figlio la maggior parte dell'eredità, ma solo potrà avvantaggiare alcun poco la condizione del detto figlio, ma in maniera, che non siavi una esorbitante ineguaglianza fra gli altri fratelli (b).

„ (b) Pater cum filia pro semisse hærede instituta, sic
 „ testamento locutus fuerat: „ peto, cum morieris, licet
 „ alios quoque filios susceperis, Sempronio nepoti meo
 „ plus tribuas in honorem nominis mei“. Necessitas qui-
 „ dem

„ dem restituendi nepotibus viriles partes, præcedere videretur. Sed moderandæ portionis, quam majores, præcedere videbatur. Sed moderandæ portionis, quam majorem in unius nepotis personam conteri voluit, arbitrium filiz datum, l. 76 §. 5 ff. de legat. 2.

11. Se un testatore che ha più figli, instituisce erede la sua moglie, e la prega di restituire quando muore, l'eredità ai loro figli comuni, o ad uno di essi, che allora sarà rimasto in vita, o ai loro nipoti, o ad uno di essi a sua scelta; o finalmente ad uno della famiglia di esso testatore, pure a sua scelta; una sostituzione concepita in questi termini, non lascia alla moglie una piena libertà di scegliere chi più le piace fra queste tre classi di sostituiti, cioè de' figli, de' nipoti, e de' parenti. Ma questa espressione chiama in primo luogo tutt'i figli del testatore, i quali dovranno esser preferiti a tutt'i nipoti; in mancanza de' figli, la moglie potrà scegliere uno de' nipoti, e non potrà preferir loro i collaterali, i quali potranno esser soltanto nominati in mancanza de' figli e de' nipoti (a).

„ (a) „ Pero de te uxor carissima, (uti) cum morieris, hereditatem meam restituas filiis meis, vel uni eorum, vel nepotibus meis, vel cui volueris, vel cognatis meis, si cui voles ex tota cognatione mea. Inter filios, res-pondi, substitutionem fideicommissi factam videri. Circa nepotes autem, (&) ceteros cognatos, facultatem eligendi datam: ex cæteris autem cognatis, si nepotes superessent, nec recte mulierem electuram, propter gradus fideicommissi præscriptos. Deficiente vero gradu nepotum, ex cognatis, quam velit personam eligi posse, l. 57 §. 2 ff. ad Senat. Trebell. (1)

12. Se due fratelli sostituiti l'uno all'altro reciprocamente, nel caso che uno di essi morisse senza figli, facessero fra di loro un accordo, che la sostituzione non avesse alcun effetto; questa conven-

(1) Quanto dicesi della scelta fra uno de' nipoti, bisogna intenderlo senza pregiudizio della legittima de' figli.

venzione distruggerà il fidecommesso; imperocchè essi hanno tutto il dritto di liberarsi reciprocamente da questo peso, affine che ciascuno possenga l'eredità paterna senz'alcun vincolo, e che nessuno di essi abbia occasione di desiderare la morte del fratello. E questa ragione rende tale accomodamento così favorevole, che il solo motivo della minorità di uno de' contraenti non basta a risolverlo, quando non vi concorra qualche lesione per le circostanze particolari del fatto (a).

„ (a) De fidecommisso a patre inter te & fratrem tuum
 „ vicissim dato, si alter vestrum sine liberis excesserit vi-
 „ ta, interposita transactio rata est: cum fratrum concor-
 „ dia remoto captandæ mortis alterius voto improbabili, re-
 „ tinetur. Et non potest eo casu rescindi, tanquam cir-
 „ cumventus sis: cum pacto tali consenseris, neque eam,
 „ cui subveniri solet ætatem agere te proponas: nec, si
 „ ageres, iisdem illis de causis in integrum restitutionis au-
 „ xilium impetrare deberes, l. 11 C. de transact.

„ Cum proponas filios testamento scriptos hæredes rogatos
 „ esse (ut) “ qui primus rebus humanis eximeretur alteri
 „ portionem hæreditatis restitueret “: quoniam precariam
 „ substitutionem fratrum consensu remissam adseris, fidei-
 „ commissi persecutio cessat, l. 16 C. de pact.

13. Se un terzo possessore di buona fede di un fondo soggetto al fidecommesso, avesse prescritto il suo possesso: non comprendervi il tempo già decorso contro l'erede gravato; il fidecommissario non può pretendere di dedurre questo tempo, con allegare che la prescrizione non poteva decorrere contro l'erede, in suo pregiudizio; imperocchè l'erede, come padrone del fondo, doveva condursi in maniera da interrompere la prescrizione; ed il fidecommissario doveva dal canto suo esser vigilante per il proprio interesse. Lo stesso dovrebbe dirsi di un dritto dell'eredità, come di una servitù ec., il quale per non essere stato reclamato dall'erede, si trovasse prescritto (b).

„ (b) Si temporalis actio in hæreditate relicta fuerit,
 „ tem.

„ tempus, quo experiri ante restitutam hæreditatem potuit,
 „ imputatur ei, cui restituta fuerit, l. 70 ff. ad Senat. Tre-
 „ bell. (1)

14. Se il legatario dell' usufrutto di un fondo soggetto al fidecommesso, dispone nel suo testamento della proprietà di questo fondo, in favore di una persona, la quale ignorando il fidecommesso, lo possiede per tutto il tempo necessario a prescrivere, questo possessore non può in appresso esser privato del possesso dall'erede sostituito (a).

„ (a) Stichus testamento manumisso, fundi usufructus erat
 „ legatus: & cum is uti, fruique desiisset, fidei hæredum
 „ testator commisit, uti eum fundum darent Lucio Titio:
 „ Sed Stichus testamento suo ejusdem fundi proprietatem ne-
 „ potibus suis legavit: Et hæredes Stichi ex testamento
 „ ejus legatariis nepotibus eum fundum tradiderunt. Quæ-
 „ situm est cum nepotes legatarii ignoraverint conditionem
 „ fundi subscripti priore testamento datam, & plusquam
 „ tempore statuto possiderint, an eum fundum sibi acqui-
 „ sierint? Respondit secundum ea, quæ proponerentur le-
 „ gatarios sibi adquisisse, l. 36 ff. de usu & usuf. & red.
 „ legat. (2)

15. Se l'erede o il legatario gravato di un fidecommesso, da doverlo restituire dopo la sua morte,

(1) Questo articolo, e gli altri due, che sieguono, vanno intesi delle sostituzioni, o de' fedecommissi, che non sono stati pubblicati, a tenore delle ordinanze, che sono state citate in fine della preparazione a questo titolo; mentre se la sostituzione, per esempio, di un feudo fosse stata pubblicata, il dritto del sostituito rimarrebbe illeso contro qualunque compratore, e qualunque terzo possessore.

La legge citata da Domat in questo articolo, parla della semplice azione, che può competere al fedecommittente, e che può esser prescritta dal debitore: *Gorofredo a questa legge*. Ma i beni alienati dall'erede istituito o dal sostituito, che abbia sotto di se altri sostituiti, non si possono mai prescrivere. L. 3 §. 3 *Comun. de legat. (*)*

(*) Questa nota è di *Chevalier*. GLI EDITORI.

(2) Dee farsi su questo articolo la medesima nota, che nel precedente.

te, incorre nella morte civile, o per una condanna in contumacia alla pena di morte, o ad altra pena, che porti seco la confisca dei beni, questa morte civile e questa confisca non darebbero luogo all'apertura del fidecommesso; imperocchè prescindendo ancora; che il fidecommesso non intendesi che della morte naturale, e che il fidecommesso poteva morire prima dell'erede gravato; sempre vi è il caso, che la condanna possa abolirsi per la grazia del sovrano, tal che l'erede essendo restituito nei dritti di cittadino, ricupererebbe i suoi beni, e potrebbe fare nuovi acquisti; e perciò l'erede sostituito non potrà domandare il fidecommesso. Per altro in un caso di questa natura, sarebbe giusto di provvedere alla indennità del fidecommesso, con le opportune sicurezze da prendersi fra l'erede fidecommissario, e quelle persone, in cui potere passassero i beni soggetti al fidecommesso (a).

„ (a) Cornelio Felici mater scripta hæres, rogata erat
 „ restituere hæreditatem post mortem suam, cum scripta con-
 „ demnata esset a fisco, & omnia bona mulieris occuparen-
 „ tur: dicebat Felix, se ante pœnam esse: hoc enim con-
 „ stitutum est. Sed si nondum dies fidecommissi venisset,
 „ quia posset ipse prius mori, vel etiam mater alias res ac-
 „ quirere, repulsus est interim a petitione, l. 48 §. 1 ff.
 „ de jure fisci. (1)

16. Se l'erede o il legatario gravato di un fidecommesso, nel caso che morisse senza figli, lascia figli allorchè muore, il fidecommesso non avrà alcun effetto. E quando ancora questi figli rinunziano alla successione paterna, il sostituito non vi avrà alcun dritto, per non essersi verificata la condizione del fidecommesso, e perchè la mente del

te-

(1) V. le cautele, di cui si è parlato nell' art. 3 della sez. 2 del titolo della falcidia.

testatore non è stata di obbligare i figli ad accettare l'eredità paterna, ma di lasciare al padre il libero uso de' beni del fidecommesso, nel caso che vi fossero figli (a).

„ (a) Cum erit rogatus, si sine liberis decesserit, per
 „ fideicommissum restituere, conditio defecisse videbitur,
 „ si patri supervixerint liberi. Nec quaeritur, an haeredes
 „ extiterint, l. filius familias 114 §. 13 ff. de leg. 1 l. 1
 „ C. de cond. V. l. 6 §. 2 C. ad Senal. Trebell. l. 85 ff.
 „ de haered. inst.

Osservazione su questo articolo.

Abbiamo aggiunta questa ultima regola, non tanto per il caso spiegato nell'articolo presente, quanto per le illazioni, che possono ricavarne sulla questione tanto frequente, e che i Francesi concepiscono in questi termini *an filii in conditione positi censeantur dispositive vocati*, vale a dire, se i figli, che sopravvivendo al padre fanno cessare il dritto del sostituito, sieno essi stessi sostituiti.

I dottori non sono concordi nel risolvere tale questione. La maggior parte dicono, che i figli sono sostituiti. Altri poi, e tra questi il dottissimo Cujacio, sostengono il contrario, e citano per se la suddetta *L. Filiusfamilias*, con alcune altre leggi senza però spiegare le conseguenze che ne ricavano. E siccome niuna di queste leggi decide la questione in termini precisi, ed all'incontro essa è così spesso agitata, si rende perciò indispensabile di esaminarla a fondo. Sembra dunque potersi sostenere contro il sentimento di coloro, che dicono che i figli sono compresi nella sostituzione, che tanto dalla *L. Filiusfamilias*, quanto dalle altre che fanno cessare il fidecommesso condizionale *si sine liberis*, nel caso che vi sono figli, possa ricavarla conseguenza, che i figli non sieno compresi nella sostituzione. Questa conseguenza non tan-

io si fonda sulla ragione, che assegnano le suddette leggi di non essersi verificata la condizione del fidecommesso; mentre taluno potrebbe dire, che ciò interessa soltanto il sostituito; ma si fonda principalmente nel vedersi, che niuna delle leggi, che parlano di questo caso, e che lo risolvono sempre in una maniera, non ha avvertito di aggiungere: che non solo il fidecommesso era nullo in riguardo al sostituito, ma che esso doveva passare ai figli, come compresi nella disposizione del testatore, e come chiamati al fidecommesso. Quest'aggiunta era così naturale e così necessaria; che dal vedersi che a niun autore di queste leggi è caduto in mente di farla, si può conchiudere, ch'essi non hanno mai creduto, che la sostituzione dovesse comprendere i figli. E noi abbiamo scelta la *L. Filiusfamilias*, come quella, in cui a preferenza di tutte le altre, era più naturale e più necessario di fare quest'aggiunta. In fatti la circostanza della rinunzia de' figli alla successione paterna, obbligava in una maniera più speciale ad aggiungere, che sebbene essi non fossero eredi del padre, tuttavia avrebbero profittato del fidecommesso.

Oltre a queste ragioni, le quali per altro sembrano molto decisive, si può aggiungere, che quando si esamini l'intenzione del testatore, che sostituisce al suo erede o al suo legatario, in caso che non vi sieno figli, sembra ch'egli non abbia mai pensato di chiamare i figli al fidecommesso; mentre se tale fosse stata la sua intenzione, egli avrebbe prima sostituiti i figli, e poi chiamato l'altro sostituito, in mancanza de' figli. In conseguenza quando egli altro non ha fatto, che disporre in favore di un fidecommissario, nel caso che non vi fossero figli, la sua intenzione è stata, che essendovi figli, il loro padre non sarebbe gravato del fidecommesso, ma potrebbe disporre in favore di

uno de' figli a sua scelta, ed anche in favore di un estraneo.

In proposito adunque di tale questione io credo di poter dir francamente, che coloro che l'hanno messa in campo, hanno formato un dubbio di una cosa, che sembra per se stessa evidente; e che il loro sentimento è contrario a tutte le regole; e questo è il giudizio, su di tale controversia, del sopracitato Cujacio (*). Il lettore avrà già osservato

(*) *Deficientibus superioribus conjecturis, negarem & pernegarem eos qui sunt in conditione esse in dispositione, ex l. Gallus &c. Cujacio Consult. 35.* Queste congetture ricavate dalle parole del testamento sul quale Cujacio era stato consultato, non mutano punto lo stato principale della questione.

Per regola, i figli che sono nella condizione, non sono mai nella disposizione, *quia conditio numquam disponit*. Vi sono però alcune circostanze favorevoli, le quali fanno presumere, che il testatore abbia voluto chiamarli alla sostituzione. Queste circostanze sono: quando il testatore ha preferito i maschi: quando vi è l'uso in quella famiglia di sostituire in questa forma: quando si tratta di una casa illustre, perchè ai gran personaggi suole essere a cuore la conservazione della loro famiglia.

Cujacio nella detta Consulta 35 non eccettua che questi tre casi. Ma Dumoulin nel Cons. 7, ne riporta tre altri. Primo: se ai figli è stato imposto il peso di assumere il nome e le armi. Secondo: se il testatore ha proibito l'alienazione de' beni e le detrazioni di qualunque quarta. Terzo: se vi è raddoppiamento di gradi, cioè *si sine liberis, & liberi sine liberis*.

I figli de' figli, *positi in conditione*, essendo chiamati alla sostituzione ne' casi suddetti, godono dello stesso favore che i figli, perchè militano le medesime ragioni, e le medesime congetture della volontà del testatore: Cujacio nella suddetta consult. 35; *liberis invitatis in his casibus, constat comprehendere liberos in infinitum*.

Si cerca se sia necessario il concorso di molte di queste circostanze? Cujacio nella suddetta consult. 35, ne ricerca molte per la ragione, che *una per se sola minus movet, turba*.

vato in qualche altra parte di questo trattato delle leggi, simili opinioni de' dottori contrarie allo spirito delle leggi; e noi facciamo qui questa riflessione per avvertire, che nella questione presente e nell'opinione dei su riferiti dottori, si vede un esempio manifesto delle difficoltà, ch'essi hanno fatto nascere nella materia delle sostituzioni, con eccitare questioni, e con risolverle con altri principj, che quei dettati dalle leggi; prendendo poi le loro decisioni per nuovi principj, da cui fanno nascere, e poi risolvono nella stessa maniera altre controversie. Ecco come hanno imbarazzata la mat-

te-

turba tamen valët, idest concutrentibus multis conjecturis. Dumoulin consigl. 1 e 51, dice che ne basti una sola: Henrico tom. 2 lib. 5 quest. 17 dice, che ciò dipende dalle parole del testamento.

I padri e le madri possono assoggettare a fedecommesso i beni de' loro figli prodighi, a norma della *L. si furiosi ff. de curat. furiosi*, ma sotto tre condizioni. Primo: se il prodigo ha figli; la sostituzione deve essere in favor loro. Secondo: bisogna lasciare al prodigo gli alimenti. Terzo: si deve esprimere la causa della sostituzione; *addita causa necessitateque judicii sul.* Tanto si osserva in Francia.

Nella questione se la legittima del prodigo sia egualmente soggetta alla sostituzione, i dottori fanno questa distinzione. Il prodigo non può domandare la legittima, perchè la legge gli assegna soltanto gli alimenti: ma i creditori del prodigo possono domandare la deduzione della legittima per il loro pagamento: Riccard. de donat. part. 3 cap. 8 sez. 19 num. 139. Per altro questa distinzione sembra contraria alla legge, la quale ordina di non lasciar al prodigo, che i soli alimenti; ed in oltre si dee riflettere, che i creditori de' figli di famiglia dissipatori, non godono di alcun favore, perchè il loro denaro ha servito solo per alimentare i vizj del prodigo. Da un'altra parte in questa specie di crediti vi è sempre concorsa molta usura; tal che potrebbe senza ingiustizia farsi valere contro questi creditori la pena del S. G. Macedoniano, ch'è la perdita del credito.

Le sostituzioni per via di contratto sono in uso in Francia, egualmente che le istituzioni.

teria delle sostituzioni, la quale sebbene per se stessa sia molto difficile, pure può ridursi a principj ed a regole molto semplici, e che bastano per decidere tutt' i casi, che realmente accadono o che possono suppersi. Noi, conforme abbiám fatto in tutte le altre materie, ci siamo strettamente attaccati a questi principj ed a queste regole, procurando di comprendervi tutto quello, che può raccogliersi dalla riunione di tutte le leggi, degli usi del nostro paese, e delle massime dell' equità; senza neppure sopprimere i casi particolari che trovansi nelle leggi, e che possono facilitare l' applicazione delle regole.

S E Z I O N E IV. (*)

Continuazione della materia precedente.

S O M M A R I O.

1. *Le sostituzioni fidecommissarie non possono aver luogo senza l' istituzione dell' erede.*
2. *Per gravare l' erede di una sostituzione, bisogna lasciargli più di quello, che gli assegna la legge.*
3. *Se il sostituito riceva dal testatore o dall' erede gravato.*
4. *Per ricevere una sostituzione, bisogna esser nato allorchè se ne fa l' apertura.*
5. *Non ha luogo un fedecompresso fatto in un testamento, ch' è nullo per mancanza delle formalità necessarie.*
6. *Due legatarj si presumono sostituiti reciprocamente,*

(*) Tutta la sezione presente è stata aggiunta da M. de Jony. Gli EDITORI.

te, quando il superstite fra di loro deve restituire il legato ad un terzo.

7. Se la proibizione di alienare importi fidecommesso.
8. Effetto di questa proibizione, quando sono morte tutte le persone, in grazia delle quali essa è stata fatta.
9. Se la proibizione di alienare porti seco quella d'ipotecare e di dare in enfiteusi.
10. Effetto della proibizione di vendere a qualunque altra persona, che agli agnati.
11. Della rinunzia alla sostituzione.
12. Se una rinunzia senz' alcuna riserva, faccia presumere la rinunzia alla sostituzione.
13. Se si presuma, che il fidecommissario abbia rinunziato alla sostituzione, quando è intervenuto come testimonia alla vendita de' beni soggetti al fidecommesso.
14. Se il consenso dato alla vendita de' beni soggetti al fidecommesso, sia una rinunzia alla sostituzione.
15. Se questo consenso importi una rinunzia anche al prezzo della vendita.
16. Se un minore possa essere restituito in integrum dalla rinunzia ad un fidecommesso reciproco.

Non vi può essere sostituzione senza l'istituzione dell'erede; perchè il sostituito essendo unicamente chiamato per subentrare all'istituito, è indispensabile, che l'istituzione dell'erede preceda la sostituzione (a).

„ (a) In primis igitur sciendum est opus esse, ut aliquis „ recto jure in testamento institatur, ejusque fidei com- „ mittatur, ut eam hereditatem alii restituat: §. In pri- „ mis, instit. de fidecomm. hered.

2. Il testatore ha la libertà di sostituire, quando l'istituito non acquista l'eredità, che in virtù

della sola volontà di esso testatore. Ma se l'istituto avesse un dritto ai beni, che gli vengono lasciati, anche indipendentemente dalla disposizione del testatore, questi non potrebbe sostituire validamente (a).

„ (a) Si conditionibus quibusdam, vel dilationibus, ali-
 „ qua dispositione moram, vel modum, vel aliud grava-
 „ men introducente, eorum jura, qui ad memoratam actio-
 „ nem (*nempe legitima*) vocabantur, imminuta esse videantur:
 „ tur: ipsa conditio vel dilatio, vel alia dispositio, moram
 „ vel quodcumque onus introducens, tollatur, & ita res pro-
 „ cedat, quasi nihil eorum testamento additum esset, l. 32
 „ Cod. de inofficior. testam.

3. Ancorchè il sostituito riceva l'eredità dalle mani dell'erede gravato, è sempre vero, ch'egli riceve questo beneficio dalla liberalità del testatore e non da quella dell'erede. Quindi la questione tante volte agitata, *an substitutus capiat a gravante vel a gravato*, è facilissima a risolversi. L'erede gravato non restituisce l'eredità che forzatamente; ed in conseguenza il sostituito riconosce il suo beneficio da colui, che ha ingiunta all'erede gravato questa necessità, di far passare ad esso la successione (b).

„ (b) Neptis, quæ possessionem Avia petierat, mortem
 „ ejus interfectam sciens, non deferat, fideicommissum,
 „ quod Avia ex alio testamento nepti debuit, in restituen-
 „ dis fisco bonis non esse deducendum placuit, l. 21 ff. de
 „ Syllan.

4. Per raccogliere una sostituzione, bisogna esser nato, in tempo che se ne fa l'apertura: chi è nato dopo quest'apertura, non vi ha alcun dritto (c).

„ (c) Utrum ita posthumus partem faciat, si natus sit,
 „ an etsi natus non sit, quæritur? Ego commodius dici pu-
 „ to, si quidem natus non est, minime eam partem face-
 „ re, sed totum ad te pertinere, quasi ab initio tibi solido
 „ relicto, l. 7 ff. de rebus debitis.

5. Se il testamento, che contiene la sostituzione, è nul-

è nullo per mancanza delle necessarie formalità, la sostituzione è nulla egualmente (a).

„ (a) Ex imperfecto testamento legata, vel fideicommissa
„ imperatorem vindicare, in verendum est, l. 23 ff. de
„ legat. 3.

6. Si possono distinguere due specie di sostituzioni; le tacite, e l'espresse. L'espresse sono quelle, in cui il testatore dichiara in termini precisi, che vuole, che una persona sia sostituita al suo erede. Le tacite sono quelle, in cui non vi è questa dichiarazione precisa, ma tuttavia da diverse clausole del testamento si rileva, che la mente del testatore è stata di sostituire al suo erede. Per esempio, il testatore ha detto: *instituisco eredi Sergio e Cajo, e voglio che l'ultimo di essi che muore, restituisca i beni a Tizio*. Se si vuole prendere letteralmente questa espressione del testatore, sembra, che non siavi alcuna sostituzione reciproca fra Sergio e Cajo: ma se si vuole esaminare la sua intenzione, è chiaro ch'egli ha voluto fare una sostituzione reciproca fra di loro, perchè altrimenti è impossibile, che l'ultimo di essi, che viene a morire, possa restituire i beni a Tizio. E' forza adunque supporre una sostituzione reciproca fra i due coeredi, ed essa chiamasi sostituzione tacita (b).

„ (b) Seia libertis suis fundum legavit, fideique eorum
„ ita commisit: fidei autem vestræ, Vere, & Sapide, com-
„ mitto, ne fundum vendatis, eumque qui ex vobis ulti-
„ mus decesserit, cum morietur restituat Simphoro Liberto
„ meo, & successori, & Baryllo, & Sapido, quos infra
„ manumisi, quive ex his tunc supervivent. Quæro cum
„ nec in prima parte testamenti, qua fundum prælegavit
„ eos substituit, in secunda tamen adjecerit verbum, qui
„ ultimus decesserit, an pars unius defuncti ad alterum per-
„ tineret? Paulus respondit: testatricem videri in eo fidei-
„ commissio, de quo quæritur, duos gradus substitutionis
„ fecisse: unum ut is, qui ex duobus prior morietur, alte-
„ ri restitueret: alterum ut novissimus his restitueret, quos
„ nominatim postea enumeravit, l. 87 §. 2 ff. de legat. 2.

7. La proibizione di alienare per se stessa non
im-

importa fidecommesso. Bisogna distinguere: o la proibizione di alienare è fatta in favore di un terzo, o non lo è. In quest' ultimo caso non vi è sostituzione; ma nel primo caso è sostituito quel tale, in favore del quale si è proibita l'alienazione (a):

„ (a) Divi Severus, & Antoninus rescripserunt: eos, qui
 „ in testamento vetant quid alienari, nec causam expri-
 „ munt, propter quam id fieri velint, nisi invenitur per-
 „ sona, cujus respectu hoc a testatore dispositum est, nul-
 „ lius esse momenti scriptura, quasi nudum præceptum re-
 „ liquerint; quia talem legem testamento non possunt dice-
 „ re. Quod si liberis, aut posteris, aut libertis, aut hære-
 „ dibus, aut aliis quibusdam personis consulentes, ejusmo-
 „ di voluntatem significarent, eam servandam esse *l. filius-
 „ familias §. 14. de legatis & fideicommissis* 1. Qui filium,
 „ & filiam habebat, testamentum fecit, & ita de filia cave-
 „ rat, mando tibi non testari, donec liberi tibi sint: pro-
 „ nuntiavit imperator, fideicommissum ex hac scriptura de-
 „ beri, quasi per hoc, quod prohibuisset eam testari petiis-
 „ set, ut fratrem suum hæredem faceret. Sic enim accipien-
 „ dam eam scripturam, ac si hæreditatem suam rogasset
 „ eum restituere, *l. 74 ff. ad trebellianum*.

8. Quando colui, in grazia del quale si è proibita l'alienazione, premuore all'erede istituito, cessa la sostituzione (b).

„ (b) Filiam suam hæredem scripserat, & ita caverat:
 „ vero autem ædificium de nomine meo exire, sed ad ver-
 „ nas meos quos hic testamento nominavi, pertinere volo:
 „ quæsitum, defuncta hærede, legatariis vernis, an ad unum
 „ liberrum, qui remansit, totum fideicommissum pertineret?
 „ respondit ad eum, qui ex vernis superesset, secundum
 „ ea, quæ proponerentur virilem partem pertinere, *l. 38 §
 „ 2 ff. de legat. 3.*

9. La proibizione di vendere, fatta dal testatore all'erede, comprende anche quella d'ipotecare e di dare in enfiteusi (c).

„ (c) Sancimus, sive lex alienationem inhibuerit, sive
 „ restator hoc fecerit, sive pacto contrahentium hoc admi-
 „ serit, non solum dominii alienationem, vel mancipiorum
 „ manumissionem, esse prohibendam, sed etiam ususfructus
 „ dationem, vel hypothecam, vel pignoris nexum penitus
 „ prohiberi: similique modo, & servitutes minime imponi,
 „ nec

„ nec emphiteuseos contractum , nisi in his tantum modo
 „ casibus , in quibus constitutionum auctoritas , vel testato-
 „ ris voluntas , vel pactionum tenor , qui alienationem in-
 „ terdixit , aliquid tale fieri permisit , l. 7 eod. de rebus alie-
 „ nis non alienandis .

10. La proibizione di vendere ad altra persona, che ad uno della famiglia del testatore, non sempre importa sostituzione, ma ciò dipende dalle circostanze. Molti testatori mettono simili clausole nei loro testamenti, senza il disegno di creare un fidecommesso. Questa clausola non impedisce all'erede di poter disporre liberamente della cosa lasciatagli sotto tale condizione, dopo averla offerta in vendita a tutt' i parenti del testatore, se essi la ricusano.

11. Non vi è dubbio che il sostituito può rinunciare al fidecommesso, perchè ciascuno è padrone di rinunciare al proprio dritto. Tutta la difficoltà si riduce a vedere, se per la validità della rinunzia sia necessario, ch' essa si faccia prima o dopo che si è aperta la successione. Fa d' uopo distinguere due specie di rinunzie: quelle che sono fatte prima della morte del testatore, non vi è dubbio che sieno nulle, perchè le leggi aborriscono qualunque convenzione fatta per la successione di una persona vivente (a). Le rinunzie poi fatte dopo la morte del testatore, sono valide, ancorchè non siasi aperta la sostituzione (b).

„ (a) De quæstione tali a cæsariensi advocazione interro-
 „ gati sumus: duabus, vel pluribus personis spes alienæ
 „ hæreditatis fuerat ex cognatione forte ad eos devolvendæ,
 „ pactaque inter eos inita sunt pro adventura hæreditate;
 „ quibus specialiter declarabatur, si ille mortuus fuerit, &
 „ hæreditas ad eos pervenerit, certos modos in eadem hæ-
 „ reditate observari: vel si forte ad quosdam ex his hære-
 „ ditatis commodum pervenerit certas pactiones evenire: &
 „ dubitabatur, si hujusmodi pacta servari oporteret. Facie-
 „ bat autem his quæstionem, quia adhuc superstitè eo, de
 „ cujus hæreditate sperabatur, hujusmodi pactio processit,
 „ & quia non sunt ita confecta, quasi omnimodo hæredita-

„ te

„ te ad eos perventura, sed sub duabus conditionibus com-
 „ posita sunt, si ille mortuus fuerit, etsi ad hæreditatem
 „ vocentur hi, qui hujusmodi pactionem fecerunt: sed no-
 „ bis omnes hujusmodi pactiones odiosæ esse videntur, &
 „ plenæ tristissimi, & periculosi eventus. Quare enim quo-
 „ dam vivente; & ignorante de rebus ejus quidam paciscen-
 „ tes conveniunt? Secundum veteres itaque regulas sancimus
 „ omnimodo hujusmodi pacta, quæ contra bonos mores ini-
 „ ta sunt, repelli, & nihil ex his pactionibus observari, l.
 „ ult. cod. de pactis.

„ (b) De fideicommisso a patre inter te, & fratrem tuum
 „ vicissim dato, si alter vestrum sine liberis excesserit vita,
 „ interposita transactio rata est, cum fratrum concordia,
 „ remoto captandæ mortis alterius voto improbabili, retine-
 „ tur, l. 11 cod. de transactionibus!

Anzi tali rinunzie fatte dopo la morte del te-
 statore sono talmente lecite, che le leggi quando
 non vi è rinunzia espressa, si contentano della ta-
 cita; e quando l'intenzione del sostituito di ri-
 nunziare al suo dritto sia ben manifesta, esse au-
 torizzano la rinunzia fatta in termini taciti, come
 se fosse stata fatta in termini espressi (a).

(a) Procula cum magnæ quantitatis fideicommissum a fra-
 „ tre sibi debitum post mortem ejus restitutione cum hære-
 „ dibus compensare veller, ex diverso autem allegaretur
 „ nunquam id a fratre quamdiu vixit desideratum, cum
 „ variis ex causis sæpe in rationem fratris pecunias ratio
 „ Proculæ solvisset, divus Commodus cum super eo negotio
 „ cognosceret, non admisit compensationem quasi tacite
 „ fratri fideicommissum fuisset remissum, l. 26 ff. de pro-
 „ bationibus.

12. La divisione fatta fra di loro da due eredi,
 sostituiti reciprocamente, non suppone una rinun-
 zia alla sostituzione, a meno, che non siavi qual-
 che clausola particolare da potersene dedurre la ri-
 nunzia.

13. L'assistenza che il sostituito presta in figura
 di testimonio, ad un contratto di vendita de' beni
 soggetti al fidecommesso in favor suo, non si ri-
 guarda come una rinunzia al fidecommesso; ma si

ricercano circostanze di maggior peso, per presumere ch'egli vi abbia rinunciato (a).

„ (a) Lucia Titia intestata moriens, a filiis suis per fideicommissum alieno servo domum reliquit: post mortem filii ejus, iidemque hæredes cum dividerent hæreditatem matris, diviserunt etiam domum, in qua divisione dominus servi fideicommissarii quasi testis adfuit: quæro an fideicommissi persecutionem adquisitam sibi per servum, eo quod interfuit divisioni, amisisse videatur? Modestinus respondit: fideicommissum ipso jure amissum non esse, quod ne repudiari quidem potest, sed nec per doli exceptionem summoverti, nisi evidenter apparuerit omitrendi fideicommissi causa hoc eum fecisse, l. 24 §. 2 ff. de legatis 1.

14. Quando il futuro chiamato presta il suo consenso per l'alienazione del fondo soggetto al fidecommesso, questo consenso è una tacita rinunzia al suo dritto; nè potrebbe molestare in un giudizio di evizione il compratore del fondo, perchè questi ha comprato in conseguenza del consenso dato da esso futuro chiamato (b).

„ (b) Quoties ab omnibus, qui alienatione facta fideicommissi petitionem aspirare possunt, venditio celebratur, aut quibusdam vendentibus alii consenserint, contractus auctoritas nequaquam convelli potest, l. 11 eod. de fideicommissis,

„ Omnibus, quibus fideicommissum relictum est, ad distractionem consentientibus nullam fideicommissi petitionem superfuturam, l. 120 ff. de legatis 1.

15. La rinunzia al fidecommesso priva il futuro chiamato, non solo del dritto sulla cosa soggetta al fidecommesso, ma ancora sul prezzo della cosa medesima. Ciò non ostante se il futuro chiamato non avesse fatto altro, che prestare il suo consenso alla vendita, egli avrebbe perduto il dritto sulla cosa, ma potrebbe ripeterne il prezzo dall'erede gravato del fidecommesso; perchè in questo caso si vedrebbe, ch'egli ha rinunciato al suo dritto in favore del compratore per la validità della sua compra, ma non in favore dell'erede per l'acquisto del

del prezzo. Dal che ne viene, che se l'erede instituito avesse venduto il fondo *cum pacto redimendi*, ed in virtù di questo patto recuperasse il fondo, egli non potrebbe far valere il consenso alla vendita del futuro chiamato, per farlo contentare del solo prezzo:

16. Se in una sostituzione reciproca fra due minori, oppure fra un minore ed un maggiore, i due sostituiti avessero vicendevolmente rinunciato al loro dritto; il minore non potrebbe farsi restituire *in integrum* da questa rinunzia, la quale ha servito per meglio assicurargli la proprietà della sua porzione (a).

„ (a) Et non potest eo casu rescindi tamquam circumven-
 „ tus sis, cum tali pacto consensit; neque eam, cui subve-
 „ niri solet ætatem agere te proponas, nec si ageres, iisdem
 „ illis de causis in integrum restitutionis auxilium impetra-
 „ re deberes, l. quotiens cod. de fideicommissis.

T T I O L O IV.

Della trebellianica.

Chiamasi trebellianica il quarto, che le leggi assegnano all'erede gravato del fidecommesso universale dell'eredità, o di una porzione di essa, nel che consiste la differenza fra la trebellianica e la falcidia; mentre la falcidia riguarda solo i legati ed i fidecommissi particolari di alcune cose.

La sua denominazione viene dal nome di Trebellio Massimo, uno de' consoli di quell'anno, in cui fu fatto un senatus-consulto, per ordinare, che l'erede gravato di restituire l'eredità, sarebbe esente da tutti i debiti e pesi ereditarij, i quali passerebbero al fidecommissario insieme coi beni. Siccome però gli eredi, che non profittavano punto, o profittavano molto poco di una successione, ch'era-

erano obbligati a restituire, ricusavano di accettarla; fu ordinato con un altro S. C., che l'erede gravato del fidecommesso, potesse ritenere per se la quarta parte. Ma a cagione di alcuni inconvenienti, prodotti da questo secondo S. C., e dei quali è inutile di qui far parola, Giustiniano confuse amendue i S. C., con dare al primo anche la forza del secondo, in quelle cose che dovevano essere in osservanza in virtù di amendue. Quindi si è conservato il nome di trebellianica alla quarta, che si prende sul fedecommesso dell'eredità. Ma siccome questa quarta partecipa della natura della falcidia, e nasce da un medesimo principio di equità, o per dir meglio, siccome la trebellianica non è che una specie di falcidia; l'affinità di questi due quarti, ha indotte le leggi a confonderle, e a dare ancora il nome di falcidia alla trebellianica, come può vedersi nella *L. 1 §. 19*, e nella *L. 6 Cod. ad S. C. Trebell.* E siccome per queste ragioni quasi tutte le regole della falcidia convengono alla trebellianica; perciò è necessario di unire le regole, che sono state spiegate nel titolo della falcidia, a quelle, che saranno spiegate in questo titolo, in cui ci restringeremo a parlare delle sole regole particolari, che sono proprie della trebellianica. Le regole poi della falcidia che non hanno alcun rapporto colla trebellianica, sono in così picciolo numero, e così distinte, che per ravvisarle basta il leggerle, senza che qui siavi bisogno di farvi alcuna osservazione.

In questo luogo non parleremo della doppia quarta, la quale compete ai figli gravati di un fedecommesso, per non ripetere quanto abbiain detto su tale particolare, nell'articolo XVI della sezione prima delle sostituzioni dirette e delle fedecommissarie.

Finalmente il lettore non dee rimanere sorpreso di

di trovare in questo titolo pochi articoli; perchè abbiain dovuto restringerci alle regole comprese nel titolo medesimo. E tutte le altre regole, che possono dar luogo a qualche disputa, e che ne' libri del dritto romano ingrossano il titolo di questa materia, o sono state da noi spiegate nel titolo della falcidia, oppure negli altri titoli di questo V libro, ciascuna al suo luogo (1).

S E Z I O N E I.

Dell' uso della trebellianica, ed in che essa consista.

S O M M A R I O.

1. Definizione della trebellianica.
2. Essa ha luogo anche per un erede, che non è instituito in tutta l' eredità.
3. Il testatore può assegnare all' erede una certa porzione, in vece della trebellianica.

1. **L**a trebellianica è il quarto dell' eredità, che deve rimanere all' erede, che ha il peso di restituire i beni ad un' altra persona (a).

„ (a) Ut ei qui rogatus esset hæreditatem restituere, perinde liceret quartam partem retinere, atque ex lege falcidia ex legatis retinere conceditur, §. 5 *Inst. de fideic. hered.*

2. Quan-

(1) Un figlio gravato del fedecommissso, può detrarre la sua legittima e la quarta trebellianica. Questa doppia deduzione non è fondata nel dritto civile, ma nel dritto canonico; ed essa ha luogo anche in favore de' nipoti, quando fanno le veci del loro padre e rappresentano il primo grado. Alcuni interpreti estendono questa doppia deduzione anche in beneficio degli ascendenti; ma tale dottrina ha i suoi contraddittori.

2. Quando l'erede gravato di un fedecommissario è stato istituito in una sola porzione, ch'egli ha l'obbligo di restituire ad un altro, avrà la trebellianica, cioè il quarto della porzione assegnatagli. Lo stesso dee dirsi nel caso, che vi fossero molti eredi obbligati a restituire tutte le loro porzioni, o soltanto alcuni di essi, che avessero sulla loro porzione quest'obbligo; mentre ciascun erede gravato avrà la trebellianica sulla sua porzione (a).

„ (a) Potest autem quisque & de parte restituenda hæredem rogare, §. 2 in fin. eod.

„ Et hoc casu eadem observari præcipimus, quæ in totius hæreditatis restitutione diximus, §. 8 in fin. eod.

3. Ancorchè il quarto, che deve rimanere all'erede sia una quota dell'eredità, la quale dà luogo ad una divisione di beni fra l'erede istituito ed il fedecommissario; tuttavia il testatore può assegnare all'erede un fondo o anche una somma di denaro, in vece di questa quarta. In questo caso l'erede allorchè restituisce al fedecommissario tutta la successione, ritiene per se questo fondo particolare, e tutt' i pesi ereditarij rimangono a carico dell'erede fedecommissario; quando che se l'erede prendesse il quarto dell'eredità, dovrebbe farsi fra esso ed il fedecommissario una divisione proporzionata de' beni de' pesi (b).

„ (b) Si quis una aliqua re deducta, sive præcepta, quæ quartam continet (veluti fundo, vel alia re) rogatus sit restituere hæreditatem, simili modo ex Trebelliano senatus-consulto restitutio fiet, perinde ac si quarta parte retenta rogatus esset reliquam hæreditatem restituere. Sed illud interest, quod altero casu, id est cum deducta, sive præcepta aliqua re restituitur hæreditas, in solidum ex eo senatus-consulto actiones transferuntur. Et res, quæ remanent apud hæredem, sine ullo onere hæreditario apud eum remanent, quasi ex legato ei acquisita. Altero vero casu, id est, cum quarta parte retenta rogatus est hæres restituere hæreditatem & restituit: sciuntur actiones, & pro dodrante quidem transferunt ad fidecommissarium, pro quadrante remanent apud hæredem. Quin etiam licet

una re aliqua deducta aut præcepta, restituere aliquis hæreditatem rogatus sit, in qua maxima pars hæreditatis contineretur, æque in solidum transferuntur actiones: & secum deliberare debitis, cui restituitur hæreditas, an expediat sibi restitui. Eadem scilicet interveniunt & si duabus pluribusve deductis præceptisve rebus, restituere hæreditatem rogatus sit. Sed & si certa summa deducta præceptave, quæ quartam vel etiam maximam partem hæreditatis continet, rogatus sit aliquam hæreditatem restituere, idem juris est, §. 9 *inst. de fideic. hered. l. 30 §. 3. ff. ad Senat. Trebell. l. 2 C. eod. l. 47. §. 1 ff. ad leg. falc.*

S E Z I O N E II.

Delle cause che tolgono o diminuiscono la trebellianica.

S O M M A R I O.

1. Il testatore può proibire la trebellianica.
2. L'erede che restituisce volontariamente tutt' i beni senza ritenere la trebellianica, la perde.
3. La trebellianica non compete che al primo erede gravato.
4. Se i frutti percepiti dall' erede si deducano nella porzione della trebellianica.
5. I frutti percepiti dal figlio non si deducono.
6. Pena dell' erede gravato, che non ha fatto l' inventario.

1. **S**e il testatore ha proibita espressamente la trebellianica, l'erede ha la libertà di non accettare l'eredità, o di ripudiarla dopo averla accettata: ma se l'accetta, deve restituire il fedecommesso, senza ritenere cos' alcuna. (a).

„ (a) Neratius scribit: si hæres rogatus restituere totam hæreditatem, non deducta Falcidia, &c. l. 1 §. 19 ff. ad Senat. Trebel.

„ Si

„ Si vero expressim designaverit (testator) non velle hæ-
 „ redem retinere falcidiam, necessarium est valere testato-
 „ ris sententiam. Nov. 1 c. 2 §. ult.

„ Aut si parere noluerit, cum quidem recedere, ab hu-
 „ jusmodi institutione, locum vero fieri (sicut dudum præ-
 „ diximus) substitutis & cohæredibus, & fideicommissariis,
 „ & legatariis, d. §. in fin. (1)

2. Quando l'erede che poteva ritenere la trebel-
 lianica, ha restituita l'eredità, senza fare alcuna
 deduzione, non ha più dritto di domandarla; im-
 perocchè si presume, ch'egli abbia ciò fatto per
 adempire più fedelmente la volontà del testatore;
 a meno, che non concorressero circostanze, le qua-
 li dimostrino che per qualche errore di fatto o
 per qualche altro motivo, questa presunzione non
 debba aver luogo (a).

„ (a) Si totam hæreditatem rogatus restituere tu sponte
 „ adieris, & sine deductione quartæ partis restitueris: dif-
 „ ficile quidem crederis per ignorantiam magis, non explen-
 „ di fideicommissi causa hoc fecisse: sed si probaveris per
 „ errorem re quartam non retinuisse recuperare eam poteris,
 „ l. 68 §. 1 ff. ad Senat. Trebell. (2)

3. Se l'erede fedecommissario di tutta l'eredità
 o di una porzione di essa, deve in appresso resti-
 tuire i beni ad un fedecommissario, egli non po-
 trà dedurre una seconda trebellianica, ancorchè ab-
 bia

(1) V. l'art. ultimo, e la nota, che vi è stata fatta.
 Siccome non vi è alcuna legge, che permetta la proibizio-
 ne della Trebellianica, sembra che il testatore non abbia la
 libertà di proibirla, perchè *nemo facere potest, quin leges
 locum non habeant in suo testamento*: l. 54 ff. de legat. 1.
 Tuttavia l'uso ha autorizzata questa proibizione, ed oggidì
 tale questione è inutile. Quando l'erede sostituito è un fi-
 glio, basta la proibizione tacita; ma quando si tratta di
 un estraneo è necessaria la proibizione espressa. Ved. Pere-
 grin. de fideicom. art. 3 num. 109. La proibizione della
 trebellianica può essere anche fatta in un codicillo: *Cam-
 bolas lib. 1 cap. 32.*

(2) V. gli art. 15 e 16 della sez. della falcidia.

bia dovuto pagarla al primo erede; imperocchè la trebellianica compete al solo erede immediato del testatore; e deve solo eccettuarsi il caso, in cui il testatore abbia riserbata la trebellianica anche all'erede fedecommissario (a).

„ (a) Nunquam legatarius vel fideicommissarius, licet ex Trebelliano senatus-consulto restituitur ei hæreditas, utitur legis falcidiae beneficio, l. 47 §. 1 ff. ad leg. falc.

„ Neratius scribit: si hæres rogatus restituere totam hæreditatem, non deducta falcidia, rogato & ipsi (ut) alii restituat: non utique debere eum detrahere fideicommissario secundo quartam: nisi liberalitatem tantum ad priorem fideicommissarium hæres voluit pertinere, l. 1 §. 19 ff. ad senat. trebell.

„ Qui fideicommissam hæreditatem ex Trebelliano, cum suspecta diceretur, totam recepit, si ipse quoque rogatus sit alii restituere, totum restituere cogetur: & erit in hac quoque restitutione Trebelliano locus. Quartam enim falcidiae jure fideicommissarius retinere non potuit: nec ad rem pertinet, quod, nisi prior ut adiretur hæreditas, desiderasset, fideicommissum secundo loco datum intercidisset. Cum enim semel adita est hæreditas, omnis defuncti voluntas rata constituitur. Non est contrarium quod legata cætera non ultra dodrantem præstat. Aliud est enim, ex persona hæredis conveniri: aliud proprio nomine defuncti precibus astringi, l. 55 §. 1 eod. (1)

4. Se il fedecommissario non deve restituirsi, che qualche tempo dopo la morte del testatore, i frutti goduti dall'erede istituito, prima dell'apertura del fedecommissario, debbono essere imputati sulla trebellianica (b). Ma i frutti percepiti dall'erede dopo l'apertura del fedecommissario, di cui si è retardata la restituzione per la sola indolenza del sostituito, non debbono essere imputati (b).

„ (b) Fructus in quartam imputantur, l. 18 §. 1 ff. ad Senat. Trebell.

„ An.

(1) Notisi però che quando il primo erede non ha presa la trebellianica, l'erede fedecommissario può pretenderla, l. 10 Cod. de leg. falc.; Cambolas lib. 5 cap. 7.

„ Ante diem fideicommissi cedentem fructus, & usura
 „ quas debitores hæreditarii, cum postea cessisset dies sol-
 „ verunt, item mercedes prædiorum ab hærede perceptæ,
 „ portioni quadrantis imputantur, l. 52 §. 5 eod.

„ (c) Si hæres post multum temporis restituat cum præ-
 „ senti die fideicommissum sit: deducta quarta restituet.
 „ Fructus enim, qui percepti sunt, negligentia perentis,
 „ non iudicio defuncti percepti videntur. Alia causa est, si
 „ sub conditione, vel in diem rogatus fuerit. Tunc enim
 „ quod percipitur summovet falcidiam, si tantum fuerit,
 „ quantum quartam facit & quartæ fructus. Nam fructus
 „ qui medio tempore percepti sunt, ex iudicio testantis
 „ percepti videntur, l. 22. §. 2 eod. (1)

5. La moglie spiegata nell' articolo precedente,
 circa all'imputazione all'erede de' frutti sulla sua
 quarta, riguarda solo un erede estraneo, e non i
 figli o gli altri discendenti; imperocchè l'usufrutto
 goduto da' figli, prima dell'apertura del fedecom-
 messo ordinato dal loro padre, dalla loro madre o
 da qualunque altro ascendente, è un acquisto dei
 figli medesimi, che non diminuisce il loro dritto
 sull'eredità, che hanno l'obbligo di restituire, tan-
 to se il fedecompresso sia in favore de' loro figli,
 quanto se sia in favore de' loro nipoti, o di altro
 discendente. Ed oltre a quest'usufrutto, essi avran-
 no l'intera quarta sopra tutta l'eredità, quando
 ancora il testatore avesse ordinato che l'usufrutto
 sarebbe dedotto (a).

„ (a) Jubemus, quoties pater vel mater filio suo, filia,
 „ filiis vel filiabus, ex æquis vel in æquis partibus hæredi-
 „ bus institutis, invicem seu simpliciter quosdam ex his,
 „ aut quemdam rogaverit qui prior sine liberis decesserit,
 „ portionem hæreditatis suæ superstiti seu superstitibus re-
 „ stituere: ut omnibus modis retenta quarta pro auctoritate
 „ Trebelliani senatus-consulti, non per imputationem re-
 „ dituum (licet hoc testator rogaverit vel jussérít) sed de
 „ ipsis

(1) V. l'art. 16 della sez. 4 della falcidia; l'art. 9 della
 sez. 1 delle sostituzioni; l'art. 15 della sez. 2 del medesimo
 titolo.

„ ipsis rebus hæreditariis , dodrans restituatur. Idemque in
 „ retinenda legis falcidiæ portione obtinere jubemus. Et si
 „ pater vel mater , filio seu filia institutis (sicut supra di-
 „ ctum est) hæredibus rogaverit , eos casve nepotibus vel
 „ nepribus , pronepotibus vel proneptibus suis , ac deinceps
 „ restituere hæreditatem , l. 6 C. ad Senat. Trebell. (1)

6. Siccome la trebellianica è il quarto dell' eredità , perciò l'erede che pretende ritenere questo quarto , dee far costare la quantità de' beni , affine di potersi regolare ciò che dee restituire , e ciò che dee ritenere ; nè ciò può eseguirsi , che coll' inventario generale di tutt' i beni ereditarij . L'erede adunque ha un doppio motivo di fare l' inventario , cioè per l' interesse proprio , affine di mettere in salvo il suo dritto per la trebellianica , e regolarne la quota ; e per l' interesse del sostituito , acciò questi possa conoscere , che gli è stato restituito tutto fedelmente , conforme abbiain detto nell' articolo XX della sezione I del titolo delle sostituzioni . In conseguenza l'erede , che avendo il peso del fedecommesso di tutta l' eredità , o di una parte di essa , mancasse di fare l' inventario , sarebbe con tutta giustizia privato della trebellianica , a meno ch' egli non si trovasse in un caso che lo dispensasse da questa cautela ; oppure che per qualche circostanza particolare potesse essere esente dalla pena , che gli sarebbe dovuta , se avesse mancato di fare l' inventario per un principio di dolo o di colpa (2) .

Os-

(1) Peraltro il testatore può ordinare , che i figli sieno obbligati a dedurre l' usufrutto , subitochè può anche vieriar loro la deduzione della trebellianica : *Cujacio Cons. 35*. La trebellianica si ha per soddisfatta , dopo l' usufrutto goduto per un decennio : *Enrico tom. 2. lib. 3 quest. 8*

(2) V. i testi citati sull' art. 21 della sez. 1 delle sostituzioni dirette e fedecommissarie .

Osservazione su questo articolo.

Molti dottori sostengono, che l'erede gravato d'un fedecommissso non possa esser privato della trebellianica, ancorchè non abbia fatto l'inventario. La loro ragione principale si è, che la privazione della trebellianica essendo una pena, questa non può imporsi all'erede, senza una legge positiva che la stabilisca. Ed ancorchè sia vero, che le leggi privano l'erede della falcidia sopra i legati, quando egli non ha fatto l'inventario; nondimeno questa pena non può estendersi all'erede gravato del fedecommissso di tutta l'eredità, o di una porzione di essa, perchè le leggi penali non ammettono estensione fuori del caso espresso. Altri dottori poi sostengono, che l'inventario è di una positiva necessità, affine di far costare l'intera restituzione del fedecommissso; ed aggiungono, che tutte le leggi sulla falcidia sono comuni alla trebellianica, perchè esse confondono questi due quarti, conforme abbiamo notato nella preparazione a questo titolo; che in oltre concorrono le medesime ragioni per render necessario l'inventario tanto nella falcidia, quanto nella trebellianica; e che per questa ragione Giustiniano nella novella I, cap. I, in cui ordina la privazione della falcidia per non essersi fatto l'inventario, obbliga l'erede a pagare non solo i legati, ma ancora il fedecommissso, *non retinebit falcidiam, sed complebit legatarios, & fideicommissarios*: il che però da' dottori del sentimento contrario si limita ai fedecommisssi particolari, e ciò con molta ragione.

Tale questione è stata decisa differentemente in diversi tribunali di Europa; e lo stesso è seguito in alcuni parlamenti di Francia, con essersi poste in pratica alcune modificazioni; imperocchè vi so-

no alcuni casi, in cui la mancanza dell'inventario non renderebbe giusta la privazione della trebellianica; come per esempio, se l'erede istituito dovesse restituire all'erede sostituito l'eredità nel momento medesimo dell'adizione, il che accadeva frequentemente ne' tempi antichi di Roma; ed in questo caso non vi sarebbe bisogno d'inventario, perchè l'erede fidecommissario non dovrebbe far altro, che ricevere dall'erede istituito la dichiarazione di tutti gli effetti ereditarij, e mettersene in possesso. Ed ancorchè questo caso sia poco naturale, tuttavia non è impossibile ad accadere; imperocchè suppongasì, che un testatore volendo lasciare l'eredità ad un suo parente, che per allora trovasi assente in lontani paesi, faccia un testamento, in cui istituisca erede un suo amico, con imporgli l'obbligo di dover restituire l'eredità al parente, subito che questi ritorna: intanto sopravvive il testatore molto tempo dopo il suo testamento, ed in questo intervallo il suo parente ritorna nel paese e si trova presente alla morte del testatore medesimo: in questo caso l'erede istituito non avrebbe bisogno di fare l'inventario, affine di non perdere la trebellianica, perchè è evidente che nelle proposte circostanze l'inventario sarebbe inutile. Vi possono ancora essere altri casi, in cui non sarebbe giusto di privare l'erede della trebellianica, per non essersi fatto l'inventario: come se si trattasse di un minore, ed il suo tutore avesse mancato di farlo; oppure se il testatore fosse morto in tempo di peste, e così in un tempo, in cui non si può pensare agl'inventarij. E se in tutti questi casi ed in altri consimili l'erede fidecommissario pretende, che non gli sia stata restituita tutta l'eredità, egli ha dritto di procedere alle prove della quantità e del valore de' beni; ed in Francia vi è l'uso di

esaminare a quest'oggetto i testimonj informati ,
uniti a quelli della pubblica fama .

Siamo stati in dubbio se dovevasi ancora eccettuare il caso di un erede , il quale essendo figlio del testatore , fosse gravato del fidecommesso in favore de' proprj figli : e se , a cagion d' esempio , il fidecommesso fosse istituito in favore di uno de' figli dell' erede , e concorressero circostanze tali per presumere , che quest' erede potesse avere qualche predilezione per gli altri figli , in pregiudizio del fidecommesso . Il motivo del nostro dubbio è stato , che da una parte il padre poteva pregiudicare all' interesse del fedecommissario , e non restituire tutti i beni , affine di poter beneficiare gli altri figli : e da un' altra parte il padre di questo fedecommissario , dovendo ritenere sopra tutt' i beni del testatore la sua legittima e la trebellianica , secondo la nota fatta all' articolo XVI della sezione I , la trebellianica è considerata come una porzione della sua legittima . Quindi sarebbe stata una durezza di privarne il padre , perchè non ha fatto l' inventario : Ma se l' erede gravato del fedecommissso fosse un estraneo o pur anche un collaterale , sembrerebbe giusto , che la mancanza dell' inventario lo privasse della trebellianica , nella stessa maniera , che lo priverebbe della falcidia . E quando ancora si voglia snpporre , che Giustiniano in questa novella abbia voluto parlare della sola falcidia , sembra che non sia necessaria una legge positiva , per obbligare l' erede gravato a giustificare col mezzo dell' inventario di aver restituito tutto fedelmente ; mentre questo dovere dell' erede nasce dal diritto naturale , ed in conseguenza è troppo ragionevole , che questa sua omissione soggiaccia a qualche pena , nè può imporglisi una pena più mite , che di privarlo di un beneficio , il quale consistendo in una porzione dell' eredità , non può aver

luogo, se non si dimostra a che ascenda quest' eredità; ed un metodo contrario tenderebbe a favorire le furtive occultazioni de' beni ereditarij.

Per tutte queste considerazioni abbiám creduto di concepire l' articolo in questi termini, i quali tendono a conciliare il senso letterale delle leggi civili coi principj dell' equità natrale, che debbe formare lo spirito delle leggi medesime (1):

LE

(1) *Enrico tom. 2 lib. 5 quest.* sostiene che il difetto dell' inventario non priva sempre della trebellianica. *Peregrin de fideicom. artic. 3 num 7* sostiene il contrario. Chi vuole vedere le ragioni ed i rispettivi seguaci di queste due diverse opinioni, potrà consultare i due autori qui citati.

Vi sono più casi, in cui la trebellianica non ha luogo.

Primo: ne' fedecommissi particolari, *L. 22 §. ult. ff. ad S. C. Trebell.*

Secondo: il legatario universale non può detrarre la quarta, perchè affine di godere della questa, fa d' uopo essere erede a titolo d' istituzione, *dict. leg. 22.*

Terzo: la trebellianica non ha luogo nelle istituzioni per via di contratto, perchè in questo caso l' obbligo delle restituzioni dipende dall' accettazione del contratto, e dalle leggi, che s' impongono i contraenti. *Peregrin. de fideicom. artic. 3 num. 73.*

Quarto: la trebellianica non ha luogo, quando l' erede sostituito accetta la successione, perchè vi è stato costretto dal giudice, *L. 4 e 14 ff. ad S. C. Trebell.*

Quinto: se l' erede ha voluto far perdere il fedecommissato: *L. 59 ff. ad leg. falcid.*

Sesto: Se l' erede se n' è renduto indegno: *L. 5 e l. 12 ff. quæ ut indign.*

Settimo: non ha luogo ne' fedecommissi *ad pias causas.* Questa regola è fuori di ogni dubbio ne' paesi, che si regolano col dritto civile: *Guidopapa Devis. 188.*

Ottavo: non ha luogo quando l' erede non è stato istituito, che a tempo, o sotto condizione; perchè in questi casi non si ha per vero erede: *L. 46 ff. ad S. C. Trebell.*

Nono: l' erede istituito può rinunziare a questa quarta, in pregiudizio de' suoi creditori. *L. 20 ff. quæ in fraud. creditor.*

L E
L E G G I C I V I L I
NEL LOR ORDINE NATURALE.

P A R T E T E R Z A:

L I B R O P R I M O.

*Delle materie di terminare le liti e le controversie;
e dell' ordine giudiziario.*

Per possedere, e per esercitare la scienza del dritto e delle leggi, non basta di sapere a fondo tutte le diverse materie, ed i dettagli che formano il soggetto delle controversie, delle liti, e di tutte le differenze che turbano la pace e l'unione sociale; ma è necessario ancora di sapere le maniere, con cui si decidono e terminano tutte le liti, tutte le controversie, e qualunque altro affare.

Tre sono le maniere, con cui si può terminare qualunque pendenza fra particolari, comprendendosi sotto la parola di *particolare* qualunque classe di persone, senza neppure eccettuare le comunità, o come dicesi presso di noi, le università.

La prima maniera è l'accomodamento volontario, che le parti fanno insieme, o per se medesime, o per mediazione e consiglio di qualche amico, o di altra persona, senza aspettare la decisione de' giudici.

La seconda è la scelta di alcune persone, alle
qua-

quali le parti danno la facoltà di terminare, e di comporre le loro differenze.

La terza (la quale diviene necessaria, quando non si vuole adottare alcuno de' due primi mezzi) si è di ricorrere a' tribunali; tanto se una delle parti chiami l'altra in giudizio, quanto se visia chiamata.

Noi non collochiamo nella classe de' mezzi di terminare le controversie, altre due maniere, le quali sembrano produrre il medesimo effetto. L'una tirannica, la quale ha luogo, quando l'una delle parti impone all'altra silenzio colla violenza. L'altra del tutto semplice, ed è quando una persona, che ama la sua pace, ed odia le liti, abbandona non per negligenza, ma per prudenza e per virtù, ciò che le si ricusa o le si dimanda ingiustamente. Questi due mezzi non possono contrarsi fra le maniere di terminare le liti, perchè il primo è un vero delitto punibile, ancorchè sia molto frequente e quasi sempre impunito. L'altro è una virtù così poco conosciuta, che molti le danno un altro nome, e che pochi che la conoscono, vogliono praticarla; ed all'incontro siccome la violenza de' primi, e la pazienza de' secondi, non rendono a ciascuno ciò che se gli deve, perciò queste due maniere di terminare le liti, equivalgono all'impotenza di litigare, ed alle altre maniere, con cui si abbandona il proprio dritto.

Si sono ridotte queste tre maniere di terminare le liti alle controversie, che riguardano gli oggetti privati, di qualunque specie sieno; perchè ne' delitti, in cui l'interesse pubblico della pena si trova unito all'interesse de' privati, ancorchè possano i privati, per ciò che riguarda il loro interesse, terminare la pendenza criminale in una di queste tre maniere, tuttavia non possono alterare ciò che riguarda l'interesse pubblico, imperocchè l'uffiziale,

le, cui è appoggiato questo interesse, non può abbracciare, che la sola via di far uso de' tribunali per la ragione ch'egli non è padrone di questo interesse pubblico; a distinzione de' privati, che possono disporre de' proprj interessi, come meglio piace loro. Questo uffiziale pubblico essendo tenuto per ragione del suo ufficio, a dimandare la punizione del delitto, non adempie a questo dovere, se non insiste per la punizione, senza alcun accomodamento e davanti il giudice, ch'è l'unica persona, a cui è affidato l'interesse pubblico.

Queste tre maniere di terminare le controversie private, hanno i loro nomi, le loro nature ed i loro principj totalmente diversi.

La prima, ch'è l'accordo volontario, a cui le parti convengono, chiamasi transazione, vale a dire, una convenzione su di una controversia o incominciata o da incominciare, che la termina o la previene.

La seconda è la scelta di una o più persone che si destinano per giudici, e chiamasi arbitramento, perchè arbitri sono chiamati coloro che si prendono per giudici, ed a' quali si dà l'autorità di terminare la controversia con una sentenza, che per questa ragione si appella sentenza arbitramentale, e più comunemente laudo; e la convenzione, colla quale si dà loro l'autorità, che nasce dall'obbligo delle parti, chiamasi compromesso, perchè le parti promettono scambievolmente di eseguire ciò, che gli arbitri avranno ordinato. E poichè gli arbitri, essendo scelti fra semplici particolari, non hanno l'autorità de' veri giudici, che esercitano la carica pubblica di giudicare, è stato necessario dare alle loro sentenze un'altra forza diversa da quella dell'autorità pubblica, e proporzionata all'autorità, ch'essi hanno solamente ricevuta delle parti, che gli hanno eletti. Quindi siccome le sentenze
de'

de' giudici si eseguiscano per la forza, che loro dà l'autorità pubblica; così alla mancanza dell'autorità, che i particolari non possono dare a coloro che eleggono per arbitri, si supplisce con un altro mezzo che da essi dipende, cioè colla convenzione di una pena, a cui si obbligano col compromesso, e che dovrà pagarsi da colui, il quale ricuserà di eseguire la sentenza. Tal che tutto l'effetto del compromesso si riduce al pagamento di questa pena (1), che per tal ragione chiamasi pena convenzionale; e colui che non è contento, ha la libertà di scegliere o il pagamento della pena, o l'esecuzione del laudo.

La terza maniera di terminare le controversie e le liti, molto più frequente delle due altre, è il ricorrere a' giudici, e questa chiamasi la via giudiziale. Non è certamente più giusto ricorrere a questo mezzo, che terminar la controversia con un arbitramento, o con una transazione; che anzi è infinitamente più conforme allo spirito del vangelo, e per conseguenza più giusto; e dall'altra banda è più utile di evitare questo mezzo, e cercar la pace, anche col pericolo di qualche perdita, che litigare ed imbarazzarsi nelle conseguenze che seco portano tutte le liti, le quali sono egualmente contrarie alla carità ed all'amor proprio. Questa terza maniera di terminare le liti e le controversie, chiamasi la via della giustizia; perchè è giusto che l'autorità legittima giudichi e termini le liti e le controversie, che le parti non hanno voluto comporre con altri mezzi; perchè questa autorità debb'essere accompagnata dalla giustizia, ed anche perchè con questo mezzo le parti debbono ottenerla; e fi-

(1) Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenæ petitionem, l. 2 ff. de receptis.

è finalmente perchè quando avvenisse che i giudici dell'ultima istanza, che hanno l'autorità di decidere definitivamente tutte le liti, dessero un giudizio irragionevole, è giusto eseguirlo, nè vi sarebbe cosa più propria ad introdurre le rivolte e le sedizioni, e per conseguenza più ingiusta, che lasciare a' particolari la libertà di resistere all'autorità, e di farsi essi stessi quella giustizia che non avessero trovata nel luogo, in cui doveva essere loro fatta. Non v'ha che i sovrani, i quali non riconoscendo alcun superiore comune, a cui possano domandar giustizia, quando non possono accordarsi, si trovano naturalmente obbligati al mezzo della guerra, la quale è una specie di giudizio, che Dio unico lor padrone comune vorrà interporre coll'evento delle armi.

Le tre maniere dunque di terminare le liti e le differenze, sono la transazione, l'arbitramento, e la via de' tribunali. E perchè le materie particolari delle transazioni e degli arbitramenti hanno poca estensione, ed è naturale di ricorrere a' tribunali, quando non ha potuto aver luogo una delle altre due; perciò questo trattato generale delle maniere di terminare le liti e le differenze, comprenderà solamente le regole concernenti l'ordine giudiziario; giacchè si è parlato abbastanza de' compromessi, e delle transazioni ne' titoli XIII e XIV del lib. I.

Siccome si è veduto nel principio della divisione generale di tutte le materie del dritto, che bisogna considerare le persone, le cose, e le maniere, con cui si fanno uso delle cose; così conviene anche considerare nella materia dell'ordine giudiziario le persone, che vi hanno parte, le cose che vi son trattate, e le maniere con cui si trattano.

Le persone che bisogna considerare nell'ordine giudiziario, sono le parti che litigano; i giudici
che

che debbono loro render giustizia; e tutti coloro, il cui ministero è necessario, o per agire per le parti, e difendere i loro dritti, o per far loro render giustizia.

Le parti vengono in giudizio in quattro maniere, che danno altrettanti nomi diversi a coloro che litigano. Colui che compare in giudizio, e vi chiama un altro, contro il quale domanda giustizia, si appella l'attore. Colui, contro il quale si domanda giustizia, chiamasi il reo; e quando avviene che una terza persona pretenda qualche diritto sulla cosa litigiosa fra l'attore ed il reo, e senza chiamare, o esser chiamato in giudizio, interviene pel suo interesse, chiamasi l'interessato in causa, ed in alcuni paesi *l'interveniente* (1); e quando quegli, al quale si fa la domanda, pretende che un altro sia tenuto per lui, e lo fa chiamare in giudizio per metterlo in suo luogo, o senza esser chiamato, si esibisce egli stesso, questi diviene parte e chiamasi garante. Laonde per vedere in un solo esempio queste quattro parti, l'attore, il reo, l'interessato ed il garante, fingiamo che Giovanni abbia venduto a Pietro un fondo, che appartiene a Giacomo, e stando Pietro in possesso, Giacomo chiami Pietro in giudizio, perchè gli restituisca il suo fondo, e Pietro chiami Giovanni che glie lo ha venduto, affinchè lo garantisca: Giacomo sarà l'attore, Pietro il reo, e Giovanni il garante; e se Andrea trovandosi creditore di Giacomo, ed avendo l'ipoteca su questo fondo, vuol impedire che Giacomo ne sia messo in possesso, e vuol domandare che gli sia permesso di godere del fondo pel suo credito, sarà interessato in causa.

Queste quattro maniere di litigare, da attore, da
reo

(1) Presso noi, *l'assuntore di giudizio*.

reo da garante, e da interessato, sono quelle, da cui si dà principio alle liti davanti a' giudici di prima istanza, a' quali le parti debbono ricorrere; ma dopo decisa la lite colla sentenza de' primi giudici, se una delle parti non vuole stare a questa sentenza, dee ricorrere a' giudici superiori. Il mezzo di andare a' giudici superiori per domandare la riforma della sentenza, chiamasi appellazione; e la parte che fa uso di questo mezzo, chiamasi appellante, o che sia attore o reo o garante o interessato. Quegli poi che sostiene la sentenza, chiamasi reo convenuto.

I giudici sono di molte sorte, e diversamente distinti, o dalla differenza della loro giurisdizione, o dalla differenza dell' autorità nella medesima specie di giurisdizione fra gl' inferiori, dai quali si appella, ed i superiori a cui si appella, e vi sono molte altre differenze tra i giudici. Ma per ciò che riguarda l' ordine giudiziario, basta considerare nella persona di ogni giudice, la sua carica di render giustizia alle parti in tutta l' estensione del suo ministero, che comprende tutto ciò che dee determinare, e nel tempo della formazione di un processo, e nel decidere la lite con una sentenza definitiva, e ciò che riguarda l' esecuzione della sentenza medesima.

Oltre il ministero de' giudici, si considera nell' ordine giudiziario quello di un' altra specie di uffiziali, ch' è molto importante e necessaria in tutte le cause, nelle quali è interessato il pubblico, sieno civili, sieno criminali; e questi uffiziali in tali cause e in tutte quelle di cui debbono aver cognizione, sono riputati come parti.

Dopo questi primi uffiziali, nelle cui cariche vanno accompagnate e l' autorità e la dignità, si considerano nell' ordine giudiziario gli altri uffiziali, il cui ministero è necessario o a' giudici o alle parti. Laonde i cancellieri o attuarij sono ne-

cessarj e a' giudici ed alle parti, per iscrivere tutto ciò che il giudice fa ed ordina; i portieri, e i birri sono necessarj per eseguirlo, e per far le notifiche alle parti.

Oltre queste persone che bisogna considerare nell'ordine giudiziario, vi sono due altre sorte di persone che riguardano le parti; poichè quasi tutti non potendo, o non volendo comparire in giudizio, o cagionandovi molti inconvenienti, quando si presentano essi stessi a' giudici, con i moti delle loro passioni e de' loro interessi, ed ignorando la maggior parte i loro dritti e le loro ragioni; per tali riguardi, e per l'interesse delle parti, e per la decenza nell'amministrazione della giustizia, si è stimato necessario ne' tribunali il ministero di persone diligenti, ed instrutte delle maniere di procedere in tutto l'ordine giudiziario, per giungere alla decisione delle controversie e delle liti, e si sono stabiliti procuratori che rappresentano le parti; e fra quelli ch'esercitano un tal ministero, ogni parte ne può e dee eleggere uno, che faccia per essa tutte le funzioni, per le quali sono stati stabiliti, purchè non vi sieno tribunali, in cui si permetta alle parti di non servirsi de' procuratori.

Essendovi in oltre molte controversie e liti, in materie che richieggono la cognizione de' principi del dritto; la qual cognizione non può aversi senza molto studio ed esperienza, e non essendo di ciò nè i procuratori, nè le parti instrutte; è stato necessario che vi fossero persone le quali avessero cognizione di queste materie e di questi principi, e che sapessero spiegare e stabilire il dritto delle parti, o a voce o in iscritto, secondo che le controversie richieggono; e queste persone chiamansi avvocati, i quali esercitano o possono esercitare queste tre funzioni, di consigliare le parti, di scrivere e di arringare per esse.

Dopo aver parlato in generale delle persone che si trovano nell'ordine giudiziario, bisogna venire a quel che vi si fa.

Chiamasi col nome generale di atti e di processo, tutto ciò che si passa nell'ordine giudiziario; e perchè questi atti si fanno in certe date maniere e con certe formole regolate dagli usi, o prescritte dalle ordinanze, la maniera di fare questi atti chiamasi formalità; e si fa uso parimenti di questo medesimo nome per gli atti stessi. Così, per esempio, dicesi che un processo è nelle debite forme, o che vi sono state osservate tutte le formalità, quando si sono fatti gli atti necessari per renderlo regolare; ed in questo senso dicesi che le istanze, le eccezioni e gli altri atti sono le forme che bisogna osservare, e dicesi in un altro senso, che un atto è nelle forme, quando è fatto nella maniera prescritta dalle leggi, e le forme o formalità significano in questo senso la regolarità degli atti.

Si è fatta quì questa osservazione, non solo per spiegare il significato di queste parole *forme* e *formalità*, ma anche perchè è necessaria per un altro riguardo molto più importante, cioè per far conoscere un abuso molto frequente, cui queste due parole danno occasione, e per sapere il giusto uso che dee farsene.

Siccome le parole *forme* e *formalità* significano indistintamente gli atti o i processi, e le maniere degli atti e de' processi: e siccome sovente queste maniere sono indifferenti, quantunque gli atti sieno necessarissimi; così è pericoloso confondere il senso di queste due parole, e credere che essendo indifferenti le maniere di certi atti; si possa perciò dire che sono eziandio indifferenti le forme; poichè vi sono forme essenzialissime, o che con questa parola s'intendono gli atti, o le loro maniere.

Per concepire dunque la giusta idea, che deesi avere di queste due parole forme e formalità, bisogna distinguere e considerare in ogni atto ciò che vi è di naturale e di essenziale, e che lo rende necessario nel processo; e ciò che nella sua maniera può essere essenziale o indifferente. Un solo esempio farà comprendere tutto ciò che si è detto degli atti e delle loro maniere.

Niuno ignora che per giudicare una lite tra due parti, bisogna conoscere la verità de' fatti essenziali alla controversia, e che per conoscere questa verità, fa d' uopo sentire amendue le parti, affinché l' una possa scoprire ciò che l' altra può supporre o dissimulare. Da questi principi ne segue, che colui, il quale vuol fare una domanda davanti al giudice, debba chiamarvi la sua parte, e che debba esservi un mezzo per obbligarla a comparire, o per negare, o per confessare la verità, e per riconoscere la giustizia della domanda, o per difendersene; e questo mezzo necessario per obbligare la parte a presentarsi al giudice, è il primo atto, con cui si dà principio a tutte le liti, e ch' è tanto naturale e necessario, per le ragioni essenziali qui sopra osservate, che in ogni stato, l' economia del governo obbliga sempre la parte, la quale pretende fare qualche domanda, di avvisare o far avvisare il suo avversario, che venga innanzi al giudice; le maniere poi di dare questo avviso possono essere diverse, come infatti lo sono. Così in Roma l' attore conduceva il reo innanzi al giudice; ed al presente un ufficiale pubblico cita la parte avanti il giudice, e fa un atto che chiamasi intimazione o citazione, che contiene la relazione di essersi citata la parte; e questa citazione può farsi in molte maniere.

Vedesi da questo esempio, che la citazione è un atto talmente naturale ed essenziale, che non si può aver

aver giustizia su di una domanda, la quale non si formi con questo metodo. Vedesi nel tempo stesso che le maniere delle citazioni sono indifferenti, ma divengono necessarie, secondo che sono stabilite dalle leggi e dagli usi. Quindi è che sarebbe falso ed ingiustissimo il credere, che le forme non abbiano nulla di essenziale, dando a questa parola il senso ordinario, secondo il quale significa e gli atti e le maniere; e l'unico vero senso di quell'espressione tanto frequente, che non bisogna attaccarsi alle forme, dee restringersi alle maniere indifferenti, e che non sono essenziali agli atti. Così, per esempio, in una intimazione, importa che sia fatta da un ufficiale pubblico; che vi sia la data; che si spieghi la domanda; che sia notificata alla persona intimata, o nel suo domicilio, e così del resto. Ma è indifferente che sia concepita con certi termini, e secondo un certo stile; e si possono diversificare a piacere, senza vizio di nullità l'ordine e i termini. Dicasi lo stesso di tutti gli altri atti giudiziarij; poichè in ciascuno bisogna considerare ciò che vi è di naturale e di essenziale, e ciò che riguarda solamente la maniera, con cui debb'esser fatto. Su di che rimane soltanto da osservare, in quanto a questa forma estrinseca degli atti, che in ciascun luogo vi è uno stile, e vi sono maniere determinate ed uniformi per ogni specie di atti, e che questi stili e queste maniere non sono ad altro necessarie, che ad esprimere ciò che l'atto contiene di naturale e di essenziale; e dee sussistere l'atto, purchè si faccia in questa maniera, qualunque la forma ne sia diversa da quella dello stile.

Non debbonsi quì comprendere quegli atti, in cui alcuni statuti hanno prescritto certi termini che non si possono cambiare, senza nullità dell'atto medesimo, neppure con sostituirvi altri termini di un medesimo senso; il che osservasi in

questi statuti per certe materie; come in quello di Parigi per la forma de' testamenti, del pari che un tempo in Roma ogni domanda doveva esser fatta, in certi termini solenni e tanto necessari, che colui, il quale vi mancava in una sillaba, perdeva la sua azione; ma tali formalità scrupolose ed odiose furono abolite dall'imperator Costantino. Fuori però di questi casi particolari si ha la libertà delle espressioni, purchè contengano ciò che gli atti hanno di naturale e di essenziale:

Rimane in ultimo da osservare intorno all'ordine giudiziario, che tutti gli atti debbono essere scritti, affinchè sussista la prova di ciò che è stato bene o malamente fatto, ed affinchè non sia nulla alterato in pregiudizio della verità.

E' stato necessario distinguere queste diverse idee di fatti, di forme e di formalità, perchè questi atti e queste forme formano tutta la materia dell'ordine giudiziario, ed importa sapere ben discernere ciò che vi è di naturale, di essenziale e di necessario in ogni atto, e ciò che riguarda la maniera, la quale dee corrispondere alla natura dell'atto ed al suo uso. Per questa ragione è stato necessario far quì tutte queste osservazioni generali su tal soggetto, per dare l'idea della natura e de' fondamenti di questa materia. Si tratterà similmente in generale della natura e dell'essenza delle diverse sorte di atti, che compongono l'ordine giudiziario, e che si ricercano necessariamente in tutti i governi. Ma per ciò che riguarda le maniere di fare questi atti, ci restringiamo a ciò che se n'è detto quì in generale, perchè il nostro disegno non è di fare quì un trattato compiuto della pratica forense, la quale è diversa, non solo in ciascun regno, ma anche in ciascuna provincia; ma vogliamo soltanto dare un'idea generale del rito forense, adottato dall'antico dritto romano.

Sic-

Siccome l'ordine giudiziario non deve tendere ad altro che a far conoscere la verità, e a dar comodo alle parti per dimostrarla; e per istabilire i loro dritti; così la maniera più semplice e più naturale, in cui quest'ordine dovrebbe consistere, sarebbe che le parti venissero davanti al giudice a spiegare lo stato delle loro controversie, e che avendole intese, facesse loro senza ritardo la giustizia dovuta. Ma questo mezzo non è in uso fra noi, se non per alcune frivole differenze tra poveri, ove trattasi di piccola cosa, e che possono essi medesimi spiegare al giudice. Le altre cause però di ogni natura non si terminano in sì breve tempo, nè sì facilmente; ma sono d'ordinario allungate ed intrigate da tutte le difficoltà, che in tante maniere vi si veggono nascere; e con sorpresa si osservano tante spine nella strada della giustizia, in cui i passi della maggior parte non sono che moti di avarizia, di ambizione, di odio, di vendetta e delle altre passioni; ed in cui non si conducono che di una maniera proporzionata a queste passioni, che obbligano alla menzogna, alla calunnia, a' cavilli, ed a tutte le specie d'ingiustizie, che si veggono moltiplicarsi in tutte le liti.

Le passioni delle parti non sono l'unica causa di un male così grande e così esteso; ma ve ne sono altre, che sono come le mani che spandono su i litiganti tutte questi diversi mali.

E' facile giudicare che queste altre cause de' tanti cavilli e de' disordini così frequenti, non venendo dalle parti, non possono procedere che dalle persone, le quali sono incaricate di amministrare la giustizia, e che coloro, i quali hanno questo onore, qualunque sia il posto che occupano, se non sono penetrati da un amor fermo e sincero per la giustizia e per la verità, e se riguardano sotto altri aspetti il loro ministero, in vece di distogliere

le parti dagl' illeciti mezzi ne somministrano loro altri, o li favoriscono secondo la qualità del loro ministero, trovano il loro conto a moltiplicare i cattivi mezzi, e ad allungare quelli che sono necessari. Dee dunque per necessità avvenire, che un tal concorso della passione nelle parti, dell'interesse ne' giudici, e della facilità delle occasioni, produca tutte queste orribili conseguenze, che le più savie leggi non possono togliere, e che al contrario fanno servire le leggi come di occasioni a nuovi ripieghi, per moltiplicare le liti e gli atti.

Non si è potuto passar sotto silenzio questa riflessione, e non deesi considerare come una digressione, o inutile, o superflua; perchè è essenziale al disegno che ci siamo proposti di considerare la natura di ogni materia.

Laonde ha bisognato far questa osservazione generale, ed assolutamente necessaria, per distinguere gli atti naturali e indispensabili da quelli, che derivano o dalla passione delle parti, o dall'estorsioni di coloro che sono compresi tra i ministri della giustizia, e per far conoscere la differenza tra quelli, che esercitano il loro ministero secondo lo spirito delle leggi, che è lo spirito della verità e della giustizia, e misurano il loro interesse colle giuste regole di questo ministero, e quelli che abusano della carica per proprio utile.

Per giudicare adunque di ciò, che è naturale ed essenziale nell'ordine giudiziario, e per discernere ciò che in esso è vizioso o superfluo, bisogna dare un'occhiata all'ordine naturale, in cui deesi far presente a' giudici la giustizia e la verità.

Si è veduto che il primo passo, da cui si dà principio a tutte le liti, è quello della citazione, la quale dall'attore si fa decretare alla parte, contro di cui ha qualche pretensione; ed a questa domanda vien dietro o il silenzio del citato o la sua

com-

comparsa. Se rimane nel silenzio sino al termine che le leggi gli danno, è giusto che chi lo ha fatto citare possa ottener giustizia, senza che sia intesa la parte, perchè essa non ha voluto far uso di questo dritto; ed in tal caso, se la domanda si trova insufficientemente fondata nelle prove dedotte, può il giudice condannare il reo convenuto, il cui silenzio fa presumere che non abbia difese.

Ma quando colui, ch'è stato citato, comparisce per difendersi, vale a dire, che secondo la nostra usanza costituisce il procuratore, il primo passo per parte sua, che è il secondo nell'ordine giudiziario, è di difendersi; e se ha qualche cosa da domandare che sia necessaria per la sua difesa; la manifesta; e potendosi difendere, comunica la difesa alla parte avversaria, affinchè la impugni o l'ammetta. E se colla domanda e colle difese si è stabilito il fatto, e si sono intese le ragioni dall'una e dall'altra parte, può allora il giudice pronunziar la sentenza.

Ma se la difesa sia impugnata dall'attore, questa disputa chiamasi replica, e quindi le parti stabiliscono reciprocamente il loro dritto colle allegazioni.

Tutte le dispute delle parti sono di due sorta; poichè si può solo impugnare una di queste due cose, o la verità del fatto, o le conseguenze che se ne deducono. Chiamansi questioni di fatto quelle, nelle quali trattasi di far conoscere la verità de' fatti. Chiamansi questioni di dritto quelle, in cui trattasi del raziocinio su i fatti, de' quali si conviene, per ricavarne le conseguenze che possono servire al dritto delle parti.

Le questioni di fatto si risolvono, e si decidono colle prove, che dimostrano la verità de' fatti in questione.

Le prove de' fatti sono di molte sorti; poichè
chia-

chiamandosi prova tutto ciò che fa conoscere una verità; ed essendovi molte maniere di far conoscere la verità de' fatti, vi sono parimente molte specie da prove.

Tutte le maniere di provar fatti in giudizio, sono di quattro sorte; la confessione della parte; la testimonianza delle persone informate del fatto; le scritture, e la cognizione di certi fatti talmente connessi con quello, di cui si cerca la verità, che si possa dedurre questa verità dal rapporto del fatto in questione, con quelli, la cui verità si trova provata: Queste quattro specie di prove sono comuni alle materie civili ed alle criminali.

La confessione della parte è sempre una prova certa contro di lei del fatto che confessa; purchè non fosse talmente chiara la verità in contrario, che si potesse giudicare la confessione come un effetto della follia o della imbecillità di colui, che confessasse il falso in suo pregiudizio. E questa regola non ha che una sola eccezione nelle accuse capitali, in cui non basta che il reo confessi un delitto che non è provato; ma si ricercano altre prove per farlo soggiacere alla pena di morte, oltre la propria confessione, la quale potrebb'essere l'effetto della sua disperazione, o di altra causa, non della forza della verità.

Per giungere a questa prova, che si ricava dalla confessione della parte, si permette a coloro che vogliono far uso di questo mezzo, di proporre i fatti, su i quali importa avere o la confessione della parte, o le risposte che scopriranno la sua mala fede, quando alle sue risposte si opporranno le prove de' fatti, che avrà negati; oppure dalle variazioni e dagli altri vizj delle sue risposte, si ricaveranno conseguenze dimostrative della verità. Osservasi in Francia, secondo le ordinanze, che ogni parte abbia la libertà di proporre fatti, di
do-

domandare che la parte avversaria sia obbligata a rispondervi col giuramento, ed a dichiarare su di ogni fatto ciò che ne sa; e dalle interrogazioni e dalle confessioni, dalle negative e dalle maniere di rispondere, si deducono le conseguenze che possono servire alla prova de' fatti, di cui si vuol far costare la verità.

La prova co' testimonj è quella, che risulta dalla deposizione di due o più persone, che hanno cognizione de' fatti principali, o de' fatti subalterni, che possono servire alla prova de' fatti principali. Questa prova ha tutta la sua forza, quando la fede dei testimonj è esente da qualunque eccezione, che renda nulla o sospetta la loro asserzione. Imperocchè sebbene possa avvenire, che un testimonio racconti il falso anche di buona fede; pure è di una necessità assoluta nell'ordine della società umana, che nella moltitudine infinita de' fatti, le cui prove sono necessarie, e le quali dipendono dalla relazione delle persone che ne sono informate, si debba supporre che chi racconta un fatto, dica la verità, quando non ha una causa di mentire. Questa classe di prove non solo è fondata su tale necessità, e sull'ordine naturale, ma deriva parimente dalla legge divina che ne ha data la norma.

Le testimonianze scritte sono di molte sorte, secondo le diverse specie di atti, di cui si vuol conservare la memoria con questo mezzo, per provarne la verità, ed anche secondo le diverse maniere di conservare gli atti, e di provarli coll'uso della scrittura.

Se gli atti, de' quali deesi conservar la memoria, sono giudiziali, la sola maniera di provarne la verità si è che sieno scritti, e che la scrittura sia firmata da un pubblico ufficiale, il quale colla sua firma testifichi la verità dell'atto che soscrive. Così fra noi i portieri firmano le citazioni e le

in-

intimazioni: i giudici soscrivono le loro sentenze; i cancellieri che sono depositarj delle sentenze, e che debbono darne le copie alle parti, firmano queste copie; ed ogni uffiziale firma gli atti, che debbono ricevere la loro pruova dal suo ministero. Se gli atti non si fanno in giudizio, ma sono tali che si debba prevedere che potranno esser necessari, o per trovarvi la verità quando sarà d'uopo, o perchè vi sieno altre cause, le quali rendano necessaria la pruova scritta (come si vedrà dagli esempi) vi sono due maniere di scrivere questi atti, secondo le due specie, a cui si possono ridurre. Alcuni atti di lor natura riguardano solamente i particolari, che hanno affari tra loro, o gli eredi; come se uno piglia a mutuo da un altro; se hanno a fare qualche conto insieme; se vendono; se permutano; se transigono ec. Altri atti di loro natura riguardano altre persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i codicilli, i registri pubblici, in cui debbono esser notati i battesimi, i matrimonj, la promozione agli ordini, la professione religiosa, la morte; come anche le deliberazioni delle comunità, le collazioni degli uffizj e de' benefizj, ed in generale tutti gli atti, de' quali è necessario che la verità costi autenticamente, ed a' quali si possa ricorrere in tutte le occasioni, in cui divien necessaria questa pruova, o per un giudizio, o per altra occasione. Tutti gli atti di queste due specie hanno le loro maniere proprie per iscriverli.

Quelli che di loro natura riguardano solamente i particolari, che contrattano insieme, o i loro eredi; come un mutuo, una vendita, un conto, ec. per provare le convenzioni ed altri affari, possono essere scritti in due maniere, o dalle parti se sanno firmare, o da un uffiziale pubblico, ch'è il notaio, per le persone illiterate: ed è anche in liber-

libertà delle persone che sanno scrivere, e sovente è utile, e parimente necessario, che gli atti sieno fatti da un notaio, il cui ministero; tra gli altri, produce questi due effetti: l'uno, che gli atti fatti da un notaio portino seco la pruova della verità, per l'autorità pubblica che loro dà il carattere dell'uffiziale; laddove le scritture private possono esser negate, ed obbligano alla verificazione. L'altro, che gli atti fatti da' notai, danno l'ipoteca su i beni di colui che si obbliga, e la scrittura privata non ne dà; perchè altrimenti, sarebbe facile a' particolari di farla perdere con un'antidota e con un credito, il cui obbligo, e la cui ipoteca fossero più antichi.

Tutti gli altri atti che riguardano persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i registri pubblici, le collazioni ed altri simili; debbono essere scritti dalle persone che hanno il carattere ed il ministero pubblico, per fare o per ricevere tutte queste diverse specie di atti. Così i notai ricevono i testamenti e i codicilli; i curati tengono i registri de' battesimi, de' matrimoni e de' morti; e tutti gli altri diversi atti debbono farsi dall'uffiziale che n'è incaricato, ed i notai stipulano tutti i contratti, e fanno tutte le scritture private.

Tutti questi diversi atti di ogni natura hanno ciò di comune, che sono pruove scritte, e che essendo provata la loro verità, pel carattere che ricevono, o dalla formalità pubblica e dalla firma dell'uffiziale, o dalla firma de' particolari, servono di pruova della verità del fatto, che annunziano.

Vi è ancora una quarta specie di pruove, che chiamansi presunzioni, vale a dire, conseguenze che si ricavano da certi fatti noti e provati, per congetturarne o dedurne il fatto, di cui si cerca la verità, e di cui questi fatti noti sono segni ed indizj. Questa sorte di pruove chiamansi presun-

zio-

zioni, perchè non dimostrano il fatto stesso che dee essere provato; ma provano la verità di altri fatti, la cui cognizione scuopre, indica, e fa congetturare e presumere il fatto, di cui si cerca la verità, per la connessione naturale e necessaria de' fatti noti cogli ignoti. Essendo le presunzioni conseguenze, che si ricavano da' fatti noti, per applicarle al fatto, di cui si dee cercar la prova, sono sicure o dubbie, a proporzione che è sicura o dubbia la connessione de' fatti noti col fatto ignoto. E siccome alcuni fatti hanno una sicurissima connessione con altri, così alcune presunzioni formano prove certe e sicure; quelle poi che sono fondate sopra fatti, la cui connessione è incerta, non fanno pruova. Ecco un primo esempio di una presunzione certa: se si prova che due uomini essendosi provocati con parole, uno abbia inseguito l'altro che fuggiva, e questi essendosi ricoverato in una casa, l'altro vi sia entrato e ne sia uscito colla spada insanguinata, e che colui che in tal maniera è stato inseguito, si trovi ferito con colpi di spada in questa casa, dove non era alcuno; la riunione di tutti questi fatti induce la pruova, che quell'aggressore ha ucciso quest'uomo. E sebbene niuno lo abbia veduto ammazzare, basta però che sia stato veduto l'aggressore colla spada nuda inseguire ed entrare nella casa, ed uscirne poi colla spada insanguinata, e che si sia trovato morto il ferito, e la casa senz'altre persone: poichè questi fatti provati hanno una connessione naturale e necessaria con quello, che rimane da provare, cioè che questo aggressore ha vibrato il colpo che niuno ha veduto dare. La connessione di questo fatto cogli altri, forma una pruova compiuta per dedurne, che questo aggressore ha dato il colpo; e questa pruova di un fatto che non è noto nè per la confessione, qualora l'aggressore nega, nè per

testimonj che abbiano veduto dare il colpo, nè per altre vie, si riduce alla congettura ed alla presunzione, vale a dire alla conseguenza naturale, colla quale si conchiude da questi indizj, ch'essendo impossibile da una parte che alcun altro abbia dato il colpo, ed essendo dall'altra parte cosa naturale che lo abbia dato colui, che ha inseguito il suo inimico, necessita a giudicare ch'egli sia l'omicida.

Ma se si prova che un uomo sia stato trovato solo dappresso al cadavere di una persona uccisa in una pubblica strada, la conseguenza non è sicura ch'egli abbia commesso l'omicidio. Poichè ha potuto egli sopraggiungere dopo il fatto dell'uccisore; e la sua presenza non avendo una necessaria connessione coll'omicidio, rimane incerta la presunzione; e non forma una pruova indubitata. Vedesi da questi due esempj, che le presunzioni possono essere o indubitate e certe, o dubbie ed incerte. Sono indubitate, quando formano una pruova intera e perfetta; e senza che alcuno abbia veduto il fatto in questione, si può tener per certo che sia avvenuto, quando veggonsi le sue cause, gl'indizj, gli effetti, le conseguenze, e gli altri fatti che ne sono inseparabili, e che vi hanno un tal rapporto, da non poter sospettare di non essere avvenuto questo fatto, come nel primo esempio. Al contrario le presunzioni sono dubbie, quando sono fondate sopra indizj incerti o equivoci, e fallaci nelle loro conseguenze; e perciò tutta la forza di questa specie di prove presuntive, consiste nella necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto. Le pruove di questa natura sono gravi o leggiere, sicure o incerte, a proporzione che questa connessione è naturale e necessaria, sicura e certa, oppure dubbia.

Da queste osservazioni sull'ultima specie di pruove per presunzioni, ne segue che dipendendo le
pre-

presunzioni dal giudizio, che dee farsi dalla necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto, di cui si cerca la verità, o dall'incertezza di questa connessione, dipendono per conseguenza dal discernimento delle cause, d'onde si può o non si può dedurre questa connessione. E siccome si ricercano pochi lumi per iscoprire la verità di un fatto, quando è provata o per mezzo di testimonj di vista, o per mezzo di una scrittura; così vi bisognano molti lumi, molta prudenza, ed anche molta pratica nelle occasioni, nelle quali bisogna giudicare per presunzione, per discernere tra gl'indizj che appariscono, quali sieno dubbj e quali sicuri; e si ricerca anche più prudenza, quando non appariscono gl'indizj, per cercarli e per iscoprirli.

Questa difficoltà fa giustamente ammirare la perspicacia e la saviezza di Salomone, nel celebre giudizio fra le due donne, ciascuna delle quali voleva esser creduta madre del figlio vivente. Trattavasi di scoprire la verità di un fatto occulto, e di cui non era nota alcuna circostanza, tal che non appariva alcun indizio per formarne presunzioni; e la saviezza di questo giudizio consisteva a scoprire un fatto che poteva esser noto, e che facesse conoscere qual era la madre. A questo oggetto Salomone espose le due donne al pericolo di veder morire il bambino, essendo sicuro che questo pericolo sorprenderebbe e turberebbe la vera madre, e che nell'altra non potrebbe fare la medesima impressione, nè produrre gli stessi segni. La sorpresa e l'agitazione della vera madre fecero conoscere l'amore e la tenerezza, che la natura le aveva dato pel suo figlio, e fecero sicuramente giudicare qual era la madre; perchè vi era una connessione naturale e necessaria, e tra la qualità di madre e questa tenerezza, e tra questa tenerezza, e quest'agitazione alla vista di un tal pericolo; e questa connessione
di

di tali effetti necessarij colle loro cause naturali, scopri la madre con maggior certezza di quello che avrebbe fatto l'esame di molti testimonj. Imperocchè i testimonj possono ingannare, o essere ingannati; e tutta la forza della pruova consiste nella presunzione del loro discernimento, per riconoscere i fatti, di cui sono testimonj, e della lor fedeltà in riferirli; ma questa presunzione può essere mal fondata, come era quella della testimonianza de' due vecchi contro Susanna. Ma le pruove che si tirano dalle conseguenze necessarie, argomentando dagli effetti naturali alle loro cause, e dalle cause a' loro effetti, sono molto più certe ed infallibili. Così, per esempio, se scorgesi in alcuno il moto di una passione, malgrado il suo disegno di dissimularla, questo moto è una pruova indubitata della passione che lo ha prodotto; così gli altri effetti indicano le loro cause, e trattasi solamente di discernere la necessaria connessione degli effetti colle cause, e la necessaria conseguenza de' fatti noti, la quale si può applicare al fatto in questione. Quindi è che la massima, che non bisogna giudicare per via di presunzioni, è nel tempo stesso falsa e vera, secondo le due surriferite maniere di presumere: Poichè si deduce sicuramente la verità della causa, dalla verità dell'effetto, o la verità dell'effetto dalla verità della causa, quando è sicura la connessione dell'una coll'altra. Ma falsamente si conchiude, quando si attribuisce ad una causa l'effetto di un'altra; o si conchiude senza certezza, sotto pretesto di una connessione apparente tra questa causa e l'effetto dell'altra. Se gl'indizj poi sono incerti, come se nel caso di una persona uccisa nella pubblica strada, trovandosi un uomo solo dappresso al cadavere, si giudichi ch'egli lo abbia ucciso, vi sarà pericolo o di giudicar falsamente,

perchè può essere che quest' uomo sia sopraggiunto dopo la fuga dell' uccisore; o di giudicare senza certezza e condannarlo malamente, se non vi sieno altri indizj che determinino sicuramente a giudicare ch' egli sia il reo. E siccome nel dubbio sarebbe ingiusto il condannarlo, è meglio lasciare al giudizio di Dio il vero colpevole, quando non è provato il suo delitto, che arrischiare l' ingiusta condanna di uno che può esser innocente.

Le presunzioni non sono dunque certe e concludenti, se non quando la connessione del fatto noto col fatto ignoto è così necessaria, che fa giudicare sicuramente della verità di questo fatto pel rapporto che ha coll' altro, e questa specie di prova è così naturale e concludente, che le leggi hanno stabilite certe presunzioni per la pruova della verità. Così nel dritto romano (1), se un uomo ed una donna accusati di adulterio, essendosi difesi dagl' indizj che militavano contro di loro, ed essendo stati assoluti, si unissero in matrimonio, sarebbero puniti dell' adulterio per la sola presunzione, che il matrimonio sarebbe un effetto della medesima passione, che gli aveva renduti sospetti di adulterio. Così, in Francia, si presume che la donna, la quale occulta la sua gravidanza ed il suo parto, abbia fatto morire il suo figlio, qualora non si trova essere stato seppellito o battezzato pubblicamente; appoggiando la presunzione su ciò, che chi non ha voluto comparir madre, abbia soffocato il figlio, la cui nascita la disonorava.

Queste sorte di presunzioni chiamansi violente, secondo l' espressione del papa Alessandro III (1) in un altro esempio, sul quale si può fondare un giudizio sicuro.

TI-

(1) L. 34 cod. de adulter.

(2) Cap. 12 de præsumpt.

T I T O L O I.

Delle diverse specie di azioni.

S O M M A R I O.

1. Cosa sia azione.
2. Tre specie principali di azioni.
3. Azioni personali, e da che esse nascono.
4. Due specie di azioni personali.
5. Azioni reali.
6. Azione confessoria o negatoria.
7. Azione ipotecaria.
8. Azione possessoria.
9. Come l'azione ipotecaria diviene mista.
10. Altre azioni miste.

1. **L** azione è il dritto che abbiamo di dimandare in giudizio ciò che ci è dovuto, o la riparazione di una ingiuria reale o verbale da noi ricevuta (a).

„ (a) *Actio* ... nihil aliud est, quam jus persequendi
 „ in judicio: quod sibi debetur: *Insr. lib. 4 tit. 6.*

„ *Lex* ... *Cornelia* ex tribus causis dedit actionem: quod
 „ quis pulsatus, verberatusve, domusve ejus vi introita sit,
 „ *l. Cornelia ff. de injuriis.*

2. Le azioni si dividono in due specie principali, cioè personali e reali. Le azioni miste partecipano dell'una e dell'altra specie (b).

„ (b) *Omnium* ... actionum quibus inter aliquos apud
 „ *judices, arbitrosve* de quacumque re queritur, summa
 „ divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt,
 „ aut in personam. *Insr. lib. 4 tit. 6 §. omnium.*

„ *Quædam actiones mixtam causam* obtinere videntur,
 „ tam in rem quam in personam: qualis est *familiæ erci-*
 „ *scundæ actio*, quæ competit *coheredibus* de dividenda hæ-
 „ *reditate*. Item *communi dividundo*, quæ inter eos reddi-

„ tur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur:
 „ item finium regundorum actio qua inter eos agitur, qui
 „ confines agros habent, *ib. §. quedam.*

3. Le azioni personali sono quelle, in virtù delle quali noi agiamo contro una persona, che ha contratto con noi qualunque obbligo, o che ci ha fatto qualche torto, affine di costringerla a pagare ciò che ci deve, o ad eseguire il convenuto. Queste azioni sono annesse alla persona, e ne sono inseparabili; e si esercitano non solo contro l'obligato, ma ancora contro chiunque lo rappresenta: Regularmente esse nascono, o da un delitto, o da un contratto, su cui si fonda l'intenzione dell'attore (a).

„ (a) Agit unusquisque, aut cum eo, qui ei obligatus
 „ est, vel ex contractu, vel ex maleficio: quo casu pro-
 „ ditæ sunt actiones in personas, per quas intendit adversa-
 „ rium ei dare aut facere oportere, aut aliis quibusdam mo-
 „ dis. *Insr. lib. 4 tit. 6 §. omnium.*

4. Le azioni personali si dividono in civili, ed in criminali. Le azioni civili sono quelle, che s'intentano per il pagamento di un debito, o per altri titoli puramente civili. Le criminali sono quelle, con cui dimandiamo la riparazione di una ingiustizia o di una ingiuria, fatta a noi, o a qualche nostro dipendente. Talvolta queste due azioni ne compongono una sola; ed allora questa chiamasi azione mista (b).

„ (b) Ex maleficiis ... proditæ actiones, aliæ tantum
 „ pœnæ persequendæ causa comparatæ sunt: aliæ tam pœ-
 „ næ, quam rei persequendæ, & ob id mixtæ sunt. *Insr.*
 „ *lib. 4 tit. 6 §. ex maleficiis.*

5. Nella stessa maniera, che le azioni personali sono annesse alla persona; così le azioni reali seguitano la cosa, in qualunque mano essa passi. Sotto la parola cosa si comprendono non solo i fondi ed i terreni, ma ancora i dritti reali, di cui un fondo può esser gravato; come le servitù, le ipoteche, i censi &c. Quest'azione non è sempre fon-
 da

data sopra un contratto, o sopra una obbligazione precedente; ma sulla proprietà del fondo, oppure del dritto, che gode l'attore, il quale trovasi in istato di rivendicare i suoi beni (a).

„ (a) Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam. Quo casu proditæ actiones in rem sunt: veluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse affirmet, possessor autem dominum ejus se esse dicat. Nam si Titius suam esse intentat, in rem actio est. Æque si agat quis, jus sibi esse fundo forte vel ædibus utendi, fruendi, vel per fundum vicini eundi, agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi: in rem actio est. Ejusdem generis est actio de jure prædiorum urbanorum: veluti si quis agat, jus sibi esse alius ædes suas tollendi prospiciendive, vel projiciendi aliquid vel immittendi tignum in vicini ædes. *Inst. lib. 4 tit. 6 §. omniam aque.*

6. Quando il proprietario di un fondo intenta un'azione reale, affine di rivendicare una servitù sopra un altro fondo, quest'azione si chiama confessoria. E quando il proprietario sostiene che il suo fondo non ha il peso di quella servitù, cui si vorrebbe assoggettare, l'azione chiamasi negatoria (b).

„ (b) In confessoria actione quæ de servitutibus movetur, fructus etiam veniunt... sed & in negatoria actione (ut Labeo ait) fructus computantur quanti interest petitoris, non uti fundi sui itinere adversarium l. loci. 4 ff. si servitus vindicetur.

7. L'azione ipotecaria è quella, che il creditore esercita sopra gli stabili, che gli sono stati assegnati dal suo debitore, ancorchè il creditore non ne abbia ricevuto il possesso; ed ha luogo, tanto se lo stabile si trovi in mani del debitore, quanto se sia passato in quelle di un terzo (c).

„ (c) Serviana (actio) & quasi serviana (quæ etiam hypothecaria vocatur) ex ipsius prætoris jurisdictione substantiam capiunt... quasi serviana... est quæ creditores pignora, hypothecæve persequuntur... nam (rem) quæ sine traditione, nuda conventionione tenetur, proprie hypothecæ appellatione contineri dicimus. *Inst. l. 4. c. 6 §. 7.*

8. Colui che essendo nel possesso di un fondo, o di qualche dritto, rimane turbato, oppure spogliato del possesso, può intentare l'azione possessoria, per esser mantenuto nel possesso, se non si tratta che di una semplice turbativa, oppure per ricuperarlo, se lo ha perduto (a).

„ (a) Sequitur ut dispiciamus de interdictis seu actionibus, quæ pro iis exercentur. Erant autem interdicta for-
 „ mæ atque conceptiones verborum, quibus prætor aut ju-
 „ bebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Quod tunc ma-
 „ xime fiebat, cum de possessione aut quasi possessione
 „ inter aliquos contende-*Inst. lib. 4 tit. 15.*

9. Per mezzo dell'azione ipotecaria si propone l'istanza, che un fondo sia dichiarato soggetto ed ipotecato al debito o alla rendita, di cui taluno va creditore. Quest'azione per dritto è reale; ma molte volte si rende mista, con risolversi che il possessore del fondo debba pagare una certa somma o rendita, ed in altro caso debba abbandonare il fondo. Quando il debitore, o chi ne rappresenta il dritto, è in possesso del fondo, quest'azione è sempre mista (b).

„ (b) Serviana (actio) & quasi serviana (quæ etiam hy-
 „ pothecaria vocatur) ... quasi serviana autem est, qua
 „ creditores pignora hypothecæ persequuntur. *Inst. lib. 4*
 „ *tit. 6 §. item serviana.*

10. Le azioni miste partecipano delle personali e delle reali. Tali sono l'istanze di dividere un fondo fra molti coeredi, fra socj, fra condomini ec.; o di mettere i termini in un terreno; perchè la divisione de' fondi è una cosa reale, ma la restituzione de' frutti, il rimborso delle spese, sono personali (c).

„ (c) Quædam actiones mixtam causam obtinere videntur,
 „ tam in rem quam in personam: qualis est familiæ erci-
 „ scundæ actio, quæ competit cohæredibus de dividenda hæ-
 „ reditate. Item communi dividundo, quæ inter eos reddi-
 „ tur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur.
 „ Item finium regundorum actio qua inter eos agitur, qui
 „ confines agros habent. *Inst. lib. 4 tit. 6 §. quedam.*

T I T O L O II.

Della maniera d' instituire i giudizi, e delle eccezioni.

S O M M A R I O.

1. Cosa sia la citazione.
2. Formalità necessarie per le citazioni.
3. Come si citino gli assenti, o coloro che non hanno domicilio fisso.
4. Dilazione, che si accorda a comparire.
5. Giorni che non sono compresi nella dilazione.
6. Contumacia del reo convenuto.
7. se ne' giudizi contumaciali si accordino tutte le dimande dell' attore.
8. Delle difese contro l' istanza.
9. Ragioni per declinare una giurisdizione.
10. Quando si propongono le eccezioni dilatorie.
11. Come si risolvono le istanze d' incompetenza.
12. Quali sono, e come risultano l' eccezioni dilatorie.
13. L' eccezioni dilatorie debbono proporsi tutte insieme.
14. Dell' eccezioni perentorie.
15. Della offerta, che deve fare il reo convenuto quando non vi sia alcuna eccezione di opporre.
16. Giudizio degli affari sommarij.
17. Cosa debba farsi in caso di morte di una delle parti o del suo procuratore.

La citazione dee riguardarsi come il fondamento di ogni procedura. Essa è un atto, con cui un ufficiale pubblico (che in alcuni paesi d' Italia si denomina portiere, in altri cursore) chiama in giudizio.

dzio il reo convenuto, per vedersi condannare all'esecuzione di quanto si dimanda dall'attore (a).

(a) In jus vocare, est juris experiundi causa vocare, *l. in jus ff. de in jus vocando.*

„ Omnium actionum instituendarum principium ab
 „ ea parte edicti profiscitur: qua prator edicit de in jus
 „ vocando. Utiq; enim imprimis adversarius in jus vocan-
 „ dus est: id est, ad eum vocandus qui jus dicturus sit.
 „ *Inst. §. ult. de pena temere litigantium.*

2. La citazione dee esser libellata; cioè dee som-
 mariamente contenere la dimanda, ed il titolo su
 cui questa si fonda; dee presentarsi personalmente
 al reo convenuto, o almeno nel luogo del suo ul-
 timo domicilio; e finalmente nella relazione dee
 spiegarsi la persona o il luogo, in cui è stata pre-
 sentata (b),

„ (b) Qua quisque actione agere velit, eam edere debet:
 „ nam æquissimum videtur, eum, qui acturus est edere
 „ actionem, ut proinde sciat reus, utrum cedere an con-
 „ tendere ultra debeat. Et si contentendum putat, veniat
 „ instructus ad agendum cognita actione, qua conveniatur,
 „ *l. 1 ff. de edendo.*

3. Chi non ha domicilio noto, può esser citato
ad valdas curie, gli assenti dal regno, ed i condan-
 nati alle galere, si citano nel luogo del loro ulti-
 mo domicilio.

4. Quando si cita una persona, le si dee asse-
 gnare una dilazione; non solo perchè abbia tempo
 a comparire, ma ancora perchè possa esaminare se
 dee acquistarsi all'istanza, oppure preparare i do-
 cumenti, che possono servire alla sua difesa. Que-
 sta dilazione è differente, secondo la lontananza
 del domicilio del citato dal luogo, in cui si tiene
 tribunale, ed anche secondo le qualità de' tribuna-
 li. Il giudice ancora può abbreviare questa dila-
 zione, quando l'affare è pressante, e quando co-
 nosce esser cosa pericolosa l'accordare la dilazione
 ordinaria.

5. Il giorno, in cui è stata eseguita la citazio-
 ne,

ne, e l'altro in cui scade, non sono compresi nella dilazione; ma tutti i giorni intermedj, ancorchè non giuridici, vi sono compresi (1).

6. Se il reo convenuto non costituisce il procuratore, e non presenta alcuna difesa, nel termine della prima dilazione accordatagli, non si può venire alla condanna, senza accordargli un nuovo termine.

7. Ne' giudizi contumaciali, cioè quando il reo convenuto non si presenta, non si debbono accordare all'attore che quelle dimande, le quali appariscono giuste, e che sono ben verificate. In conseguenza può accadere, che l'attore perda la causa, anche senza contraddittore (a).

„ (a) Post edictum peremptorium impetratum, cum dies
 „ ejus supervenit, tunc absens citari debet: & sive respon-
 „ derit, sive non responderit, agatur causa & pronuntiabi-
 „ tur: non utique secundum præsentem; sed interdum vel
 „ absens, si bonam causam habuit, vincet, l. 73 ff. de ju-
 „ diciis & ubi quisque agere vel conveniri debeat.

„ Cum autem eremodiciū ventilatur, sive pro actore;
 „ sive pro reo: examinatio causæ sine ullo obstaculo cele-
 „ bretur. Cum enim terribiles in medio proponuntur scri-
 „ pturæ, litigatoris absentia, Dei præsentia repleatur, l.
 „ properandum, §. cum autem. Cod. de judiciis.

8. La prima cosa, che dee fare il reo convenuto, dopo essersi presentato, si è di preparare la sua difesa, e di esibire l'originale, o la copia autentica de' documenti, con cui intende d'impugnare la dimanda dell'attore. La difesa comprende qualunque sorte di eccezioni; e queste alcune sono declinatorie, altre dilatorie, altre perentorie (b).

„ (b) Sequitur ut de exceptionibus discipiamus. Compa-
 „ ratæ autem sunt exceptiones defendendorum eorum gratia,
 „ cum quibus agitur. Instr. de except. §. 1.

„ Appel-

(1) Questa regola però non è costante; ma in alcuni paesi i giorni intermedj, che non sono giuridici, non corrono a danno del citato.

„ Appellantur autem exceptiones, aliæ perpetuæ & pe-
 „ remptoriæ, aliæ temporales & dilatoriæ. Perpetuæ & pe-
 „ perentoriæ sunt, quæ semper agentibus obstant, & sem-
 „ per rem de qua agitur perimunt. Qualis est exceptio do-
 „ li mali, & quod metus causa factum est, & pacti con-
 „ venti, cum ita convenerit, ne omnino pecunia peteretur.
 „ Temporales atque dilatoriæ sunt, quæ ad tempus nocent
 „ & temporis dilationem tribuunt. Qualis est pacti conven-
 „ ti cum ita convenerit, ne intra certum tempus ageretur,
 „ veluti intra quinquennium. Nam finito eo tempore, non
 „ impeditur actor rem exequi. *Ibid.* §. 8.

9. Il reo convenuto declina la giurisdizione del giudice, davanti il quale è stato citato, e dimanda di esser rimesso ad un altro tribunale, quando l'affare non è della competenza del detto giudice; quando nelle azioni personali questo giudice non ha giurisdizione nel luogo del domicilio delle parti; quando nelle azioni reali il giudice non ha giurisdizione nel luogo, in cui è situata la cosa, che si dimanda; quando la causa è stata già introdotta in un altro tribunale; quando il reo convenuto ha ottenuto dal sovrano un altro giudice diverso dal suo giudice ordinario. Si dimanda ancora la remissione ad un altro tribunale, quando una delle parti è membro del tribunale, oppure vi ha parenti fino ad un certo grado; ed in tutti questi casi si dice far avocare la causa.

10. L'eccezioni dilatorie debbono proporsi prima di tutte le altre. Imperocchè non è più permesso di recusare un giudice, dopo che si è acconsentito alla giurisdizione, o come dicesi, dopo che si è prestato il consenso (a).

„ (a) *Præscriptiones fori in principio litis, a litigatoribus*
 „ *opponendas esse, legum decrevit auctoritas, l. præscri-*
 „ *ptiones cod. de except.*

11. Il giudice dee decidere sommariamente le istanze della remissione delle cause. E se la cognizione dell'affare non è di sua pertinenza, dee rimettere la causa a' giudici competenti (b).

„ (b) *Si militaris iudex super ea causa, de qua civilibus*
 „ *actio-*

„ actionibus disceptandum fuit... cognovit, etiam remota
 „ appellatione, id quod ab eo statutum est, firmitatem ju-
 „ dicari non habet; *l. judex. Cod. si a non competente ju-
 „ dice judicatum esse dicatur.*

„ Et in privatorum causis hujusmodi forma servetur, ne
 „ quemquam litigatorum sententia, non a suo giudice dicta,
 „ constringat, *l. & in privatorum cod. eod.*

12. L'eccezioni dilatorie sono quelle, che ten-
 dono a far differire il giudizio, e ad impedire che
 il giudice non possa procedere, finchè non abbia
 pronunciato su queste eccezioni. Esse risultano, o
 dalla qualità dell'azione intentata; come allorchè il
 creditore, che ha accordato un termine al paga-
 mento, lo dimanda prima che sia spirato questo
 termine; oppure dalla qualità della persona, che
 agisce; come se un minore intenta un'azione, sen-
 za l'intervento del curatore (1).

13. Per non dare il comodo a' litiganti di pro-
 lungare le cause, si vuole, che chi ha molte ecce-
 zioni dilatorie, le debba proporre tutte in un sol
 atto. Ma da questa regola sono eccettuate le ve-
 dowe, i pupilli, e le altre persone privilegiate; co-
 me pure gli eredi, i quali non sono obbligati a
 proporre le altre eccezioni dilatorie, se non dopo
 spirato il termine, ch'è stato loro accordato a de-
 liberare.

14. L'eccezioni perentorie sono dirette ad an-
 nullare, o estinguere la pretensione dell'attore,
 ed a fare assolvere il reo convenuto. Tali so-
 no il pagamento, la compensazione, la prescrizio-
 ne ec. (2).

15. Quando il reo convenuto non ha alcuna ec-
 cezione contro l'istanza dell'attore, egli deve esi-
 birsi pronto a rendergli giustizia, per impedire co-
 sì il

(1) V. la legge citata qui sopra all' art. 8.

(2) V. la legge citata nel suddetto art. 8.

si il corso del giudizio. Se egli offre un partito ragionevole, e l'attore lo ricusa mal a proposito, dee questi esser condannato alle spese occorse, dopo l'offerta fatta dal reo convenuto.

16. Gli affari sommarij, come sono ne' tribunali inferiori le cause di tenue somma, debbono esser giudicati all'udienza, senza che sia permesso a' giudici di differirli (a).

„ (a) Sit tibi quoque . . . studium, lites cum omni equitate audire, & omnes quidem breviores, & quaecumque maxime vilium sunt, ex non scripto decidere, & judicare & liberare omnes alterna contentione *nov. 17 cap. 3.*

17. Quando pendente la causa muore una delle parti, dee l'altra parte far citare l'erede del defonto, acciò subentri nel giudizio, se non lo ha fatto da se stesso. Quando poi muore uno de' procuratori, si fa citare la parte a costituire un nuovo procuratore, e poi si riassumono gli atti nello stato, in cui trovavansi in tempo della morte.

T I T O L O III.

Degl'interessati in causa.

S O M M A R I O.

1. *Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio.*
2. *Metodo con cui si dee procedere dopo tale istanza.*
3. *Avanti chi l'interessato debba comparire.*

1. **Q**uando una persona ha qualche interesse nella lite introdotta in un tribunale, tanto in prima istanza, quanto in grado di appellazione, può dimandare di esser ammessa a stare in giudizio come una delle parti litiganti, affine di difendere i suoi dritti (b).

„ (b) Principaliter causam ejus de quo supplices esse, quam
„ tuam

„ tuam perspicimus. Non cum te eum ad libertatem perdu-
 „ xisse profitearis, illius interest magis solemniter suum tue-
 „ ri statum, & consequenter tua etiam agetur causa. Nam
 „ si ab eo contra quem fundis preces, servus dicatur, ei-
 „ que libertas ex manumissione tua vindicetur: probatio
 „ servitutis originis, & beneficium manumissionis liberta-
 „ tem illi assignans, tuum etiam jus patronatus tuetur, si
 „ vero consentiat servituti: tunc jure concedo, adito prae-
 „ de provinciae, eum invitum etiam defendere poteris, l.
 „ principaliter, 19 cod. de liberali causa.

2. L'istanza di esser ammesso a far parte in giu-
 dizio, come interessato in causa, dee spiegare le
 ragioni, ed i documenti, su cui essa si fonda;
 e deve notificarsi alle parti, acciò si possa vedere
 se chi vuole intervenire, ha veramente interesse
 nella causa, oppure se si è mendicata il suo inter-
 vento a solo fine di tirar in lungo l'affare.

3. Chi fa istanza d'intervenire come interessato,
 dee comparire in quel tribunale; in cui è stata in-
 trodotta la causa dall'attore principale. La ragione
 si è, che in questo giudizio l'interessato fa la fi-
 gura d'attore, e come tale dee seguire il foro del
 reo convenuto (a). Ciò però non gl'impedisce di
 poter recusare il giudice, quando abbia motivi di
 una legittima ricusa.

„ (a) Actor rei forum ... l. actor cod. ubi in rem actio
 „ exerceri debeat.

T I T O L O IV.

Della ricusa de' giudici.

SOMMARIO.

1. Quando la parte possa recusare un giudice.
2. Parentela del giudice colla parte fino al quarto grado.
3. Altro motivo di ricusa.
4. Altro motivo.
5. Metodo per proporla.

1. Se

1. **S**e una delle parti ha per sospetto il giudice, per cause legittime e ben provate, può ricusarlo, vale a dire può impedire, ch'egli giudichi in quella causa.

2. Nelle cause civili il giudice può esser ricusato, se è consanguineo, o affine di una delle parti, fino al quarto grado inclusive, calcolato secondo le regole del dritto canonico (a). Ma se le parti consentono in lui, non ostante la circostanza della parentela, egli può giudicare validamente.

„ (a) Qua lege (Cornelia) cavetur, ut non iudicet qui
 „ ei qui agit, gener, socer, vitricus, privignus, sobrinusve
 „ est, propriusve eorum quemquam ea cognatione, affinitateve attinget. *l. lex Cornelia § ff. de injuriis.*

3. Si può ricusare un giudice che abbia un' inimicizia capitale con alcuna delle parti, oppure che vi abbia una lite pendente.

4. Un giudice può ricusarsi se vive troppo familiarmente con alcuna delle parti; come se mangia spesso in di lei compagnia; se le ha servito di avvocato nella medesima causa; se ha fatto sollecitazioni in di lei favore; se è stato giudice in un altro tribunale, oppure arbitro della causa medesima (b).

„ (b) Quisquis vult esse causidicus, non idem in eodem
 „ negotio sit advocatus & iudex: quoniam aliquem inter
 „ arbitros & patronos oportet esse delectum, *l. quisquis, 6*
 „ *cod. de postulanda.*

5. Per proporre la ricusa di un giudice, se ne debbono spiegare i motivi in una istanza, che dee esser sottoscritta dalla parte medesima, oppure dal suo procuratore, il quale però abbia a tale oggetto una
 pro-

procura speciale. Peraltro il procuratore di un assente può dimandare, che il giudice si astenga, finchè gli sia accordata una dilazione, affine di poter risapere il sentimento del suo principale; ed intanto il giudice dee astenersi da qualunque atto (a).

„ (a) Non facile per procuratorem quis recusabitur: quoniam famæ causa est: nisi constet ei a tutore mandatum nominatim leg. non solum 39 ff. de procurat. & defens.

T I T O L O V.

Della maniera di compilare le prove giudiziali.

Nel titolo VI del libro III della prima parte di quest'opera, si è spiegato tutto ciò che concerne le diverse specie di prove,, risultanti dalla scrittura o da' testimonj; le pruove ricavate da' fatti articolati; e ciò che riguarda le diverse presunzioni. Debbesi ora ragionare del metodo giudiziale, che si osserva su queste differenti specie di pruove, e dell'ordine de' giudizj.

S O M M A R I O.

1. Ricognizione delle scritture private.
2. Come si riconoscono le scritture.
3. Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento.
4. La querela di falsità non esclude le altre eccezioni, che possono proporsi contro un documento.
5. Transazione sopra un documento falso.
6. Relazione de' periti.
7. Accesso de' giudici.
8. Interrogatorj sugli articoli.
9. Metodo giudiziale per gl'interrogatorj.
10. Se la parte possa ritrattare l'interrogatorio.

1. Quan-

1. Quando un documento prodotto dall'attore per prova della sua dimanda, o dal reo convenuto per prova della sua eccezione, non è che una scrittura privata, la quale viene impugnata dalla parte avversa, è necessario di farla riconoscere, affine di stabilire la sua autenticità.

2. Questa ricognizione si fa alla presenza del giudice nella forma seguente. Si presenta al giudice il documento, di cui s'impugna l'autenticità, nel giorno e nell'ora, intimata alla parte per mezzo della citazione: il giudice dicifra il documento e lo comunica. Indi le parti convengono fra di loro nella scelta delle persone che debbono servire da periti nella ricognizione del carattere, e se non possono accordarsi in questa scelta, il giudice li destina *ex officio*: si presentano a' periti altre scritture consimili, di cui non cada controversia sull'autenticità del carattere. I periti fanno il confronto del carattere di queste scritture certe con il carattere della scrittura controversa, e poi stendono la loro relazione. Quando non vi è alcuna scrittura di colui che nega il suo carattere; si obbliga costui a scrivere, e poi da' periti si fa il confronto de' caratteri. Se poi la persona di cui s'impugna la scrittura, sia morta, si fa riconoscere il carattere da testimonj pratici della mano del defonto (a).

„ (a) Si quando quispiam voluerit secundum eas quæ
 „ ab adversario prolatæ sunt literas, fieri examinationem:
 „ non accusetur [hoc tanquam non recte sit factum. Cui
 „ enim ipse credidit & quod protulit is contra quem, & ex
 „ quo suas affirmat allegationes, hoc non accuset, neque
 „ pro-

„ prohibeat accusationem literarum ad eum fieri. Licet con-
 „ tingat esse documentum manu cujuscumque conscriptum.
 „ Neque enim ipse sibi resistit: & quæ affirmavit hæc ac-
 „ cusabit. Si vero etiam ex publicis archivis proferatur char-
 „ ta, velut de suscepto descriptio, mense gloriosissimorum
 „ profectorum... & quod ex publicis archivis profertur, &
 „ publicum habet testimonium, etiam susceptibile hoc esse
 „ ad collationem manuum ponimus. *Nov. 49 cap. 2.*

3. Chi ha dichiarato in un giudizio di non voler far uso di un documento, non può cambiar volontà, perchè si presume, o che sia persuaso della falsità, del documento, o che almeno lo abbia creduto inutile. Per altro la dichiarazione di una parte di non volersi servire di un documento, ed anche il giudizio formale pronunciato sulla sua falsità, non possono pregiudicare ad un terzo, che non ha fatta questa dichiarazione, o che non è intervenuto nel giudizio (a).

„ (a) Si adversarius tuus, apud acta præsidis provin-
 „ ciæ, cum fides instrumenti quod proferebat, in dubium
 „ revocaretur, non usurum se contestatus est: vereri non
 „ debes ne ea scriptura, quam non esse veram, etiam pro-
 „ fessione ejus constitit, negotium denuo repetatur, *l. si*
 „ *adversarius 3 Cod. de fide instrumentorum.*

„ Si uteris instrumento, de quo alius accusatus falsi vi-
 „ ctus est, & paratus est (si ita visum fuerit) a quo pe-
 „ cuniam petis, ejusdem criminis te reum facere... non
 „ oberit sententia, a qua nec is, contra quem data est ap-
 „ pellavit: nec tu qui tunc crimini non eras subjectus, ap-
 „ pellare debuisti, *l. si uteris 2 Cod. ibid.*

4. Ancorchè si sieno impiegati altri mezzi per distruggere la rilevanza di un documento, pure si può in qualunque termine della causa impugnarlo colla querela di falsità (b).

„ (b) Cum quidam instrumentum protulerit, vel aliam
 „ chartulam, eique fidem imposuerit, postea autem perso-
 „ na, contra quam ista chartula, vel instrumentum prola-
 „ tum est, quasi falsum hoc constitutum redarguere nita-
 „ tur: ne diutius dubitetur utrum necessitatem ei qui pro-
 „ tulit, imponi oporteat repetita vice hoc proferre; an
 „ sufficiat fides jam approbata. Sancimus, si quid tale eve-

„ niat, eum qui petit iterum eam chartam proferri, prius
 „ sacramentum præstare, quod existimans se posse falsum
 „ redarguere quod prolatum est, ad huiusmodi veniat peti-
 „ tionem . . . eandem aut copiam ei præstamus, donec
 „ causa apud iudicem ventilatur. Si enim jam plenissimum
 „ finem accepit, & neque per appellationem suspensa est,
 „ neque per solidam retractationem, adhuc iis vivere spe-
 „ ratur: tunc satis durum est huiusmodi querelæ indulgeri:
 „ ne in infinitum causæ retractentur, & sopita jam nego-
 „ tia per huiusmodi viam iterum aperiantur, *l. cum quidam*
 „ 21 *Cod. de fide instrument.*

Come pure chi si è impegnato a provare la falsità di un documento, e non vi è riuscito, può dare al documento altre eccezioni, a dimostrarne la irrilevanza (a).

„ (a) Eum qui inofficiosi querelam delatam non tenuit,
 „ a falsi accusatione non submoveri placuit. Idem observa-
 „ tur etsi e contrario, falsi crimine instituto victus, postea
 „ de inofficioso actionem exercere maluerit, *l. eum qui 14*
 „ *Cod. de inofficioso testamento.*

5. Si può far annullare una transazione, fondata sopra un documento falso; ma ciò non è permesso, quando prima della transazione è stata obbiettata la falsità di un documento, e si è transatto su questa falsità medesima (b).

„ (b) Ipse significas, cum primum adversarii instrumenta
 „ protulerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. Facta
 „ igitur transactione, difficile est ut is qui provinciam re-
 „ git, velut falsum, cui semel acquievesti, tibi accusare
 „ permittat; *l. ipse significas 7 Cod. ad leg. Corn. de falsis.*

6. Quando si disputa sulla verificazione di una cosa, la quale non può esser ben saputa, che dai periti in qualche arte o mestiere, si ordina la relazione di due periti sopra i fatti accennati nel decreto. Ciascuna delle parti dee nominare il suo perito, e se una di esse ricusa di nominare il perito, il giudice lo nomina *ex officio*. Deesi ancora nominare un terzo perito, quando i due primi non possono accordarsi insieme (c).

„ (c) Mobilium . . . rerum justis pretiis, æstimatione
 „ habita per eos, quos utraque pars elegerit arbitros judi-

caturos, interposito juramento simili modo usumfructum
 habeat, *l. hac edictali 6 Cod. de secundis nupt.*

„Estimationem autem oleorum, non solum ab hortu-
 lanis fieri sed & a vocatis summariis, & ipsis horum pe-
 ritiam habentibus, divinis nimirum propositis evangelis.
 Nov. 64 cap. 1.

7. Talvolta è necessario che il giudice commis-
 sario della causa, visiti personalmente la faccia del
 luogo, per farne la relazione agli altri giudici. In
 questo caso si ordina l'accesso sulla faccia del luo-
 go: e s'intima alle parti, acciò vi possano interve-
 nire.

8. E' permesso a qualunque delle parti, ed in
 qualunque termine del giudizio di dare gl'interro-
 gatorj sopra i fatti ed articoli appartenenti alla cau-
 sa davanti il giudice della causa medesima, o da-
 vanti un giudice delegato, se la parte che deve ri-
 spondere agl'interrogatorj, sia assente (a).

„(a) Ubi cumque æquitas judicem moverit: æque oportet
 fieri interrogationem, dubium non est: *l. ubicumque*
 21 ff. de interrogat. in jure faciendis.

9. La parte, che deve rispondere agl'interroga-
 torj, dee esser citata. Se essa comparisce, deve, do-
 po aver prestato il giuramento, rispondere perso-
 nalmente e non in iscritto, in una maniera chiara
 e precisa sopra i fatti enunziati negli articoli, ed
 anche sopra quelli, in cui il giudice crederà di do-
 verla interrogare *ex officio*. Se poi non comparisce
 nell'ora e nel luogo stabilito, oppure se ricusa di
 rispondere, i fatti si hanno per confessati e verifi-
 cati in favore della parte; che ha domandati gl'in-
 terrogatorj. Per altro la parte, che ha mancato di
 comparire, può in appresso presentarsi per sotto-
 porsi all'esame, ma deve soggiacere alle spese fat-
 te dall'avversario, per la sua contumacia in com-
 parire (b).

„(b) Qui tacuit quoque apud prætorem in ea causa est
 „ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi negavit
 „se hæredem esse: nam qui omnino non respondit, con-
 tumax

„ tumax est : contumaciæ autem pœnam hanc ferre debet ,
 „ ut in solidum conveniatur , quemadmodum si negasset ;
 „ quia prætorem contemnere videtur , *l. de ætate* 11 §. 4
 „ *ff. de interrogat. in jure faciendis* .

„ Nihil interest , neget quis , an raceat interrogatus , an
 „ obscure respondeat , ut incertum dimittat interrogatorem .
 „ *Ibid.* §. 7.

10. Chi ha senza malizia avanzato negl'interrogatorj un fatto erroneo , di cui in appresso scopre la falsità , può ritrattarsi , e si dee ammettere questa ritrattazione , quando egli dimostri di essersi ingannato , e specialmente quando faccia vedere la maniera , con cui è caduto in errore (a) .

„ (a) Celsus scribit : licere responi pœnitere , si nulla
 „ capio ex ejus pœnitentia sit actoris . Quod verissimum
 „ nihil videretur . Maxime si quis postea plenius instructus
 „ quid faciat , instrumentis vel epistolis amicorum juris sui
 „ edoctus , *l. de ætate* §. ult. *ff. de interrogat. in jure fa-*
 „ *ciendis* .

T I T O L O VI.

Delle sentenze .

S O M M A R I O.

1. Cosa sia sentenza .
2. Diverse specie di sentenze .
3. Quale sia sentenza giuridica .
4. Condanna nelle spese .

1. **L**a sentenza è tutto quello che il giudice ordina , pronunziando sulle differenze che sono state dedotte davanti di lui .

2. Le sentenze sono di tre specie : interlocutorie , provvisionali , e definitive . Quando l'ordine del giudice riguarda solo l'istruzione della causa , o non tende che all'ordinatoria del giudizio ,

dizio, la sentenza chiamasi interlocutoria, sebbene più comunemente allora chiamasi decreto interlocutorio. Quando il giudice ordina, che una delle parti rimanga, o sia messa nel possesso, durante la lite, la sentenza chiamasi provvisionale. La sentenza definitiva è quando il giudice pronuncia sull'affare principale.

3. La sentenza, per esser giuridica, dee esser pronunciata da un giudice competente, e nelle forme legali, e dee esser conforme alle leggi ed agli statuti del paese. Quindi una sentenza è nulla, quando è stata pronunciata da un giudice, che non aveva giurisdizione in quel territorio, o in quell'affare; quando non è stata pronunciata in un giorno giuridico; quando non si sono osservate le dilazioni ed i termini prescritti dalle leggi (a).

„ (a) In eadem observatione numeramus & dies solis, „ quas dominicos rite dixere majores, qui repetito in sese „ calculo revolvuntur, in quibus parem necesse est habere „ reverentiam: ut nec apud ipsos arbitros, vel a iudicibus „ flagitatos, vel sponte electos, ulla sit cognitio iurgiorum, „ l. omnes dies 7 Cod. de feriis.

„ Sive pars, sive integra dilatio fuerit data, eo usque „ iudicis officium conquiescat, donec petiti temporis deflu- „ xerint curricula. Feriæ autem sive repentinz, sive solem- „ nes sint, dilationum temporibus non excipiantur, sed his „ connumerentur, l. sive 3. C. de dilationibus.

4. Chiunque perde la lite, tanto davanti i giudici ordinarij, quanto davanti gli arbitri, deve esser condannato nelle spese. Ma quando i capi della lite erano molti, ed il litigante guadagna in un capo, e rimane perditore negli altri, il giudice può ordinare una compensazione di spese, o condannare uno de' litiganti ad una porzione delle spese, facendo compensazione per il di più (b).

„ (b) Sive autem alterutra parte absente, sive utraque „ præsentis fuerit decisa, omnes iudices qui sub imperio „ nostro constituti sunt, sciunt victum in expensarum cau- „ sa victori esse condemnandum, l. properandum 13 §. 7. „ Cod. de jud.

T I T O L O VII.

Delle appellazioni.

S O M M A R I O .

1. Cosa sia appellazione .
2. Quando l'appellazione sospenda l'esecuzione della sentenza .
3. Cosa può farsi in grado di appellazione .

1. **L'** appellazione è un rimedio, che le leggi accordano ai litiganti, affine di far rivocare da un giudice superiore una sentenza pronunciata da un giudice inferiore, quando la credono ingiusta.

2. L'effetto dell'appellazione è di sospendere l'esecuzione del primo giudizio, eccettuati alcuni casi, in cui per un principio del ben' pubblico si è stabilito, che la sentenza, da cui si appella, debba eseguirsi provvisionalmente (a).

„ (a) Appellatione interposita in præjudicium de-
 „ liberationis nihil fieri debere, & in eo statu omnia esse,
 „ quo tempore pronuntiationis fuerunt, sæpissime constitu-
 „ tum est, l. appellat. 3. Cod. de appellat.

3. In grado di appellazione si possono proporre nuovi motivi, fare esaminare testimonj, dare interrogatorj alla parte; in una parola, fare tutto ciò che serve ad instruire il giudice sopra il fatto principale, ch'è staso deciso in prima istanza (b).

„ (b) Si quid autem in agendo negotio minus se allega-
 „ tor litigator crediderit, quod in iudicio actio fuerit omis-
 „ sum: apud eum qui de appellatione cognoscit, persequa-
 „ tur: cum votum gerentibus nobis nihil aliud in iudicis,
 „ quam justitiam locum habere debere, necessaria res forte
 „ transmissa, non excludenda videatur. Si quis autem post
 „ interpositam appellationem, necessarias sibi putaverit es-
 „ se personas, per quas apud iudicem, qui super appellatio-
 „ ne

„ ne cognoscet , veritatem possit ostendere , quam existi-
 „ mavit occultam , hocque fieri iudex perspexerit : sumptus
 „ iisdem ad faciendi itineris expeditionem præbere debebit ;
 „ *l. eos 6 §. 1 & 2 Cod. de appellat.*
 „ Per hanc divinam sanctionem decernimus , ut licentia
 „ quidem pateat in exercendis consultationibus , tam appel-
 „ latori quam adversæ parti , novis etiam adersionibus
 „ utendi , vel exceptionibus quæ non ad novum capitulum
 „ pertinent , sed ex illis oriuntur , & illis cunctæ sunt ,
 „ quæ apud anteriorem iudicem noscuntur propositæ . Sed
 „ & si qua dicta quidem allegatio monstrabitur , vel instru-
 „ mentum aliquid prolatum : probationes tamen illo quidem
 „ defuerint tempore , verum apud sacros cognitores sine
 „ procrastinatione præberi poterunt : id quoque eos admit-
 „ tere , quo exercitatis jam negotiis , pleniore subveniat
 „ veritatis lumine , *l. per hanc 4. Cod. de tempor. & repa-
 „ rat. appellat.*

L E
L E G G I C I V I L I
NEL LOR ORDINE NATURALE.

P A R T E T E R Z A.

L I B R O S E C O N D O.

D E' D E L I T T I.

Discorso Preliminare.

Qualunque azione, ch'è vietata dalle leggi, perchè contraria al patto sociale, chiamasi delitto. Siccome un'azione può essere più o meno dannosa alla società; così sarebbe desiderabile, che la nostra lingua avesse due termini distinti, capaci a qualificare la maggior o minore gravità di un delitto. Ma queste due voci non le abbiamo; e perciò nel foro si adopra promiscuamente la parola delitto, tanto per denotare un omicidio, un furto, una falsità ec. quanto per additare una semplice ferita, una ingiuria ec.

L'antico dritto romano distingueva i delitti in pubblici, e privati. I delitti pubblici erano quelli, di cui le leggi permettevano l'accusa a qualunque persona, ancorchè non vi avesse alcun interesse: i delitti privati eran quelli, di cui permettevasi l'accusa ai soli interessati. Così il delitto di lesa-maestà,

stia, di furto, di falsità e molti altri erano delitti pubblici. Così gl'imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio, posero nella classe de' delitti pubblici l'eresia de' Manichei (1). All'opposto il furto, lo stellionato, le ingiurie erano delitti privati.

Questa distinzione fra i delitti pubblici ed i delitti privati, è stata ritenuta anche ne' costumi presenti, colla sola differenza, che noi riguardiamo per delitti pubblici molti delitti, che presso i romani non erano, che privati; e che quando si tratta di delitti pubblici, l'accusa si propone dall'avvocato del fisco, ch'è incaricato di vegliare alla vendetta pubblica.

La punizione di tutti i delitti formerà la materia di questo secondo libro; ma prima di tutto si dee ragionare delle cause, che rendono giusta questa punizione.

Bisogna riguardare i delitti sotto due aspetti. L'uno quando essi, senza fare alcun torto ai particolari, offendono solo l'ordine pubblico, e turbano la società. Tali sono le profanazioni, le bestemmie, l'eresia, il suicidio ed altri delitti, alcuni de' quali neppure debbono esser nominati. L'altro quando i delitti, oltre ad offendere l'ordine pubblico, recano danno ai particolari; come, per esempio, l'omicidio, il furto, la falsità ec. I delitti della prima specie non meritano, che una semplice pena, diretta alla pubblica vendetta, ed alla correzione del reo. Quelli della seconda, oltre a questa vendetta e questa correzione, esigono la riparazione del danno cagionato dal delitto; come la restituzione della cosa rubata, l'emenda de'dan-

ni

(1) Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus, commune sit cum cæteris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimen, l. 4 Cod. de heret.

ni cagionati ai figli o alla moglie dell'ucciso, ed altre simili rifazioni di danni alle persone interessate. Quindi questa seconda specie di delitti soggiace a due sorte di pene; la pena da imporsi al reo, e l'emenda del danno cagionato col delitto.

La prima specie delle pene, quelle cioè, che sono dirette alla vendetta pubblica, ed al castigo del reo, può suddividersi in altre tre classi. La prima è delle pene infime, incominciando da quelle, che chiamansi pecuniarie, e che si limitano a condannare al pagamento di una somma di denaro, senza nota d'infamia; e si debbono collocare in questa classe anche le semplici ammonizioni e correzioni verbali, che si fanno dai giudici. La seconda è delle pene, che chiamansi corporali, perchè s'impongono alla persona del reo; tali sono la frusta, la corda, l'esiglio e la galera, le quali pene tutte vanno unite all'infamia. La terza abbraccia tutte le diverse specie di pene di morte, come la forca, la ruota ec.

In queste diverse qualità di pene si ravvisa l'oggetto delle leggi, che le hanno stabilite. Il primo oggetto, il quale è comune a tutte le classi delle pene, è quello di punire il delitto, per soddisfare alla vendetta pubblica (1). Il secondo, di raffrenare coll'esempio del castigo coloro, che non sono capaci di adempire ai doveri sociali per il solo amore della virtù (2). Il terzo, di procurare, che i malvagi si ravvedano e mutino vita (3). Il quarto,
di

(1) *Ad vindictam malefactorum. 1 Petr. 2 14.*

(2) *Ut audientes ceteri timorem habeant, & nequaquam talia audeant facere. Deuter. 19 20.*

(3) *Interlocutio præsidis, quæ indicta est, infamem eum de quo quæris fecisse non videtur: cum non specialiter ob injuriam vel admissam vim condemnatus sit, sed ita præsidis verbis gravatus & admonitus, ut ad melioris vitæ frugem se reformet, § 19 Cod. ex quib. caus. infam. irrog.*

di mettere costoro fuori di stato di commettere nuovi delitti; il che propriamente non è applicabile che alla pena di morte, sebbene non manchino altri mezzi per ottenere il medesimo fine.

Ancorchè sia certo, che il rigore delle pene conferisca molto a minorare il numero de' delitti in uno stato; e che a proporzione dell'attenzione delle leggi su questo oggetto, e della fedeltà e diligenza de' ministri nell'eseguirle, vi sieno meno delinquenti; pure è innegabile, che questi mezzi non sempre bastano per impedire la frequenza de' delitti; imperocchè non è possibile di guarire radicalmente un male, il quale riconosce la sua origine nelle passioni umane; e queste nel cuore di molte persone hanno tanta forza, che talvolta si è veduto commetter furti nell'atto, che un ladro moriva per mano del carnefice. Ecco la vera cagione per cui si veggono tanti delitti, specialmente nelle gran città, in cui i delitti più facilmente si occultano, ed i rei più facilmente eludono la vigilanza del governo.

Ma taluno potrebbe domandare: questa frequenza de' delitti è dunque un male senza rimedio? E non sarà possibile di render almeno più rari i delitti, che sono più frequenti, come i furti, le rapine, le ferite? Non sarà sperabile, sull'esempio così grande e così singolare della cessazione del duello, di veder diminuire gli altri delitti, non co'medesimi mezzi adoperati per il duello, ma con altri provvedimenti proporzionati alla natura del male? Le cagioni de' furti, delle rapine, e delle ferite, che sovente ne sono la conseguenza, traggono la loro origine dalla povertà, congiunta alla cattiva educazione, dall'ozio, dai cattivi costumi e dai disordini, cui per lo più si abbandonano simili scioperati. Costoro nascono poveri; la mancanza dell'educazione li mena alla vita oziosa; e l'abitudine-

tudine di non far nulla li conduce a' delitti, i quali non hanno altra remota, che il timore della giustizia. Ma questo timore arriva in un'età, in cui non è più in tempo; simile ad un argine, che si mette ad un torrente, quando è escito dal suo letto.

Sembra dunque, che sarebbe di massimo vantaggio per uno stato, l'instituire un tribunale di polizia, affine di diminuire questi cattivi effetti, con diminuire le loro cause, che sono la povertà, l'ozio, la cattiva educazione, le quali moltiplicano i furti, le rapine e le ferite, che il più delle volte vi vanno unite; giacchè questi tre delitti sono i più frequenti, e lo sono appunto, perchè nascono da queste tre cause, che sono generali in tutti i paesi. Quindi è che fra questi tre delitti, e tutti gli altri vi è questa differenza, che sebbene vi sieno molti delitti di altre specie, come il delitto di lesa-maestà divina ed umana, le profanazioni, le bestemmie, i sortilegj, la falsità della moneta, gli omicidj rissosi o pensati, i veneficj, le concussioni, gli adulterj ec.; pure si trova col fatto, che i furti, le rapine e le ferite, che si commettono dai ladri, superano nel numero gli altri delitti delle altre specie, prese tutte insieme.

Vi è ancora un'altra differenza fra questi delitti e tutti gli altri, ed è che per prevenire gli altri delitti, non abiam che il terrore de' supplicj, e che è impossibile lo sradicare dal cuore umano l'ambizione, la lussuria, l'invidia, l'odio e le altre passioni, le quali inducono a delinquere anche le persone ricche, e talvolta anche le persone bene educate; ma non è impossibile di provvedere in uno stato alla sussistenza di tutte le famiglie, o con dare a lavorare a coloro, che sono atti alla fatica, o con soccorrere gratuitamente coloro, che sono assolutamente incapaci di lavorare; soccorso, che non si può loro negare senza manifesta ingiustizia.

zia. Non sarebbe impossibile di castigare tutti coloro, che non avendo beni, e potendo lavorare per guadagnarsi da vivere, vogliono marcire nell'ozio: non sarebbe impossibile di fare una continua ed esatta ricerca nelle famiglie povere, per trovare e punire coloro, che non vogliono lavorare; di visitare continuamente le case, in cui vi è sospetto che si dia ricetto agli oziosi, e che si occultino le cose rubate; di obbligare tutte le persone incognite ad assegnare il loro domicilio, la loro famiglia ed il loro mestiere; in una parola non sarebbe impossibile di formare un piano ben dettagliato di precauzioni ragionevoli e praticabili, affine di diminuire il numero degli oziosi e dei vagabondi, per diminuire così i delitti, che sono il frutto dell'ozio.

Da un'altra parte questa ricerca produrrebbe in uno stato il vantaggio di moltiplicarvi l'industria, il travaglio, ed il commercio, e di aggiugnere alla felicità ed alla tranquillità pubblica uno dei migliori mezzi atti a conservarla. E' vero che questo piano obbligherebbe a mantenere molti ufficiali, destinati a vegliare alla sua esecuzione, e porterebbe seco la spesa considerabile d'instituire case per i lavori pubblici, sia per le manifatture, sia per altre specie di travagli; ma ciò non sarebbe un male ed una perdita per lo stato. Imperocchè i vantaggi di questo piano ben immaginato e bene eseguito, sarebbero infinitamente maggiori della spesa, anche se voglia valutarsi soltanto il frutto di diminuire nello stato l'ozio, ed i vizii che ne sono inseparabili.

Per ciò che riguarda tutte le altre specie di delitti, sarebbe una illusione lo sperare di toglierli dal mondo, nella maniera stessa che non è sperabile di togliere dal cuore umano i vizii e le passioni. Anzi in questa parte si dee ammirare un
trat-

tratto singolare della provvidenza divina, la quale non permette, che questi delitti sieno in maggior numero, come lo sarebbero infallibilmente, se Iddio abbandonasse ciascun uomo in balia delle sue passioni. Ma la sua mano divina, che regola l'umana società, modera in molte persone, con il semplice effetto della ragione, e di un'indole meno corrotta, la naturale inclinazione ch'esse hanno ai vizj. Quindi è che la maggior parte degli uomini non si abbandona alle abitudini, che conducono ai delitti, e sono costanti a mantenersi nel buon ordine prescritto dal governo temporale. Peraltro questo buon ordine si conserva principalmente per mezzo della riunione della religione e del governo temporale, e per il buon uso che debbono fare dello spirito dell'una e dell'altro, tanto gli individui, che non debbono eccedere i giusti limiti della libertà naturale, quanto i ministri pubblici, che hanno l'incarico di vegliare al mantenimento del buon ordine.

Bisogna ancora distinguere nella società umana due specie di mali cagionati dalle passioni e dalle cattive inclinazioni della maggior parte degl'individui, che la compongono. L'una è quel numero infinito d'infedeltà, d'ingiustizie, d'inganni, di liti ingiuste, di risse, d'inimicizie, di disordini, e di altri mali, che inondano la società; e che essendo il frutto dell'avarizia, dell'ambizione, dell'odio, dell'ira, dell'invidia ec. sono agli occhi di Dio, e secondo gl'insegnamenti della religione, tanti veri delitti, degni delle pene, che la divina giustizia riserba a' malvagi nell'altra vita, ancorchè non arrivano all'eccesso di esser riguardati come veri delitti, nel senso che le leggi umane danno a questa parola. L'altra è quella specie d'ingiustizie che le leggi umane chiamano delitti, e che puniscano con diverse pene. In oltre fra le
azio-

azioni, che sono delitti agli occhi d'Iddio, ma non cadono sotto questo nome quando si tratta di punirle secondo le leggi umane, bisogna fare una seconda distinzione. Alcune azioni non cagionano alcun disordine nella società, e sono dannose soltanto a coloro, che le commettono; e queste, che più propriamente chiamansi peccati, sono esenti dalla punizione del governo, e se ne lascia il rimedio, ed il castigo a' ministri della religione, consultando le regole e lo spirito della religione medesima. Altre azioni che turbano l'ordine sociale, e recano danno altrui, non solo sono punite dalla religione, ma sono riprese dal governo temporale, che dee vegliare al mantenimento del buon ordine, con conservare a tutti i loro dritti. Due sono le maniere, con cui le leggi umane provvedono a riparare i cattivi effetti di queste azioni, dannose alla società. L'una colle leggi civili, le quali reprimono soltanto quelle azioni che chiamansi ingiustizie, con obbligare le parti a farsi reciprocamente ragione. L'altra colle leggi criminali, che oltre all'emenda del danno, impongono le pene proporzionate alla malizia dell'azione, ed al danno della società, le quali servono nell'atto stesso di castigo al reo, e di soddisfazione al pubblico esempio.

La diversa maniera, con cui il governo politico reprime le ingiustizie e punisce i delitti, ha fatto nascere la distinzione dei giudizj civili, che appartengono i secondi.

La materia de' delitti comprende due parti. L'una abbraccia tutto ciò che riguarda la diversa specie de' delitti e delle pene: la giusta proporzione fra i primi e le seconde, o per aggravare la pena in riguardo all'atrocità del delitto, al danno cagionato alla società, alle sue conseguenze, alla necessità dell'esempio; o per mitigarla in riguardo
alle

alle qualità personali del reo, alla sua età, ed alla sua malizia, cioè se ha delinquito appensatamente, o per un impeto di collera, se il fatto è volontario o colposo: la distinzione, che dee farsi fra il reo principale ed i suoi complici o fautori, che hanno partecipato del delitto: quali debbono essere le prove de' delitti, e le maniere, con cui esse ricavansi, non solo coll' esame de' testimonj, e con le scritture se ve ne sono, ma ancora dagli esami degl' inquisiti medesimi, come se negano il vero, o affermano il falso, o se si contraddicono, o si rendono varj, somministrando con ciò una prova della loro reità: quali sono i casi, in cui si può procedere alla tortura, e quali sono le regole per accordare l'abolizione del delitto.

L'altra parte della materia de' delitti riguarda la maniera d'istruire i giudizi criminali; la maniera di dare le accuse, le querele, le denuncie; di ordinare la cattura; la maniera d'interrogare e di confrontare i testimonj col reo ec.

Questa seconda parte non sarà da noi trattata nell'opera presente, peschè appartiene tutta alla *pratica criminale*, per la quale è necessario di consultare non solo gli usi di ciascun regno, ma anche quelli di ciascun tribunale. Quindi ci restringeremo a parlare delle diverse specie di delitti.

La distinzione delle diverse specie de' delitti può darsi in diverse maniere, secondo ch'essi si riguardano sotto diverse vedute. Possono i delitti distinguersi in pubblici e privati, secondo la distinzione, che abbiamo premessa nel principio di questo discorso.

Possono distinguersi in più o meno gravi, secondo il grado differente della loro malizia, o del danno che cagionano alla società. Così gli omicidj sono un delitto più grave de' furti; la sedizione è un delitto più grave delle semplici calunnie, de' libelli infamatorj.

Ma

Ma la maniera la più semplice e la più naturale per distinguere le diverse specie de' delitti, e di considerare prima di tutto il carattere, ch'essi hanno comunemente fra di loro, e poi il carattere particolare che distingue gli uni dagli altri. Per comprendere questa distinzione, è necessario di qui rammentarsi quanto abbiamo a lungo spiegato nel *trattato delle leggi*, circa ai fondamenti, con cui Iddio ha costituita la società umana; e per ciò che riguarda la distinzione delle diverse specie di delitti, basta considerare in generale il piano di questa società, secondo la descrizione, che ne abbiain fatta nel suddetto *trattato delle leggi*, e distinguere in questo piano la condotta della provvidenza divina, che l'ha stabilito e lo mantiene, per mezzo de' misterj della religione, ne' paesi, in cui essa è conosciuta; per mezzo del governo temporale, e per mezzo de' vincoli e de' patti reciprochi, che uniscono gli uomini che vivono in società. Imperocchè con distinguere questi fondamenti e questi vincoli, i quali sono come differenti parti dell'ordine sociale, che Iddio ha istituito nel mondo, si può vedere in qual maniera ciascun delitto offenda quest'ordine.

Secondo questa veduta, si possono distinguere nell'ordine della società umana sei parti differenti, che ne sono il fondamento, e che compongono quest'ordine; e secondo che i delitti offendono in diverse maniere alcuna di queste parti, si potrà dividerli in sei specie.

La prima di queste parti dell'ordine della società, consiste nella dipendenza della volontà di Iddio, che l'ha formata, e che la mantiene colla sua provvidenza, per mezzo delle sue leggi divine, per mezzo delle regole del dritto naturale, e per mezzo della vera religione, ne' paesi, che hanno la fortuna di professarla.

La seconda è la potestà, che Iddio ha data ai sovrani per governare i popoli.

La terza, sono le leggi generali di ciascuno stato.

La quarta comprende i due vincoli naturali, di cui Iddio si è servito per i rapporti principali, che uniscono gli uomini fra di loro. Questi vincoli sono il matrimonio, che unisce insieme i due sessi; e la nascita, che unisce i figli a' loro genitori, e che compone le famiglie, dalla cui riunione si forma la società.

La quinta abbraccia tutte le altre specie di obblighi, che legano gli uomini reciprocamente fra di loro, per tutti i bisogni, che Iddio li ha assoggettati, affine che ciascuno si renda necessario all'altro, e possa così esercitare la seconda legge, conformé abbiamo spiegato nel cap. 4. del suddetto trattato delle leggi.

La sesta ed ultima di queste parti, che debbono formare l'ordine della società, riguarda ciascun individuo, considerandolo come membro di questo corpo, e considerando i di lui obblighi verso tutta la società. E ciò distingue questa sesta parte della precedente, la quale riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso l'altro in particolare; ma questa sesta parte riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso il pubblico. Così, per esempio, ciascun individuo è debitore verso se stesso, e verso il pubblico di fare un buon uso della sua persona; e ciò rende degne di pena alcune azioni, le quali sembrano non far torto, che a chi le commette. Esse dunque formano una classe particolare di delitti, conforme vedremo fra poco.

Fra tutte le maniere, con cui si possono distinguere i delitti abbiamo creduto di scegliere la presente, cioè di dividerli secondo ch'essi offendono alcuna di queste sei parti dell'ordine della società; essendo indubitato, che il carattere comune de-

de-

delitti consiste nell'offendere quest' ordine, ed in conseguenza è cosa naturale il distinguerli per i loro rapporti a ciascuna di queste sei parti. Ciò comprende sei classi de' delitti, che gli abbracciano tutti.

La prima classe è de' delitti che offendono la prima parte dell'ordine della società, ed il cui carattere è di attentare direttamente o indirettamente contro la maestà divina; come sono le bestemmie, le profanazioni, i sacrilegj, sortilegj, l'eresie ec.

La seconda è di quelli che violano la seconda parte dell'ordine sociale, e che offendono il principe, o lo stato. Tali sono il delitto di lesa-maestà in primo capo, il quale riguarda la persona del principe; quello di lesa-maestà in secondo capo, che riguarda tutti gli altri delitti, che partecipano di questo carattere.

La terza è de' delitti, che offendono in generale la forma del governo e l'ordine pubblico; e che da un canto non offendono alcun individuo in particolare, e da un altro canto non sono propriamente delitti di lesa-maestà, ancorchè feriscano l'autorità del principe. Tali sono i delitti di conventicola, di monopolio, di falsificazione di moneta ec.

La quarta è de' delitti, che offendono i vincoli naturali del matrimonio e della nascita, in una maniera che turba l'ordine pubblico, e le cui conseguenze esigono un pubblico castigo. Tali sono l'adulterio, la bigamia, il ratto, il parto supposto, l'incesto, il parricidio, l'esposizione del parto, l'infanticidio, l'aborto ec.

La quinta è de' delitti che violano le reciproche obbligazioni de' cittadini, ed essa abbraccia tutte le offese tanto nella persona, quanto nell'onore e nella roba, se arrivano ad un eccesso punibile. Tali sono gli omicidj, le ferite, i furti, le rapine, le falsità, le ingiurie, i libelli famosi ec.

La sesta è de' delitti, che senza offendere l'interesse delle persone, turbano l'ordine pubblico, col cattivo uso che fanno delle loro persone gli oziosi, i prodighi, i disperati, le donne prostitute, e coloro che si abbandonano a que' vizi infami, indegni di esser nominati.

E' chiaro, che questa distinzione di delitti in sei classi, gli abbraccia tutti: tal che non ve n'è alcuno, il quale non si conosca subito in qual classe debba collocarsi. Resta solo l'avvertire, che alcuni delitti possono aver caratteri complicati, e che si riferiscano a più di una classe. Ma anche questi delitti hanno la loro situazione naturale più in una classe, che in un'altra, e ciò è facilissimo a discernersi. Per esempio: un furto di vasi sacri è un sacrilegio, e con questo carattere appartiene alla prima specie; ma siccome questo delitto reca un danno al padrone de' vasi, per questo secondo riguardo appartiene alla quinta specie. Il carattere però di sacrilegio distingue più sensibilmente questo furto da tutti gli altri furti. Quindi dee esser qualificato per sacrilegio, ed appartiene alla prima classe.

Noi seguitiamo quest'ordine nell'esporre tutte le differenti specie di delitti. Peraltro non li distribuiremo tutti in sei titoli, ma a ciascun delitto assegneremo un titolo, e solo distribuiremo i titoli secondo l'ordine di queste sei classi.

T I T O L O I.

Dell'eresie, delle bestemmie, de' sacrilegj, e delle altre profanazioni.

S E Z I O N E II.

1. Definizione dell'eresia.
2. Pene canoniche contro gli eretici.
3. Autorità temporale contro gli eretici.
4. Si dee toglier loro le chiese, e proibire di adunarsi.
5. Allontanare i loro ministri, e proibire la lettura dei loro libri.
6. Impedir loro l'esercizio delle cariche pubbliche, e di certe professioni.
7. Se gli ebrei possano tenere assemblee.
8. Cosa debbono fare gli ebrei quando sono tollerati in uno stato.
9. Cosa sia bestemmia, e sue differenti specie.
10. Pene contro i bestemmiatori.
11. Sacrilegio, e sue pene.
12. Violazione dei sepolcri.

L'eresia è un delitto di lesa maestà divina, di cui si rende colpevole chiunque abbandona la fede cattolica, per sostenere ostinatamente un errore, condannato dalla chiesa universale (a).

„ (a) *Hæreticorum autem vocabulo continentur, & latis*
 „ *adversus eos sanctionibus succumbere debent, qui vel levi*
 „ *argumento a judicio catholicæ religionis, & tramite de-*
 „ *recti fuerint deviare; leg. omnes 2 cod. de hæreticis &*
 „ *Manichæis & Samaritis.*

„ *Manifestum . . . facimus vestræ sanctitati, quod pauci*
 „ *quidam infideles, & alieni sanctæ Dei Catholicæ atque*
 „ *Apostolicæ Ecclesiæ, contradicere judaicæ atque apostati-*
 „ *ce ausi sunt adversus ea quæ ab omnibus sacerdotibus se-*
 „ *cundum vestram doctrinam (Joannis Papæ) tenentur,*
 „ *& glo.*

„ & glorificantur, atque prædicantur, *leg. inter. 8 §. manifestum. Cod. de summa Trinitate.*

2. Coloro che ricusano di ascoltare la chiesa; che è il centro della verità, e contro la quale secondo le infallibili promesse di Gesù Cristo, le porte dell' inferno, cioè l'errore, non potranno mai prevalere, debbono esser trattati come i pagani ed i pubblicani. Quindi la chiesa li separa dalla sua comunione, per ciò che riguarda la partecipazione a' sacramenti, i suffragj, e la sepoltura. Ma questa tenera madre, sempre piena di carità, ripiglia subito nel suo seno gli eretici, quando abjurando i loro errori si sottomettono alle sue decisioni (a).

„ (a) Hæc est igitur vera vestra fides: hæc certa religio:
 „ hoc beatæ recordationis . . . patres omnes, præsulesque
 „ romanæ ecclesiæ, quos in omnibus sequimur: hoc sedes
 „ apostolica prædicavit hætenus, & inconcusse custodivit:
 „ huic confessioni, huic fidei quisquis contradictor extiterit,
 „ alienum seipse a sancta communione, alienum ab ecclesia
 „ judicabit esse catholica . . . obduratum est cor eorum,
 „ ut scriptum est, ut non intelligerent, & pastoris vocem
 „ oves quæ meæ non erant, audire minime voluerunt, in
 „ quibus observantes ea, quæ ab ipsorum sunt statuta ponti-
 „ fice, eos minime in nostra communione recipimus, &
 „ ab omni ecclesia catholica esse jussimus alienos: nisi erro-
 „ re damnato nostram doctrinam quanto ejus sequi, ha-
 „ bita regulari professione signaverint. Equum quippe est,
 „ ut qui nostris minime obedientiam accomodant statutis,
 „ ab ecclesiis habeantur extorres. Sed quia gremium suum
 „ nunquam redeuntibus claudit ecclesia, obsecro clementiam
 „ vestram, ut si proprio deposito errore, & prava inten-
 „ tione depulsa, ad unitatem ecclesiæ reverti voluerint, in
 „ vestram communionem receptis, indignationis vestræ re-
 „ moveatis aculeos, *leg. inter. 8 §. liquet. Cod. de sum-
 „ Trinitate.*

3. La potestà che Gesù Cristo ha confidata alla sua chiesa, è affatto spirituale; quindi essa non può impiegare contro gli eretici, che le pene spiritua-
 li, fra le quali la più rigorosa è e la scomunica. Ma i principi cattolici possono far uso della po-
 testà

testà temporale, per impedire all'eresia di diffondersi e di mantenersi ne' loro stati. Eglino hanno quest'obbligo, non solo per sostenere le decisioni della chiesa, di cui sono i protettori; ma ancora per conservare fra' loro sudditi la pace, la quale rimane sovente turbata dalla diversità dei pareri nelle materie di religione (a).

„ (a) Cunctos populos, quos clementiæ nostræ regit imperium, in tali volumus religione versari, quam divum Petrum apostolum tradidisse romanis, religio usque adhuc ab ipso insinuata declarat; quamque pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandriae episcopum, virum apostolicæ sanctitatis: hoc est ut secundum apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam, Patris, & Filii & Spiritus Sancti unam Deitatem, sub pari Majestate, & sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum Catholicorum nomen jubemus amplecti; reliquos vero dementes, vesanosque judicantes, hæretici dogmatis infamiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus animi nostri, quem ex cœlesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos, *leg. cunctos i cod. de summa Trinitate.*

„ Decere arbitramur nostrum imperium, subditos nostros de religione commonesacere: ita enim & plenior acquiritur Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi benignitatem possibile esse existimamus, si quando & nos pro viribus ipsi placere studuerimus, & nostros subditos ad eam rem instituerimus, *leg. decere. cod. de summa Trinitate.*

4. Uno de' mezzi più efficaci, di cui i principi possono far uso per impedire i progressi dell'eresia, si è di togliere agli eretici i luoghi, in cui si adunano, per esercitare la loro pretesa religione; tanto se questi luoghi sieno chiese che gli eretici hanno tolte precedentemente a' cattolici, quanto se sieno templi fatti fabbricare dagli eretici medesimi; come pure si dee proibir loro di adunarsi nelle case private. Se contravvengono a questa legge, i magistrati debbono punirli col massimo rigore, anche perchè in tutti i governi ben regolati,

si debbono proibire tutte le assemblee, che non sono state autorizzate dal sovrano (a).

„ (a) Nullus hæreticis ministeriorum locus; nulla ad
 „ exercendam animi obstinationis dementiam pateat occasio.
 „ Sciant omnes, etiam si quid speciali quolibet rescripto
 „ per fraudem elicitò, ab hujusmodi hominum genere impe-
 „ tratum sit, non valere. Arceantur cunctorum hæreticorum
 „ ab illicitis congregationibus turbæ, *leg. nullus 2 cod. de*
 „ *summ. Trinitate.*

„ Cuncti hæretici procul dubio noverint omnia sibi loca
 „ adimenda esse, sive sub ecclesiarum nomine teneantur,
 „ sive diaconia appellentur, vel etiam decanica. Sive in
 „ privatis ædibus vel locis, hujusmodi cœtibus copiam præ-
 „ bere videantur; his ædibus vel locis privatis, ecclesiæ ca-
 „ tholicæ vindicandis. Ad hoc interdican- tur his omnibus,
 „ ad litanias nocte vel die profanis coire conventibus, sta-
 „ tuta videlicet condemnatione . . . si quid hujusmodi fie-
 „ ri vel in pubblico, vel in privatis ædibus concedatur, *leg.*
 „ *cuncti cod. de Hæreticis & Manichæis.*

5. Un altro mezzo, che non è meno efficace del precedente, è quello di allontanare i ministri dell' errore, che seducono i semplici con una falsa erudizione, e che mantengono nelle loro opinioni erronee coloro che le hanno abbracciate. Si dee ancora impedire, che i libri degli eretici non cadano in mani di persone poco instruite, e che potrebbero esser sedotte da' loro sofismi. E finalmente conviene far educare i figli degli eretici nelle scuole de' cattolici (b).

„ (b) Sancimus, ut qui affectant impiam Nestorii opi-
 „ nionem, vel nefariam ejus doctrinam sectantur; si epi-
 „ scopi aut clerici sint, ab ecclesiis ejiciantur . . . licen-
 „ tiam habituris orthodoxis, quicumque voluerint secundam
 „ nostram legislationem, absque metu & damno ipsos ac-
 „ cusare & propalare, *leg. decere §. præterea cod. de summa*
 „ *Trinitate.*

„ Ut autem omnes re ipsa discant, quantum nostra di-
 „ vinitas aversetur eos, qui impiam Nestorii fidem affectant:
 „ præcipimus Ireneum, dudum hoc, hancce causam nostræ
 „ indignationi suppositum, & postea . . . Tyriorum civita-
 „ tis episcopum factum, & Tyriorum quidem ecclesia deji-
 „ ci, in sua autem patria degere quiescentem omnimodo,

„ & sche-

„ & schēmate atque nomine sacerdotis exutum . *Ibid.* §. *ut autem* .

„ Quoniam vero pervenit ad pias nostras aures, quod
 „ quidam doctrinas quasdam conscripserunt, & ediderunt
 „ ambiguas, & non per omnia ac præcise congruentes ex-
 „ positæ orthodoxæ fidei, a sancta synodo eorum sanctorum
 „ patrum, qui Nicæ & Ephesi convenerunt . . . jubemus
 „ facta hujusmodi scripta, sive antea sive nunc potissimum,
 „ aut ea quæ Nestorii sunt comburi, & perfectissimo inte-
 „ ritui mancipari, ita ut in nullius cognitionem venire
 „ possint . *Ibid.* §. *quoniam* .

„ Qui dicuntur ex ipsis (Montanistis) episcopi aut cle-
 „ rici, expellentur urbe Constantinopolitana, *leg. Heretici*
 „ *cod. de Heretic. & Manich.*

6. E' cosa troppo giusta, che un principe catto-
 lico non permetta agli eretici dimoranti ne' suoi
 stati, di esercitarvi cariche o impieghi onorevoli,
 e certe professioni più distinte, come quelle di
 avvocato, di medico, di lettore nei collegi, e nel-
 le università (a).

„ (a) Qui tribuit eis (Montanistis) irrationabilem præ-
 „ fecturam, decem libris mulctatur : & decem quoque libris
 „ præsidet ex negligentia, & comes privatarum & officium
 „ eorum, *leg. Hereticis §. vetantur. cod. de Hereticis &*
 „ *Manichæis.*

7. Gli ebrei non possono tener assemblee, nè
 esercitare la loro religione, se non nelle città, in
 cui ne hanno il permesso dal principe; ed in
 queste città medesime non debbono aprire nuove
 sinagoghe, senza un' espressa licenza. Sono loro in-
 terdetto tutte le dignità ed impieghi onorevoli (b).

„ (b) Hæc valitura in omne ævum lege sancimus : ne-
 „ minem judæorum, quibus omnes administrationes & di-
 „ gnitates interdictæ sunt, nec defensoris civitatis fungi
 „ saltem officio, nec patriæ honorem arripere concedimus :
 „ ne acquisiti sibi officii auctoritate muniti, adversus chri-
 „ stianos, & ipsos plerumque sacræ religionis antistites ve-
 „ luti insultantes fidei nostræ, judicandi vel pronuntiandi
 „ quamlibet habeant potestatem. Illud etiam pari conside-
 „ ratione rationis arguentes præcipimus, ne qua judaica sy-
 „ nagoga in novam fabricam surgat ; fulciendi veteres per-
 „ missa licentia, quæ ruinam minantur. Quisquis igitur vel
 „ in-

„ insulas acceperit , quæsitis dignitatibus non potiatur : vel
 „ si ad officia vetita irrepserit , ab ipsis penitus repellatur :
 „ vel si synagogam extruxerit , compendio catholicæ eccle-
 „ siæ se noverit laborasse ; & qui ad honores & dignitates
 „ irrepserit , habeatur ut antea conditionis extremæ , etsi
 „ honorariam illicite promeruerit dignitatem . Et qui syna-
 „ gogæ fabricam cœperit non studio reparandi , cum dam-
 „ no quinquaginta librarum auri , fraudetur ausibus suis ,
 „ leg. 18 *hac valitura cod. de judæis* .

8. Quando si permette agli ebrei l' esercizio della loro religione in qualche città , ciò si fa sempre sotto la condizione , ch' essi non facciano cosa alcuna in disprezzo de' misterj della religione cristiana , e non insultino alcun cattolico . All' incontro i cristiani non debbono fare alcun insulto agli ebrei , quando costoro si uniscono nelle loro sinagoghe , col permesso del principe . Si puniscono coll' ultimo rigore gli ebrei , che inducono i cristiani a circoncersi , o che molestano gli altri ebrei , che hanno abbandonato il giudaismo , per abbracciare la religione cristiana (a) .

„ (a) Judæos quosdam festivitatis suæ solemni Aman , ad
 „ pœnæ quondam recordationem incedere , & sanctæ crucis
 „ ad simulatam speciem in contemptum Christianæ fidei ,
 „ sacrilega mente exurere , provinciarum rectores prohibeant :
 „ neve locis suis fidei nostræ signum immisceant : sed ritus
 „ suos citra contemptum Christianæ religionis retineant ,
 „ amissuri sine dubio permissa hactenus , nisi ab illicitis
 „ temperaverint , leg. 11 *Judæos . Cod. de Judæis* .

„ Nullus tamquam judæus , cum sit innocens : obteratur :
 „ nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque
 „ proficiat : non passim eorum synagogæ vel habitacula con-
 „ crementur , vel perperam sine ulla ratione lædantur . Cum
 „ alioquin , etiam si sit aliquis sceleribus implicitus , idcir-
 „ co tamen judiciorum vigor , jurisque publici tutela vi-
 „ detur in medio constituta , nec quisquam sibi ipsi permit-
 „ tere valeat ultionem . Sed ut in hoc personis judæorum
 „ volumus esse provisum : ita id quoque monendum esse
 „ censemus , ne judæi forsitan insolescant , elatique sui se-
 „ curitate , quicquam præcipientes in christianam reverentiam
 „ ultionis admittant , leg. nullus 14 *cod. de Judæis* .

„ Judæi & bonorum proscriptione & perpetuo exilio dam-

habuntur, si nostræ fidei hominem circumcidisse eos, vel circumcidendum mandasse constiterit, *leg. Judæis 16 cod. de Judæis*.

„Judæus, qui eum, qui judaicæ religionis non esset, contraria doctrina ad suam religionem traducere presumpserit, bonorum proscriptione damnetur, miserumque in modum puniatur, *leg. Judeus 17 cod. de Judæis*.

9. Chiamansi bestemmie le ingiurie e l'esecrazione contro Iddio, le quali o attaccano la potenza divina, o attribuiscono a Iddio qualche difetto o qualche imperfezione, o negano qualche attributo essenzialmente unito alla natura divina, o offendono i misteri principali della nostra religione. Come ancora chiamasi bestemmia qualunque espressione ingiuriosa e di disprezzo, proferita contro i santi. Questo orribile delitto può commettersi in due maniere; colle parole, e collo scritto (a).

„(a) Quoniam quidam . . . blasphema verba, & sacramenta de Deo jurant, Deum ad iracundiam provocantes: istis injungimus abstinere ab hujusmodi & aliis blasphemis verbis, & non jurare per capillos & caput, & his proxima verba. Si enim contra homines factæ blasphemiarum impunitæ non relinquuntur, multo magis qui ipsum Deum blasphemant, digni sunt supplicia sustinere. Propterea igitur omnibus hominibus hujusmodi præcipimus a prædictis delictis abstinere, & Dei timorem in corde accipere, & sequi eos qui bene vivunt. Propter talia enim delicta, & fames & terræ motus & pestilentiarum fiunt, & propterea admonemus abstinere ab hujusmodi prædictis illicitis, ut non suas perdant animas. Sin autem & post hujusmodi nostram admonitionem, inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis: primum quidem indignos semetipsos faciunt Dei misericordia: post hæc autem & legibus constitutis subjiciuntur tormentis, *cap. 1 §. quoniam novell. 77.*

10. Le bestemmie sono punite la prima volta con una multa pecuniaria, o con una penitenza. In caso di ricadute, e che queste sieno frequenti, si spaccano a' bestemmiatori i labbri con un ferro caldo, oppure si taglia loro la lingua, e si condannano alla berlina o alla galera, o si bandiscono dal

regno. Talvolta le bestemmie sono così enormi, oppure sono state proferite in circostanze, che aggravano talmente il delitto, che il bestemmiatore non solo può essere, anche per la prima bestemmia, condannato ad una pena corporale, ma ancora alla pena dell'ultimo supplicio. I libri che contengono bestemmie, si fanno bruciare per mano del carnefice (a).

„ (a) *Judices prohibeant, ut à blasphemis & perjuriis,*
 „ *quæ ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes ho-*
 „ *mines penitus conquiescant, leg. alearum cod. de aleato-*
 „ *ribus.*

„ *Præcipimus permanentes in prædictis illicitis &*
 „ *impiis actibus (blasphemiarum) post hanc admonitionem*
 „ *nostram comprehendere, & ultimis subdere suppliciis,*
 „ *ut non ex contemptu talium inveniatur, & civitas &*
 „ *respublica per hos impios actus lædi. Si enim & post*
 „ *hanc nostram suasionem quidam tales inveniunt, hos*
 „ *subtercælaverint: similiter a Domino Deo condemnabun-*
 „ *tur. Ipse etenim gloriosissimus præfectus, sive invenerit*
 „ *quosdam tale aliquid delinquentes, & vindictam in eos*
 „ *non intulerit, secundum nostras leges, primum quidem*
 „ *obligatus erit Dei judicio. Post hæc autem & nostram*
 „ *indignationem sustinebit, cap. igitur §. præcipimus nov. 77.*

II. Il sacrilegio è un abuso ed una profanazione delle cose sacre, oppure è un delitto commesso contro le persone, e contro le cose che sono consacrate al culto divino. Si punisce come sacrilego chiunque ruba i vasi e gli ornamenti destinati all'uso degli altari; oppure cose profane ritenute in luogo sacro; e molto più chi arrivasse all'empietà di rubare le ostie, l'olio santo e le sacre immagini. Incorre nello stesso delitto chi celebra messa, senza esser ordinato prete; chi ha un reo commercio con una monaca; chi uccide, mutila, o ferisce un ecclesiastico; e finalmente il confessore che seduce la sua penitente. I rei di sacrilegio sono condannati a morte, quando non concorra qual-

qualche circostanza particolare, per doversi procedere ad una pena più mite (a).

„ (a) Mandatis autem cavetur de sacrilegis: ut præsidēs,
 „ sacrilegos, latrones, plagiarios conquirant: & ut prout
 „ quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic con-
 „ stitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna
 „ pœna puniantur, leg. leg. Julia 4 ff. ad legem Julianam
 „ peculatus.

„ Sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacrilegi qui
 „ publica sacra compilaverunt, leg. sacrilegi 9 ibid.

12. La violazione de' sepolcri è una specie di sacrilegio; tanto se ciò facciasi per oltraggiare un cadavere, o per servirsene in qualche uso illecito; quanto se si faccia con animo di rubare le spoglie dei cadaveri, o gli ornamenti de' sepolcri medesimi. Le leggi notano d'infamia simili delinquenti; ed i giudici li condannano a pene afflittive, le quali si proporzionano alla circostanza ed alla qualità del fatto. Non si dee permettere, che il creditore impedisca il dar sepoltura al cadavere del suo debitore; e se una persona arrivasse ad avere la temerità di sospendere la sepoltura di un defonto, sotto questo pretesto, sarebbe condannata ad una multa pecuniaria gravissima; oppure se prima di dare il consenso per la sepoltura del suo debitore, si fosse fatto dare un pegno, o avesse indotto l'erede a fargli un obbligo, tutto questo sarebbe nullo di sua natura, e l'erede potrebbe far rescindere una obbligazione contraria ai buoni costumi (b).

„ (b) Pergit audacia ad busta defunctorum, & aggeres
 „ consecratos. Cum & lapidem hinc movere, & terram
 „ evertere, & cespitem evellere, proximum sacrilegio majores nostri semper habuerint: sed & ornamenta quædam
 „ tricliniis aut porticibus auferre de sepulcris. Quibus primo consulentes, ne in piaculum incidat contaminata religio defunctorum, hoc fieri prohibemus, pœna sacrilegii
 „ cohibentes, leg. pergit. 5 Cod. de sepulcro violato.

„ Huic autem pœnæ subiacébunt & qui corpora sepulta,
 „ aut reliquias contrèctaverint, leg. qui sepulcra 4 Ibid.

„ Adversus eos, qui cadavera spoliant, præsidēs severius
 „ intervenire, maxime si manu armata aggrediantur. Ut

„ si

- „ si armati more latronum id egerint, etiam capite ple-
 „ ctantur, ut divus Severus rescripsit: si sine armis, usque
 „ ad pœnam metalli procedunt. Qui de sepulcri violati
 „ actione judicant, æstimabunt, quatenus intersit: scilicet
 „ ex injuria quæ facta est, item ex lucro ejus qui violavit,
 „ vel ex damno quod contingit, vel ex temeritate ejus qui
 „ fecit, *leg. prætor. 3 §. adversus de sepulcro violato.*
 „ Rei sepulcrorum violatorum, si corpora ipsa extraxe-
 „ rint, vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunæ, sum-
 „ mo supplicio afficiuntur: honestiores in insulam deportan-
 „ tur; alias autem relegantur, aut in metallum damnantur,
 „ *leg. rei 11 ibid.*
 „ Sepulcri violati actio infamiam irrogat. *leg. sepulcri*
 „ *ibid.*
 „ Cum sit injustum & nostris alienum temporibus, in-
 „ juriam fieri reliquiis defunctorum, ab his qui debitorem
 „ sibi esse mortuum dicendo, debitumque exigendo, sepul-
 „ tura ejus impediunt. . . . ea quidem quæ mortuo posito
 „ ante sepulturam ejus facta fuerint, vel exigendo quod
 „ debitum esse dicitur, vel confessiones aliquas, aut fide-
 „ jussorem aut pignora capiendo penitus amputari præcipi-
 „ mus. Reddiris vero pignoribus vel pecuniis quæ so-
 „ lutæ sunt, vel absolutis fidejussoribus, & generaliter
 „ omnibus, sine ulla innovatione, in pristinum statum re-
 „ ducendis, principale negotium ex integro disceptari. Eum
 „ vero, qui in ejusmodi fuerit deprehensus flagitio, quin-
 „ quaginta libras auri dependere: vel si minus idoneus ad
 „ eas persolvendas sit, suo corpore, sub competenti judice
 „ pœnas luere, *leg. sum sit 6 Cod. de sepulcro violato.*

T I T O L O II.

Del delitto di lesa maestà.

S O M M A R I O.

1. Definizione di questo delitto:
2. Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale.
3. e 4. Diverse maniere d'incorrere in questo delitto.
5. De' complici, e de' conscii di questo delitto, senza averlo rivelato.

6. Pene

6. Pene di chi attentata alla vita del sovrano.
7. Altre pene contro i rei di lesa-maestà.
8. Questo delitto non si estingue colla morte del reo.

1. Qualunque attentato contro la persona del re, e contro lo stato, chiamasi delitto di lesa-maestà. Questo è il delitto il più atroce, che si possa commettere contro l'ordine della società civile. Alcuni lo chiamano sacrilegio, perchè i principi rappresentano in certo modo l'immagine stessa di Dio (a).

„ (a) Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis
 „ dicitur Majestatis autem crimen est, quod adversus po-
 „ pulum romanum vel adversus securitatem ejus committi-
 „ tur, leg. proximum i ff. ad legem juliam majest.
 „ Publica autem judicia hæc sunt: lex julia majestatis,
 „ quæ in eos qui contra imperatorem vel rempublicam ali-
 „ quid moliri sunt, suum vigorem extendit. Cujus poena
 „ animæ amissionem sustinet, & memoria rei etiam post
 „ mortem damnatur. Instit. de publicis judiciis §. publica.

2. Nella classe de' delitti di lesa-meestà si debbono mettere gli attentati contro la persona della regina, de' figli del re, e degli altri principi della casa reale. Si può attentare contro tutti essi nella medesima maniera, che si può commettere un attentato contro la persona del re; cioè o coi fatti o cogli scritti, oppure con macchinare qualche congiura contro di loro (b).

„ (b) De nece etiam virorum illustrium qui consiliis &
 „ concistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam &
 „ ipsi pars corporis nostri sunt) vel cujuslibet postremo,
 „ qui nobis militat cogitaverit (eadem enim severitate sce-
 „ leris qua affectum, puniri jura voluerunt) ipse quidem
 „ utpote majestatis reus, gladio feriat, bonis ejus omni-
 „ bus fisco nostro addictis, leg. quisquis 5 Cod. ad legem
 „ Juliam majestatis (1).

3. Ogni

(1) Le surriferite parole nam & ipsi pars corporis nostri sunt, che la legge applica ai senatori, si possono molto me-

3. Ogni persona di qualunque stato e di qualunque condizione, incorre nel delitto di lesa-maestà, se mantiene intelligenza e fa lega, direttamente o indirettamente, in voce o in iscritto, dentro o fuori del regno, con potenze estere: se fa leva di truppe, senza l'espressa licenza del re: se induce i sudditi ad armarsi contro il loro principe legittimo: se mette impedimento all'esecuzione degli ordini del principe stesso: se si arroga in qualche provincia l'autorità sovrana (a).

„ (a) Quo tenetur (crimine majestatis) is cujus opera
 „ dolo malo concilium initum erit, quo obsides injussu
 „ principis interciderent, quo armati homines cum élis,
 „ lapidibusve in urbe sint, convenienteve adversus rempu-
 „ blicam, locave occupentur vel templa. Quove coetus,
 „ conventusve fiat, hominesque ad seditionem convocen-
 „ tur, quove quis contra rempublicam arma ferat. Quive
 „ hostibus populi romani nuntium, literasve miserit, si-
 „ gnumve dederit, feceritve dolo malor quo hostes populi
 „ romani consilio juventur adversus rempublicam, quive
 „ milites sollicitaverit, concitaveritve: quo seditio, tumul-
 „ tusve adversus rempublicam fiat, leg. proximum ff. ad
 „ legem Juliam majestat.

„ Eadem lege tenetur, & qui injussu principis bellum
 „ gesserit, delectumve habuerit, exercitum comparaverit,
 „ quive cum ei in provincia successum esset, exercitum
 „ successori non tradidit, leg. lex duodecim 3 ff. ad legem
 „ Juliam majestatis.

4. E' anche delitto di lesa-maestà l'abbandonare l'armata del suo sovrano, per passare in quella del nemico: il consegnare ai nemici qualche piazza, o
 la-

meglio applicare ai principi della casa reale. Chi offende un pubblico ufficiale è punito con più rigore, che se avesse offeso un particolare, e si proporziona la pena al carattere ed alla dignità dell'ufficiale offeso; ma non si tratta mai come reo di lesa-maestà, non essendo stata adottata dai costumi presenti la suddetta *L. quisquis*, estorta dai ministri palatini agl'imperatori Arcadio ed Onorio, celebri nella storia per la loro imbecillità.

lasciarli impadronire di qualche posto, che potrebbero esser difesi: il dar il comodo agl' inimici di entrare nelle città dello stato, o negli accampamenti (a),

„ (a) (*Majestatis crimine tenentur*) qui exercitum de-
„ seruit, vel privatus ad hostes perfugit, *leg. quive 2 ff.*
„ *ad leg. Juliam majest.*

„ Lex autem Julia majestatis præcipit, eum qui majesta-
„ tem publicam læserit, teneri: qualis est ille, qui in bel-
„ lis cesserit, hostemve arcere renuerit, aut arcem non te-
„ nuerit, aut castra concesserit, *leg. lex duodecim 3 ff. ad*
„ *leg. Jul. majestatis.*

„ Majestatis crimine accusari potest, cujus ope, consilio,
„ dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est, *leg.*
„ *majestatis 10 ff. ad leg. Jul. Majest.*

5. Nei delitti di lesa-maestà si punisce non solo chi ha consumato il delitto, ma anche chi ha formato il disegno di commetterlo, quando la cosa sia bene avverata. Si condanna ancora come reo di lesa-maestà, chiunque ha avuta qualche scienza dei disegni formati contro il re e contro lo stato, e non li ha rivelati, ancorchè non abbia avuta alcuna parte nella congiura. Imperocchè si rende complice di questo delitto, chiunque potendo, non prende le misure necessarie per prevenirlo. In un oggetto di tanta importanza, un uomo non deve permettere che si possa concepire il minimo sospetto contro di lui; e perciò gli ufficiali, che ricevono messi o lettere dai nemici dello stato, debbono subito darne parte ai loro superiori, sotto pena di esser trattati come rei di lesa-maestà (b).

„ (b) *Majestatis rei etiam post mortem tenentur, & con-*
„ *fiscatur eorum substantia: & post mortem hoc crimen*
„ *moveri incipit, & memoria defuncti damnatur: & res*
„ *ejus heredibus auferuntur. Nam eo tempore, quo hanc*
„ *cogitationem subit, propter cogitationem dignus est poe-*
„ *na, leg. majestatis 6 Cod. ad leg. Jul. majestatis.*

„ Id quod de prædictis (rei majestatis) . . . etiam de
„ satellitibus, consiliis, ac ministris . . . eorum simili se-
„ veritate censemus. Sane si quis ex his in exordio initæ

„ factionis, studio vero laudis accensus initam prodiderit
 „ factionem, & præmio & honore a nobis donabitur. Is
 „ vero qui usus fuerit factione, si vel sero, incognita ta-
 „ men adhuc conciliorum arcana patefecerit, absolutione
 „ tantum ac venia dignus habebitur, *leg. quisquis 5 Cod.*
 „ *ad leg. Jul. majest.*

6. Chiunque attentata alla vita del re, è condannato alle pene le più atroci. Dopo essere stato obbligato a domandare perdono in pubblico a Dio, alla giustizia, ed al re, gli si taglia la mano; poi si tanaglia nelle mammelle, nelle braccia e nelle coscie; si getta nelle parti tanagliate piombo, olio pece, cera e solfo. Indi si fa squartare da quattro cavalli; il cadavere si bruccia, e le ceneri si spargono al vento. In oltre gli si confiscano tutti i beni, ed anche quelli, che sono situati nei paesi, in cui non si costuma la confiscazione: si demolisce da capo a fondo la casa, in cui egli è nato, senza che su quel suolo possa fabbricarsene un'altra: suo padre, sua madre ed i suoi figli sono banditi per sempre dal regno: i parenti, che portano il medesimo nome, debbono lasciarlo ed assumerne un altro. Tutte queste pene sono giustissime: anzi sembra che questo delitto non possa mai punirsi abbastanza, perchè esso riunisce un'infinità di altri delitti, e produce conseguenze le più funeste. Esso dee trattarsi in maniera, che non si possa non fremere, allorchè si pensa tanto al delitto, quanto alla sua punizione (a)

„ (a) Filii vero ejus (rei majestatis) quibus vitam im-
 „ peratoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim
 „ deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hæ-
 „ reditarii criminis exempla metuuntur) a paterna vel avi-
 „ ta omnium etiam proximorum hæreditate ac successione
 „ habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant,
 „ sint perpetuo egentes & pauperes, infamia eos paterna
 „ semper comitetur, ad nullos prorsus honores, ad nulla
 „ sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut iis perpe-
 „ tua egestate sordantibus, sit & mors solatium & vita sup-
 „ plicium, *leg. quisquis, 5 Cod. ad leg. Jul. majest.*

7. Per gli altri delitti di lesa-maestà, la pena è sempre la confiscazione de' beni e la morte. Ma il genere del supplicio è diverso, secondo la natura del delitto. Per lo più si fanno squartare i rei, e si attaccano i quarti in qualche luogo pubblico. Talvolta si fa solo tagliar la testa, e ciò si pratica colle persone distinte per la nascita, o per qualche carica. I loro figli si bandiscono dal regno, e quando si fa loro la grazia di non bandirli, si degradano dalla nobiltà, tanto essi, quanto i loro discendenti, e si dichiarano incapaci di alcuna dignità, e di esercitare nel regno qualunque impiego onorevole.

8. Il delitto di lesa-maestà non si estingue colla morte del reo; ma si procede contro il suo cadavere o la sua memoria; si confiscano tutti i beni; e si condannano i suoi discendenti alle medesime pene, come se il reo fosse stato convinto di lesa-maestà, quando ancora era in vita (a).

„ (a) Post divi Marci constitutionem hoc jure uti coepimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari possit; ut convicto mortuo memoria ejus damnetur, & ejus bona successoribus ejus eripiantur, *leg. post. divi*, 3
„ *Cod. ad leg. Juliam majestatem.*

„ Is qui in reatu decedit, integri status decedit; extrin-
„ guitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis majesta-
„ tis reus fait. Nam hoc crimine, nisi a successoribus pur-
„ getur, hereditas fisco vindicatur, *leg. is qui in ff. ad*
„ *leg. Jul. majestatem.*

T I T O L O III.

Delle offese de' giudici in odio del loro officio, e della frattura del carcere.

S O M M A R I O.

1. Di chi offende i giudici in odio dell' officio.
2. Di chi fa violenza ai ministri pubblici.
3. Della frattura del carcere.

K 2

4. Di

4. Di chi presta ajuto in questo delitto.
5. De' custodi, che lasciano fuggire i carcerati.

1. **C**hiunque insulta un giudice in odio delle funzioni della sua carica, dee esser punito con rigore. La pena dee essere o pecuniaria o afflittiva, secondo la qualità dell' insulto, la qualità del giudice, e quella del reo. Il giudice offeso dee formare egli stesso il processo, ed imporre la pena (a).

„ (a) Omnibus magistratibus . . . secundum jus potestatis suae concessum est, jurisdictionem suam defendere penali judicio, leg. un. ff. si quis jus dicenti non obtemperavit.

2. E' proibito a chiunque sotto pena della vita di fare alcuna violenza ai magistrati, ed anche ai pubblici ministri subalterni, come scrivani, birri, portieri &c., nell'atto, che eseguiscano gli ordini dei tribunali.

3. Se un inquisito fugge dal carcere, si forma contro di lui il processo in contumacia, non solo per la causa principale, per cui era stato carcerato, ma ancora per la fuga. E quando si acquistano sufficienti prove per il delitto principale, si accresce la pena in vista della fuga dal carcere, la quale in oltre si calcola per un grave indizio di reità. Ma se non si acquistano prove per il delitto principale, si procede solo alla pena per la fuga dal carcere. Questa pena dipende dall'arbitrio del giudice che dee proporzionarla alle circostanze. Si procede ancora contro gl'inquisiti, che hanno commessa qualche violenza per fuggire dal carcere, ancorchè non siasi effettuata la fuga (b).

„ (b) In eos, qui cum recepti essent in carcerem, conspiraverint, ut ruptis vinculis & effracto carcere evadant, amplius quam causa, ex qua recepti sunt reoscat, constituendum est: quamvis innocentes inveniantur, ex eo crimine propter quod impacti sunt in carcere: tamen puni-
„ nien-

„ niendi sunt, leg. in eos, 13 ff. de custod. & exhibit.
 „ reorum.

4. Le persone che hanno somministrati ferri, o altri stromenti per rompere le carceri, o in altra maniera hanno prestato ajuto alla fuga de' carcerati, debbono esser punite nella stessa maniera che i fuggitivi, o come si puniscono coloro, che hanno tolti i carcerati dalle mani de' birri.

5. Il custode, che dolosamente presta mano alla fuga del carcerato, oppure che colla sua negligenza, e con trascurare i mezzi dettatigli dal suo ufficio facilita la fuga, dee esser condannato alla pena medesima, a cui sarebbe stato condannato il fuggitivo, quando rimanga pienamente verificata la di lui reità per il delitto principale; altrimenti è punito solo per la fuga dal carcere. Ma quando nella fuga non concorre nè dolo, nè colpa del custode, quasi non può esser molestato per l'evasione de' carcerati (a).

„ (a) Carceri præpositus si pretio corruptus, sine vincu-
 „ lis agere custodiam, vel ferrum, venenumque in carcerem
 „ inferri passus est, officio judicis puniendus est; leg. car-
 „ ceri, 8 de custod. & exhibit. reorum.

Lo stesso dicasi de' birri e de' soldati, che conducono al loro destino i condannati alle galere, ai presidj ec. Ma chiunque usa violenza a' birri, o a' soldati per esimere dalle loro mani i condannati, nell'atto che sono condotti al loro destino, è punito colla pena della vita (b).

„ (b) Milites si amiserint custodias, ipsi in periculum de-
 „ ducentur: nam divus Hadrianus Statilio Secundo legato
 „ rescripsit: quoties custodia militibus evaserit, exquiri
 „ oportere utrum nimia negligentia militum evaserit, an
 „ casu: & utrum unus ex pluribus, an una plures. Et ita
 „ demum addiciendos supplicio milites, quibus custodiæ eva-
 „ serint, si culpa eorum nimia deprehendatur: alioquin
 „ pro modo culpæ in eos statuendum; leg. milites 12 ff. de
 „ custod. & exhibit. reorum.

T I T O L O IV.

*Delle conventicole; della delazione delle armi;
e delle vie di fatto.*

S O M M A R I O.

1. *Delle conventicole, o sia delle adunanze a cattivo fine.*
2. *Quando nelle conventicole si commette qualche violenza.*
3. *Vie di fatto.*
4. *Carcere privato.*

1. **C**hiamansi conventicole, tutte le adunanze che si formano contro il governo, oppure con disegno di fare qualche oltraggio o qualche offesa ai particolari. Chiunque interviene a queste adunanze, vien punito come perturbatore della tranquillità pubblica (a).

„ (a) In eadem causa sunt (legis Juliae de vi) qui tur-
 „ bæ seditionisve faciendæ consilium inierint, servosque
 „ aut liberos homines in armis habuerint in eadem
 „ sunt qui pessimo exemplo convocata seditione villas ex-
 „ pugnaverint, & cum telis & armis bona rapuerint
 „ eadem lege tenentur qui hominibus armatis, possessorem
 „ domo, agrove suo, aut navi sua dejecerint, expugnaverint
 „ concursu, leg. in eadem, 3. ff. ad leg. Jul. de vi publica.

Cresce la gravezza del delitto quando i membri della conventicola vanno armati, oppure quando vogliono eccitare il popolo al tumulto (b).

„ (b) Qui cætu, concursu, turba, seditione incendium
 „ fecerit, quique hominem dolo malo incluserit, quive fe-
 „ cerit quominus sepeliatur, quo magis funus diripiatur,
 „ distrahatur: quive per vim sibi aliquem obligaverit, leg.
 „ qui cætu 5 ff. ad leg. Jul. de vi publica.
 „ Hac lege tenentur, & qui convocatis hominibus vim fe-

„ cerit , quo quis verberetur & pulsetur , neque occisus est ,
 „ leg. qui dolo 10. §. hac leg. ibid.

2. Quando con la conventicola ha cagionato qualche tumulto popolare, o ha fatto succedere altro disordine, come omicidi, ferite, rubamenti ec., i rei sono puniti coll' ultimo supplicio (a). Fuori di questi casi, i rei di conventicola anche a cattivo fine, e con delazione di armi, sono puniti con una pena più mite, come la galera, o l'esiglio perpetuo dal regno (b).

„ (a) Hi qui ædes alienas aut villa expilaverint , effre-
 „ gerint , expugnaverint ; si quidem in turba cum telo fe-
 „ cerint , capite puniuntur , l. hi qui dolo , 10 ff. ad l. Jul.
 „ de vi publica .

„ (b) Damnato de vi publica , aqua & igni interdicitur ,
 „ l. qui dolo , ibid.

3. Le vie di fatto sono proibite, anche quando si tratta di rendersi giustizia. Quindi se chi pretendendo di aver dritto in un terreno o in una casa, se ne impossessa violentemente, e senza l'autorità del giudice, prima di tutto si procede alla pena proporzionata alla qualità della violenza, e poi si esamina il suo dritto sul fondo che reclama (c).

„ (c) Si de vi , & possessione vel dominio quærat , an-
 „ te cognoscendum de vi , quam de proprietate rei , divus
 „ Pius universitati Thessalorum , Græce rescripsit . Sed &
 „ decrevit ut de vi prius quærat , quam de iure domini
 „ sive possessionis , l. qui cætu , 5 ff. ad l. Jul. de vi pu-
 „ blica .

„ Si quis aliquem dejicit ex agro suo , hominibus congre-
 „ gatis , sine armis , visprivatæ postulari possit , l. si quis
 „ 5 ad l. Jul. de vi privata .

„ Sed etsi nulli convocati , nullique pulsati sint , per in-
 „ juriā tamen ex bonis alienis quid ablatum sit : hac lege
 „ teneri eum qui id fecerit , l. nec interest 5 ibid.

4. Niuna persona, ancorchè di alta condizione, può arrestare di propria autorità il suo debitore, o colui, da cui pretende di essere stato insultato; e molto meno può tenerlo carcerato in una casa privata, come in una prigione. Chi ardisce di com-

mettere tali attentati dee esser punito coll'ultimo rigore, perchè il volersi render giustizia da se stesso, e l'arrogarsi il dritto di carcerare le persone, è un usurparsi l'autorità del sovrano (a).

„ (a) *Jubemus, nemini penitus licere . . . in quibuslibet*
 „ *imperii nostri provinciis, vel in agris suis, aut ubicum-*
 „ *que domi, privati carceris exercere custodiam . . . vi-*
 „ *ris clarissimis omnium provinciarum rectoribus daturis*
 „ *operam . . . ut spectata nefandissimorum hominum arro-*
 „ *gantia modis omnibus optimatur. Nam post hanc salu-*
 „ *berrimam constitutionem & vir spectabilis pro tempore*
 „ *praefectus Augustalis, & quicumque provincia moderator,*
 „ *majestatis crimen procul dubio incursum est, qui co-*
 „ *gnito hujusmodi scelere, laesam non vindicaverit maje-*
 „ *statem, leg. jubemus i cod. de privatis carceribus inhi-*
 „ *bendis.*

T I T O L O V.

Del peculato.

S O M M A R I O.

1. *Definizione del peculato.*
2. *Degli uffiziali che alterano la moneta.*
3. *De' finanzieri che abusano del denaro pubblico.*
4. *Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici.*
5. *Se questo delitto si estingua colla morte del reo.*
6. *Specie particolare di peculato.*

1. **I**l peculato è il furto del pubblico denaro (b), oppure l'impiego di questo denaro medesimo, fatto contro la volontà del sovrano da coloro, che debbono riscuotere questo denaro, o tenerlo in deposito (c).

„ (b) *Lege Julia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia*
 „ *sacra, religiosa, publica & auferat, neve intercipiat, ne-*
 „ *ve*

„ ve in rem suam vertat, neve faciat quo quis auferat,
 „ intercipiat, vel in rem suam vestat. Nisi qui utique lege
 „ licebit, *leg. lege Julia 1 ff. ad leg. Jul. peculatus.*

„ (c) Qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam,
 „ retinuerit, nec erogaverit, hac lege tenetur. *l. leg. Jul.*
 „ 4 *ibid.*

2. Sono puniti come rei di peculato coloro che essendo incaricati della zecca del principe, falsificano o alterano le monete, oppure le fanno falsificare o alterare dalle persone che lavorano sotto di loro (a).

„ (a) *Lege Julia peculatus cavetur ne quis*
 „ *in aurum, argentum, æs publicum quid indet, neve im-*
 „ *misceat: neve quod quid indatur, immiscatur, faciat*
 „ *sciens dolo malo, quo id pejos fiat, leg. lege Jul., 2 ff.*
 „ *ad leg. Jul. peculatus.*

„ Is qui prædam ab hostibus captam subripuit, lege pe-
 „ culatus tenetur, & in quadrupulum damnatur, *l. is qui,*
 „ 13 *ibid.*

3. I finanzieri che si servono del denaro del re, o che si ritirano nei paesi stranieri, senza aver renduti i loro conti, sono processati come rei di peculato, nel caso che si trovino andar debitori del re, o del pubblico erario.

4. Le maniere, con cui si può commettere questo delitto, sono diverse, e le une più gravi delle altre; quindi è, che tali rei si condannano a pene differenti, secondo le circostanze del delitto (b). In alcuni casi i rei sono condannati a morte (c): in altri alla galera, e all'esiglio perpetuo colla confiscazione dei beni: in altri casi finalmente non si procede con tanto rigore, ma si obbligano a restituire il denaro, ed a pagare una multa pecuniaria in beneficio del re, o dell'erario pubblico. In questo delitto i complici sono puniti egualmente che i principali.

„ (b) *Judices, qui tempore administrationis publicas pe-*
 „ *cunias subtraxerunt, lege Julia peculatus obnoxii sunt,*
 „ *& capitali animadversioni eos subdi jubemus. His quoque*
 „ *nihilominus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt, vel*

„ qui

„ qui subtractas ab eis scienter susceperunt, eadem pœna
 „ percellendis, *leg. Judices, 1 cod. de crimine peculatus.*
 „ (c) Peculatus pœna quæ & ignis interdictionem, in
 „ quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in
 „ eum statum deducitur, sicut omnia pristina jura, ita &
 „ bona admittit, *l. peculatus ff. ad l. Jul. peculatus.* (1)

5. Il delitto di peculato si estingue colla morte del reo, in riguardo alle pene corporali, o alle multe pecuniarie; ma i suoi eredi sono astretti civilmente a restituire tutto il denaro, ch'è stato sottratto, dissipato o speso contro l'intenzione del re. Ciò ha luogo ancora contro le figlie dei finanzieri, che sono state dotate dal padre, che poi si è trovato reo di peculato; e contro i figli, a' quali il padre ha comprata qualche carica, ancorchè nè le une, nè gli altri sieno eredi del padre. Tutti costoro sono obbligati a restituire quanto è stato loro dato dal padre, o a titolo di dote, o per comprare la carica, se in tempo che il padre ha fatte queste spese, aveva il maneggio del denaro pubblico (a).

„ (a) Publica judicia peculatus, & de residuis & repetundarum, similiter adversus hæredem exercentur, nec immerito: cum in his quæstio principalis ablata pecuniæ moveatur, *l. publica ff. ad leg. Jul. peculatus.*

6. Gli esattori de' denari pubblici incorrono in que-

(1) La legge *peculatus ff. ad leg. Jul. peculatus* proibisce di potersi inquirere per questo delitto, dopo passato il quinquennio, dal giorno in cui è stato commesso. Non vi è però una ragione, per cui il peculato debba prescriversi in un tempo minore degli altri delitti, che sono meno gravi. Quindi è che secondo i costumi presenti, questo delitto si prescrive solo per il decorso di 20 anni, come tutti gli altri. Circa alla restituzione che dee fare al re, o alla cassa pubblica colui ch'è stato dichiarato reo di peculato, essa dà luogo all'azione personale, la quale dura 30 anni, ed anche 40 anni quando l'azione personale va unita all'ipotecaria.

questo delitto, se non registrano fedelmente nei loro libri tutto il denaro che riscuotono. Lo stesso dicasi di coloro che dovendo dare in affitto i beni domaniali del re, o di una comunità, non fanno apparire l'intera rendita, ma col mezzo di epoche private, se ne riserbano una porzione a loro profitto (a).

„ (a) Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit, aut locaverit, scripserit, aliudve quid simile commiserit, leg. hac leg. 10 ff. ad leg. Julia pecularius.

T I T O L O VI.

Delle concussioni, e delle altre delinquenze degli ufficiali pubblici.

S O M M A R I O.

1. Cosa sia concussione.
2. e 3. Sue differenti specie.
4. Sue pene.
5. Ciò ch' è stato fatto per via di concussione, non ha alcun vigore.
6. Concussioni, di cui un giudice è responsabile.
7. Di colui che dà causa alla concussione.
8. Contro gli eredi de' concussionarj si procede civilmente.

1. **L**a concussione è quel delitto che commettono gli ufficiali de' tribunali, o ministri delle finanze, o della guerra, allorchè esigono ciò che non è loro dovuto in alcuna maniera, oppure si fanno pagare più di quello che loro compete, in virtù delle leggi e degli stabilimenti pubblici (b).

„ (b) Lex Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, „ vel

„ vel alio officio, munere, ministeriove publico cepit, vel
 „ cum ex cohorte, cujus eorum est, excipit lex, a quibus
 „ licet accipere, *leg. lex Julia 1 ff. de leg. Jul. repetun-*
 „ *darum.*

2. I giudici si rendono rei di concussione, quando si lasciano corrompere per via di denaro, o di altri donativi; per condannare, o per assolvere ingiustamente, tanto ne' giudizi civili, quanto nei giudizi criminali (a); per esimere da' pesi pubblici coloro che vi debbono esser soggetti, o obbligarvi coloro che ne sono esenti; oppure quando negli affitti, o negli altri contratti pubblici, che passano per le mani loro, maneggiano l'affare in maniera, che la cosa ricada in loro profitto, e de' loro prossimi parenti (b).

„ (a) *Lege Julia repetundarum tenetur qui cum aliquam*
 „ *potestatem haberet, pecuniam ob judicandum, decernen-*
 „ *dumve acceperit, leg. lege Julia 3 ff. ad leg. Jul. re-*
 „ *petundarum.*

„ Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret,
 „ *leg. vel quod. ib.*

„ (b) *Lege Julia repetundarum caveatur . . . ne . . . quis*
 „ *ob sententiam in senatu, conciliove publico dicendam,*
 „ *pecuniam accipiat. Vel ob accusandum, vel non accusan-*
 „ *dum. Utque urbani magistratus ab omni sorde absterneant,*
 „ *leg. 6 ibid.*

„ *Lex Julia de repetundis præcipit, ne quis ob judicem*
 „ *arbitrumve dandum, mutandum, jubendumve ut judicet,*
 „ *neve ob hominem in vincula publica conjiciendum, vin-*
 „ *ciendum, vincitive jubendum, exve vinculis dimittendum:*
 „ *neve quis ob hominem condemnandum, absolvendumve*
 „ *neve ob litem æstimandam, judiciumve capitis, pecuniæ*
 „ *ve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit, leg.*
 „ *lex Jul. 7 ibid.*

3. Si debbono punire come concussionarj gli uffiziali delle armate, i quali prendono denaro da' soldati per accordar loro il congedo, tanto se il soldato è ancora in istato di servire, quanto s'è divenuto invalido (c).

„ (c) *Lege Julia repetundarum caveatur, ne quis ob mili-*
 „ *tem legendum, mittendumve, æs accipiat, l. 6 §. lege ff.*
 „ *ad leg. Jul. repetundarum.*

4. La pena della concussione è diversa, secondo le circostanze e la gravezza del fatto. La pena più mite è la restituzione di quanto si è percepito, e l'emenda de' danni e degl'interessi, in favore della parte che ha pagato, oltre alla privazione dell'ufficio, in cui il reo ha mancato, e l'inabilitazione perpetua ad esercitarne altri. A tutte queste pene si può aggiungere, secondo le circostanze, la condanna alla galera o all'esiglio perpetuo. Vi sono ancora alcuni casi, in cui la pena può estendersi fino all'ultimo supplicio; come, per esempio, se un giudice avesse ricevuto denaro, per condannare un innocente ad una pena corporale (a).

„ (a) *Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, & plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim si ad hominem necandum pecuniam acceperint: vel licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint vel innocentem, vel quem punire non deberent? capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt, leg. lex. Jul. S. hodie ff. ad l. Jul. repetundarum.*

5. La prescrizione non può render legittimo il possesso di una cosa che un giudice ha acquistata per via di concussione; e tutti gli atti giudiziali, che sono stati fatti in conseguenza di questo delitto, sono assolutamente nulli. Così la parte che ha sofferta la vendita de' beni, o per un decreto del giudice, fatto *ex officio*, o ad istanza de' creditori, può far annullare la vendita, subito che prova che il giudice è stato corrotto, per far aggiudicare i beni a vil prezzo, o con distogliere i compratori, o con altri cattivi mezzi (b).

„ (b) *Quod contra legem repetundarum, proconsuli, vel consuli donatum est, non poterit usucapi. Eadem lex venditiones, locationes ejus rei causa, plurius minorisve factas, irritas facit: impeditque usucapionem, priusquam in potestatem ejus, a quo profecta res sit, hæredisve ejus veniat, l. quod contra 8 ff. ad leg. Jul. repetundarum.*

6. Un giudice dee rispondere non solo delle con-

cussoni proprie, ma ancora di quelle, che sono state commesse da' suoi subalterni con ordine suo, ed anche di quelle che sono state commesse senza suo ordine, ma colla sua scienza, quando egli non le ha impedito, potendolo fare (a). Se poi un magistrato non ha avuta alcuna scienza della concussione del suo subalterno, si punisce solo quell'ufficiale, che l'ha commessa (b).

„ (a) Ut unius poena, metus possit esse munitorum, dum
 „ cem qui male egit ad provinciam quam nudaverit, cum
 „ custodia competenti ire praecipimus, ut non solum quod
 „ ejus non dicam domesticus, sed manipularius & minister
 „ acceperit: verum etiam quod ipse a provincialibus nostris
 „ rapuerit aut sustinuerit, in quadruplum exsolvat invitus,
 „ l. ut unius i. eod. ad leg. Jul. repetundarum.

„ (b) In comites quoque judicium ex hac lege judicium
 „ datur, l. in comites 5. ff. ad l. Jul. repetundarum.

7. Chiunque dà denaro e fa altri donativi al giudice, per farlo prevaricare, si rende reo di questo delitto del pari, che il giudice medesimo che si lascia corrompere (c). Tanto egli, quanto il giudice dee esser punito coll'ultimo rigore, del pari che tutte le altre persone, le quali hanno avuta parte, o complicità in questo delitto (d).

„ (c) Omnes cognitores & judices a pecuniis atque patrimonii manus abstineant, neque alienum jurgium putent suam praedam. Etenim privatarum quoque litium cognitor idemque mercator, statutam legibus cogentur subire jacturam, l. omnes 3. eod. ad leg. Jul. repetundarum.

„ (d) Non modo adversus accipientem (dona) sed etiam adversus dantem; accusandi cunctis tanquam crimen publicum concedimus facultatem: quadrupli poena, eo qui convictus fuerit modis omnibus faciendo, l. sancimus ul. ib.

8. Si può processare, anche dopo la morte, un reo di concussione, ma i suoi eredi sono soggetti soltanto al giudizio civile, per la restituzione delle somme, che il reo ha estorte, e per i danni ed interessi in favore delle parti (e).

„ (e) Sciant judices super admissis propriis, aut a se, aut ab heredibus suis poenam esse repetendam, leg. sciant, cod. ad leg. Jul. repetundarum.

T I T O L O VII.

Dell' omicidio ; del veneficio ; del parricidio ; dell' assassinio ; del suicidio ; dell' esposizione del parto ; e del duello .

S O M M A R I O .

1. *Diverse specie di omicidj .*
2. e 3. *Omicidio causale .*
4. *Omicidio colposo .*
5. *Omicidio volontario , non premeditato .*
6. *Omicidio a difesa .*
7. *Del marito che uccide la moglie adultera .*
8. *Omicidio in rissa .*
9. *Omicidio premeditato .*
10. *Omicidio per insidias .*
11. *Assassinio .*
12. *Veneficio .*
13. *De' medicamenti dati per procurare l' aborto .*
14. *Parricidio .*
15. *Donne che occultano la loro gravidanza .*
16. *Esposizione del parto .*
17. *De' complici nel delitto di parricidio .*
18. *Si fa il processo contro la memoria de' parricidi .*
19. *E contro quella de' suicidi .*
20. e 21. *Pene contro il duello .*

1. **L'**omicidio si rende diverso , secondo le circostanze del tempo , del luogo e delle persone , e perciò si divide in molte specie .

2. L'omicidio casuale è quello che si commette senza la volontà di uccidere , e senza alcun grado di colpa , per parte di colui che ha cagionata la morte di un altro . In questo caso , siccome non

con-

concorre nell'uccisore nè dolo, nè colpa, così non può egli esser condannato ad alcuna pena (a).

(a) „ Frater vester rectius fecerit, si se præsidi provin-
 „ ciæ obtulerit, qui si probaverit non occidendi animo ho-
 „ minem a se percussum esse: remissa homicidii poena, se-
 „ cundum disciplinam militarem sententiam proferet. Cri-
 „ men enim contrahitur, si & voluntas nocendi intercedat:
 „ cæterum ea quæ ex improvviso casu, potius quam fraude
 „ accidunt, fato plerumque, non noxæ imputantur, i. fra-
 „ ter 1 cod. ad leg. Cornel. de sicariis.

Per esempio: se mentre un uomo taglia i rami di un albero, che resta sopra una strada pubblica, cade un ramo ed uccide un passeggero, l'uomo non è tenuto ad alcuna pena, quando abbia avvisato il passeggero di guardarsi. Se poi l'albero stesse fuori di strada, l'omicidio sarà riguardato per casuale, ancorchè chi taglia i rami non abbia dato alcun avviso; perchè egli non era obbligato a prevedere che una persona abbandonava la strada maestra, per camminare in mezzo a'campi; ed allora solo sarebbe tenuto dell'omicidio, quando avesse lasciato cadere il ramo con positivo disegno di offendere quella persona (b).

„ (b) Si putator ex arbore ramum cum dejiceret, vel
 „ machinarius hominem prætereuntem occidit: pita tenetur
 „ si is in publicum decidat, nec ille præclamavit ut casus
 „ evitari possit. Sed Mutius etiam dixit: si in privato
 „ idem accidisset, posse de culpa agi. Culpam autem esse,
 „ quod cum a diligente provideri poterit, non esset provi-
 „ sum: aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari
 „ non possit. Secundum quam rationem non multum refert,
 „ per publicum an per privatum iter fieret: cum plerumque
 „ per privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter
 „ erit: dolum duntaxat præstare debet, ne immittat in
 „ eum quem viderit transeuntem. Nam culpa ab eo exi-
 „ genda non est, cum divinare non potuerit, an per eum
 „ locum aliquis transiturus sit, l. si putator 31 ff. ad l.
 „ Aquiliam.

3. Si riguardano come causali gli omicidj commessi da'furiosi o da'pazzi, quando rimane ben verificato, che l'azione è stata preceduta dalla pazzia,

zia, e che l'uccisore aveva assolutamente perduto il lume della ragione (a). Dicasi lo stesso degli omicidj commessi da' fanciulli, quando le circostanze dimostrano, che non hanno avuto l'animo di uccidere (b). Ma se apparisce, che il fanciullo ha conosciuta la malizia della sua azione, e molto più se ha agito con una vera premeditazione, può imporsi una pena anche corporale, ancorchè si tratti di un impubere; e solo in grazia della debolezza dell'età, la pena dee esser più mite.

„ (a) *Infans vel furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur: cum alterum innocentia consilii tueretur, alterum fati infelicitas excusat, l. infans 12 ff. ad l. Corn. de sicariis.*

„ (b) *Quærimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliæ actio sit, & Pegasus negavit. Quæ enim in eo culpa sit, cum suæ mentis non sit, & hoc verissimum... sed etsi infans damnum dederit, idem erit dicendum. Quod si impubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri & Aquilia eum; & hoc puto verum, si sit jam injuriæ capax, l. sed & si 5 ff. ad leg. Corn. de Sicar.*

4. Se nell'omicidio è concorsa qualche colpa, cioè se colui che lo ha commesso, non ha prese le misure necessarie affine di prevenirlo, egli è tenuto a' danni ed interessi verso gli eredi del morto, ed anche a qualche pena corporale, quando non resti graziato dal sovrano (c). Con questo principio, si puniscono con una pena corporale le balie, che hanno soffocati i bambini, per averli tenuti a dormire insieme con esse.

„ (c) *Mulionem quoque si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit; si ex alienum hominem obtulerint, vulgo dicitur culpæ nomine teneri. Idem dicitur, & si propter infirmitatem, sustinere mularum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum, si infirmitas culpæ adnumeretur: cum affectare quisque non debeat, in quo vel intelligit, vel intelligere debet, infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem juris est in persona ejus, qui impetum equi, quo utebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit, leg. idem 8. ff. ad leg. Aquil.*

5. L' omicidio volontario può commettersi in molte maniere, le quali è necessario di esaminare con molta attenzione, perchè dalle diverse circostanze nasce la maggiore o minor gravezza di tali omicidj.

6. Chi trovasi assalito da ladri, o da altre persone armate, in maniera che corra evidente pericolo di rimanere ucciso, nè possa salvarsi altrimenti che con uccidere i ladri o gli aggressori, egli può farlo senza incorrere in alcuna pena (a).

(a) „ Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit, l. furem 9 ff. ad l. Corn. de sicariis :

„ Si quis aggressorem vel quemcumque alium in dubio vitæ discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factam calumniam metuere debet, l. si qui 2 cod. ad l. Corn. de sicariis :

„ Si quis percussorem ad se venientem, gladio repulerit, non ut homicida tenetur: quia defensor propriæ salutis in nullo peccasse videtur, l. si quis 3 ib.

„ Si (ut allegas) latrocinantem peremisti, dubium non est, eum, qui inferendæ cædis voluntate præcesserat, iure cæsum videri, l. si ut 4 ib.

„ Liceat cuilibet aggressorem nocturnum in agris; vel obsidentem vias atque insidiantem prætereuntibus, impune occidere; etiam si miles sit. Melius namque est his occurrere & mederi, quam injuria accepta vindictam perquirere, l. liceat 5 ib.

7. Il marito che trovando la propria moglie in braccio dell' adultero, gli uccide sul momento ammendue, o uno di essi, non fa altro, che seguire l'impulso di un giusto dolore, e ciò gli dà un dritto per ottenere facilmente la grazia dell'omicidio commesso (b). E' vero peraltro, ch'egli perde tutto ciò, che la moglie può avergli donato nel contratto di matrimonio.

„ (b) Si tamen maritus in adulterio deprehensam (uxorem) occidat, quia ignoscitur ei, dicendum est: non tantum mariti, sed etiam uxoris servos liberandos, si ju-

„ stum dolorem exequenti domino non restiterunt , l. si quis
 „ 3 §. si tamen ff. de senatusconsulto Syllaniano . (1)

8. Quando una persona ammazza un'altra in rissa, si modera la pena, se l'ucciso è stato l'aggressore, o se l'uccisore non si è servito di armi offensive, oppure se non ha ferito, o non ha avuto animo di ferire in una parte del corpo, in cui i colpi fossero mortali; giacchè allora il fatto partecipa molto dell'omicidio casuale. Ma nelle circostanze contrarie, deve l'uccisore esser punito più severamente (a).

„ (a) Cum qui adseverat homicidium se non voluntate ,
 „ sed casu foruito fecisse , cum calcis ictu mortis occasio
 „ præbita videatur : si hoc ita est , neque super hoc ambigi
 „ poterit , omni metu ac suspicione , quam ex admittæ rei
 „ discrimine sustinet , secundum id , quod adnotatione no-
 „ stra comprehensum est , volumus liberari , l. §. cod. ad
 „ leg. Corn. de sicariis .

9. L'omicidio deliberato è sempre punito colla pena di morte, ancorchè non vi concorra nè prodizione, nè appensamento, nè altra circostanza gravante. In conseguenza un uomo che avendo fatta rissa con un altro, lo incontra dopo qualche tempo, lo assalisce, e lo ammazza, dee esser condannato a morte (b). Anzi in questo caso non solo si punisce chi effettivamente ammazza, ma ancora chi è arrivato all'atto prossimo di ammazzare, con tirare un'archibugiata, con ferire con un colpo di spada, o in altra maniera (c).

„ (b) Is qui cum telo ambulaverit , hominis necandi cau-
 „ sa ,

(1) Se il marito uccide la moglie, sorpresa in adulterio, non sul fatto, ma dopo un intervallo, dee esser punito, sebbene non colla pena ordinaria dell'omicidio, ma con una pena più mite, perchè *justus dolor semper cor premit*. Quindi i dottori propongono la distinzione, che se il marito uccide la moglie nell'atto dell'adulterio, *excusatur a toto*; se l'uccide *ex intervallo*, *excusatur a tanto*, *sed non a toto*.

„ sa, sicut is qui hominem occiderit, vel cujus dolo malo
 „ factum erit commissum; legis Corneliae de sicariis poena
 „ coercetur, *l. is qui 7 cod. ad l. Corn. de sicariis*.
 „ (c) Divus Hadrianus in hæc verba rescripsit: in male-
 „ ficiis voluntas spectatur non exitus, *leg. divus 14 ff. ad*
 „ *l. Corn. de sicariis*.
 „ Si quis necandi infantis piaculum aggressus, aggressa-
 „ ve sit: sciat se capitali supplicio esse puniendum, *l. si*
 „ *quis 8 cod. ad l. Corn. de sicariis*.

10. L'omicidio appensato si punisce con mag-
 gior rigore. Chiamasi omicidio appensato, quando
 una persona avendo già determinato di uccidere
 un'altra, la apposta quando esce dalla casa, o quan-
 do passa per qualche strada. Esso chiamasi ancora
 omicidio insidioso (*ex insidiis*). Anche in questo
 omicidio si punisce il solo disegno, quando il reo
 ha incominciato con qualche atto prossimo ad ese-
 guirlo.

11. Gli assassini sono coloro, che locano l'opera
 loro a prezzo di denaro, affine di bastonare, sfre-
 giare, o uccidere qualcuno. Questi delinquenti si
 puniscono colla pena di morte, anche per il sem-
 plice attentato, ancorchè il delitto non sia stato
 consumato. Chi ha dato denaro per far ammaz-
 zare alcuno, è punito nella stessa maniera come se
 avesse egli stesso eseguito il delitto (a).

„ (a) Nihil interest, occidat quis, an causam mortis
 „ præbeat, mandator cadis pro homicida habetur, *l. nihil*
 „ *15 ff. ad leg. Corn. de sicariis*.

12. Non vi è omicidio più atroce nè più dete-
 stabile di quello, che si commette per mezzo del
 veleno. I rei di veneficio sono condannati all'ulti-
 mo supplicio, e se ne brucia il cadavere, e ciò
 quando ancora il veleno non avesse prodotta la
 morte, per essere stato preso il contravveleno. Chi
 ha somministrato il veleno, sapendo il cattivo uso
 che voleva farsene; chi ha propinata la bevanda,
 sapendo ch'era avvelenata; e coloro che l'hanno
 fatta

fatta propinare, sono puniti come avvelenatori (a).

(a) „ Plus est hominem extinguere veneno, quam occidere gladio, *l. plus est, cod. de malefic. & mathematicis*. (1)

13. Si puniscono come avvelenatori coloro, che fanno prender droghe a donne gravide, per far morir loro il feto nel ventre, o per farle partorire prima del tempo, tal che la creatura non possa vivere. Si condannano ancora a morte le donne che prendono tali droghe per abortire (b).

(b) „ Cicero in oratione pro Cluentio scripsit: Milesia, quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis, accepta pecunia, partum sibi medicamentis, ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam, *l. Cicero 39 ff. de penis*.

14. I rapporti del sangue tra l'uccisore e l'ucciso rendono l'omicidio molto più enorme, che se fosse stato commesso in persona di un estraneo. E' certo, che questa enormità cresce a proporzione del grado di parentela o di affinità. Così chi uccide i suoi genitori o altro ascendente, si condanna ad una pena più orribile, che chi ha ucciso il suo fratello, o altro parente più remoto (c). Peraltro si dà in generale il nome di parricida, a chiunque uccide un suo parente fino al terzo grado di consanguinità; al padre che uccide il figlio; al marito che uccide la moglie, ed alla moglie che uccide il marito (d).

(c) „ *Lege Pompeja de parricidiis cavetur: ut si quis patrem*
„ *trem*

(1) Vi sono alcune droghe, che possono servire ad avvelenare gli uomini, e che possono altresì impiegarsi in usi innocenti. Gli speziali non debbono vendere tali droghe che a persone cognite; con notare sul loro registro il nome delle persone che le hanno ricevute, e con riportarne la loro sottoscrizione. In riguardo poi delle droghe, le quali non possono servire ad altro, che per avvelenare gli uomini, uno speziale, che le avesse date fuori, potrebbe esser punito come complice del veneficio.

„ trem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, putru-
 „ lem, patrum, avunculum, amitam, consobrinam, uxo-
 „ rem, virum, generum, socrum, vitricum, privignum...
 „ occiderit, cujusve dolo malo id factum erit: ut poena ea
 „ teneatur, quæ est legis Corneliæ de sicariis, sed & ma-
 „ ter, quæ filium, filiamve occiderit, ejus legis poena af-
 „ ficitur: & avus qui nepotem occiderit. Et præterea qui
 „ emit venenum, ut patri daret, quamvis non potuerit
 „ dare, l. 1 ff. de lege Pompeja de parricidiis.

„ (d) Novercæ & sponsæ personæ omissæ sunt. Sententiæ
 „ tamen legis continentur. l. sed sciendum 3 ib.

„ Cum pater & mater sponsi, sponsæ, socerorum, ut
 „ liberorum sponsi, generorum appellatione continentur, l.
 „ cum pater 4 ibid. (1)

15. Quando una donna, sia fanciulla, sia mari-
 tata, ha occultata la sua gravidanza, ed in appres-
 so non si trova descritto nel libro de' battezzati il
 nome del suo parto, si presume, che lo abbia uc-
 ciso, e questa presunzione basta per punirla coll'
 ultimo supplicio.

16. In rigore di giustizia dovrebbero punirsi co-
 me parricidi, tutti coloro ch'espungono i loro fi-
 gli, tanto legittimi, quanto bastardi, ed anche tut-
 ti i complici di questo delitto. Ma quando la
 creatura è stata trovata viva, si mitiga la pena,
 per il pericolo, che i rei trovandosi soggetti ad
 una pena eguale se uccidono il bambino, e se
 semplicemente lo espungono, non preferiscano il
 primo partito, come più difficile a discoprirsì (a).

(a) „ Crimen a sensu humano alienum, & quod nec ab
 „ illis quidem barbaris admitti credibile est; Dei amantissi-
 „ mus Thessalonicensis ecclesiæ Apocrisiarius Andreas ad
 „ nos retulit, quod quidam vix ex utero progressos infan-
 „ tes

(1) Presso gli antichi romani in virtù della l. unica cod.
 de his qui parent. vel liber. occider., tutti i parricidi, cioè
 coloro che avevano ucciso qualche loro ascendente, erano
 cuciti in un sacco di cuojo, con un cane, un gatto, una
 vipera, una scimia, e molti serpenti, e gettato nel mare,
 o nel fiume più vicino al luogo del commesso delitto.

tes abjiciant æquum sane erat , ut qui talia perpetrarent , vindictam quæ proficiscitur ex legibus non effugerent , sed quo magis alii exemplo horum temperatiores fierent , extremis poenis subjicerentur , ut qui per actionis impudentiam sua detulerint flagitia . Id quod in posterum custodiri jubemus . *Novell. 153.*

17. I complici de' parricidj debbono esser puniti come i rei principali , ancorchè non sieno parenti dell' ucciso , alla cui morte hanno concorso (a).

„ (a) Utrum qui occiderunt parentes an etiam conscii poena socios eadem poena adficiendos , non solum paricidas . Proinde conscii etiam extranei eadem poena adficiendi sunt , *l. utrum 6 ff. de lege Pompeja , de parricidiis .*

Dicasi lo stesso di chi ha ricevuto denaro per assassinare il padre , la madre o il figlio del mandante . Tanto egli , quanto chi ha dato il denaro , debbono esser trattati egualmente (b).

„ (b) Si sciente creditore , ad scelus committendum pecunia sit subministrata (ut puta si ad veneni mali comparationem , vel etiam ut latronibus , aggressoribusque daretur , qui patrem interficerent) parricidii poena tenebitur , qui quæsierit pecuniam , quique eorum ita crediderint , aut a quo ita caverunt , *leg. si sciente 7. ibid.*

18. L' enormità di questo delitto fa sì , che si punisca colla pena di morte , anche il solo conato , ancorchè il parricidio non sia stato eseguito . Peraltro non si procede contro la memoria o il cadavere di un accusato di un parricidio , e neppure contro quella di un condannato , quando erasi appellato dalla prima sentenza , e l' inquisito è morto pendente l' appellazione (c).

„ (c) Parricidii postulat si interim decesserit , si quidem sibi mortem conscivit , successorem fiscum habere debbit . Sin minus , eum quem voluit , si modo testamentum fecit . Si intestatus decessit , eos hæredes habebit qui lege vocantur , *l. parricidii 8 ff. de lege Pompeja , de parricidiis (1).*

19. Si

(1) L' azione criminale per il parricidio , soggiace alla prescrizione del pari che tutti gli altri delitti . Ma il parrici-

19. Si procede contro il cadavere di coloro che si sono uccisi da se stessi; il cadavere si strascina per la città, indi si appende alla forca; ed i beni si confiscano. La sola pazzia può render impunito questo delitto, il quale per verità è il colmo della barbarie (1).

20. Il duello è uno de' delitti i più perniciosi allo stato ed alla società. Ecco perchè si condannano a morte tutti coloro che si sono battuti in duello, o che vi sono intervenuti come padrini, ancorchè niuno de' duellanti sia rimasto ferito. La
sem-

ricida, che si è garantito dal giudizio criminale, per mezzo della prescrizione, non può succedere all'ucciso, come neppure possono succedere i di lui figli.

(2) Vi è un titolo nel digesto, ed un altro nel codice, sotto la rubrica de' beni di coloro che si sono data la morte da loro stessi. Tutte le leggi riportate in questi due titoli distinguono le persone di coloro che si uccidono da loro stessi, o perchè trovavansi inquisiti di un delitto capitale, o perchè erano stati sorpresi *in fraganti*; dalle persone di coloro che si danno la morte, perchè erano annojati della vita, o per altra ragione. Nel primo caso si confiscavano i beni del defonto, perchè si presumeva, che col darsi la morte avesse implicitamente confessato il delitto, per cui veniva inquisito. Nel secondo caso non si dava alcuna pena, perchè presso gli antichi romani il suicidio era un'azione gloriosa, autorizzata dagli esempj di molti personaggi celebri, e dalle false massime de' loro filosofi. Ma la ragione, e molto più la vera religione ha fatto conoscere a' cristiani, che noi non siamo padroni della nostra vita; ma essa è di Dio, che ce l'ha data, ed appartiene allo stato, di cui siamo membri. Presso di noi adunque si punisce il suicidio in qualunque caso, toltone quello della pazzia. In fatti non è possibile d'immaginare una barbarie maggiore di quella di uccidere se stesso; e quest'azione, che presso i romani antichi era riguardata come un atto di coraggio e di grandezza di animo, deve anzi, secondo i principj di una sana ragione, esser considerata come una delle maggiori debolezze, in cui possa cadere un uomo sensato.

semplice disfida al duello si punisce con due anni di carcere; con una multa pecuniaria in favore dello spedale degl' infermi: colla sospensione delle cariche per due anni, e colla privazione degli emolumenti delle cariche per tre anni; e ciò ancorchè la disfida non sia stata accettata. Si puniscono ancora con pene corporali coloro che hanno portato il biglietto di disfida, o che hanno condotto le parti al luogo del duello.

21. Si procede contro la memoria di coloro che sono stati uccisi in duello, o che sono morti dopo, per le ferite riportate. Se i duellanti sopravvivono, il delitto non si prescrive mai per qualunque decorso di tempo, subito che si è incominciato a procedere. Si è tolta qualunque speranza di grazia o di remissione a' rei di questo delitto.

T I T O L O VIII.

Del furto, e de' fallimenti dolosi.

S O M M A R I O.

1. Definizione del furto.
2. La pena di questo delitto dipende dalle circostanze.
3. e 4. Quali siano queste circostanze.
5. Furti commessi da fanciulli.
6. Punizione del furto, ancorchè siasi restituita la cosa rubata.
7. Gli eredi de' ladri sono soggetti al giudizio civile in favore de' derubati.
8. Pene contro i complici nel furto.
9. Pene contro coloro che ricettano i ladri, ed occultano le cose furtive.
10. Vindicazione della cosa furtiva dalle mani di un terzo.
11. Furto commesso dalla moglie in casa del marito.
12. Di

12. Di coloro che rubano bambini.

13. De' fallimenti dolosi, e de' complici in questo delitto.

Il furto è la sottrazione fraudolenta di una cosa altrui, affine di appropriarsela, o di servirsene contro la volontà del padrone (a).

„ (a) Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri facien-
 „ di gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessio-
 „ nisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere, l.
 „ furtum 1 ff. de furtis.

„ Furtum autem fit, non solum cum quis intercipiendi
 „ causa rem alienam amover, sed generaliter cum quis alie-
 „ nam rem invito domino contrectat. Itaque sive creditor
 „ pignore, sive is apud quem res deposita est, ea re utatur,
 „ sive is qui rem utendam accepit, in alium usum
 „ eam transferat, quam cujus gratia ei data est, furtum
 „ committit: veluti si quis argentum utendum acceperit,
 „ quasi amicos ad coenam invitaturus, & id peregre secum
 „ tulerit: aut si quis equum gerandi causa commodatum
 „ sibi, longius aliquo duxerit. Quod veteres scripserunt de
 „ eo, qui in aciem equum perduxisset. Inst. lib. 4 tit. 1
 „ §. furtum.

2. Le circostanze del tempo e del luogo, in cui si è commesso il furto; la qualità delle cose rubate; la maniera con cui si è rubato, accrescono o diminuiscono la gravezza di questo delitto.

3. Coloro, che rubano ai passeggeri nelle strade maestre, e che chiamansi grassatori, sono puniti colla pena della ruota. Si puniscono ancora colla morte coloro che rubano nella casa del re, ed i domestici che rubano a' loro padroni. Si considera ancora come un furto enorme quello che si commette nei luoghi, che restano in una certa maniera sotto la protezione del re, e sotto la guardia pubblica; come i bestiami che sono ne' pascoli, gli attrezzi di agricoltura, che si lasciano in mezzo ai campi ec. Il furto di una cosa consecrata al culto divi-

divino, chiamasi sacrilegio. Anche il valore, e la qualità della cosa rubata entrano nell'esame delle circostanze, che debbono aversi presenti dal giudice, prima di condannare i ladri.

4. Quando il furto è stato commesso senza frattura, e senza altre circostanze gravanti, il ladro è condannato, o alla frusta, o all'esiglio, o alla galera per un certo tempo. Ma quando il ladro dopo questa pena, torna a rubare, la pena si accresce, e se trattasi di un terzo furto, dee condannarsi a morte.

5. Un fanciullo prossimo alla pubertà, può esser condannato ad una pena corporale, quando apparisce che ha rubato conoscendo la malizia di quest'azione. Imperocchè l'essenza del furto consiste nell'animo di appropriarsi la cosa altrui, e quest'animo può concorrere anche ne' fanciulli, secondo le circostanze (a).

„ (a) In summa sciendum est quæsitum esse, an impubes
 „ rem alienam amovendo furtum faciat: & placuit, quia
 „ furtum in affectu furandi consistit, ita demum obligari
 „ eo crimine impuberem, si proximus pubertati sit, & ob
 „ id intelligat se delinquere. *Inst. lib. 4. tit. 1 §. in summa.*

6. Ancorchè il ladro abbia restituita spontaneamente la cosa furtiva, può nondimeno esser processato per il furto, e punito con una pena straordinaria, per la riparazione del delitto commesso (b).

„ (b) Qui ea mente alienum quid contractavit, ut lucri
 „ faceret, tametsi mutato consilio, id postea domino reddi-
 „ dit, fur est: nemo enim tali peccato, poenitentia sua,
 „ nocens esse desit, *l. qui ea 65 ff. de furtis.*

7. Contro gli eredi de' ladri non si può procedere criminalmente, per il furto commesso dal loro autore; ma si condannano in giudizio civile alla restituzione della cosa rubata, o pagarne il valore, se questa più non esiste, ed a' danni ed interessi in favore del derubato (c).

„ (c) Furti actione minime teneri successores, ignorare
 „ non debueras: de instrumentis autem ablatiis, in rem
 „ actione, tenentes convenire potes, *l. furti 15 ff. de furtis.*

8. I complici de' ladri sono puniti colla medesima pena de' rei principali. Si riguarda come complice chiunque ha coadiuvato personalmente nell'atto del delitto, o in qualunque altra maniera ne ha favorita l'esecuzione. Quindi si rende reo di complicità chiunque rompe le finestre, per cui entra il ladro, o tiene la scala per ajutarlo a salire; chi somministra chiavi false o altri instrumenti per aprire le porte, sapendo l'uso, che il ladro voleva fare delle chiavi, o degl'instrumenti; chi lascia uscire le bestie dalla stalla, acciò il ladro abbia il comodo di rubarle. Il complice è tenuto ad una pena corporale, ancorchè non abbia affatto partecipato della cosa furtiva; e si condanna *in solidum* col ladro alla reintegrazione del derubato (a).

„ (a) *Interdum quoque furti tenetur, qui ipse furtum non fecit, qualis est is, cujus ope & consilio furtum factum est. In quo numero est qui tibi nummos excussit, ut alius eos raperet; aut tibi obstitit, ut aliud fem tuam exciperet. Et hoc veteres scriperunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum. Sed si quod eorum per lasciviam & non data opera ut furtum admitteteretur, factum est, in factum actio dari debet. At ubi ope Martii Titius furtum fecerit, ambo furti tenentur. Ope & consilio ejus quoque furtum admitti videtur, qui scalas forte fenestris supponit: aut ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum faceret: quive ferramenta ad effringendum, aut scalas, ut fenestris supponerentur, commodaverit, sciens cujus rei gratia commodaverit. Instit. lib. 4. tit. 1 §. interdum.*

„ Qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel armarium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum, licet nullum ejus consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit, tamen furti actione tenetur, l. si pignore 55 ff. de furtis.

9. Le persone, che ricettano i ladri nelle loro case; o che occultano le cose rubate, o che le comprano, sapendo la loro provenienza, sono punite con una pena corporale, proporzionata alla gravità del furto (b).

„ (b) *Pessimum genus est receptatorum, sine quibus ne-*

„mo latere diu potest. Et præcipitur ut perinde puniatur,
 „atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui cum ap-
 „prehendere latrones possent, pecunia accepta, vel suo
 „epitiorum parte demiserunt, *l. pessimum 1 ff. de recepta-*
 „*torib.*

„Eos qui a servo furtim ablata susceperint, non tantum
 „de susceptis convenire, sed etiam poenali furti actiones
 „potes. *l. eos qui 14 cod. de furtis.*

10. Il padrone della cosa rubata può rivendicar-
 la in qualunque luogo la trova, ed anche dalle ma-
 ni di un terzo possessore di buona fede, senza che
 sia obbligato a rimborsargli il prezzo, con cui que-
 sti ha acquistata la cosa; specialmente se l'avesse
 comprata a vil prezzo da una persona incognita o
 sospetta, e che non poteva legittimamente avere la
 cosa venduta. Quindi dipende dall'arbitrio del giu-
 dice il vedere, se il compratore debba solamente
 restituire la cosa, senza poter ripetere ciò che ha
 pagato, oppure esser punito come compratore do-
 loso (a).

„(a) Incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas,
 „non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a do-
 „minis. Curate igitur cautius negotiari, ne non tantum
 „in damna huiusmodi, sed etiam in criminis suspicionem
 „incidatis, *l. incivilem, 2 cod. de furtis.*

„Civile est quod a te adversarius tuus exigit: ut rei
 „quam apud te fuisse fateris, exhibeas venditorem. Nam
 „a transeunte & ignoto te emisse dicere non convenit,
 „volenti evitare alienam bono viro suspicionem, *l. civile*
 „5 *ibid.*

11. La moglie che sottrae dalla casa i beni del
 marito, non soggiace all'azione criminale di fur-
 to, ma soltanto all'azione *rerum amotarum*. Dica-
 si lo stesso quando la donna, dopo la morte del
 marito, porta via dalla casa i beni di lui, oppure
 i beni comuni. La pena in questo caso, cui sog-
 giace la donna, è la perdita di quei beni, che ha
 sottratti, o che li possedesse come donataria, o che
 li possedesse in comune col marito (b).

„(b) Divortii causa, rebus uxoris a marito amotis, vel

„ ab

„ ab uxore mariti, rerum amotarum edicto perpetuo per-
 „ mittitur actio. Constat enim matrimonio, neutri
 „ eorum neque poenalis, neque famosa actio competit, sed
 „ de damno in factum datur actio, l. divortii, 2 cod. re-
 „ rum amotarum.

„ Uxor expilatæ hereditatis crimine idcirco non accusa-
 „ tur, quia nec furti cum ea agitur, l. uxor, 5 ff. expi-
 „ latæ hereditatis.

Gli estranei però, che avranno avuta qualche com-
 plicità ne' furti della moglie o della vedova, posso-
 no esser processati e puniti come veri ladri (a).
 La ragione, per cui non si dà contro la donna, che
 ruba i beni del marito, l'azione di furto, è un
 giusto rispetto per il matrimonio.

„ (a) Si quis uxori res mariti subrahenti opem, consi-
 „ liumque accommodaverit, furti tenebitur. Sed etsi furtum
 „ cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur.
 „ Ipsa quoque si opem furi tulit, furti non tenebitur, sed
 „ rerum amotarum, l. si quis 32 ff. de furtis (1).

12. I mendicanti vagabondi, che rubano i ragaz-
 zi, e poi li storpiano per mover la gente a pietà,
 con farli passare per loro figli, debbono punirsi col-

(1) Il dritto romano faceva una specie particolare di de-
 litto, che chiamava *crimen expilatæ hereditatis* con cui si
 qualificava l'azione di coloro, che proponevano una que-
 rela contro chiunque avesse sottratti i beni ereditarij, prima
 che l'erede testamentario o legittimo avesse assunta la qua-
 lità di erede, o avesse preso possesso dell'eredità. Siccome
 prima dell'accettazione dell'erede, non vi era alcun padro-
 ne de' beni ereditarij, credevasi perciò, che non fosse luogo
 all'azione di furto contro chi li avesse rubati. In Francia
 però questa distinzione non può aver luogo, per la nostra
 regola, che il morto mette subito il vivo in suo luogo, la
 quale si osserva tanto nelle provincie, che seguitano il drit-
 to civile, quanto in quelle che si regolano co' loro statuti
 particolari. Per altro questa distinzione del dritto romano
 si riduceva ad una semplice formalità, e non influiva punto
 sulla sostanza della cosa, perchè chi aveva espilata un'ere-
 dità, era soggetto al giudizio criminale come un vero
 ladro.

colla pena di morte (a). E molto più dovrebbe imporsi questa pena, se taluno arrivasse alla barbarie di rubare i ragazzi, per venderli ai turchi, come schiavi.

„ (a) Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metali poena, cum cognitis ante suppliciis teneantur. Si quis tamen hujusmodi reus fuerit oblati, posteaquam super crimine claruerit, servus quidem vel libertate donatus bestis subiciatur, ingenuus autem gladio consumatur, l. plagiarii, 16 cod. ad leg. fabiam de plagiariis.

13. Il fallimento doloso è una specie di furto; tanto se il fallito occulti una porzione de' suoi beni, quanto se simuli debiti, o li assegni in somma maggiore di quella che sono. I falliti dolosi debbono esser puniti con pene gravissime, le quali sono comuni anche a coloro, che hanno ricevuti i beni del fallito, affine di occultarli. Chi poi ha favorito il fallimento doloso, o con fingersi compratore o cessionario dei beni del fallito, o con fingersi creditore, è condannato al pagamento del doppio di quello, di cui si è simulato creditore, ed anche ad altre pene straordinarie.

T I T O L O IX.

Del delitto di falsità in generale, e della falsa moneta.

S O M M A R I O.

1. Differenti specie del delitto di falsità.
2. Come si acquistano le prove della falsità di un atto.
3. Della ricognizione delle scritture per mezzo del confronto.
4. Scritture false, prodotte da una persona, che non le ha falsificate.

§. Pe-

5. Pene contro gli ufficiali pubblici, convinti di questo delitto.
6. Pene contro i complici.
7. Degli eredi del falsario.
8. Prescrizione del delitto di falsità.
9. Transazione sopra la falsità di un documento.
10. Nome finto o supposto.
11. Parto supposto.
12. Falsa moneta.
13. Ufficiali della zecca, che alterano la moneta.
14. Falsi pesi e false misure.
15. Stellionato.
16. Falsi testimonj.
17. Occultazioni della verità.

1. **M**olte sono le maniere, con cui si può falsificare o alterare un atto. Si falsifica l'atto, quando vi si appone una firma falsa. Si altera, quando da un atto firmato dalle parti, si cancella una parola o una riga, per sostituirvene altre; quando si muta la data; quando vi si aggiunge qualche cosa, che le parti non hanno firmata (a).

„ (a) Lex Cornelia de falsis, quæ etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit, recitaverit, subjecerit, vel signum adulterinum fecerit, sculpsit, expresserit, sciens dolo malo. *Instit. lib. 4 tit. 18 §. item, lex Cornelia.*

„ Qui testamentum amoverit, calaverit, eripuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quique testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, cujusve dolo malo id factum erit, legis Corneliæ poena damnatur, leg. qui testamentum 2 ff. de lege Cornelia, de falsis.

2. Le prove della falsità di un atto si ricavano dall'atto medesimo, come per esempio, se si produca una scrittura che apparisce firmata da una persona in tempo, che questa era morta; o si ri-

cava dalla deposizione de' testimonj, che sono informati della suplantazione dell'atto, o dalla deposizione de' periti scrittori, i quali mediante il confronto del carattere certo col carattere supposto, assicurano la falsità di quest'ultimo. Talvolta la sola ispezione oculare basta per conoscere la falsità di uno scritto (a).

„ (a) Ubi falsi examen inciderit, tunc acerrima fiat in-
 „ dago, argumentis, testibus, scripturarum collatione,
 „ aliisque vestigiis veritatis, nec accusatori tantum qua-
 „ stio incumbat, nec probationis ei tota necessitas indica-
 „ tur; sed inter utramque personam sit iudex medius: nec
 „ ulla interlocutione divulget quæ sentiat: sed tanquam ad
 „ imitationem relationis, quæ solum audiendi mandat offi-
 „ cium, præbeat notionem: postrema sententia, quid sibi
 „ liqueat proditurus, leg. ubi 22 cod. ad leg. Cornel. de
 „ falsis.

3. Quando il giudice ordina il confronto del carattere dubbio col carattere certo, quest'ultimo deve esser confessato per tale dalla parte istessa, oppure dee essere autentico, cioè dee essere stato legalizzato da un notajo, o essere stato preso da un archivio pubblico. I periti, dopo aver prestato il giuramento, debbono esaminare con tutto il comodo le due scritture per farne il confronto (b). Ma il giudice dee stare attento di non fidarsi ciecamente alla relazione de' periti; imperocchè quando essi asseriscono l'identità, o la diversità del carattere, non si fondano che su congetture, o su semplici presunzioni, di cui dee il giudice ponderare accuratamente la forza. La diversità dell'inchiostro e della penna; la diversa posizione, in cui taluno si trova allorchè scrive, molte volte muta, o altera il carattere. Un vecchio, un ammalato non scrive nella stessa maniera, in cui scriveva quando era giovine o sano. Basta ancora per alterare in qualche maniera il carattere, che taluno abbia scritto in fretta. In oltre vi sono falsarij così abili nell'

imitare l'altrui carattere, che molte volte si rende quasi impossibile di scoprire la falsità, col confronto della mano.

„ (b) *Comparisonem literarum ex chirographis fieri, &*
 „ *aliis instrumentis, quæ non sunt publice confecta, satis*
 „ *abundeque occasionem criminis falsitatis dare, & in ju-*
 „ *diciis & in contractibus manifestum est. Ideoque sanc-*
 „ *imus non licere comparationes literarum ex chirographis*
 „ *fieri, nisi trium testium habuerint subscriptiones, ut prius*
 „ *literis eorum fides imponatur. . . & tunc ex hujusmodi*
 „ *cartula jam probata, comparatio fiat: aliter etenim fieri*
 „ *comparisonem nullo concedimus modo. . . . sed tan-*
 „ *tummodo ex forensibus vel publicis instrumentis, vel hu-*
 „ *jusmodi chirographis quæ enumeravimus, comparisonem*
 „ *triturandam. Omnes autem comparationes non aliter fieri*
 „ *concedimus, nisi juramento antea præstito ab iis qui com-*
 „ *parationem faciunt, fuerit affirmatum, quod neque lucri*
 „ *causa, neque inimicitiiis, neque gratia tenti, hujusmodi*
 „ *faciunt comparisonem, l. comparationes, 20 cod. de fide*
 „ *instrumentorum.*

„ Novimus nostras leges, quæ volunt ex collatione lite-
 „ rarum fidem dari documentis, & quia quidam impera-
 „ torum, super excrescente jam malitia eorum qui adulte-
 „ rantur documenta, hæc talia prohibuerunt, illud studium
 „ falsatoribus esse credentes, ut ad imitationem literarum
 „ semetipsos maxime exercerent, eo quod nihil est aliud
 „ falsitas, nisi veritatis imitatio. . . videmus tamen na-
 „ turam ejus crebro egentem rei examinatione, quando lite-
 „ rarum dissimilitudinem sæpe quidem tempus facit. Non
 „ enim ita quis scribit juvenis & robustus, ac senex &
 „ forte tremens: sæpe autem & languor hoc facit. Et
 „ quidem hoc dicimus, quando calami & atramenti immu-
 „ tatio, similitudinis per omnia aufert paritatem. *Novel.*
 „ 73 *in præfat.*

4. Quando un litigante ha prodotto un documento falso, senza però che lo sapesse tale, non può esser punito per un delitto, che non ha commesso, ed è solo condannato alle spese del giudizio. Resta poi a carico dell'avvocato fiscale di fare le necessarie ricerche, per rinvenire l'autore della falsità (a).

„ (a) *Divus Claudio rescripsit: pro mensura cujusque*
 „ *delicti constituendum in eos, qui apud judices instrumen-*
 „ *ta*

„za protulerunt, quæ probari non possint . . . sed unus
 „ Marcus cum fratre suo pro humanitate hanc rem tempe-
 „ ravit, ut si (quod plerumque evenit) per errorem hu-
 „ jasmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis qui tale
 „ quicquam protulerint, l. divus, 31 ff. de lege Cornel.
 „ de falsis.

Se poi chi ha prodotto il documento falso, si pretende autore della falsità, s'instituisce contro di lui un giudizio criminale sopra questo delitto, ancorchè egli abbia poi dichiarato di non volersi servire del documento, ed ancorchè la falsità non abbia prodotto alcun danno, per essere stato il documento rigettato dal giudice civile (a).

„ (a) Majorem severitatem exigit, ut merita eorum,
 „ qui falsis rescriptionibus utuntur, digna coerceantur poe-
 „ na: sed qui deceptus est per alium, si suam innocentiam
 „ probat, & eum a quo accepit, exhibet, se liberat, l.
 „ majorem, cod. ad legem Cornel. de falsis.

„ Si falsos codicillos ab iis contra quos supplicas, factos
 „ esse contendis: non ideo accusationem evadere possunt;
 „ quod se illis negent uti: nam illis prodest instrumenti
 „ usu abstinere, qui non ipsi falsi machinatores esse dicun-
 „ tur, & quos periculo solus usus adstrinxerit. Qui autem
 „ compositis per scelus codicillis, in severitatem legis Cor-
 „ nelie inciderunt, non possunt defensiones ejus recusando,
 „ crimen evitare, l. si falsos, 8 cod. ad leg. Corn. de falsis.

§. Gli ufficiali pubblici, ed i loro subalterni, che commettono una falsità nelle funzioni annesse al loro ufficio ed alle loro commissioni; come pure coloro, che hanno falsificate lettere o il sigillo del re, debbono esser puniti colla morte, ancorchè non fossero ufficiali di cancellaria. Circa poi agli altri falsarij, il giudice dee proporzionare la pena alla gravità del delitto, e talvolta condannare il reo alla morte, secondo la diversità delle circostanze (b).

„ (b) Ejusque legis (Cornelie de falsis) poena in ser-
 „ vos ultimum supplicium est (quod etiam in lege de si-
 „ caris & veneficiis servatur) in liberos vero deportatio;
 „ Instit. lib. 4. tit. 4 §. item lex Cornelia. (1)

(1) V. la L. Majoram citata nell' articolo precedente 4.

6. Si puniscono come falsarij, non solo gli autori principali della falsità, ma ancora i loro complici, che hanno prestato ajuto, e che hanno indotti i falsarij a commetterla (a).

„ (a) Poena legis Corneliae irrogatur ei, qui quid aliud, quam in testamento, sciens dolo malo falsum signaverit, signarive curaverit, l. lege Cornelia 9 ff. de lege Cornel. de falsis.

7. Contro l'erede non può procedersi criminalmente, per la falsità commessa dal suo autore; ma egli non può profittare della falsità commessa da colui, di cui esercita i dritti. In conseguenza quando taluno ha fabbricato un testamento falso in suo favore, non si debbono consegnare i beni compresi in questo testamento ai suoi eredi, e costoro debbono restituirli, se mai li avessero ricevuti. Gli eredi poi del falsario sono condannati nelle spese, se hanno preteso di far valere in giudizio un testamento, che poi si scopre falso (b).

„ (b) Si quis, cum falso sibi legatum adscribi curasset, decesserit, id heredi quoque extorquendum est, leg. si quis 4 ff. de leg. Cornel. de falsis.

„ Cum falsi reus ante crimen illatum aut sententiam dictam, vita decedit, cessante Cornelia, quod scelere quitum est, heredi non relinquitur, leg. cum falsi 12 ibid.

8. La pena del delitto di falso si prescrive per il decorso di 20 anni, dal punto, in cui è stato commesso. Ma in riguardo agli effetti civili, la prescrizione non comincia a correre, che dal giorno, in cui è stata scoperta la falsità. Ciò ha luogo ancora per i reclami contro una sentenza civile, ch'è stata proferita sopra documenti falsi (c).

„ (c) Querela falsi temporalibus praescriptionibus non excluditur, nisi viginti annorum exceptione; sicut cetera fere crimina, l. querela 12 cod. ad leg. Cornel. de falsis.

9. Chi ha transatto sopra un documento, che veniva attaccato di falsità, non può in appresso reclamare contro la transazione, nè intentare giudizio di falsità contro questo documento. Ma chi ha

tran-

transatto sopra documenti falsi, prodotti dalla parte, senza ch'egli ne sapesse la falsità; può far rescindere la transazione, purchè riclami dopo dieci anni dal momento, in cui è scoperta la falsità (a).

„ (a) Ipse significas, cum primum adversarii instrumenta protulerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. Facta igitur transactione, difficile est, ut is qui provinciam regit, velut falsum, cui semel acquievisti, tibi accusare permittat, l. ipse, 7 cod. ad legem Cornel. de falsis.

10. La supposizione del nome e della persona è un delitto di falsità. Per esempio se dopo che Giacomo è stato ucciso in una battaglia, o è morto in lontani paesi. Pietro prende il nome di Giacomo, e tenta di farsi riconoscere per tale dai parenti del defonto, dee esser punito coll'ultimo supplicio (b). Dicasi lo stesso di chi firma un obbligo o una quietanza, sotto un nome finto (c). Ma quando una persona cambia il suo nome, senza alcun cattivo disegno, non si punisce come falsario.

„ (b) Falsi nominis vel cognominis adversario poena falsi coercetur, l. falsi, 13 ff. de lege Cornel. de falsis.

„ (c) Sicut initio nominis, cognominis, prænominis recognoscendi singulos impositio libera est privatis: ita eorum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen vel prænomen, sine aliqua fraude, licito jure, si liber es, secundum ea quæ sæpe statuta sunt, minime prohiberis: nullo ex hoc præjudicio futuro, l. unica cod. de mutatione nominis.

11. La supposizione del parto è quel delitto, che commette una donna, quando prende un figlio estraneo, o lo fa passare per suo. Questo delitto dee punirsi col massimo rigore, perchè soverte l'ordine delle famiglie, e per lo più è diretto a togliere i beni ai successori legittimi (d).

„ (d) Publice interest partus non subjici, ut ordinum dignitas, familiarumque salva sit, l. 1 §. sed etsi, ff. de inspiciendo ventre.

„ Cum suppositi partus crimen patris tui uxori moveas, apud rectorem provincie, instituta accusatione, id probas, l. cum suppositi, 10. cod. ad leg. Cornel. de falsis.

Ancorchè sia morta la donna che ha supposto il parto, pure si ammette la querela degl'interessati, per la prova di questo delitto, e per far privare il parto supposto di qualunque successione paterna o materna (a).

„ (a) Accusatio suppositi partus nulla temporis præscriptione depellitur, nec interest decesserit nec ne, ea que partum subdidisse contenditur, l. qui falsum, 19 cod. de leg. Cornel. de falsis.

Ciò ha luogo anche nel caso, che la donna avesse supposto il parto di concerto col proprio marito; perchè dee ripararsi la frode, che i due congiugi hanno voluto fare in pregiudizio de' veri eredi. Si punisce colla morte una nutrice, la quale dopo la morte del bambino datole ad allattare, ne sostituisce un altro, o che restituisce un figlio proprio in luogo del figlio altrui.

12. La falsa moneta è un delitto di lesa-maestà in secondo capo, e si punisce colla morte. Si condannano come monetarij falsi, non solo coloro, che fabbricano monete di vile metallo, con dar loro l'impronto dell'oro e dell'argento, o che ne alterano il peso e la lega; ma ancora coloro, che di privata autorità fabbricano monete coll'impronta del sovrano, del medesimo peso e della medesima materia, che hanno corso nello stato; giacchè il coniar moneta è un dritto privativo del sovrano. I complici di questo delitto, ed anche coloro, che di concerto coi fabbricatori mettono in commercio monete false, sono puniti colla morte (b).

„ (b) Quicumque nummos aureos partim raserit, partim tingerit, vel liniverit, si quidem liberi sunt, ad bestias dari, si servi, summo supplicio adfici debent, l. quicumque 8 ff. de leg. Cornel. de falsis.

„ Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. Eadem poena adfitur & cum is, qui cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stamneos, plum-

„ beos,

beos, emere, vendere dolo malo veller, l. 9 ff. de leg. Cornel. de falsis.

„ Si quis nummos falsa fusione formaverit, universas ejus facultates fisco nostro præcipimus addici. In monetis etenim tantummodo nostris cudendæ pecuniæ studium frequentari volumus: cujus obnoxii, majestatis crimen committunt. Quicumque solidorum adulter poterit reperiri, vel a quocumque fuerit publicatus, illico omni dilatione summana, flammæ exustionibus mancipetur, l. si quis 2 cod. de falsa moneta.

13. I lavoratori nella zecca del re, che alterano la moneta nel peso, o nella lega, sono puniti come falsarij (a).

„ (a) Quoniam nonnulli monetarii adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercent, cuncti cognoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi: ut investigati tradantur judici, facti conscios per tormenta illico prodituri, ac sic dignis suppliciis addicendi, l. quoniam 1 cod. de falsa moneta.

14. La fedeltà e l'integrità de' pesi e delle misure è un punto di massima importanza per il pubblico commercio. Quindi è che chi con animo positivo d'ingannare, vende con pesi o con misure scarse, dee esser punito con pena corporale, o almeno dee esser bandito dal regno. E questa pena dovrebbe essere anche più grave, se taluno arrivasse alla temerità di fabbricare pesi e misure false (b).

„ (b) Si venditor mensuras publice probatas, vini, frumenti, vel cujuslibet rei, aut emptor corruperit, dolo malo fraudem fecerit: quanti ea res est, ejus dupli condemnatur: Decretoque divi Hadriani præceptum est, in insulam eos regulari, qui pondera aut mensuras falsassent, l. hodie, 32 ff. de leg. Cornel. de falsis.

15. Lo stellionato è un nome generico, che si dà a qualunque sorta d'inganno; ma esso si applica più specialmente alla frode di coloro, che vendono una cosa ad una persona, dopo averla precedentemente venduta ad un'altra; oppure ipotecano come libero un fondo, che già sapevano di avere ipotecato ad un altro; o finalmente, che ven-

dono come propria una cosa altrui. La pena ordinaria dello stellionato è la carcerazione, nè il reo si libera prima che abbia soddisfatta la parte lesa, tanto nell'affare principale, quanto ne' danni ed interessi. Talvolta nello stellionato possono concorrere circostanze così gravanti, che il reo debba condannarsi ad una pena corporale o all'esiglio (a).

„ (a) *Stellionatus accusatio ad præsidis cognitionem spectat. Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est. . . . maxime autem in his locum habet, si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit. . . . pœna autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit: solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli hæc pœna in plebeis egredi, in his autem qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est, l. stellionatus 5 ff. Stellionatus.*

„ Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, pœna falsi coercetur, & hoc & divus Hadrianus constituit. His adjungitur & is qui judicem corrumpt, sed remissius puniri solent ut ad tempus relegantur, nec bona illis auferantur, l. qui duobus, 21 ff. de leg. Cornel. de falsis.

„ Improbus quidem & criminosum fateris, easdem res pluribus pignorasce, dissimulando in posteriore obligatione, quod eadem aliis pignori tenerentur. Verum securitati tuæ consules, si oblato omnibus debito, criminis instituendi causam peremeris, l. improbum, 1 cod. de crimine stellionatus.

16. I testimoni, che sono convinti di aver deposto il falso in giudizio, sono puniti colla morte. Il testimonio, che dopo essere stato esaminato in un giudizio criminale, ritratta nell'atto della ripetizione o del confronto coll'inquisito, oppure muta il suo esame in una circostanza essenziale, è reputato come testimonio falso, e dee procedersi contro di lui, anche per vedere da chi è stato sedotto a rivocare la prima deposizione. Indi si procede non solo contro il testimonio, che si è lasciato sub-

subornare, ma ancora contro il subornatore. Dicasi lo stesso se il testimonio fosse stato subornato dal giudice (a).

„ (a) *Pœna legis Corneliæ irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa dicenda, dolo malo coierit. . . Sed & si quis ob renunciandum remittendumve testimonium, dicendum vel non dicendum, pecuniam acceperit: pœna legis Corneliæ afficitur, & qui judicem corruperit, corrumpendumve curaverit, l. pœna §. 3 ff. de leg. Cornel. de falsis.*

17. Si rende reo di falsità, non solo chi dice il falso, ma ancora chi occulta il vero, o si adopra perchè la verità non venga in chiaro. In conseguenza chi seduce un testimonio, acciò non racconti in giudizio quello che sa, dee punirsi come falsario (b). Dicasi lo stesso di un erede legittimo, che occulta un testamento, affine di togliere l'eredità ad un estraneo, ch'era stato istituito nel testamento medesimo (c).

„ (b) *Paulus respondit: legis Corneliæ pœna omnes tene- ri, qui etiam extra testamenta cætera falsa signassent. Sed & cæteros qui in rationibus, tabulis, literis publicis, aliave re . . . falsum fecerunt; vel ut verum non appareat, quid cælaverunt, subripuerunt, subjecerunt, resignerunt, eadem pœna adfici solere dubium non est, l. instrumentorum 16 ff. de leg. Cornel. de falsis.*

„ (c) *Eum qui celavit vel amovit testamentum, committere crimen falsi, publice notum est, l. cum qui 14 cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

T I T O L O X.

De' delitti di carne.

S O M M A R I O:

1. *Varie specie di questo delitto.*
2. *Fornicazione.*
3. *Circostanze che aggravano la fornicazione.*
4. *Donne pubbliche, e lenoni.*

5. *Pene*

5. Pene contra l'adultera,
6. Pene contro l'adultero.
7. Adulterio con una meretrice.
8. Chi abbia dritto di proporre l'accusa di adulterio,
9. Se gli eredi del marito dell'adultera, possano proporre questa accusa.
10. Se l'adulterio rimanga compensato dall'infedeltà reciproca di amendue i coniugi.
11. Riconciliazione del marito coll'adultera.
12. Il marito di una vedova non può accusare la sua moglie dell'adulterio, commesso in tempo del primo marito.
13. Della donna ch'è stata violentata.
14. Differenti specie di ratto, e delle sue pene.
15. Ratto di una monaca.
16. Cognizioni carnali violente.
17. Incesto.
18. Delitti contro natura.
19. Poligamia.

1. **C**hiamansi delitti di carne tutte le azioni contro la pudicizia, come sono la fornicazione, l'adulterio, il ratto, lo stupro, l'incesto, il vizio nefando e la poligamia.

2. La fornicazione è il commercio carnale fra due persone libere. Se da questo commercio nasce un figlio, e la donna non sia una pubblica meretrice, il padre è condannato ad educare il bambino, ed a pagare alla donna le spese del parto e del puerperio, le quali si tassano secondo la condizione delle persone, ma sempre moderatamente. In oltre amendue i fornicarj sono condannati ad una pena pecuniaria, che regolarmente si applica ad usi pii (1).

3. Tal-

(1) Questa è la pena, che si usa in Francia contro i For-

3. Talvolta nella fornicazione possono concorrere circostanze tali, da doversi procedere a pene corporali, ed anche a quella dell'ultimo supplicio. Così un tutore, che abusa della sua pupilla; un servitore, che seduce la figlia del suo padrone; un carceriere, che abusa di una donna onesta che sta sotto la sua custodia, debbono punirsi colla morte (a).

„ (a) Si tutor pupillam quondam suam, violata castitate, stupraverit, deportationi subjugetur, atque universæ ejus facultates fisci juribus vindicentur, quamvis eam pœnam debuerit sustinere, quam raptori leges imponunt, l. unica cod. si quis eam, cujus tutor fuerit, corruperit.

4. Quando le donne pubbliche sono denunciate ai tribunali, o dai vicini, che non vogliono soffrire lo scandalo, o dai ministri della polizia, si racchiudono per qualche tempo nella casa di correzione, o si mandano nelle colonie. I lenoni poi, tanto uomini, quanto donne, che servono di mezzani alle meretrici, si dichiarano infami, e dopo la pubblica frusta, si sfrattano dal regno. Se un lenone fosse convinto di aver sedotta una onesta fanciulla, o di averla con qualche artificio trafugata dalla casa paterna, dovrebbe punirsi colla morte. E' ancora proibito ai particolari di dare in affitto le loro case alle donne disoneste; e molto più di ricettarle in casa acciò si prostituiscano (b).

„ (b) Lenones jubemus extra hanc fieri felicissimam civitatem (scilicet Constantinopolim) tanquam pestiferos & communes castitatis vastatores factos, & liberas ancillasque requirentes & deducentes ad hujusmodi necessitatem, & decipientes & habentes educatas ad universam confusionem. Præcipimus itaque, quia si quis de cætero „ pre-

Fornicarij. Ma Giustiniano aveva imposta una pena più grave; poichè nelle istituzioni *tit. de public. judic.* ordina la confiscazione della metà de' beni per i nobili, che hanno commercio carnale con una donna libera, la quale non sia pubblica meretrice; ed una pena corporale, ed anche l'esilio per le persone villi.

„ præsumpserit puellam assumere, & habere ad necessitatem
 „ nutritam, & fornicationis sibi deferentem quæstum: hunc
 „ necesse est a spectabilibus prætoribus populi hujus felicis-
 „ simæ civitatis comprehensum, omnia novissima sustinere
 „ supplicia. Si enim pecuniarum eos furtorum & latrocinio-
 „ rum emendatores eligimus: quomodo non multo magis
 „ castitatis furtum & latrocinium eos coercere permitti-
 „ mus? Si quis autem patiatur in sua domo quemquam le-
 „ nonem & hujusmodi præpositam operationis habere, &
 „ hæc denunciata cognoscens, non etiam domo sua expu-
 „ lerit: sciat se & decem librarum auri sustinere poenam;
 „ & circa ipsam periclitaturum habitationem. *Novel. 14.*
 „ *cap. unico.*

5. Una donna convinta di adulterio, si condan-
 na ad esser chiusa in un monastero, in cui dee sta-
 re due anni in abito da secolare. Se dentro que-
 sto tempo il marito viene a morte, oppure non si
 risolve di riunirsi colla moglie, la donna si obbli-
 ga a vestir l'abito religioso, ed a rimanere quivi
 per sempre. Ella perde tutti gli acquisti fatti per
 il contratto di matrimonio, e la sua dote è confi-
 scata in beneficio de' figli, oppure del marito, in
 mancanza de' figli. Sulla dote però si debbono pren-
 dere gli alimenti necessari alla donna, per viverle
 nel monastero, tanto se la dote sia stata aggiudica-
 ta al marito, quanto a' figli (a).

(a) „ Adultera ... in monasterium mittatur: quam intra
 „ biennium viro recipere licet. Biennio transacto, vel viro
 „ priusquam reduceret eam mortuo, adultera tonsa, mona-
 „ stico habitu scepto, ibi dum vivit, permaneat. . . pactis
 „ dotalem instrumentorum in omni casu viso servandis.
 „ *Authent. ad leg. Jul. de adulter. (1)*

(1) Ciò che dicesi in questa legge, che la donna adultera
 dopo due anni si veste dell'abito religioso, e si fa stare per
 sempre nel monastero, deve intendersi del caso, in cui il
 marito non voglia cavarla dal monastero, neppure dopo
 due anni. Imperocchè, secondo i nostri costumi, il marito
 ha la libertà di riconciliarsi in qualunque tempo colla mo-
 glie adultera. Qualche volta è stato permesso alla donna di
 sortire dal suo ritiro per passare ad un secondo matrimo-
 nio;

6. L'adultero può essere accusato in un giudizio straordinario dal marito dell'adultera; ma per lo più la pena dell'adultero va a terminare in qualche elemosina, e nella condanna alla rifazione dei danni e delle spese, in favore del marito offeso. Qualche volta però nell'adulterio concorrono circostanze gravanti, le quali obbligano il giudice ad accrescerne la pena. Così un domestico, che abusasse della sposa del suo padrone, dovrebbe punirsi colla morte; un feudatario che avesse un reo commercio colla sposa del signore diretto, dovrebbe punirsi colla privazione del feudo (1).

7. Se la donna che si rende adultera, sia una pubblica meretrice, il suo marito non può proporre alcuna accusa contro l'uomo che ha avuto commercio con lei, nè farlo condannare a' danni ed agl'interessi (a).

„ (a) Si ea, quæ stupro tibi cognita est, passim venalem
 „ formam exhibuit, ac prostitutam meretricio more vulgo
 „ se præbuit, adulterii crimen in ea cessat, leg. si ea, cod.
 „ ad leg. Jul. de adulteriis.

8. Il solo marito può accusare la moglie di adulterio, perchè non conviene che un estraneo turbi la pace di una famiglia, in cui il marito vive soddisfatto della moglie, ignorandone la cattiva condotta (b).

„ (b) Constante matrimonio, ab eo qui extra maritum ad
 „ accusationem admittitur: accusari mulier adulterii non
 „ potest. Probatam enim a marito uxorem, & quiescens
 „ matrimonium non debet alius turbare, atque inquietare;
 „ nisi prius lenocinii maritum accusaverit, l. constante 26
 „ ff. ad leg. Jul. de adulter.

Ma

nio, se dopo la morte del marito, trova un altro che la voglia sposare. Ma in questo caso bisogna che si verifichi autenticamente la morte del marito, e che il nuovo sposo faccia la formale dimanda della donna ai giudici superiori.

(1) Secondo il dritto romano, qualunque adulterio era punito con pene corporali.

Ma se il marito usasse una rea connivenza colla moglie, con farla prostituire pubblicamente; e molto più se le facesse da lenone, allora gli ufficiali della polizia possono denunciare tanto il marito, quanto la moglie, con farli punire rigorosamente amendue (a).

„ (a) Qui quæstum ex adulterio uxoris suæ fecerit, ple-
 „ citur, nec enim mediocriter delinquit, qui lenocinium in
 „ uxore exercuit. Quæstum autem ex adulterio uxoris fa-
 „ cere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor. Sive
 „ enim sapius: sive semel accepit, non est eximendus.
 „ Quæstum enim de adulterio uxoris facere proprie ille
 „ existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem patere-
 „ tur adulterari, meretricio quodam genere. Quod si pa-
 „ tiatur uxorem delinquere, non ob quæstum, sed ob negli-
 „ gentiam, vel culpam, vel quandam patientiam, vel ni-
 „ miam credulitatem, extra legem positus videtur, *l. ma-
 „ riti 29 ibid.*

9. Gli eredi del marito defonto non possono accusare la vedova dell'adulterio, commesso in tempo ch'era vivente il marito, perchè si presume che questi abbia perdonata alla donna la sua infedeltà. Ma se il marito muore, dopo aver già introdotta l'accusa di adulterio contro la moglie, gli eredi possono far proseguire il giudizio, acciò la donna sia punita come adultera, e sia confiscata la dote a beneficio loro. In oltre gli eredi possono accusare la vedova d'impudicizia, quando ha vissuto dishonestamente durante l'anno del lutto; e così farle perdere tutti i vantaggi che poteva pretendere dal primo matrimonio, sia per riguardo all'assegnamento vedovile, ed a' lucri dotali, sia per qualche donazione che può averle fatto il marito (b).

„ (b) Hæredi mariti, licet in solidum condemnentur,
 „ compensationes tamen, quæ ad pecuniariam causam res-
 „ piciunt, præderunt ut minus sit obligatus: veluti ob res
 „ donatas, & amotas & impensas: morum vero coercitio-
 „ nem non habet, *l. rei judicata 15 ff. soluto matrimonio.*

10. Se il marito che ha intentata un'accusa contro la sua moglie per adulterio, fosse egli stesso

colpevole del medesimo delitto, non se gli dovrebbe aggiudicare la dote della moglie, perchè la giustizia non permette che il marito profitti di un delitto, di cui anch'egli è reo. Ma per ciò che riguarda la pena criminale, non si fa alcuna compensazione; ed il giudice può condannare tanto il marito, quanto la moglie, quando amendue sieno convinti d'adulterio (a).

„ (a) *Judex adulterii ante oculos habere debet & inquire-*
 „ *re an maritus pudice vivens, molieri quoque bonos mo-*
 „ *res colendi auctor fuerit. Periniquum enim videtur esse,*
 „ *ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhi-*
 „ *beat. Quæ res potest & virum damnare, non rem ob*
 „ *compensationem mutui criminis inter utrosque communi-*
 „ *care, l. si uxor. 13 §. judex ff. ad leg. Jul. de adulter.*

II. Quando il marito, dopo esser venuto in cognizione dell'infedeltà della moglie, si è riconciliato con essa, non ha più dritto d'intentare l'accusa di adulterio; e ciò ha luogo ancorchè il marito abbia già promossa l'accusa; ma poi si sia prima della condanna riconciliato colla moglie. In questo caso si presume, o ch'egli sia venuto in chiaro dell'innocenza della moglie, o che le abbia perdonata la sua infedeltà (b).

„ (b) *Si qua repudiata mox reducta sit, non quasi eodem*
 „ *matrimonio durante, sed quasi alio interposito: viden-*
 „ *dum est an ex delicto, quod in priore matrimonio admi-*
 „ *sit, accusari possit: & puto, non posse: abolevit enim*
 „ *prioris matrimonii delicta reducendo eam, l. si uxor 13*
 „ *§. sed & si ff. ad l. Jul. de adul.*

„ *Quæritur an... maritus destituisse videatur, vel leno-*
 „ *cinium commisisse, qui eandem reduxit uxorem? Paulus*
 „ *respondit: eum qui, post crimen adulterii intentatum,*
 „ *eandem uxorem reduxit, destituisse videri. Et ideo ex*
 „ *eadem lege postea accusandi ei jus non superesse, l. qua-*
 „ *situm 40 ff. ad leg. Jul. ad adulter.*

„ *Abolitionem adulterii criminis postulans: præsidem in*
 „ *cujus officio accusatio fuerit instituta, adire debes...*
 „ *quin hoc amplius scias, nullam fuisse tibi amplius pote-*
 „ *statem instituendi hujusmodi accusationes: quia & decre-*
 „ *to patrum & lege Petronia, ei qui jure viri delatum*

„ adulterium non peregit, numquam postea hoc crimen de-
 „ ferre permittitur, *l. abolitionem* 16 *cod. ad leg. Jul. de*
 „ *adulter.* (1)

12. Il marito di una vedova che si è renduta adultera in tempo del primo matrimonio, non può accusare la donna per l'adulterio commesso in tempo del primo matrimonio, perchè egli non è censo- re della condotta della moglie, che dal giorno, in cui l'ha sposata (a).

„ (a) Si quis uxorem suam velit accusare, dicatque eam
 „ adulterium commisisse, antequam sibi nuberet, jure vir
 „ accusationem instituere non poterit: quia non, cum ei
 „ nupta est, adulterium commisit, *l. si uxor* 13 §. *si quis*
 „ *ff. ad leg. Jul. de adulter.*

13. Se la donna è stata violentata, il marito non può accusarla di adulterio, perchè la pudicizia è una qualità morale, la quale non si perde per un atto violento, e senza il concorso della volontà (b).

„ (b) Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset,
 „ adulterium commisisse arguat: benignius dicetur, eum
 „ accusare jure viri. Sed ita demum adulterium maritus
 „ vindicabit, si vim hostium passa non esset. Cæterum,
 „ quæ vim patitur, non est in ea causa, ut adulterii vel
 „ stupri damnetur. *l. si uxor* 13 §. *si quis* 7 *ff. ad leg.*
 „ *Jul. de adulter.*

§ 14. Vi

(1) Circa alle due prime leggi, citate in quest'articolo, si dee notare, che siccome fra noi non è permesso il ripudio, neppure per il delitto di adulterio, perciò quanto si dice nella suddetta *l. si uxor*, e nell'altra *l. quesitum* del secondo matrimonio, dee intendersi della semplice riconciliazione, la quale può fare il marito colla moglie, con riceverla di nuovo nel suo letto, o con altri mezzi. Circa alla *l. abolitionem* si noti, che nel dritto romano era vietato al marito di ritenere presso di sé la moglie, ch'egli sapeva essersi renduta adultera; ma poteva solo desistere dal giudizio introdotto per l'adulterio, con dichiarare di aver trovata insufficiente la sua accusa. La sentenza che interponevasi, in forza di questa dichiarazione, chiamavasi abolizione.

14. Vi sono due specie di ratto: l'uno violento, il quale si commette quando si toglie una fanciulla colla forza dalla casa paterna, per abusarne, senza ch'ella acconsenta: altro di seduzione, il quale si verifica quando con lusinghe, con false promesse, e con altri artificj, s'induce una donna ad abbandonare il marito, per vivere disonestamente; oppure quando s'induce una fanciulla a fuggire dal padre, o dal suo tutore, per menare una vita dissoluta, o ancora per contrarre un matrimonio, al quale non consentono le persone, da cui dee ella dipendere. Si dee ancora riguardare come un ratto di seduzione il matrimonio, che si fa contrarre ad un minore, contro la volontà della sua famiglia. Il reo di ratto violento, e tutti i suoi complici, debbono esser puniti colla morte, ancorchè la donna rapita condiscenda a sposare il ratto. Secondo il rigore delle leggi, anche il ratto di seduzione è un delitto degno di morte; ma ordinariamente si mitiga questa pena, specialmente quando l'età e la qualità della persona sedotta, rendono meno odioso l'attentato del seduttore (a).

„ (a) *Raptores virginum honestarum vel ingenuarum sive*
 „ *jam desponsatae fuerint, sive non, vel quatuorlibet vidua-*
 „ *rum foeminarum pessima criminum peccantes capi-*
 „ *tis supplicio plectendos decernimus. . . . poenas autem quas*
 „ *praediximus, id est mortis & bonorum amissionis, non*
 „ *tantum adversus raptos, sed etiam contra eos, qui hos*
 „ *comitati in ipsa invasione & rapina fuerint, constitui-*
 „ *mus. Caeteros . . . omnes qui conscii & ministri hujus-*
 „ *modi criminis reperti & convicti fuerint, vel qui eos sus-*
 „ *ceperint, vel quicumque opem eis tulerint, sive foeminae*
 „ *sint cujuscumque conditionis, vel gradus, vel dignitatis,*
 „ *poenae . . . capitali subjicimus: ut huic poenae omnes*
 „ *subjaceant, sive volentibus, sive nolentibus virginibus,*
 „ *sive aliis mulieribus, tale facinus fuerit perpetratum. Si*
 „ *enim raptos, metu vel atrocitate poenae, ab hujusmo-*
 „ *di facinore se temperaverint, nulli mulieri sive volenti,*
 „ *sive nolenti peccandi locus relinqueretur: quia hoc ipsum*
 „ *velle mulierum ab insidiis nequissimi hominis, qui me-*

„ diratur rapinam, inducitur. Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non faciet eam velle in tantum dedecus sese prodere, *l. unic. cod. de raptu virginum*.

15. Chi porta via una religiosa dal tuo monastero, è reo di morte, tanto se la rapisce colla forza, quanto se ella consente alla fuga. La religiosa poi si rimette nel monastero, e quivi si punisce severamente, quando è stata condotta via col suo consenso (a).

„ (a) Si quis rapuerit, aut sollicitaverit, aut corruperit, ascetiam . . . aut monastriam, aut quamlibet aliam, foeminam, venerabilem habitum habentem . . . jubemus . . . eos qui talia deliquesint, & participes eorum sceleris fuerint, capitale periculum sustinere. Talem vero mulierem ubicumque est . . . in monasterio recondi, in quo cautius custodiri possit, ut non rursus in eodem crimine reperiatur, *Novell. 123. cap. 43.*

16. Qualunque violenza, commessa contro una fanciulla, o contro una donna maritata, affine di aver seco commercio carnale, si punisce colla morte, ancorchè non siasi consumata la copula, ma basta che siasi venuto all'atto della violenza per eseguirla.

17. L'incesto è punito secondo il grado di affinità, o di consanguinità che passa fra le due persone che hanno un commercio incestuoso. Se i rei sono parenti in linea retta, come padre e figlia, avolo e nipote, sono bruciati vivi. Se sono parenti in linea trasversale, come fratello e sorella ec.; si usa una pena meno atroce, ma sempre quella di morte, e poi si brucia il cadavere. Anche l'incesto spirituale del confessore colla sua penitente, è punito colla morte.

18. I delitti contro natura, de' quali il solo nome mette orrore, come la sodomia e la bestialità, debbono punirsi colla morte (b).

„ (b) Cum vir nubit in foeminam, viris porrecturam, quid cupiatur, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est, quod

„ quod non proficit scire: ubi Venus mutatus in alteram
 „ formam: ubi amor queritur, nec videtur: jubemus in-
 „ surgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis
 „ pœnis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt
 „ rei, leg. cum vir. 31. cod. ad leg. Jul. de adulter.

19. Chiamasi poligamia, quando un uomo che ha già vivente la moglie legittima, sposa un'altra donna. Ed ancorchè il secondo matrimonio sia nullo di sua natura, il reo si mette alla berlina, con tante conocchie in dosso, quante son le mogli che ha tenute nel medesimo tempo, e poi si condanna alla galera o all'esilio. Se poi una donna si rende rea di questo delitto, si punisce come adultera; ma prima si mette alla berlina, per farle soffrire l'infamia, in cui è incorsa col secondo matrimonio (a).

„ (a) Neminem, qui sub ditione sit romanis, binas uxores habere posse, vulgo patet: cum etiam in edito prætoris hujusmodi viri infamia notati sint. Quam rem com-
 „ petens judex inultam esse non patietur, l. neminem, 2
 „ cod. de incestis & inutilibus nuptiis.

T I T O L O X I .

Delle ingiurie, e de' libelli famosi.

S O M M A R I O .

1. *Diverse specie d'ingiurie.*
2. *Libelli famosi.*
3. *Scritture ingiuriose, prodotte in giudizio.*
4. *Ingiurie di fatto.*
5. *Ingiurie de mandato.*
6. *Ingiurie fatte ai domestici.*
7. *Se l'erede possa agire in giudizio, per l'ingiuria inferita al suo autore.*
8. *Ingiurie senza animo d'insultare.*
9. *Ingiurie fatte in forza di un ordine del giudice.*
10. *La gravezza di una ingiuria dipende dalle circostanze;*

11. Come pure la pena.
12. Due maniere per dimandare la riparazione di una ingiuria.
13. Parole ingiuriose, ma vere.
14. In qual tempo si può dimandare la riparazione dell' ingiuria.

1. **C**hiamasi ingiuria tutto ciò che si dice, si scrive o si fa, con animo di offendere o di oltraggiare. Quindi le ingiurie verbali si commettono con dire ad alcuno parole, o con cantargli canzoni ingiuriose: le ingiurie in iscritto, regolarmente consistono nei libelli famosi, pubblicati contro di una persona, ed ancora nelle lettere oltraggianti che se le scrivono: le ingiurie di fatto sono le percosse, o qualunque azione diretta ad oltraggiare ed infamare, come l'affissione delle corna ec. (a).

„ (a) Ait prætor: ne quid infamandi causa fiat. Si quis
 „ adversus ea fecerit, prout quæque res erit, animadver-
 „ tam . . . generaliter vetuit prætor, quid ad infamiam ali-
 „ cuius fieri. Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit,
 „ ut alium infamet, erit actio injuriarum. Hæc autem fe-
 „ re sunt, quæ ad infamiam alicujus fiunt: ut puta ad in-
 „ vidiam alicujus veste lugubri utitur aut squallida, aut si
 „ barbaram demittat, vel capillos submittat: aut si carmen
 „ conscribat, vel proponat, vel cantet aliquod, quod pudor-
 „ em alicujus lædat, *l. item, 15 §. 15 ff. de injuriis.*

„ Injuriam autem fieri, Labeo ait, aut re aut verbis: re
 „ quoties manus inferuntur: verbis autem, quoties non
 „ manus inferuntur, sed convicium fit. Omnemque injuriam
 „ aut in corpus inferri, aut in dignitatem, aut ad infamiam.
 „ In corpus fit, cum quis pulsatur. Ad dignitatem, cum omnes
 „ matronæ abducitur. Ad infamiam, cum pudicitia adtentatur,
 „ *l. injuria, 11 §. injuriam omnem, ff. de injuriis.*

„ Injuria autem committitur non solum cum quis pugno
 „ pulsatus, aut fustibus cæsus, vel etiam verberatus erit:
 „ sed & si qui convicium factum fuerit, sive cujus bona
 „ quasi debitoris, qui nihil deberet, possessa fuerint ab eo
 „ qui intelligebat nihil eum sibi debere. Vel si quis ad in-
 „ fa-

„ famam alicujus libellum, aut carmen, aut historiam scri-
 „ pserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo
 „ quid eorum fieret: sive quis matrem familias, aut prae-
 „ xiatum, praetextatamve sectatus fuerit: sive cujus pudi-
 „ citia attentata esse dicetur: & denique aliis plurimis mo-
 „ dis admitti injuriam manifestum est, *Institut. leg. 4. tit.*
 „ 4 §. 1.

2. La querela di libello famoso può proporsi non solo contro chi ha composto o stampato lo scritto infamante, ma ancora contro chi lo ha pubblicato o distribuito. Dicasi lo stesso delle pitture o delle figure, stampate in carta, per infamare una persona (a).

„ (a) Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem
 „ scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit,
 „ quo quid eorum fieret; etiam si alterius nomine ediderit,
 „ vel sine nomine: uti de ea re agere liceret. . . . tenetur
 „ etiam is, qui *inscripciones*, aliudve quid sine scriptura
 „ in notam aliquorum produxerit. Item qui emendum,
 „ vendendumve curaverit, *l. lex Cornelia*, §. si quis
 „ *eadem ff. de injuriis*.

„ Si quis famosum libellum, sive in publico vel quocum-
 „ que loco ignarus sepererit: aut corrumpat priusquam al-
 „ ter inveniat, aut nulli confiteatur inventum. Si vero non
 „ statim easdem chartulas, vel corruerit vel igni consum-
 „ pserit, sed vim eorum manifestaverit: sciat se quasi au-
 „ torem hujusmodi delicti capitali sententiae subjugandum,
 „ *l. si quis, cod. de famosis libellis*.

3. Le suppliche, e gli altri scritti che si producono in giudizio, debbono mettersi nel rango dei libelli famosi, quando contengono parole ingiuriose, o fatti che infamano la parte; toltone il caso, che i fatti fossero veri, e che fosse di un' assoluta necessità il metterli in vista per la decisione della causa (b).

„ (b) Si quis libello dato vel principi, vel alicui famam
 „ alienam insectatus fuerit; injuriarum erit agendum, Pa-
 „ pinianus ait, *l. item 16 §. si quis, 29 de injuriis*.

4. Si commette una ingiuria di fatto, quando si percuote un particolare; quando si entra a forza nella casa altrui; quando si fa sequestrare il ma-

gazzino di un mercante, come se fosse fallito, ancorchè egli non sia fuggito dal paese, ma siasi assentato per una giusta causa; quando davanti la casa di una vedova che è passata alle seconde nozze, si fa quella specie di tumulto che in Francia chiamasi *charivari*, ed in Italia *scampanate*; quando si affiggono le corna alla porta di una casa, per dinotare l'infamia di un marito; quando si usa qualche atto impudico con una donna onesta; quando si gettano immondezze davanti la casa altrui, per fare un oltraggio al padrone (a). Vi sono ancora altre maniere di commettere una ingiuria verbale, le quali si capiscono bastantemente, dopo gli esempi qui proposti.

„ (a) *Lex Cornelia de injuriis competit ei, qui injuria-*
 „ *rum agere volet, ob eam rem quod se pulsatum, verbe-*
 „ *tatumve, domumve suam introitam esse dicat... domum*
 „ *accipere debemus, non proprietatem domus, sed domici-*
 „ *lium. Quare sive in propria domo quis habitaverit, sive*
 „ *in conducta, vel gratis, sive hospitio receptus, hæc lex*
 „ *locum habebit, l. lex Cornelia, 5 ff. de injuriis.*
 „ *Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in injuriam*
 „ *meam fidejussores meos interpellaverit, injuriarum tene-*
 „ *tur, leg. 19 ff. de injuriis.*
 „ *Si inferiorum dominus ædium, superioris vicini fumi-*
 „ *gandi causa fumum faceret, aut si superior vicinus in in-*
 „ *feriores ædes quid aut projecit, aut infuderit: negat*
 „ *Labeo injuriarum agi posse: quod falsum puto. Si tamen*
 „ *injuriæ faciendæ causa immittitur, l. si inferiorum, 44 ff.*
 „ *de injuriis.*

5. Si può propor una querela, non solo per le ingiurie che una persona ci ha fatte direttamente; ma ancora per quelle che ci ha fatte fare. Per esempio: quando una persona dà ordine di bastonare, o di fare altro insulto (b).

„ (b) *Non solum is injuriarum tenetur, qui fecit inju-*
 „ *riam, hoc est qui percussit: verum ille quoque contine-*
 „ *tur, qui dolo fecit vel qui curavit, ut cui mala pugno*
 „ *percuteretur... si mandato meo facta sit alicui injuria,*
 „ *plerique ajunt, tam me qui mandavi, quam eum qui*
 „ *su-*

„ suscepit , ut injuriam faciat , cum utroque nostrum inju-
 „ riarum agi posse , quia mea opera facta sit injuria .
 „ Idemque ait ; & si filio meo mandavero , ut tibi injuriam
 „ faciat , *l. non solum* , 11 ff. *de injuriis* .

6. Si può intentare l'azione d'ingiuria per un insulto fatto alla nostra moglie, ai nostri figli, ed anche ai nostri servi, se questi ultimi sono stati insultati in odio del padrone (a). Ma la moglie non può propor querela per una ingiuria ricevuta dal suo marito ; perchè ella non è il capo della famiglia, ed appartiene al marito il vedere, se debba farsi render ragione dell'ingiuria patita, oppure dissimularla (b).

„ (a) Per semetipsum alicui fit injuria , aut per alias per-
 „ sonas . Per semetipsum cum directo ipsi patri-familias vel
 „ matri-familias fit injuria . Per alias , cum per consequen-
 „ tias fit , ut cum fit liberis meis , vel uxori , *l. injuria* , 1
 „ §. 3 item , ff. *de injuriis* .

„ Si libero homini , qui tibi bene servit , injuria facta
 „ sit : nulla tibi actio dabitur , sed suo nomine is experiri
 „ poterit : nisi in contumeliam tuam pulsatus sit , tunc enim
 „ competit & tibi injuriarum actio , *inst. lib. 4 tit. 4 §.*
 „ *sed si* .

„ (b) Quod si vero injuria facta sit , uxor non agit : quia
 „ defendi uxores a viris , non viros ab uxoribus , æquum
 „ est , *l. quid si* , 2 ff. *de injuriis* .

7. Il dritto di proporre l'accusa d'ingiuria è personale, e non passa agli eredi; perchè si presume che l'ingiuriato abbia perdonato all'offensore. Ma se egli avesse già data querela, ed intanto venisse a morte prima di essersi ultimato il giudizio, i suoi eredi possono proseguirlo (c).

„ (c) Injuriarum actio neque hæredi in neque in hæredem
 „ datur , *l. injuriarum* , 13 ff. *de injuriis* .

In oltre quando è stato fatto un oltraggio al cada- vere, alla memoria, o al sepolcro del defonto, i suoi eredi hanno dritto di domandarne la ripara- zione. La ragione si è, che in un certo modo ol-

traggia noi stessi, che fa una ingiuria alla memoria di colui, di cui rappresentiamo i diritti (a).

„ (a) Si forte cadaveri defuncti sit injuria, cui hæredes,
 „ bonorumve possessores extitimus: injuriarum nostro no-
 „ mine habemus actionem. Spæciat enim ad existimationem no-
 „ stram, si qua ei fiat injuria. Idemque & si fama ejus,
 „ cui hæredes extimus, laceratur, *l. injuria* 1 §. & si 3
 „ ff. de injuriis.

„ Si statua patris tui in monumento posita, saxis cæsa
 „ est: sepulcri violati agi non posse, injuriarum posse,
 „ Labeo scribit, *l. si statua*, 27 ff. de injuriis.

8. Non si dà ingiuria, senza l'animo d'insultare e di offendere. In conseguenza non possiamo querelarci di un insulto o di una offesa, fattaci da un pazzo, o da un impubere, incapace di dolo. Per la stessa ragione, un insulto fatto per ischerzo, non cade sotto l'azione *injuriarum* (b).

„ (b) Sunt quidam qui facere (injuriam) non possunt:
 „ ut puta furiosus & impubes, qui doli capax non est.
 „ Namque hi pati injuriam solent, non facere. Cum enim
 „ injuria in affectu facientis consistat, consequens erit di-
 „ cere, hos, sive pulsant; sive oonvicium dicant, injuriam
 „ fecisse non videri. Itaque pati quis injuriam, etiamsi non
 „ sentiat: potest: facere nemo, nisi qui scit se injuriam
 „ facere, etiamsi nesciat quid faciat. Quare si quis per jo-
 „ cum percutiat, aut dum certat, injuriarum non tenetur,
 „ *l. illud*, 3 ff. de injuriis.

9. Chi eseguisce un ordine del giudice, non può esser molestato, ancorchè abbia fatta una ingiuria. La parte, però che ha ottenuto l'ordine, con cui è stato fatto ad una persona un oltraggio non meritato, dee riparare l'ingiuria. Anzi il giudice istesso potrebbe esser punito, se avesse, senza fondamento, dato fuori contro una persona un ordine ingiurioso (c).

„ (c) Is qui jure publico utitur, non videtur injuriæ fa-
 „ ciendæ causa, hoc facere. Juris enim executio non habet
 „ injuriam . . . quæ jure potestatis a magistratu fiunt, ad
 „ injuriarum actionem non pertinent, *l. injuriarum* 13 §.
 „ is qui, ff. de injuriis.

10. L'ingiuria è più o meno grave, secondo le cir-

circostanze del tempo, del luogo, della condizione dell'ingiuriato, di quella dell'ingiuriante, e secondo la qualità della ingiuria medesima. Quindi è che l'ingiuria fatta ad un magistrato o ad un prete, è più grave di quella fatta ad un semplice privato (a).

„ (a) Atroce[m] injuriam, aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri, Labeo ait. Persona atrocior injuria fit, ut cum magistratui, parenti, patrono fiat, Tempore, si ludis & in conspectu. Nam prætoris in conspectu, at in solitudine injuria facta sit, multum interesse ait: quia atrocior est. Re atroce[m] injuriam haberi, Labeo ait: ut puta si vulnus illatum, vel os alicui percussum, l. prætore, 1 §. atroce[m] ff. de injuriis.

„ Est questioni quod dicimus re injuriam atroce[m] fieri: utrum si corpori inferatur atrox sit: an etsi non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto, vel convicio dicto. Et ait Pomponius: etiam sine pulsatione atrocem dici injuriam, persona atrocitatem faciente. Sed & si in theatro, vel in foro cædit, & vulnerat, quamquam non atrociter, atroce[m] injuriam facit, l. 8 ff. de injuriis.

Cresce l'enormità dell'ingiuria, se s'insulta un magistrato nel suo tribunale, o un prete nell'atto che sta celebrando i divini misterj (b). Un privato, ch'è stato offeso in una pubblica adunanza, ha dritto ad una riparazione più solenne, che se lo fosse stato in un luogo privato. Uno schiaffo, o un colpo di bastone, dato ad un uomo di coraggio, gli è più sensibile di qualunque altra offesa. Una persona vile, che offende un nobile, si rende più rea, che se avesse offeso un suo eguale. Chi mitilla un altro gli fa una offesa maggiore, che se lo avesse semplicemente contuso. Una parola ingiuriosa, proferita nel calore di un'altercazione, è una offesa meno grave di una ingiuria proferita a sangue freddo (c).

„ (b) Atroce[m] sine dubio injuriam esse factam est manifestum, si tibi illata est, cum in sacerdotio, & dignitatis habitum & ornamenta præferres, & ideo vindictam potes eo nomine persequi, l. atroce[m], 4 cod. de injuriis.

„ Vulneris magnitudo atrocitatem facit, & nonnunquam

„ locus vulneris, veluti oculo percusso, *l. vulneris*, 7 ff. *de injuriis*.

„ (c) Quædam injuriæ a liberis hominibus faciæ, levia nonnullius momentis videntur. Enim vero a servis graves sunt. Crescit enim contumelia ex persona ejus, qui contumeliam fecit, *l. sed si*, 17 §. *quædam*, 3 ff. *de injuriis*.

11. Anche la pena dell'ingiuria dipende dalle circostanze. Un figlio, per esempio, che ardisce di battere i suoi genitori, è condannato a morte; ma se li ha soltanto ingiuriati con parole, si condanna alla galera, o all'esiglio perpetuo. Chi compone, o pubblica libelli famosi, è condannato alla galera, o all'esiglio perpetuo (a). Le ingiurie più leggiere sono punite con una scusa o con una ritrazione, fatta alla presenza di molte persone, ed anche colla condanna ne' danni ed interessi, secondo la natura della ingiuria. I memoriali ed altri scritti ingiuriosi presentati in giudizio, sono lacerati.

„ (a) Si quis injuriam atrocem fecerit, quia contemneret injuriarum indicium possit, ob infamiam suam, aut egestatem. Prætor acriter exequi hanc rem debet: & eos qui injuriam fecerunt, coercere, *l. si quis*, 35 ff. *de injuriis*.

„ De injuria nunc extra ordinem ex causa & persona statui solet. Et servi quidem flagellis cæti, dominis restituntur. Liberi vero humilioris quidem loci, fustibus subjiçuntur. Cæteri autem vel exilio temporali, vel interdictione certæ rei coercentur, *l. ult. ff. de injuriis*.

12. Per la riparazione di una ingiuria, si può prendere tanto la via civile, quanto la via criminale. Ma quando il giudice conosce dalle pruove acquisite, o dalla stessa rappresentanza dell'accusatore, che l'ingiuria è leggiera, e che l'affare va a terminare con un atto di scusa, o colla rifazione dei danni, non de permettere, che si prosegua il giudizio criminale. Allora egli dee giudicare sulle prove stragiudiziali, prodotte dall'accusatore, oppure sulla confessione dell'accusato (b).

„ (b) Sciendum est, de omni injuria eum, qui passus est,

„ est , posse vel criminaliter agere , vel civiliter . *Institut.*
 „ lib. 4. tit. 4. §. 10.

13. Ancorchè le parole non contengano che una verità di fatto , ed anche di un fatto notorio , non per questo sono esenti dalla pena delle ingiurie . Per esempio : non è permesso di rinfacciare ad una persona , che un individuo della sua famiglia è stato condannato ad una pena infame . Neppure si permette di fare la prova de' fatti occulti , che hanno servito di materia all'ingiuria .

14. Se l'ingiuriato ha perdonata l'ingiuria , oppure se ne ha ricevuta la riparazione , con un atto di scusa , con una ritrattazione ec. , o si è riconciliato coll'offensore , non può più esser molestato in giudizio per la riparazione della ingiuria (a) . Dicasi lo stesso , se l'ingiuriato lascia passare un anno , senza propor querela contro l'offensore . Imperocchè l'azione *injuriarum* si prescrive per il decorso di un anno , dal giorno in cui è stata inferita l'ingiuria (b) .

„ (a) *Injuriarum actio ex æquo & bono est , & dissimulatione aboletur ; si quis enim injuriam dereliquerit , hoc est etatim passus ad animum suum non revocaverit ; postea ex pœnitentia remissam injuriam non poterit recolere . Secundum hæc ergo æquitas actionis omnem metum ejus abolere videtur , ubicunque contra æquum quis venit . Proinde & si pactum de injuria intercessit , & si transactum & si jusjurandum exactum erit , actio injuriarum non tenebit , l. non solum , II. de injuriis .*

„ (b) Si . . . in rixam inconsulto calore prolapsus , homicidii convicium objecisti , & ex eo die annus excessit : cum injuriarum actio ex eo tempore præscripta sit , ob injuriæ admissum conveniri non potes , l. si non § cod. de injuriis . (1)

TI-

(1) Vi sono alcune ingiurie atroci , per le quali , il giudice dee procedere *ex officio* , ancorchè l'offeso non ne abbia fatta querela , o le abbia perdonate .

T I T O L O XII.

Del monopolio, e di altre contravvenzioni ai regolamenti pubblici.

S O M M A R I O.

1. *Del monopolio.*
2. *De' giuochi.*
3. *De' vagabondi.*

Tanto ai particolari, quanto ai pubblici mercanti è vietato di fare una incetta esorbitante di grano, o di altri generi, affine di rendersi con questo mezzo padroni del commercio, e di vender poi le derrate a qual prezzo che loro piace. E' proibito ancora ai mercanti d'intendersela insieme con pregiudizio del pubblico, e di accordarsi a non vendere le merci, che ad un prezzo concertato fra di loro, e che regolarmente suole esser eccessivo. I contravventori debbono punirsi col massimo rigore; specialmente in tempo di carestia, perchè allora il monopolio è funesto al pubblico anche più della carestia medesima (a).

(a), „ Iubemus, ne quis cujuscunque, vestis vel piscis;
 „ vel pectini forte aut echini, vel cujuslibet alterius ad vi-
 „ ctum, vel ad quemcunque usum pertinentis speciei, vel
 „ cujuslibet materiae pro sua auctoritate . . . monopolium
 „ audeat exercere: neve quis illicitis habitis convencionibus
 „ conjuret aut paciscatur, ut species diversorum corporum
 „ negotiationis, non minoris quam inter se statuerint, ve-
 „ niantur. Si quis autem monopolium ausus fuerit exer-
 „ cere, bonis propriis expoliatus, perpetuitate damnetur
 „ exilii, l. iubemus, eod. de monopolis.

„ Lego Julia de annona poena statuitur adversus eum, qui
 „ contra annonam fecerit, societatemve colerit, quo annona
 „ carior fiat, l. lego Julia, 2 ff. de lege Julia de annona:

2. I giuo-

2. I giuochi di azzardo, capaci di mandare in poco tempo in rovina le famiglie, sono assolutamente proibiti; e si condannano a gravi pene pecuniarie coloro che sono convinti di aver giuocato, e molto più di aver tenuta in casa biscazza di giuoco. Le obbligazioni per i debiti provenienti dal giuoco, non sono di alcun valore, tanto se siasene taciuta la causa, quanto se siasene sostituita un'altra. Sono però eccettuati i debiti di picciole somme, contratti da una persona di età maggiore, e per giuochi leciti, che servono ad esercitare il corpo, ed a rendere le persone più destre; come il giuoco della palla ec. (a).

(a) „ Senatus-consultum veruit in pecuniam ludere: præterquam si quis certei hasta, vel pilo jacendo, saliendo, luctando, pugnando: quod virtutis causa fit, *l. solent*, 2 ff. de aleatoribus.

„ Victum in aleæ lusu non posse conveniri . . . data autem super aleæ lusu cautio sit irrita . . . sed & si quis sub specie alearum victus sit lupinis, vel alia quavis materia, cesset etiam adversus eum omnis exactio . . . duntaxat autem ludere liceat . . . vibratione Quintianâ, absque spiculo sive aculeo aut ferro, a quodam Quinto ita nominata, hac lusus specie. Liceat etiam, exerceri hippice, id est, equorum cursu, seu hippodromo absque dolo & circumventionem. Et liceat quidem ditioribus ad singulas commissiones, seu ad singulos congressus aut vices, unum assem, seu numisma, seu solidum depone-
re & ludere: cæteris autem lonminorî pecunia, *l. vietum* 1. cod. de aleatoribus.

3. Il ben pubblico esige, che nello stato non vi siano vagabondi, e persone di condizione ignota, che per la miseria, e per il mal costume sono per lo più capaci di commettere i più gravi delitti. Per prevenire questo disordine, si carcerano i vagabondi, e si rimandano al loro paese, oppure si rinchiudono nello spedale, dove si fanno lavorare, o si trasportano nelle colonie.

T I T O L O XIII.

De' delitti delle comunità .

S O M M A R I O .

1. Cosa sia delitto commesso da una comunità .
2. Pene che in questi casi s' impongono .

1. **E'** riguardato come un delitto di comunità, qualunque disordine commesso da una intera popolazione e dagl'individui di tutto un corpo, in forza di una deliberazione della comunità, o con un tumulto, con dare la campana a martello.

2. Le comunità che hanno commessa una ribellione, un tumulto, una violenza, o altro delitto non possono esser condannate, che a riparare in giudizio civile i danni inferiti alla parte, ad una multa pecuniaria; alla perdita de' loro privilegi, o a qualche castigo consimile, che sia un segno autentico della pena del loro delitto, ed una disapprovazione del loro attentato. Ma coloro, che hanno eccitato il popolo alla rivolta, ed i capi principali della sedizione, con tutti i loro complici, possono esser puniti con una pena separata, ed anche colla morte, secondo la gravezza del delitto.

T I T O L O XIV.

Delle pene .

S O M M A R I O .

1. Come il giudice debba condursi nell'imporre le pene .

2. Dif-

2. Differenti specie di pene.
3. Pene infamanti.
4. Pene importanti la morte civile.
5. Condanna a morte.
6. Confiscazione.

Il giudice nel condannare un reo dee esaminare attentamente la qualità, e tutte le circostanze del delitto, affine di proporzarvi la pena; senza affettare un eccessivo rigore, ma neppure una dolcezza, capace di produrre pericolose conseguenze (a).

(a) „ Perspiciendum est judicantis, ne quid durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit: non enim aut severitatis aut clementiæ gloria affectanda est. Sed perpenso judicio, prout quæque res expostulat, statutum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem judices esse debent: in gravioribus pœnis, severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi, *l. perspiciendum, 11 ff. de pœnis*.

2. Le pene le più dolci sono quelle che non importano alcun castigo corporale nè la morte civile, nè l'infamia; ma riduconsi ad una pena pecuniaria, la quale non infama il reo, quando il delitto non sia di sua natura infamante.

3. L'esiglio a tempo, o la condanna a tempo alle galere, la frusta ed altre pene di questa natura irrogano infamia, ma non importano la morte civile del condannato (b).

(b) „ Cæteræ pœnæ ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus . . . vel cum in opus quis publicum datur: vel cum fustium ictibus subjicitur, *l. capitalium, 28 §. 1 ff. de pœnis*.

4. Vi sono alcune pene, che senza togliere al reo la vita naturale, lo privano degli effetti della vita civile, cioè de' dritti che godono gli abitanti del regno, di posseder beni, di far testamento, e di poter ricever eredità. L'esiglio perpetuo, o la con-

danna perpetua alle galere , entrano nella classe di queste pene (a) .

(a) „ Quidam sunt ; sine civitate : ut sunt in opus publicum perpetuo dati , & insulam deportati : ut ea quidem quæ juris civilis sunt , non habeant : quæ vero juris gentium sunt habent , *l. sunt quidam* , 17 ff. de pœnis .

5. L'ultimo supplicio è quello della morte naturale ; ma il genere di questo supplicio è diverso , in riguardo a' tormenti , che si fanno soffrire al reo , secondo la qualità , e le circostanze del delitto (b) .

(b) „ Ultimatum supplicium esse , mortem solam interpretatur , *l. ult.* 21 ff. de pœnis .

„ Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio : item vivi crematio , *l. capitalium* , 28 ff. de pœnis .

6. In tutte le provincie della Francia , in cui ha luogo la confiscazione , la pena della morte naturale , ed anche quella morte civile , trae seco la pubblicazione de' beni del condannato , a profitto del re , ed in alcuni luoghi anche a profitto de' signori del feudo , secondo le concessioni dell' investitura . Nelle provincie poi , in cui non ha luogo la confiscazione , si condanna il reo a pagare una multa pecuniaria in beneficio dell' erario regio , a pagare le spese del processo , ed il restante de' beni si consegna a' suoi eredi presuntivi .

Fine delle Leggi Civili del Domat :

I N D I C E

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL
PRESENTE TOMO:

PARTE SECONDA LIBRO QUINTO.

T I T O L O III.

Delle sostituzioni dirette e delle fedecommissarie. pag. 3

S E Z I O N E I.

Delle sostituzioni fedecommissarie di tutta l'eredità, o di sua porzione. 11

S E Z I O N E II.

Delle sostituzioni; ossia de' fedecommissi particolari di certe cose. 28

S E Z I O N E III.

De' fedecommissi taciti, e di alcune regole comuni ai fedecommissi universali, o particolari. 38

S E Z I O N E IV.

Continuazione della materia precedente. 54

T I T O L O IV.

Della trebellianica. 62

S E Z I O N E I.

Dell' uso della trebellianica , ed in che essa consista . 64

S E Z I O N E II.

Delle cause che tolgono o diminuiscono la trebellianica . 66

PARTE TERZA LIBRO PRIMO.

*Delle materie di terminare le liti e le controversie ;
e dell' ordine giudiziario .* 75

T I T O L O I.

Delle diverse specie di azioni . 99

T I T O L O II.

Della maniera d' instituire i giudizj , e delle eccezioni . 103

T I T O L O III.

Degl' interessati in causa . 108

T I T O L O IV.

Della ricusa de' giudici . 109

T I T O L O V.

Della maniera di compilare le prove giudiziali . 111

T I T O L O VI.

Delle sentenze . 116

T I T O L O VII.

Delle appellazioni.

118

PARTE TERZA LIBRO SECONDO.

Dei delitti.

120

TITOLO I. SEZIONE II.

Dell'eresie, delle bestemmie, dei sacrilegj, e delle altre profanazioni.

133

T I T O L O II.

Del delitto di lesa maestà.

142

T I T O L O III.

Delle offese dei giudici in odio del loro officio, e della frattura del carcere.

147

T I T O L O IV.

Delle conventicole; della delazione delle armi; e delle vie di fatto.

150

T I T O L O V.

Del peculato.

152

T I T O L O VI.

Delle concussioni, e delle altre delinquenze degli ufficiali pubblici.

155

T I T O L O VII.

Dell'omicidio; del veneficio; del parricidio; dell'assassinio; del suicidio; dell'esposizione del parto; e del duello.

159

T I T O L O VIII.

Del furto, e dei fallimenti dolosi.

169

T I T O L O IX.

Del delitto di falsità in generale, e della falsa moneta.

175

T I T O L O X.

Dei delitti di carne.

185

T I T O L O XI.

Delle ingurie, e de' libelli famosi

195

T I T O L O XII.

Del monopolio, e di altre contravvenzioni ai regolamenti pubblici.

205

T I T O L O XIII.

Dei delitti delle Comunità.

206

T I T O L O XIV.

Delle pene.

ivi.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLE

LEGGI CIVILI DEL DOMAT.

Il numero romano indica il tomo, e la cifra arabica la pagina. Dove non si trova numero romano s' intende richiamato il tomo citato nell' articolo precedente.

A

Abitazione. Come finisce il diritto dell' abitazione. III. 139.

Aborti. Vedi *Persone*.

Accessorio. Accessorj degli edifizj I, 208. Gli accessorj della cosa venduta sono compresi nella vendita II. 34. Accessorj delle cose mobili 35. Definizione degli accessorj IX. 41. Due specie di accessorj *ivi*. Come si distinguono gli accessorj 42. Accessorio di una casa 43. La fabbrica è l' accessorio di un fondo, del pari che tutto quello che va unito alla sua estensione *ivi*. Altro accessorio della medesima natura *ivi*. Cosa sieno gli accessorj di una casa di campagna 47. L' accessorio può essere di maggior valore della casa principale 49.

Accrescimento. Uso del dritto di accrescimento VIII. 143. Definizione di questo dritto 144. Accrescimento fra i coeredi legittimi *ivi*. Nelle successioni testamentarie esso dipende dalla maniera, con cui gli eredi o i legatarij sono congiunti insieme *ivi*. Tre maniere, con cui gli eredi o i legatarij possono essere congiunti insieme 145. Fra i coeredi vi è sempre dritto di accrescimento 146. Questo dritto fra i coeredi si regola secondo le loro porzioni 148. I coeredi godono differentemente di questo dritto, secondo la maniera, con cui essi sono o non sono uniti fra loro *ivi*. Questo dritto ha luogo fra gli eredi non congiunti 149. Fra i legatarij di una medesima cosa vi può essere, o non esser dritto di accrescimento 150. Vi

Domat. Tom. X.

O

è que-

è questo dritto fra i legatarj uniti per mezzo della cosa *ivi*. Se la medesima cosa è stata lasciata a due legatarj con due particole separate del testamento, ciascuno di essi ha dritto alla cosa intera, ma il loro concorso la divide 151. Fra molti legatarj, a' quali, è stata assegnata la loro porzione, non vi è dritto di accrescimento 153. Diversi esempj del dritto di accrescimento fra i legatarj uniti fra loro 154. Ne' legati e nell'eredità il dritto di accrescimento è una conseguenza della congiunzione per mezzo della cosa 155.

Adulterio. Vedi *Delitto di Carne*.

Affitti. Definizione degli affitti, e di quali beni si fanno II, 144. Quali altre cose si danno ad affitto *ivi*. Differenza tra l'affitto e la locazione *ivi*. Effetto dell'incertezza degli accidenti 145. Casi fortuiti di due sorte, naturali, e per il fatto degli uomini *ivi*. Riconduzione *ivi*. Diversi effetti della riconduzione 146. La riconduzione rinnova le medesime condizioni 147.

Affrancati. Vedi *Persone*.

Agenti. Obblighi de' padroni pel fatto de' loro agenti III, 154. Limiti dell'autorità degli agenti e degli altri ajutanti 255. Delle donne e de' minori ch' esercitano questi commercj 258. Azione in solido contro i padroni pel fatto de' loro agenti *ivi*. Azione in solido contro tutti i soci di un negozio 259. L'agente non è obbligato in suo nome *ivi*. Come finisce l'autorità dell'agente 260.

Amicizia. Natura delle amicizie, e loro specie I, 37. Differenza fra l'amicizia e l'amore che comanda la legge 39. Il comandamento della seconda legge tende alle amicizie 40. Due caratteri dell'amicizia, che sia reciproca, e che sia libera *ivi*. Differenza fra l'amicizia e l'amor conjugale 41. Differenza fra l'amicizia e l'amor de' genitori e de' figli 42. Uso delle amicizie nella società *ivi*.

Appellazione. Cosa sia appellazione X, 113. Quando l'appellazione sospenda l'esecuzione della sentenza *ivi*. Cosa può farsi in grado di appellazione *ivi*.

Arbitri. Autorità degli arbitri di prorogare il tempo III, 211. Dilazione per l'informazione 212. Gli arbitri non possono cambiare la lor sentenza *ivi*. Gli arbitri non possono giudicare gli uni senza gli altri *ivi*. Autorità degli arbitri stabilita nel compromesso 213. Gli arbitri possono decidere le sole controversie sulle quali si è compromesso, e che esistevano nel tempo del compromesso *ivi*. L'arbitro deve fissare le somme, delle quali pronunzia la condanna *ivi*. Può dar tempo pel pagamento 214. Non può condonare la pena stipulata nel compromesso *ivi*. Chi

possa

possa e chi non possa essere arbitro *ivi*. Le donne non possono essere arbitri *ivi*. Niuno può essere arbitro in causa propria 215. Se un figlio possa esser arbitro nelle cause nelle quali ha parte suo padre *ivi*.

Ascendenti. Chi sono gli ascendenti VII. 115. Chi sono gli avi e gli antenati 116. Ascendenti de' due sessi *ivi*. Come succedono il padre e la madre *ivi*. Gli ascendenti più prossimi escludono i più remoti 117. Specie di rappresentazione fra gli ascendenti *ivi*. I fratelli e le sorelle carnali succedono insieme cogli ascendenti 118. Concorso degli ascendenti co' fratelli, e co' figli del defunto 119. Gli ascendenti hanno il diritto di trasmissione 122. Ascendenti de' bastardi *ivi*.

Assassinio. Vedi *Omicidio*.

B

Bambini non nati. Vedi *Persone*.

Banchieri. Vedi *Lettere di Cambio*.

Bastardi. Vedi *Persone*.

Beni materni. Vedi *Cose*.

Beni paterni. Vedi *Cose*.

Beni parafernali. Definizione de' beni parafernali III, 51.

La moglie può disporre de' beni parafernali *ivi*. Come la moglie possa godere de' beni parafernali 52. Se i beni parafernali sieno mobili *ivi*. Cura del marito per i beni parafernali consegnatigli 53. Come questi beni si distinguano da' dotali *ivi*. Ciò che la moglie può avere, senza titolo apparente, appartiene al marito *ivi*.

Bestemmia. Vedi *Eresia*.

C

Cambio. Vedi *Lettere di Cambio*.

Caparre. Le caparre hanno il loro effetto, come per esse è convenuto II, 49. Effetti delle caparre, quando niente sia espresso 50. Quando amendue le parti consentono che la vendita non abbia esecuzione, le caparre debbono restituirsi 50. Se il contratto ha avuta la sua esecuzione le caparre son perdute pel compratore 50.

Cauzione. Definizione della cauzione V, 20. In qualunque obbligo si può dar cauzione *ivi*. Cauzione d' un obbligo naturale *ivi*. Cauzione di un debito futuro 21. Il fidejussore non può essere obbligato più del principale debitore 22. Ma può essere obbligato meno 23. Cauzione senza saputa del debitore *ivi*. Nei delitti non ha luogo nè cauzione, nè garanzia 24. Obbligazioni fondate sull' onestà, nelle quali non devesi ricevere cauzione *ivi*. Il fidejussore

re non esce d'obbligo per la restituzione *in integrum* del
 principale obbligato 26. Il minore se non è liberato dall'
 obbligo, esenta il suo fidejussore 27. Il consiglio e la rac-
 comandazione non hanno forza di cauzione *ivi*. Qualità
 di una cauzione giudiziale 28. Eredi de' fidejussori 29.
 Ancorchè un fidejussore sia insolubile non se ne può di-
 mandare un altro *ivi*. Le cauzioni degli ufficiali soggetti
 al rendimento de' conti non sono responsabili delle pene
 pecuniarie *ivi*. I fidejussori non idonei al pagamento pos-
 sono essere ricusati 30. Se possa dimandarsi una nuo-
 va cauzione, dopo che la prima è divenuta insolvi-
 bile *ivi*. Il rilascio fatto al principal debitore gio-
 va anche al fidejussore 31. Dopo il rilascio l'obbligo
 del fidejussore non risorge, ancorchè posteriormente il
 debitore acconsenta di pagare *ivi*. Non si può agire con-
 tro il fidejussore se non dopo la discussione del debitore
 32. Eccezione riguardo alle cauzioni giudiziarie 33. Altra
 eccezione, se il debitore sia assente, o se non abbia beni
 liberi 34. La discussione non si estende a' beni alienati
 dal debitore 35. Il fidejussore non può obbligare il credi-
 tore a far diligenze contro il debitore *ivi*. Come molti
 fidejussori sono obbligati 36. Se si annulli l'obbligo di
 uno de' fidejussori, gli altri restano responsabili 37. Qua-
 li sono l'eccezioni del debitore, comuni col fidejussore 38.
 L'obbligo del fidejussore segue la principale obbligazione
 39. Il debitore deve indenizzare il fidejussore 41. Inden-
 nità per le conseguenze della mallevadoria *ivi*. Caso in
 cui il fidejussore può agire contro il debitore prima del
 termine 42. Può pagare senza domanda, dopo il termine
 43. S'egli paga inavvedutamente ciò che non era dovuto
 44. Se il fidejussore paga, ignorando le eccezioni del de-
 bitore *ivi*. Se il debitore paga, quantunque avesse qualche
 eccezione a nome suo 45. Se il fidejussore manca o di di-
 fendersi o di appellare dalla condanna *ivi*. Se il fidejus-
 sore non avvisa il debitore di aver pagato per lui 46.
 Cauzione di un comodato, o di un deposito 47. Se il cre-
 ditore condona il debito al fidejussore *ivi*. Come uno dei
 fidejussori, pagando il debito, possa agire contro gli altri
 48. I fidejussori di un medesimo obbligo sono responsa-
 bili l'uno per l'altro 50. Per un obbligo illecito non si
 può dar cauzione 51. L'eccezione personale del debitore
 non discarica il fidejussore 52. Dolo del creditore riguar-
 do al fidejussore 53. Circostanze che possono rendere nul-
 lo o valido l'obbligo del fidejussore *ivi*. Il fidejussore è
 discaricato se l'obbligo si estingue 55. O se è rinnovato
ivi. Il fidejussore di un affitto non lo è per la riconduzione

56. Se il debitore succeda al creditore, o il creditore al debitore 57. Se il creditore o il debitore succeda al fidejussore o se il fidejussore succeda all'uno o all'altro *ivi*. La domanda contro uno de' fidejussori del medesimo obbligo non discarica gli altri 58. Fidejussore della tradizione di una cosa che perisce 59.

Cessione. La cessione di un credito dà al cessionario l'azione contra tutte le persone comprese nel debito II, 57. Definizione della cessione de' beni VI, 67. La cessione de' beni non assolve in tutto il debitore *ivi*. La cessione comprende anche i diritti acquistati dal debitore *ivi*. De' beni acquistati dal debitore dopo la cessione *ivi*. Giuramento del debitore che cede i beni 68. La cessione non ispoglia subito il debitore 69. La cessione non si ammette se non dopo confessato il debito *ivi*. La cessione non discarica i fidejussori *ivi*. La cessione fatta ad alcuni creditori ha luogo riguardo a tutti 70.

Clausole risolutive e penali. Vedi *Convenzioni*.

Clausola codicillare. Definizione ed uso della clausola codicillare VII, 266.

Coazione. Definizione della coazione III, 290. Effetto della coazione *ivi*. Diverse maniere di sforzare 291. Se un magistrato abusi della sua autorità per incuter timore, e per estorquere un consenso 292. Violenza su di altre persone, diverse da quella che si vuol costringere 293. Ciò che è stato fatto forzosamente è nullo, anche riguardo a quelli che non hanno usata la forza *ivi*. Gli effetti della coazione si giudicano dalle circostanze *ivi*. Coazione per obbligare ad una cosa giusta 294. Il consiglio e l'autorità non costringono 295. Un ordine del giudice non è coazione 296.

Codicillo. Definizione del codicillo VIII, 258. Per poter fare un codicillo bisogna avere la facoltà di fare il testamento *ivi*. Il codicillo può farsi col testamento, o senza testamento 259. Si possono fare molti codicilli, che tutti abbiano il loro effetto 260. Quando nel testamento vi è un codicillo, esso forma parte del testamento medesimo *ivi*. L'erede *ab intestato* è obbligato ad eseguire i codicilli 261. Differenza fra due specie di codicilli *ivi*. Il codicillo ha la sua forza, ancorchè non sia stato confermato col testamento 262. Nel codicillo non si può imporre una condizione, da cui dipenda l'istituzione dell'erede 263. Nel codicillo si ricercano cinque testimonj *ivi*. Regole de' testamenti, che convengono ai codicilli *ivi*. Il codicillo è nullo, per difetto di formalità 264. Oppure s'è stato revocato da un codicillo posteriore 265. O dal testamento

ivi. La nascita di un figlio annulla il testamento, ed il codicillo *ivi*. Altre cause che annullano i codicilli 269.

Corredi. I coeredi debbono reciprocamente comunicarsi tutti i beni e tutte le notizie dell'eredità VI, 322. Cura che i coeredi debbono avere de' beni comuni *ivi*. Debbono mettere in comune i frutti, di cui han goduto 323. Ed anche ciò che l'industria ha potuto aggiungervi, dedotte le spese 324. Debbono rimborsarsi degl'interessi de' danari di cui son creditori *ivi*. Debbono mettere in collazione le cose che vi sono soggette 325. Un erede non può far cambiamenti senza il consenso degli altri *ivi*. Obbligo di dividere 326.

Collaterali. Definizione de' collaterali VII. 158. Tre sorta di fratelli; carnali, consanguinei, uterini *ivi*. Zii e zie, figli e figlie de' fratelli *ivi*. Diverse sorta di zii e zie, di figli e di figlie di fratelli 159. Prozii e prozie *ivi*. Pro-nipoti *ex fratre* dell'uno o dell'altro sesso *ivi*. Cugini 160. Primo ordine de' collaterali *ivi*. Second' ordine di collaterali 161. Terz' ordine di collaterali *ivi*. I fratelli sono le prime persone nell'ordine de' collaterali 163. I fratelli carnali escludono gli altri *ivi*. I figli de' fratelli carnali concorrono co' loro zii 164. I figli de' fratelli carnali escludono i fratelli consanguinei e gli uterini *ivi*. I fratelli consanguinei ed i fratelli uterini concorrono insieme 165. I figli de' fratelli consanguinei o uterini rappresentano il loro padre 167. Il dritto di rappresentazione ha luogo ne' soli figli de' fratelli *ivi*. Il figlio del fratello è preferito al zio, ancorchè amendue sieno nel medesimo grado 168. Tutti gli altri collaterali vengono secondo la loro prossimità 171.

Collazione de' beni. Definizione della collazione de' beni VII, 175. I beni che debbono restituirsi, non cadono sotto questa denominazione 176. Tutti i figli sono indistintamente obbligati alla collazione de' beni *ivi*. Collazione ordinata dalla legge, oppure dalla volontà del testatore o del donante 177. Come si regolano queste due specie di collazione 178. Collazione delle rendite *ivi*. Chi è obbligato alla collazione, ha dritto di ripetere le spese fatte per conservare i beni soggetti alla collazione 179. Bisogna o rimettere in comune i beni, oppure ricevere tanto di meno *ivi*. Chi rimette i beni in comune numera anche la sua persona nella divisione da farsi *ivi*. La collazione ha luogo soltanto fra i figli 180. Chi rinunzia all'eredità non è soggetto alla collazione, quando non fosse per il compimento della legittima degli altri figli *ivi*. In favore di chi debba farsi la collazione 181. Due specie di beni de'

de' figli 183. I beni, che non provengono dagli ascendenti, non sono soggetti alla collazione *ivi*. I peculj proprij dei figli non entrano in collazione *ivi*. Nè que' beni, di cui il padre aveva ordinata al figlio la restituzione 184. Nè le spese fatte per l'educazione *ivi*. Nè i beni donati per antiparte 185. La dote ed i beni donati in contemplazione di matrimonio entrano in collazione *ivi*. Se la dote debba mettersi in collazione, quando il marito non può restituirla 186. Tutti i beni donati in qualunque altra maniera entrano in collazione 188. Come pure tutto quello che può essere imputato in legittima 189. La collazione ha luogo tanto nelle successioni testamentarie, quanto nelle legittime *ivi*. La figlia deve mettere in collazione nell'eredità paterna, la dote assegnatale dall'avolo paterno 190. I beni periti senza colpa del donatario, non entrano in collazione 192. Entrano in collazione le cose, che si consumano coll'uso 193.

Commissione. Vedi *Procura*.

Comodante. Il comodante non può ripetere la cosa prestata se non dopo finito l'uso II, 191. Come si possa ritirar la cosa data a precario 192. De' difetti della cosa comodata *ivi*. Spese fatte per la cosa comodata 193.

Comodatario. Obblighi del comodatario II, 184. A qual cura è tenuto il comodatario 185. Cura del comodatario per l'interesse del comodante 186. Cura del comodatario per l'interesse comune *ivi*. Se la qualità della cura è regolata dalla convenzione 187. Casi fortuiti *ivi*. Cura che si deve avere della cosa comodata più che se fosse propria 188. Il comodatario può rendersi garante de' casi fortuiti *ivi*. Della cosa comodata ed apprezzata 189. Casi fortuiti accaduti a colui che fa uso della cosa comodata, contro l'intenzione del padrone *ivi*. Pena dell'abuso *ivi*. Se la cosa è deteriorata, o per l'uso che se n'è fatto, o per colpa del comodatario 190. La cosa comodata non si ritiene per compensazione d'un debito *ivi*. Spesa per far uso della cosa 191.

Comodato. Definizione del comodato II, 179. Definizione del precario *ivi*. Il comodato obbliga solo alla consegna della cosa 180. Il comodante resta proprietario *ivi*. Mobili e stabili possono comodarsi *ivi*. Delle cose che si consumano coll'uso *ivi*. Comodato di una cosa altrui 181. Maniera e durata dell'uso deve essere stabilita dal comodante *ivi*. Comodato presunto per l'uso della cosa *ivi*. Durata del comodato proporzionata al bisogno per cui la cosa si è comodata *ivi*. Restituzione della cosa nel tempo e nel luogo convenuto 182. Comodato, o per l'uso del

comodante, o del comodatario o d'amendue *ivi*. Il precario finisce colla morte di chi ha dato in prestito 183. Chi può dare, e chi può pigliare in prestito *ivi*. Gli obblighi del comodato passano agli eredi *ivi*.

Compensazioni. Definizione della compensazione VI, 39. La compensazione toglie il giro di due pagamenti *ivi*. Si fa fino alla concorrente quantità del debito minore *ivi*. Si fa per diritto *ivi*. Calcolo di annata, per far le compensazioni a suo tempo 40. Il giudice può *ex officio* ordinare la compensazione 41. La Compensazione si fa *nomine proprio* 42. Per compensare, bisogna che i debiti sieno liquidi 43. E che non vi sia eccezione che annulli il debito *ivi*. I debiti non marcati non si compensano 44. Non si dà compensazione contro le pubbliche imposte *ivi*. Il mutuo e il deposito non si compensano 45. Compensazione ne' delitti se abbia luogo o no 46. Se si compensino due debiti eguali di somma, ma disuguali per altri riguardi *ivi*. Non si può compensare se non ciò che può darsi in pagamento *ivi*.

Compratore. Obblighi del compratore verso il venditore II, 26. Obbligo del compratore, il pagamento del prezzo, *ivi*. Tempo e luogo del pagamento *ivi*. Il venditore può ritenere la cosa per mancanza di pagamento *ivi*. Ritardo cagionato per un caso fortuito *ivi*. L'interesse del denaro fa le veci della rifazion di tutti i danni cagionati dal ritardo nel pagare il prezzo 27. Tre casi, in cui il compratore dee l'interesse del prezzo *ivi*. Se il venditore ritira la sua marcanzia per difetto del pagamento *ivi*. Risoluzione della vendita per mancanza del pagamento 28. Non dipende dal compratore di eluder la vendita con non pagare il prezzo *ivi*. Altro obbligo del compratore, per la spesa che gli spetta di fare, o pel danno al quale è tenuto 29. Il compratore non è tenuto di pagare il prezzo, se sia in pericolo di evizione *ivi*. Altro impegno del compratore *ivi*. Del rilascio di qualche parte del prezzo, a condizione di pagarsi il rimanente in un dato tempo 30.

Compromessi. Definizione del compromesso III, 204. Formalità nel compromesso *ivi*. Fa d'uopo nel compromesso aver cura di eleggere il terzo arbitrio *ivi*. Si può appellare da una sentenza data da un arbitrio 205. Il compromesso obbliga solo alla pena *ivi*. Non vi è pena senza stipulazione 206. Se si possa stipulare una pena maggiore della somma in questione *ivi*. Se si possa uno sottrarre dalla pena stabilita nel compromesso, sotto pretesto che la sentenza è contraria a colui, che ne chiede l'esecuzione.

cuzione *ivi*. Se abbia luogo la pena quando l'arbitro non ha deciso sopra tutti i capi *ivi*. Se abbia luogo, quando l'arbitro ordina qualche cosa contro i buoni costumi 207. Se sia luogo alla pena convenzionale nel caso in cui l'arbitro non abbia deciso su di alcune domande, di cui non era stato istrutto *ivi*. Se il dritto di giudicare in qualità di arbitro sia personale 208. Compromesso generale o particolare *ivi*. Il compromesso finisce quando è spirato il termine *ivi*. Il compromesso finisce colla morte *ivi*. Non si può compromettere su di accuse di delitti *ivi*. Nè su d'una causa in cui si tratta dello stato di una persona o del suo onore 209. La sentenza deve pronunciarsi nel tempo stabilito nel compromesso 211.

Comunità. Elezione de' sindaci, de' direttori e di altri amministratori de' corpi e delle comunità, e delle loro autorità IV, 102. Obblighi delle comunità che destinano sindaci o altri deputati 107.

Concussioni. Cosa sia concussione X, 155. Sue differenti specie 156. Sue pene 157. Ciò che è stato fatto per via di concussione, non ha alcun vigore *ivi*. Concussioni, di colui che dà causa alla concussione 158. Contro gli eredi de' concussionarj si procede civilmente *ivi*.

Condizioni. Vedi. *Convenzioni*.

Conduttore. Obblighi del conduttore II, 126. Qual uso deve farsi della cosa presa in affitto *ivi*. Di colui che ne fa mal uso 127. A quale custodia è obbligato il conduttore *ivi*. Il conduttore è tenuto del fatto delle persone di cui deve essere responsabile 128. Del danno cagionato da un nemico del conduttore 129. Del conduttore che lascia la casa locata per qualche timore *ivi*. Se l'inquilino abbandona l'abitazione, o l'affittuale il fondo 130. Se l'inquilino si allontana 131. Finito l'affitto il conduttore restituisce la casa, e paga il prezzo *ivi*. Mobili dell'inquilino ipotecati per l'affitto *ivi*. Il proprietario può espellere l'inquilino per abitare egli stesso nella casa 132. L'inquilino può essere espulso mancando di pagare 134. L'inquilino può essere espulso abusandosi *ivi*. Interessi del prezzo dell'affitto 135. Se qualche forza superiore impedisca al conduttore di godere della cosa affittatagli, non deve pagare il prezzo dell'affitto *ivi*. Qual sia l'effetto della clausola che il conduttore non sarà garante della forza superiore *ivi*. Se, essendosi convenuto che il locatore non potrà niente domandare al conduttore, possa il conduttore domandare qualche indennità al locatore 136. Se il conduttore che ha pagato anticipatamente il prezzo dell'affitto, abbia diritto di ripeterle, in caso che sopraggiun-

- ga qualche accidente che gli impedisca di godere *ivi*. L'inquilino può ripigliarsi le porte, ed altre cose ch'egli ha fatto fare 137. Il conduttore deve servirsi del fondo da buon padre di famiglia 148. Ipoteca de' frutti per il prezzo dell'affitto *ivi*. Il colono in una porzione de' frutti soggiace a' casi fortuiti 149. Effetto del caso fortuito per l'affitto d'un sol anno 150. Perdita leggiera cagionata dalla natura del fondo, o dai frutti, o per altra causa *ivi*. Perdita considerabile per le medesime cause, o per altri casi fortuiti 151. Compensazione delle buone e cattive annate *ivi*. Perdite delle semenze e delle colture sul podere 152. Il conduttore non può abbandonare il fondo. 153. Conduttori responsabili della loro ignoranza 160. Difetti della materia che l'artefice dee somministrare *ivi*. A qual cura son tenuti gli artefici e gli operarij 161. Del vizio della cosa *ivi*. Cura de' vetturali 162. Opera a piacere pel padrone, o a giudizio d'una persona *ivi*. Opera fatta per ordine del padrone 163. Se l'opera perisca prima che sia riconosciuta dal padrone *ivi*. Se l'edifizio perisca nel tempo che si fabbrica 164. Se l'artefice dovendo tutto somministrare, il tutto perisca 165. Accessorj dell'obbligo del conduttore *ivi*. Obbligo di chi dà a fare un lavoro, 166. Deve il prezzo e gl'interessi, se sia in mora *ivi*. Quando non si debba anticipare il pagamento in caso di pericolo 167. Se la cosa perisca per proprio difetto, per il fatto del locatore *ivi*. Se l'opera non sia fatta in tempo *ivi*. Del mercenario che ha mancato di travagliare 168. Se il padrone sia in mora di ricevere *ivi*. Se il conduttore faccia qualche spesa *ivi*.
- Confessione.** La confessione della parte serve di prova V, 208. Confessione erronea di fatto 209. Confessione erronea di diritto *ivi*.
- Consuetudini.** In che differiscono dal dritto scritto I, 81.
- Contratti.** Sincerità e buona fede ne' contratti voluntarij e scambievoli I, 33. Fedeltà a ciò ch'esigono i contratti involontarij *ivi*. Ogni frode è illecita in ogni sorte di contratti 34. Impegni a' quali può astringerci la giustizia *ivi*. Libertà di ogni sorta di convenzioni 35. Tutti i contratti che offendono le leggi e i buoni costumi sono illeciti *ivi*.
- Conventicole.** Delle Conventicole, o sia delle adunanze a cattivo fine X, 150. Quando nelle conventicole si commette qualche violenza 151. Vie di fatto *ivi*. Carcere privato *ivi*.
- Convenzioni.** Significazione della parola convenzione I, 218. Definizione della convenzione *ivi*. Materia delle convenzioni *ivi*. Quattro sorta di convenzioni, per quattro com.

combinazioni dell' uso delle persone e delle cose *ivi*. Niuna convenzione obbliga senza cagione 219. Le donazioni hanno la lor cagione 220. Alcune convenzioni non hanno un nome proprio, altre non l'hanno, ma tutte obbligano a ciò che si è convenuto *ivi*. Il consenso fa la convenzione 221. Convenzioni che obbligano per la cosa *ivi*. Convenzioni o senza scritto, o per iscritto 222. Convenzioni, scritte o per man di notajo, o con sottoscrizione privata *ivi*. Prove delle convenzioni senza scritto *ivi*. Le convenzioni per man di notajo contengono la lor prova 223. Verificazione della sottoscrizione contesa, detta del carattere *ivi*. Come si fa l'adempimento delle convenzioni per mano di notajo *ivi*. Convenzioni fra assenti *ivi*. Chi può far convenzioni, e quali 225. Le convenzioni debbon esser fatte con cognizione e con libertà *ivi*. Niuno può convenire per gli altri, nè in lor pregiudizio 226. Prima eccezione di colui che ha commissione da un altro *ivi*. Seconda eccezione di coloro che han dritto di trattar per gli altri 227. Di colui che tratta per un altro e promette per lui *ivi*. Le convenzioni fan le veci di leggi 228. Le convenzioni non possono pregiudicare ad un terzo *ivi*. Regole dell'interpretazione delle convenzioni 229. *segg.* Impegni che seguono naturalmente dalle convenzioni, benchè non vi siano espressi 237. *segg.* Diverse sorti di patti, che si possono aggiungere alle convenzioni, e particolarmente delle condizioni 248. *segg.* Convenzioni che sono nulle nella lor origine 263. Risoluzioni delle convenzioni che non erano nulle 272. *segg.* Vizi delle convenzioni III. 269. Due sorta di convenzioni illecite 302. Qual sia la convenzione contraria alle leggi *ivi*. Convenzioni punibili 303. Effetto delle convenzioni illecite *ivi*. Quando sia o non sia luogo a ripetere una cosa data ingiustamente *ivi*.

Cose. Cose comuni a tutti I. 206. Cose pubbliche *ivi*. Cose delle città ed altri luoghi 207. Distinzioni degl'immobili e de' mobili *ivi*. Immobili *ivi*. Arbori ed edificj 208. I frutti pendenti fanno parte del fondo *ivi*. Accessorj degli edificj *ivi*. Mobili vivi o *semoventi*, e mobili morti *ivi*. Animali selvaggj, animali domestici 209. Mobili che si consumano con l'uso *ivi*. Distinzione delle cose che sono in commercio, e di quelle che non vi entrano 210. Cose sacre e dedicate al culto divino 211. Cose corporali ed incorporali *ivi*. Fondi allodiali, o immuni, e fondi soggetti a censi o ad altre prestazioni 212. Miniere *ivi*. Monete 213. Tesori *ivi*. Altra distinzione di diverse sorta di beni *ivi*. Acquisti *ivi*. Proprij, o sian *beni antichi*, *ivi*. Beni paterni 214. Beni materni *ivi*.

Cosa comune a più persone. Donatarij o legatarij d'una medesima cosa IV, 127. Coeredi 128. Eredi di un socio *ivi*. Compratori di porzioni indivise *ivi*. Obblighi per la cosa comune 129. Obblighi generali di quelli che hanno una cosa comune 130. Cura della cosa comune *ivi*. Debboni mettere in massa comune i frutti 131. Rimborso de' crediti e degli interessi *ivi*. Deteriorazione della cosa comune 132. L'uno non può senza l'altro innovare nella cosa comune *ivi*. Pena di colui che fa un cambiamento, senza il consenso degli altri 133. Se il cambiamento sia stato tollerato *ivi*. Cambiamento senza saputa di uno degli interessati *ivi*. Cambiamento tollerato, quantunque dannoso *ivi*. Obbligo di dividere la cosa comune 134. Se la cosa comune non possa dividersi *ivi*. Peso sopra uno de' fondi che si dividono 135. Lesione nella divisione *ivi*. Garanzia tra quelli che ricevono le porzioni 136. Titolo de' beni divisi *ivi*. Delle cose che non è permesso di mettere in divisione 137. Cose malamente acquistate 138.

Creditore. Definizione del creditore II, 194.

Credito in solido. In che consista il credito in solido V, 13. Come si acquista *ivi*. Se uno di questi creditori faccia una domanda senza gli altri 14. Se innovi o deleghi *ivi*. La domanda di uno vale per gli altri 15. Uno di questi creditori non può pregiudicare agli altri 16.

Curatori. Curatore de' pazzi IV, 88. Pupillo pazzo *ivi*. La pazzia deve essere provata 89. Il figlio curatore di suo padre o di sua madre divenuti pazzi, *ivi*. Figlio di famiglia pazzo *ivi*. Il marito non può essere curatore di sua moglie divenuta pazzo *ivi*. Pazzia con lucidi intervalli 90. Infermità che ricercano un curatore 91. Curatori de' prodighi, a' quali è interdetta l'amministrazione *ivi*. Il prodigo deve essere provato tale 92. Il figlio non può essere curatore del padre prodigo *ivi*. Durata dell'ufficio del curatore di un prodigo *ivi*. Curatore pei beni d' un assente 93. Curatore all' infante non ancor nato *ivi*. Curatore ad una successione *ivi*. Curatore per i beni deteriorati 94. Il creditore può esser curatore de' beni del debitore *ivi*. Autorità de' curatori 95. Giuramento ed amministrazione de' curatori *ivi*. Azione de' curatori della persona 97. Azione del curatore de' beni dell' assente 98. Azione del curatore di cui è terminato l' ufficio *ivi*. Effetto dell' azione del curatore 99. Ipoteca de' curatori *ivi*.

D

Danni. Il padrone degli animali è tenuto al danno da essi
ca-

cagionato IV, 170. Emenda 171. Altro danno diverso da quello del pascolo *ivi*. Il bestiame trovato a far danno non deve offendersi *ivi*. Del padrone, che non può trattenere il suo cavallo o altra bestia 172. Bovi che cozzano 173. De' cavalli che mordono, o s'inalberano *ivi*. Cani mordaci 174. Bestie feroci *ivi*. Bestia che fa danno perchè è stata aizzata da un' uomo 175. O perchè è stata incitata da un' altra bestia *ivi*. Bestia che uccide un' altra bestia altrui *ivi*. Intimazione di demolire o di puntellare 177. Permissione del giudice di provvedere al pericolo *ivi*. Danni ed interessi contra il proprietario negligente 178. Se l'edifizio cada prima della denunzia 179. Degli ornamenti superflui nell'edifizio abbatutto dalla caduta di un altro 180. Caduta per un caso fortuito, dopo la denunzia 181. Se la casa che minaccia rovina, appartenga a molti padroni 182. Nuova opera vietata *ivi*. Nuova opera che si ha diritto di fare, quantunque dannosa 183. Opera che non si può fare in pregiudizio del vicino 184. Non si può cambiare l'antico corso delle acque 185. Proibizioni d'innovare 186. Innovazioni in un luogo pubblico *ivi*. Danni cagionati per colpe senza dolo 187. Difetto di consegna 188. Danno cagionato da un fatto innocente 189. Precauzione ne' lavori e fatiche che possono produrre qualche danno 190. Ignoranza di ciò che devesi sapere 191. Incendj *ivi*. Danno cagionato per evitare un pericolo 192. Danno che si può impedire 193. Danno avvenuto per un caso fortuito, preceduto da qualche fatto che ne dà occasione *ivi*. Danno cagionato per un caso fortuito, preceduto da una colpa 196. Chi abita nella casa è tenuto a questo danno 163. Il divieto di gittare robe riguarda la sicurezza di ogni sorta di luoghi 164. Multa pecuniaria *ivi*. Se alcuno sia ucciso o ferito *ivi*. Se molti abitano nel medesimo luogo 165. Se un solo tenga la casa ed affitti camere *ivi*. Di chi riceve nelle loro case scolari o altre persone 166. Se siasi gittato col disegno di nuocere *ivi*. Proibizioni di tener cose pendenti che posson cadere e nuocere 167. Se una cosa tenuta appesa cada e faccia qualche male *ivi*. Tegole cadute da un tetto 168.

Danni ed interessi. Definizione de' danni ed interessi V, 106. Due sorta di questioni in materia di danni ed interessi. La prima se sieno dovuti 107. Seconda questione: in che consistono i danni ed interessi. Esempio di questa questione *ivi*. Altro esempio di questa questione 109. Terza questione per la stima de' danni ed interessi 110. Due sorte di danni che bisogna distinguere 111. Danni ed

ed interessi, per il danno emergente, o per il lucro cessante 112. Differenze ne' danni ed interessi, secondo la buona o mala fede del debitore 114. Del riguardo che deve averli alla qualità del fatto che ha cagionato il danno 117. Possono esser dovuti i danni ed interessi, senza che alcuna colpa vi abbia dato luogo 118. Conseguenze che pajono lontane, e che possono entrare ne' danni ed interessi *ivi*. Danni ed interessi per perdite future 120. Prudenza del giudice nella stima de' danni ed interessi contro i temerarij litiganti 121. 123. Stipulazione di una somma per tutti i danni ed interessi 124. Tutti i danni ed interessi si valutano in denaro 125. Perdite di cui, chi le cagiona, non deve essere responsabile *ivi*. Osservazione generale sulle questioni de' danni ed interessi 126.

Debitore. Definizione del debitore II, 194.

Delezioni delle armi. Vedi *Conventicole*.

Delegazione. Definizione della delegazione VI, 56. La delegazione esige il consenso di tutte le parti 57. Differenza fra la cessione e la delegazione *ivi*. Altra differenza *ivi*. La cessione di un credito, e l'obbligo di una terza persona per il debitore non è una delegazione 58. Delegazione al creditore, o ad altra persona per suo ordine *ivi*. Delegazione, specie d'innovazione 59. Il delegato non può far risorgere il primo obbligo *ivi*. Il delegato non può far uso delle sue antiche ragioni contro il delegante 60.

Delitto di carne. Varie specie di questo delitto X, 186. Fornicazione *ivi*. Circostanze che aggravano la fornicazione 187. Donne pubbliche, e letoni *ivi*. Pene contro l'adultera 188. Pene contro l'adultero 189. Adulterio con una meretrice *ivi*. Chi abbia dritto di proporre l'accusa di adulterio *ivi*. Se gli eredi del marito dell'adultera, possano proporre questa accusa 190. Se l'adulterio rimanga compensato dall'infedeltà reciproca di amendue i coniugi *ivi*. Riconciliazione del marito coll'adultera 191. Il marito di una vedova non può accusare la sua moglie dell'adulterio, commesso in tempo del primo marito 192. Della donna ch'è stata violentata *ivi*. Differenti specie di ratto, e delle sue pene 193. Ratto di una monaca 194. Cognizioni carnali violente *ivi*. Incesto *ivi*. Delitti contro natura *ivi*. Poligamia 195.

Depositario. Fondamento della cura del depositario II, 224. Cura del depositario *ivi*. Colpa prossima al dolo 225. Depositario negligente ne' suoi propri affari *ivi*. Se la cosa si perda, senza colpa del depositario 226. Convenzione per la qualità della cura del deposito *ivi*. Depositario ultioneo 227. Del depositario che ha venduto il deposito
è l'

è l'ha ricomprato *ivi*. Se il depositario sia moroso a restituire *ivi*. Deposito che può essere restituito in uno di molti luoghi 228. Eredi del depositario *ivi*. Se l'erede del depositario renda la cosa depositata *ivi*. Il deposito non si compensa 130. Il depositario non deve esigere cosa alcuna per la restituzione del deposito *ivi*. Il mutuo fatto dal depositario al padrone della cosa depositata non lo libera dall'obbligo della pronta restituzione del deposito 231. Se il padrone del deposito abbia azione contro un terzo, cui sia stata data in prestito la cosa depositata *ivi*. Deposito. Definizione del deposito II, 214. Il deposito deve essere gratuito *ivi*. Deposito degli stabili *ivi*. Si può depositare la cosa di un altro, ed un ladro stesso può depositare la cosa furtiva *ivi*. Restituzione della cosa al padrone 215. Come il deposito può essere restituito ad un altro che non sia il padrone *ivi*. Il padrone del deposito può ripigliarselo in qualunque tempo 216. Del luogo in cui deve esser restituito il deposito *ivi*. Dei frutti della cosa depositata 217. Della libertà data al depositario di usare della cosa depositata *ivi*. Se la cosa depositata appartenga a molti *ivi*. Se dopo avere uno degli eredi ricevuto la sua porzione del deposito, il depositario divenga impotente a restituire il rimanente 218. Se tra molti proprietari siasi convenuto, che un solo possa ritirare l'intero deposito 219. Molti depositarij d'una medesima cosa 220. Se il depositario usi della cosa depositata *ivi*. Deposito per comodo del depositario *ivi*. Deposito d'uno scrigno con molte robe 221. Spese della custodia 222. Spese per la cosa depositata *ivi*. Spese del trasporto *ivi*. Discarico del depositario 223. Cosa s'intenda per deposito necessario 235. Definizione del deposito necessario 236. Questo deposito e convenzionale *ivi*. Obblighi del depositario nel deposito necessario *ivi*. Regole degli altri depositi che sono applicabili a questo 237.

Direddazione. I figli non possono esser direddati senza cause legittime VIII, 187. Nè gli ascendenti, tanto mascolini, quanto femminini *ivi*. La preterizione de' figli produce lo stesso effetto della direddazione senza causa 188. Lo stesso accade della preterizione degli ascendenti *ivi*. I genitori non possono direddare i loro figli, ancorchè lascino loro la legittima con un'altra disposizione *ivi*. I testamenti inofficiosi sono annullati in ciò che riguarda la restituzione inofficiosa dell'erede 193. Come la querela del testamento inofficioso passi all'erede del direddato 194. Preterizione involontaria 195. Se un testatore che ha molti figli, dice di volerne direddar uno, ma non lo nomina, la direddazione è nulla.

diredazione è nulla 196. Provvisione per il figlio diredato, pendente l'appellazione della sentenza a suo favore 197. La porzione del figlio, di cui si dichiara giusta la diredazione, cresce in beneficio dell'altro, che ha fatta annullare la diredazione propria *ivi*. Si dee supplire la legittima a' figli, a cui il padre non l'ha lasciata intera 198. La diredazione non si sostiene, ancorchè la causa dell'erede istituito sia favorevole 199. Gli eredi trasversali possono querelarsi dell'inofficiosità del testamento, nel solo caso, che sia stato istituito un estraneo *ivi*. Chi ha approvato il testamento, non può intentare la querela dell'inofficiosità 200. Se il figlio di famiglia possa impugnare un testamento, di cui il proprio padre ha ricevuto un legato 201. Se l'avvocato del legatario possa intentare la querela dell'inofficiosità *ivi*. La querela dell'inofficiosità passa all'erede del diredato, se questi l'aveva intentata prima di morire *ivi*. Ma se dopo essere stata intentata fosse stata abbandonata, non passa all'erede 201. Un testamento può esser dichiarato inofficioso, senza pregiudicare alle donazioni *inter vivos* *ivi*. Quando un testamento è dichiarato inofficioso, l'erede che vi era stato istituito conserva tutti i suoi diritti contro l'eredità 202. Quando si impugna la validità di un testamento come inofficioso, i legatarij han dritto di prender parte nella lite *ivi*. Qual prova debba fare l'attore, che intenta la querela del testamento inofficioso *ivi*. I figli non possono diredarsi senza una giusta causa 203. Due specie di cause di diredazione 204. Diverse cause di diredazione de' figli 205. Diverse cause di diredazione de' genitori 207. Le cause di diredazione debbono essere provate 208. L'ingratitude della figlia verso i genitori che l'hanno dotata, non priva il di lei marito del dritto di conseguire la dote assegnatale *ivi*. La querela dell'inofficiosità cessa per l'approvazione del testamento 209. Se il diredato, essendo legatario riceve il legato, approva il testamento 210. Quello che fa un tutore in nome del suo pupillo non pregiudica ad esso tutore, come non pregiudica al pupillo quello che fa il tutore in nome proprio *ivi*. L'approvazione del testamento esclude la querela dell'inofficiosità 212. Questa querela rimane prescritta dal quinquennio, se non è ancora una giusta causa di ritardo *ivi*. Quando l'istanza della querela è perenta, non dee più riceversi 214. La querela dell'inofficiosità non esclude l'eccezione della falsità, nè questa quella *ivi*. L'eccezione della nullità, e quella della inofficiosità del testamento si possono allegare separatamente *ivi*. Se il testatore ha lasciato

meno

meno della legittima, se ne deve dare supplimento 216. Quando il testamento è dichiarato inofficioso, tutti i figli succedono *ab intestato* *ivi*. Caso, in cui la querela d'inofficiosità accresce la porzione di un figlio istituito 217. Le donazioni, e le doti inofficiose sono diminuite dalla legittima 218. I legati di un testamento inofficioso sussistono *ivi*.

Divisione. Definizione della divisione VII, 42. La divisione è simile ad una premura *ivi*. O ad una vendita 43. Si dividono tutti i beni dell'eredità 44. E tutt' i pesi *ivi*. Garanzia per l'evizioni e per i pesi 45. Eguaglianza della condizione de' socj *ivi*. Se l'eguaglianza non può esser perfetta, come vi si supplisce *ivi*. Ciò che il defunto deve dare all'erede entra ne' pesi 46. Vendita all'incanto de' beni che non possono essere divisi *ivi*. La vendita all'incanto si può fare pubblicamente 47. Se uno degli eredi si rende aggiudicatario, gli altri non possono aver parte, anche offerendo la loro porzione del prezzo *ivi*. Dove si debbono mettere i titoli della successione 48. Cosa sia l'atto nel giudizio di divisione *ivi*. Nuova divisione per un erede sopraggiunto 49. Lesione nella divisione 50. Tre maniere di fare la divisione *ivi*. Tre sorte di beni che un defunto poteva avere 51. Come i beni soggetti a legati, o a sostituzioni possono entrare in una divisione 52. Un'antiparte non entra nella divisione 53. I beni che si debbono restituire, non si dividono *ivi*. Nè le cose, di cui si può fare cattivo uso *ivi*. Le rendite, di cui ciascun erede ha goduto si mettono in comune nella divisione *ivi*. Sulle rendite si deducono le spese fatte per godere 54. Quantunque non vi sieno frutti, contuttociò l'erede ricupera le spese fatte per godere *ivi*. Gli eredi recuperano le spese necessarie ed utili, quantunque l'evento le renda inutili 55. Tre sorte di spese *ivi*. Spese necessarie 56. Spese utili *ivi*. Spese voluttuose 57. Spese voluttuose, le quali sono utili 58. Danni ed interessi contro l'erede che ritarda la divisione *ivi*. Un fondo su di cui un erede ha acquistato la prescrizione, entra nella divisione 59. I casi fortuiti avvenuti dopo la divisione vanno a conto di chi li patisce 64. L'erede è tenuto ad una perdita accaduta per un suo fatto colposo 65. L'erede che usurpa, soggiace solo alle perdite che ne possono seguire *ivi*. Se le divisioni non ridotte in iscritto sieno valide 66. Le divisioni fatte tra maggiori non debbono essere rivate *ivi*.

Disordine, ossia Delitto. Delitto commesso da una Comunità X, 206. Pene che in questi casi s'impongono *ivi*.

Dolo. Definizione del dolo III, 198. Il dolo si giudica dalla qualità del fatto e dalle circostanze *ivi*. Il dolo non si presume 199. Differenza tra il dolo personale, e quello che chiamasi *dolus re ipsa*, *ivi*.

Donante. Primo obbligo del donante: non poter revocare III, 80. Secondo obbligo: la consegna 81. La ritenzione dell'usufrutto serve di tradizione *ivi*. Il donante deve consegnare la cosa donata *ivi*. La tradizione *ivi*. Se la perdita del contratto di donazione annulli la donazione 82. Terzo obbligo: la garanzia *ivi*. Se la mala fede del donante cagioni qualche perdita al donatario *ivi*. Il donante non può essere astretto se non a quel che può, senza essere ridotto in estremo bisogno *ivi*. Interesse delle cose donate 83.

Donatario. Il primo obbligo del donatario è di adempiere ai pesi III, 85. Se il donatario sia tenuto a pagare i debiti del donante *ivi*. Se il donante possa revocare la donazione *ivi*. Il secondo obbligo è la gratitudine 86. Ingratitudine dissimulata dal donante 87. Revocazione della donazione per causa d'ingratitudine *ivi*. Se il ricusare di somministrare al donante gli alimenti promessi con contratto di donazione possa dar luogo alla revocazione della donazione 88. Se abbia luogo la revocazione quando gli alimenti non fossero stati promessi nel contratto di donazione *ivi*. Se la revocazione per causa d'ingratitudine possa aver luogo quando la donazione è fatta a parenti prossimi 89. Se gli eredi del donante possono domandare la revocazione della donazione per causa d'ingratitudine 90. Se la domanda di revocare la donazione possa proporsi contro l'erede del donatario 91. Se il donatario avendo alienato i fondi donategli, possano i compratori soggiacere all'evizione per la di lui ingratitudine *ivi*. Se il donatario li abbia ipotecati 92. Se i beni compresi nella donazione revocata per causa d'ingratitudine, ritornino in mano del donante liberi da' debiti e dalle ipoteche del donatario 92. Cosa dee restituire il donatario, nel caso di revocazione della donazione per la sopravvenienza de' figli 93.

Donazione. Definizione della donazione IH. 66. Due specie di donazioni *ivi*. Definizione della donazione a causa di morte *ivi*. Definizione della donazione tra vivi *ivi*. Se una persona inferma possa donare tra vivi *ivi*. Se la gravidanza di una donna sia una malattia che le impedisca di donare tra vivi 67. Se i sordi e i muti possano donare 68. Se le persone alle quali è stata interdetta l'amministrazione de' loro beni per causa di prodigalità, o per altra causa, possano donare *ivi*. Se un vecchio possa do-

nare *ivi*. Se un minore possa donare 69. Se le donazioni fatte in minorità siano valide, qualora siano state fatte per una causa favorevole *ivi*. Se un reo che ha commesso un delitto capitale possa donare *ivi*. Se il marito e la moglie possano far tra loro donazioni *ivi*. Se possono farsi donazioni nel contratto matrimoniale *ivi*. I coniugi non possono riserbarsi con una clausola del loro contratto matrimoniale, la facoltà di farsi donazioni reciproche durante il matrimonio 70. Se siano valide le donazioni fatte da persone, delle quali il matrimonio è nullo *ivi*. Accettazione *ivi*. Se il donatario sia incapace di accettare *ivi*. Se il minore possa accettare *ivi*. Donazioni fatte a persone colle quali il donante vive in cattivo commercio, sono nulle *ivi*. Se gli eredi del donante siano in dritto di opporre l'eccezione di adulterio per impedire l'effetto della donazione *ivi*. Se si possa donare a' bastardi 71. Se si possa donare ai figli legittimi de' bastardi 72. Donazioni fatte a' medici *ivi*. A' procuratori 73. Ai confessori *ivi*. Se si possa donare ad un incognito *ivi*. Si può donare un credito *ivi*. Si può donare la porzione indivisa di uno stabile *ivi*. Chi dona quel ch'è obbligato a dare, non fa una donazione 74. Donazioni remuneratorie *ivi*. Le donazioni sono irrevocabili *ivi*. Cose che si possono donare 75. Donazione di tutti i beni o di una parte *ivi*. I frutti dopo la donazione, non la aumentano 76. Donazioni o pure è semplici, o condizionate *ivi*. Tre sorte di condizioni *ivi*. Si possono aggiungere nuovi pesi alla donazione 77. Differenza tra i motivi e le condizioni 78. Riserva dell'usufrutto 79. Registro *ivi*. Alimenti somministrati per libertà, o per altri riguardi *ivi*. *Donazioni causa mortis*. Definizione della donazione *causa mortis* VIII, 271. Sua somiglianza e sua differenza dai codicilli 273. Sue formalità 274. Chi possa farla *ivi*. Le regole de' codicilli sono applicabili alla donazione *causa mortis* *ivi*. Ed anche quelle de' legati *ivi*.

Dote. Definizione della dote III. 12. La moglie deve portare una dote al suo marito *ivi*. Il marito gode della dote per i pesi del matrimonio *ivi*. Come il marito sia padrone della dote 13. Della dote in danari o in cose stimate. *ivi*. La stima mette la cosa a pericolo del marito 14. Conseguenza di questa stima *ivi*. Quando gli effetti dotali sono stati stimati, qual dritto abbia il marito contro la moglie nel caso, che egli fosse evirto *ivi*. Se gli effetti stimati periscano prima del matrimonio, su di chi ne cade la perdita 15. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano pendente il matrimonio 16. Se essendosi

stipulato, che i beni dotali della moglie, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati nel contratto di matrimonio, il marito sia tenuto a restituire il prezzo della vendita, dopo lo scioglimento del matrimonio *ivi*. Se gli effetti non siano venduti 17. Se gli effetti non siano stimati, e siasi stipulato col contratto di matrimonio che il marito sarà tenuto a restituire gli effetti, o il prezzo della stima, a chi appartenga la scelta 18. La stima dee farsi nel contratto di matrimonio *ivi*. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo *ivi*. Dote di tutti i beni o di una parte 19. Una moglie può portar in dote un suo credito col marito *ivi*. Se gli effetti dovuti dal marito alla moglie siano stimati col contratto di matrimonio 20. Se i fatti e le rendite maturate durante il matrimonio facciano parte della dote *ivi*. Se facciano parte le rendite percepite prima del matrimonio *ivi*. Se si possa stipulare che i frutti che scadranno durante il matrimonio facciano parte della dote *ivi*. Se avendo la moglie l'usufrutto d'un stabile, questo appartenga al marito 22. Profitti delle dote che non sono rendite *ivi*. Pierre delle cave ed altre materie 23. Fondi acquistati co' danari dotali 24. Guadagni del marito *ivi*. Libertà di tutti i patti leciti ed onesti 25. Convenzioni contrarie ai buoni costumi ed alle leggi *ivi*. Il fondo dotale non può essere alienato *ivi*. Né assoggettato a servitù o ad altri pesi *ivi*. Eccezione per l'alienazione dei beni dotali 26. La moglie non può senza il consenso di suo marito alienare il fondo dotale *ivi*. La costituzione di dote contiene la condizione che sia concluso il matrimonio *ivi*. Ciò ch'è stato stipulato nel contratto di matrimonio non deve aver luogo se non dopo celebrato il matrimonio *ivi*. Se il matrimonio essendo stato disciolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo 27. Il padre dota la sua figlia 29. La figlia, o la vedova che è fuori della patria potestà, si dota da se stessa 30. Costituzione di dote della figlia minore *ivi*. Se il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de'suoi beni, e non de' beni avventizi nella figlia *ivi*. Se il padre dà in dote alla sua figlia ciò che crede doverle, non può ripetere quel che ha dato, quando si è avveduto del suo errore *ivi*. Gli eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quand'anche il padre fosse morto prima del matrimonio 31. Quale regola debba un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla *ivi*. Il padre non può diminuire la dote che ha promessa 32. La dote costituita dal padre chiamasi profettrizia *ivi*. La dote costituita per mezzo del procuratore del padre è pro-

profettizia *ivi*. Se la dote che è stata data per gratificare il padre, sia profettizia *ivi*. Se sia dote profettizia quando il padre rinunci ad una successione, o ad un legato per assicurare una dote alla figlia 33. Se sia dote profettizia quando il padre vi si obbliga soltanto come fidejussore *ivi*. Se sia dote profettizia quando il padre promette la dote ed un terzo rendesi fidejussore 34. Se essendo il padre erede di colui che ha promessa la dote, in tal caso la dote sia profettizia *ivi*. La reversione della dote profettizia *ivi*. Fondamento ed uso di questo diritto 35. La dote profettizia è soggetta ai lucri del marito *ivi*. Se il padre sia mentecatto o prodigo *ivi*. Dote profettizia che viene dall'avolo o da altri ascendenti paterni 36. Reversione agli estranei *ivi*. Il debito del padre non è una dote profettizia 37. Dote costituita dalla madre *ivi*. Garanzia della dote *ivi*. Il padre che ha dato o i suoi eredi sono garanti della dote 38. Nel caso che gli effetti dati in dote non fossero beni liberi, se il marito abbia diritto di rivalersi sugli altri beni della moglie *ivi*. Obbligo del marito per i pesi della dote 40. Della cura che il marito deve avere de' beni dotali *ivi*. Diligenza contro i debitori 41. Le innovazioni che fa il marito sono a suo pericolo *ivi*. Se il marito riceva interessi da un debitore della dote 42. Come la prescrizione possa esserè imputata al marito *ivi*. Caso della restituzione della dote *ivi*. Accessorj della dote 43. A chi debba essere restituita la dote *ivi*. I lucri del marito diminuiscono la restituzione della dote 44. Riparazioni ed altre spese diminuiscono la dote *ivi*. Tre sorte di spese *ivi*. Spese necessarie 45. Il marito è incaricato delle spese annuali ed ordinarie *ivi*. I pesi de' fondi si prendono su i frutti 46. Spese utili, come si recuperano *ivi*. Come si giudica delle necessità o dell'utilità delle spese 47. Se le riparazioni periscono per un caso fortuito *ivi*. Spese voluttuose 48. Riparazioni voluttuose *ivi*. Definizione de' beni parafernali dai beni dotali 51. Separazione de' beni tra il marito e la moglie 55.

Dritto delle genti. Suo fondamento I, 105.

Dritto naturale. Le sue regole non sono raccolte, se non nel diritto romano I, 81. Pericolo di offenderlo, sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria 90.

Dritto pubblico. Suo fondamento I, 106.

Dritto privato o civile. Sua natura I, 107.

Dritto scritto. Sua differenza dalle consuetudini I, 110.

Dritto reversivo. Definizione del dritto reversivo VII, 141.

Due specie di dritto reversivo; l'una, che viene dalla legge, l'altra che nasce da' patti *ivi*. Il dritto reversivo con-

venzionale si regola da' patti 142. Dritto reversivo de' beni donati in contemplazione del matrimonio *ivi*. Questo dritto non impedisce i lucri su i beni soggetti al ritorno 145. Il padre ha il dritto reversivo sulla dote assegnata dall'avo paterno 155.

Duello. Vedi *Omicidio*.

E

Eccezioni. Loro fondamento, e natura I, 85. Discernimento dell'eccezioni 153. Due sorti d'eccezioni le naturali e le arbitrarie 154.

Emancipati. Vedi *Persone*.

Enfiteusi. Definizione dell'enfiteusi II, 170. Ogni potere può darsi in enfiteusi 171. Differenza tra l'enfiteusi, e l'affitto *ivi*. Perpetuità dell'enfiteusi 172. L'enfiteusi fa due parti del dritto di proprietà *ivi*. Dominio diretto ed utile 173. Obblighi reciprochi, che nascono dall'enfiteusi *ivi*. Casi fortuiti 174. L'enfiteuta non può deteriorare 175. Risoluzione dell'enfiteusi, per mancanza del pagamento 176. Le spese non sono rimborsate *ivi*.

Eredi. Definizione dell'erede VI, 172. Due sorte di eredi 173. Definizione dell'eredità *ivi*. Non sempre i beni del defonto sono compresi nell'eredità 274. Una eredità può essere senza beni *ivi*. Tre sorte di pesi ereditarij 275. L'erede sta in luogo del defonto *ivi*. Tre caratteri dell'obbligo dell'erede 176. E' irrevocabile *ivi*. E' universale 177. E' indivisibile 178. L'eredità si divide fra coeredi 179. L'eredità, di cui non ancora si è preso possesso, rappresenta il defonto *ivi*. L'erede si reputa tale dal momento della morte di colui al quale succede 180. Molte successioni da un erede all'altro, passano tutte all'ultimo erede *ivi*. L'erede che aliena l'eredità, non lascia di esser soggetto a' pesi 181. Chi riceve un prezzo perchè rinunzii all'eredità, è riputato erede 182. Non ha luogo la successione *ab intestato*, se vi sia un testamento valido *ivi*. Se non sono determinate le porzioni degli eredi, esse saranno eguali 183. Delle persone che muojono contemporaneamente 184. Ogni persona che non è incapace a succedere può essere erede 192. Due sorte d'incapacità relative alle due sorte di successioni *ivi*. Due sorte di incapacità per rapporto alle loro cause *ivi*. De' figli nati morti, e di quelli che nascono senza la figura umana *ivi*. Quelli che muojono subito nati, succedono 193. Figlio nato dopo la morte della madre 204. Pazzi, sordi e muti, prodighi, a' quali è vietata l'amministrazione, succedono 205. I bastardi non succedono *ab intestato* 206. I fore.

forestieri non succedono 209. I religiosi professi non succedono *ivi*. Nè i condannati che sono morti civilmente. 210. Le comunità possono succedere per testamento *ivi*. Quelli che non erano nati nel tempo della successione, possono succedere 211. Le diverse incapacità hanno i loro diversi effetti *ivi*. Differenza tra le incapacità per rapporto alle due sorte di successioni 212. Alcune incapacità possono cessare, altre sono perpetue *ivi*. L'incapacità de' bastardi cessa col matrimonio del loro padre colla loro madre *ivi*. La nullità de' voti fa cessare l'incapacità del religioso professo 213. L'incapacità di un condannato cessa per l'assoluzione, ed in altri casi *ivi*. Incapacità che cessano per il passato e per l'avvenire, o solamente per l'avvenire *ivi*. Quella de' bastardi non può cessare se non per l'avvenire 214. Ed anche quella degli stranieri 215. Quella del religioso professo può cessare tanto per il passato, quanto per l'avvenire 216. Ed anche quella del condannato *ivi*. Diversi tempi da considerarsi per l'effetto delle incapacità 217. Tre tempi da considerarsi per l'incapacità delle successioni testamentarie 218. Ed uno per le successioni *ab intestato*, *ivi*. Effetto dell'incapacità sopraggiunta dopo la successione *ab intestato*. 220. Effetti di quella de' bastardi 227. Effetti di quella dei forestieri 228. Effetti di quella de' religiosi professi 243. Effetti dell'incapacità de' condannati 244. Questa incapacità non comincia se non colla condanna *ivi*. Se si sostiene la condanna, questa fa sussistere l'incapacità 245. Questa incapacità cessa in diversi casi *ivi*. Non si può donare ad un incapace per mezzo di persone interposte 249. Se il figlio dell'erede incapace possa succedere *ivi*. L'erede indegno è escluso dall'eredità 253. Delle cause che rendono indegno *ivi*. Se commetta qualche attentato contro la vita di colui, al quale deve succedere 254. Se ha qualche parte nella sua morte, anche per la sola negligenza *ivi*. Se quegli per cui colpa una persona muore, possa essere suo erede *ivi*. Se lo infami 255. Se sopravviene tra loro un'inimicizia capitale *ivi*. Se gli muove lite intorno alla sua condizione 259. Se non querela gli autori della sua morte 260. Se contratta sulla successione, vivente lui e senza sua saputa *ivi*. Se gli impedisce di fare testamento 261. Se ha prestato il suo nome per un fedecommissso tacito 262. L'erede indegno restituisce i frutti e gl'interessi *ivi*. Distinzione tra le cause che rendono indegno nel tempo della morte 263. Di quelle che son cessate nel tempo della morte 264. Distinzione delle cause riguardo alle due specie di successione *ivi*. Se

chi è indegno di essere erede possa nella successione di un terzo ereditare i beni della successione, che non poteva ereditare direttamente *ivi*. Quelli che sono incapaci di testare, non possono avere eredi testamentarj 266. I bastardi non possono avere altri eredi *ab intestato*, che i loro figli *ivi*. I forestieri non possono avere eredi nè testamentarj, nè *ab intestato* 267. I religiosi professi hanno eredi e testamentarj, e *ab intestato*, *ivi*. I condannati non hanno eredi *ivi*. Quelli che non hanno congiunti, non hanno eredi *ab intestato* 268. Diritto di accettare la successione, e di ereditarne i beni 270. L'addizione dell'eredità ha il suo effetto dal giorno della morte *ivi*. L'erede può rinunciare all'eredità 271. L'erede può deliberare se debba o no accettare la successione *ivi*. L'erede può accettare la successione col beneficio dell'inventario *ivi*. Può cercare la riduzione de' legati e de' fedecommissi, quando vi abbia luogo 272. L'erede può vendere o donare l'eredità, o disporne in altra maniera *ivi*. Diritto di trasmettere l'eredità al suo erede 273. Vi sono diritti che non passano agli eredi *ivi*. Diritto degli eredi del sangue su i beni che dalla legge sono loro dati *ivi*. Diritto di venire alla divisione tra coeredi 274. Diritto di accrescimento tra coeredi *ivi*. Diritto di obbligare i coeredi a mettere i beni in collazione *ivi*. Diritto di ritorno o di reversione *ivi*. Intermissione nell'eredità per il semplice effetto dell'adizione 276. Molte specie di obblighi degli eredi *ivi*. Primo obbligo generale a tutt' i pesi dell'eredità *ivi*. Tutti gli obblighi particolari si riducono a due specie 277. Diversi pesi che si possono imporre all'erede *ivi*. Pesi a' quali è tenuto l'erede, quantunque il defonto non ve l'abbia obbligato *ivi*. Due specie di obblighi del defonto che non passano all'erede 278. Prima sorte di obblighi che non passano all'erede *ivi*. Seconda sorte di obblighi che non passano all'erede 279. Pesi che si possono imporre ad un erede 281. Con quali disposizioni si possono imporre questi pesi *ivi*. Quali debbono essere queste disposizioni 282. Prima regola: che le persone, le quali dispongono, ne siano capaci *ivi*. Seconda regola: che le persone le quali debbono profittarne, non ne sieno incapaci *ivi*. Terza regola: che le disposizioni siano fatte nelle debite forme 283. Quarta regola: che le disposizioni non eccedano i limiti prefissi dalle leggi *ivi*. Differenza tra quel ch'è difettoso per la quarta regola, e quel che lo è per le altre 284. A suo luogo sarà spiegato ciò che particolarmente riguarda queste quattro regole *ivi*. Come si eseguiscano queste disposizioni *ivi*.

L'ere-

L'erede è tenuto a' pesi dell'eredità, quand' anche fossero stati ignorati dal defunto 285. De' pesi delle successioni ricadute a quello cui si succede 286. Delle sostituzioni o fedecommissi, di cui il defunto era gravato *ivi*. Di tutti gli altri pesi, azioni e pretensioni sull'eredità *ivi*. Dei delitti del defunto *ivi*. Dei debiti che debbono esser pagati solo dopo la sua morte *ivi*. Delle spese del funerale 287. Diverse specie di pesi 291. L'erede è tenuto ai debiti superiori all'asse ereditario *ivi*. Tre sorte di debiti: i personali puri, gl'ipotecarj ed i privilegiati 292. Definizione di queste tre sorte di debiti *ivi*. Prelazione de' creditori del defunto a quelli dell'erede, su i beni dell'eredità *ivi*. Prelazione de' creditori dell'erede a quelli del defunto su i beni dell'erede 293. Concorso tra' creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio *ivi*. Concorso tra i creditori del defunto su i beni dell'erede 294. Separazione dei beni ereditarj da quelli dell'erede *ivi*. Gli eredi sono tenuti personalmente per la loro porzione, ed ipotecariamente per il tutto 295. Il debito ipotecario o privilegiato si divide riguardo agli eredi *ivi*. Come si dividono tutti i debiti fra coeredi 296. I debiti dividonsi tra i coeredi, anche contro il fisco 297. L'insolubilità di un erede non impedisce questa divisione *ivi*. I debiti dividonsi secondo le porzioni ereditarie *ivi*. La pena pecuniaria è diversa dall'interesse civile 314. Come l'erede può esser tenuto alla pena pecuniaria *ivi*. L'erede è sempre tenuto all'interesse civile 315. Il fisco fa le veci di erede ne' beni del condannato 327. E in quelli de' forestieri non naturalizzati 328. E dei bastardi *ivi*. E di quelli che non hanno parenti *ivi*. Tutte queste sorte di beni passano al fisco co' loro pesi 329. Il donatario universale sta in luogo di erede *ivi*. Il compratore dell'eredità fa le veci d'erede 331. Il curatore di una successione vacante rappresenta l'erede 332. In che consiste l'assumere la qualità di erede VII, 19. Si può accertare l'eredità, o con atti espressi o con atti taciti 20. Quali sono gli atti di erede *ivi*. L'erede che in questa qualità riceve un pagamento, fa un atto di erede 21. E che paga un debito dell'eredità *ivi*. E che ne occupa i beni, o ne gode *ivi*. Quantunque erri nel fatto *ivi*. Chi dispone dell'eredità si rende erede 22. Ed anche chi riceve una somma per cederla ad un terzo *ivi*. E chi rinuncia di concerto coll'erede *ab intestato*, *ivi*. E chi si appropria occultamente qualch' effetto ereditario 23. Se aliena, dopo aver rinunciato, commette un furto *ivi*. L'erede *ab intestato* se è istituito, non può appigliarsi alla suc-

cessione legittima, in pregiudizio de' legatarij 24. Il minore è restituito *in integrum* dagli atti di erede *ivi*. La restituzione *in integrum* del minore non giova al coerede di età maggiore *ivi*. Bisogna unire alle regole precedenti quelle della sezione II, 25. Per fare un atto di erede, bisogna sapere di esser tale 26. Bisogna che l'atto non abbia altra causa 27. L'erede legittimo il quale ignora il testamento, non lo approva con rendersi erede 28. Convien distinguere i motivi degli atti. Varj esempi 29. Un atto di erede fatto per violenza non obbliga *ivi*. Cautela per l'erede che teme di obbligarsi con qualche atto 30. Chi non può essere erede, non può far atto di erede 31. Se un minor possa far atto di erede, senza l'autorità del curatore *ivi*. Chi non si è intromesso nell'eredità, non può essere erede 32. Chi domanda di essere informato de' inventarij e de' beni inventariati, non fa un atto di erede *ivi*. Se l'agire in giudizio contro l'uccisore del defonto possa esser riguardato come un atto di erede 33. Se chi si prende cura di far seppellire il defonto, faccia un atto di erede *ivi*. Un atto coattivo non dà la qualità di erede *ivi*. Due effetti dell'adizione: il diritto sopra i beni, ed il possesso 34. Il possesso non è necessario per divenire erede 35. L'addizione dell'eredità comincia dal tempo della morte, che dà luogo alla successione *ivi*. Effetto dell'adizione, di obbligare ai pesi 36. Altro Effetto diritto di trasmissione dell'eredità *ivi*. In qual senso l'adizione riguardi i beni che sono nell'eredità *ivi*. Ogni erede può rinunziare all'eredità 37. Come si rinunzia all'eredità *ivi*. Per rinunziare bisogna sapere il suo diritto, e che sia ricaduta la successione 38. L'erede che ha rinunziato non può cambiare risoluzione *ivi*. Non si può rinunziare in parte all'eredità. 39.

Erede beneficiario. L'erede può deliberare VII, 7 L'erede con l'inventario si rende informato dell'eredità *ivi*. Curatore alla successione mentre che l'erede delibera 8. Vendita delle cose che potrebbero perire *ivi*. Adempimento a' pesi forzosi ed urgenti 9. Alimenti a' figli nel tempo ch'essi deliberano *ivi*. Molti eredi hanno l'uno dopo l'altro il diritto di deliberare 10. L'erede che muore mentre delibera, trasmette a' suoi successori il suo diritto 11. Può taluno rendersi erede col beneficio dell'inventario, senza deliberare 12. L'inventario deve esser fatto nelle debite forme *ivi*. Deve comprendere tutti i beni *ivi*. Si può riparare alle omissioni 13. Pene per le alienazioni degli effetti *ivi*. L'erede beneficiario non è tenuto se non fino alla concorrente quantità de' beni 14.

I le.

I legati sono ridotti secondo i beni *ivi*. L'erede creditore conserva il suo credito *ivi*. E recupera le spese da lui fatte 15. Deve far vendere i mobili *ivi*. Non è tenuto che a render conto *ivi*. Non è tenuto, pagando i creditori, ed aver riguardo alla loro graduazione 16. Può pagare i legatari, se non compariscono i creditori 16. I fondi dati in pagamento rimangono soggetti alle ipoteche 17.

Eresia. Definizione dell'eresia X, 133. Pene canoniche contro gli eretici 134. Autorità temporale contro gli eretici *ivi*. Si dee toglier loro le chiese e proibire di adunarsi 135. Allontanare i loro ministri, e proibire la lettura de' loro libri 136. Impedir loro l'esercizio delle cariche pubbliche, e di certe professioni 137. Se gli ebrei possano tenere assemblee *ivi*. Cosa debbono fare gli ebrei quando sono tollerati in uno stato 138. Cosa sia bestemmia, e sue differenti specie 139. Pene contro i bestemmiatori *ivi*. Sacrilegio, e sue pene 140. Violazione de' sepolcri 141.

Ermafroditi. Vedi *Persone*.

Errore. Definizione dell'errore di fatto III, 276. Definizione dell'errore di diritto *ivi*. L'ignoranza del diritto naturale non si ammette *ivi*. Differenza tra l'errore di diritto, e di fatto *ivi*. L'errore de' minori sia nel fatto, sia nel diritto loro non nuoce mai 277. L'errore de' maggiori nel fatto o nel diritto ha diversi effetti *ivi*. Dell'errore di fatto ch'è l'unica causa della convenzione *ivi*. Se l'errore di fatto non sia la sola causa della convenzione dolosamente dalla parte 279. Dalle circostanze si giudica dell'effetto dell'errore *ivi*. Errore di calcolo 280. Effetti dell'errore di diritto 281. Quando l'errore di diritto è l'unica causa della convenzione *ivi*. Altri effetti della regola precedente 282. Caso in cui l'ignoranza di diritto non è di alcuna conseguenza *ivi*. Quando l'errore di diritto non è l'unica causa della convenzione 283.

Esposizione del parto. Vedi *Omicidio*.

Evizione. Definizione dell'evizione II, 72. Danni ed interessi per l'evizione 75. Se una cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell'evizione 76. Se una cosa si è deteriorata nel tempo dell'evizione 77.

Eanuchi. Vedi *Persone*.

F

Falcidia. I legati non possono eccedere i tre quarti della eredità IX, 156. Tutt' i debiti ed anche la porzione dell'erede si pagano prima de' legati *ivi*. Come pure le spese del funerale 157. L'erede semplice non ha diritto alla falcidia 158. L'erede *ab intestato* vi ha diritto *ivi*. Tutte le

le disposizioni *causa mortis* sono soggette alla falcidia *ivi*. La falcidia cade su i beni esistenti in un tempo della morte del testatore 159. L'apprezzamento de' beni si regola sul loro valore, in tempo di questa morte *ivi*. Le perdite de' beni vanno a conto dell'erede semplice *ivi*. Differenza fra l'erede semplice e beneficiario 160. L'apprezzamento fatto dal testatore non riguarda la falcidia 161. L'apprezzamento dee farsi coll'intervento di tutti i legatarij *ivi*. Cautela per la falcidia, in riguardo ai beni incerti 162. La diminuzione de' paesi, ed i nuovi fondi diminuiscono la falcidia 163. I beni scoperti dopo essersi fissata la quota della falcidia, la diminuiscono 164. Se il legato non può dividersi, la falcidia si regola per via di apprezzamento 165. La falcidia cessa in certi casi 166. Il favore del legato, o del legatario non impedisce la falcidia 167. Come si regola la falcidia ne' legati condizionali. 170. Falcidia nel legato di una servitù 171. Il legato del pagamento anticipato di un debito, che aveva un termine, o che dipendeva da una condizione, è soggetto alla falcidia 172. Il legato di un crediro, che non può esigersi, non entra nella falcidia *ivi*. Tre sorte di casi, in cui si dee regolare la falcidia 173. La falcidia è dovuta in un legato dell'usufrutto: maniera di regolarla 174. L'erede semplice non ha dritto alla falcidia 182. L'erede beneficiario, che trovasi in frode, la perde sul fondo, che ha voluto occultare *ivi*. E su' legati, che ha voluto sopprimere 183. L'erede *ab intestato* non perde la falcidia, per aver rinunciato alla successione testamentaria *ivi*. Fra molti eredi gravati differentemente di legati, ciascuno ha la falcidia sulla sua porzione 184. I legatarij gravati di altri legati, non hanno la falcidia *ivi*. Quando però essi non soggiacciono alla falcidia per parte dell'erede 185. Il legato di un fondo, di cui è proibita l'alienazione, è esente dalla falcidia 188. Il testatore, ch'è debitore del suo erede, può proibirgli di dedurre la falcidia sul suo debito 188. La falcidia non ha luogo ne' testamenti militari *ivi*. Il legatario di un fondo, gravato di una prestazione sui frutti del defonto medesimo, non può pretendere la falcidia, ancorchè la paghi 189. Tutto quello che accresce l'eredità, diminuisce la falcidia 191. Tutto quello, che acquista l'erede in qualità di erede, diminuisce la falcidia *ivi*. Il fondo de' legatarij, assegnato sopra una porzione che cresce in beneficio di un erede, non è accresciuto dalla porzione del coerede 192. Lo stesso dee dirsi nel caso di una costituzione pupillare 193. Regola risultante da' quattro articoli precedenti 194. Ciò ch'è

gh'è stato lasciato a titolo di legato ad un coerede, da prendersi sulla porzione dell'altro erede, non diminuisce la falcidia 195. Falcidia fra i coeredi legatarij 196. L'erede di diverse porzioni dee confonderle per la falcidia dei legati di tutte le porzioni 197. Se il legatario di un legato condizionale succede all'erede, questo legato condizionale non diminuirà la falcidia dei legati, ordinati da quest'erede *ivi*. Un peso imposto ad uno fra molti eredi, dà dritto a lui solo per la falcidia 198. Un legato di cui non dee farsi subito il pagamento o la consegna, è valutato meno nella deduzione della falcidia *ivi*. L'erede che ha pagato o promesso di pagare l'intero legato, non può pretendere la falcidia *ivi*. Quando però non abbia pagato o promesso di pagare, per un errore di fatto, e non di diritto 199. La falcidia non si perde per il decorso del tempo *ivi*. La falcidia di molti legati ad un solo legatario può ritenersi sull'ultimo legato che si paga 200. L'erede, che sotto pretesto della falcidia, differisce di pagare i legati, ne deve gl'interessi, quando essi abbiano luogo *ivi*.

Fallimento. Definizione del fallimento VI, 71. Il creditore pignoratario gode la prelazione 72. Ed anche il venditore nella cosa venduta *ivi*. Debito condizionato 73.

Fallimenti dolosi. Vedi **Furto**.

Falsa moneta. Vedi **Falsità**.

Falsità. Differenti specie del delitto di falsità X, 176. Come si acquistano le prove della falsità di un atto *ivi*. Della ricognizione delle scritture per mezzo del confronto 177. Scritture false, prodotte da una persona, che non le ha falsificate 178. Pene contro gli ufficiali pubblici, convinti di questo delitto 179. Pene contro i complici 180. Degli eredi del falsario *ivi*. Prescrizione del delitto di falsità *ivi*. Transazione sopra la falsità di un documento *ivi*. Nome finto o supposto 181. Partito supposto *ivi*. Falsa moneta 182. Ufficiali della zecca, che alterano la moneta 183. Falsi pesi e false misure *ivi*. Stellionato *ivi*. Falsi testimonj. 184. Occultazioni delle verità 185.

Fatti illeciti. Fatto illecito di tre specie IV, 155. Fatto illecito per parte di chi dà 156. Fatto illecito per parte di chi riceve *ivi*. Fatto illecito per parte di amendue 157.

Fedecommissi. Vedi **Legati**. **Costituzioni**. **Sostituzione fedecommissaria**.

Fidejussori. Degli obblighi de' fidejussori de' tutori, e di coloro che li propongono, e dei loro eredi IV, 55.

Fidejussione. Vedi **Cauzione**.

Figli di famiglia. E' proibito il mutuare a' figli di famiglia II, 206. 207. 208.

Fi.

Figli. Chi sono i figli VII. 71. Chi sono i discendenti *ivi*. Tutti i discendenti sono compresi sotto il nome di figlio *ivi*. I bastardi non sono compresi sotto questo nome 72. Bambini nati poco tempo dopo il matrimonio, o molto tempo dopo la morte del marito *ivi*. Postumi 74. Figli nati morti. 75. Partì monstrosi *ivi*. Il figlio nato durante il matrimonio si presume legittimo *ivi*. Tutti i figli succedono in porzioni eguali 77. I figli de' figli concorrono per il dritto di rappresentazione co' figli del primo grado 78. Ed anche nel caso, che non vi fosse rimasto alcun figlio del primo grado 79. Come succedano i figli di un matrimonio diverso 80. I figli di diversi matrimonj si servono del dritto del loro padre e della loro madre *ivi*. Porzione del figlio, che non è ancora nato *ivi*. Curatore del figlio che ha da nascere 82. Provvisione per la vedova che rimane incinta *ivi*. Provvisione per il figlio, di cui s'impugna la filiazione 84. I discendenti escludono gli ascendenti 85. Caso in cui il padre ed il figlio muojono contemporaneamente 86. 87. I figli hanno il dritto di trasmissione 96. Provvisione per figli che deliberano per accettare l'eredità 97. Usufrutto del padre sulla eredità ricaduta al figlio 98. Dritti che passano agli agnati, ancorchè non sieno eredi *ivi*.

Fondi. Differenza tra gli edifizj e gli altri fondi IV, 139. Distanza dal confine per piantare, per edificare o per fare altre cose 140. Del muro comune, e del muro proprio di un suolo *ivi*. Fondi separati da una strada pubblica *ivi*. Fondi traversati da un ruscello 141. Diversi riguardi per regolare i termini *ivi*. Chi possa far prefiggere i termini 142. L'esame dei confini deve farsi dopo quello del possesso *ivi*. Distanza dal confine per piantare, o per edificare 143. Usurpazioni *ivi*. Se i confini non appariscono 144. Di chi move i termini *ivi*. Autorità di coloro che mettono i termini 145.

Fondi allodiali. Vedi *Cose*.

Foresieri. Vedi *Persone*.

Fornicazione. Vedi *Delitto di Carne*.

Frodi. Tutto ciò che fanno i debitori in frode dei loro creditori è nullo IV, 225. Liberalità fraudolenti *ivi*. Alienazione a' compratori di buona fede 226. Alienazione ai compratori di mala fede *ivi*. Compratore che conosce la frode 227. Alienazione fraudolenta *ivi*. Diverse maniere di frodi 228. Altre frodi 229. Altre frodi 230. Altre frodi 231. Dote in frode de' creditori *ivi*. Colui che riceve quel che gli è dovuto, non fa frode 232. Eccezione dell'articolo precedente 233. Obblighi che seguono dalle frodi

fat-

fatte ai creditori 234. Complici nelle frodi 235. Pene del debitore che froda i suoi creditori, *ivi*. Tutore o curatore complice nelle frodi 236.

Frutti. La restituzione de' frutti è un risarcimetto V, 128. Fin dove si estende questa restituzione 129. Per frutti s' intende ogni sorte di rendita *ivi*. Il possessore di buona fede non restituisce i frutti di cui ha goduto, durante la sua buona fede 130. Il possessore di buona fede restituisce i frutti, dopo esserne richiesto 131. I frutti raccolti appartengono al possessore di buona fede, sebbene rimasti nel campo 132. Delle rendite successive *ivi*. Bisogna dedurre le spese sul valore delle rendite che debbonsi restituire 135. I frutti appartengono al padrone del fondo, non a quello che semina e coltiva 136. Il possessore di mala fede deve i frutti, che potrebbero ricavarsi dal fondo *ivi*. L'erede del possessore di mala fede succede agli obblighi dell'erede medesimo 138. Stima dei frutti, e di altre rendite di un anno per l'altro *ivi*. Restituzione delle rendite de' mobili *ivi*. Non si dà interessi dei frutti 139.

Funerali. Quali sono le spese de' funerali VI, 318. Le spese dei funerali sono privilegiate *ivi*. Debbono essere regolate secondo i beni e la qualità del defonto, e secondo altre circostanze 319. Senza riguardo alle disposizioni smoderate de' testatori *ivi*. Se uno che non sia l'erede, abbia fatte tali spese, come le ricuperà *ivi*.

Furto. Definizione del furto X, 170. La pena di questo delitto dipende dalle circostanze *ivi*. Quali sieno queste circostanze *ivi*. Furti commessi da fanciulli 171. Punizione del furto, ancorchè siasi restituita la cosa rubata *ivi*. Gli eredi de' ladri sono soggetti al giudizio civile in favore de' derubati *ivi*. Pene contro i complici nel furto 172. Pene contro coloro che ricettano i ladri, ed occultano le cose furtive *ivi*. Vindicazione della cosa furtiva dalle mani di un terzo 173. Furto commesso dalla moglie in casa del marito *ivi*. Di coloro che rubano bambini 174. De' fallimenti dolosi, e de' complici in questo delitto *ivi*.

G

Garanzia. Garanzia II, 73. Non v' ha garanzia ne' casi fortuiti e nel fatto del principe *ivi*. Due sorti di garanzie, la naturale o di diritto, e la convenzionale *ivi*. Garanzia di diritto 74. Garanzia convenzionale *ivi*. Il venditore non può esentarsi dalla garanzia de' propri fatti 75. Garanzie stabilite da alcune consuetudini *ivi*. Danni ed inte.

interessi per l'evizione e per altri turbamenti *ivi*. Diversi effetti de' turbamenti che soffre il venditore 76. Restituzione del prezzo co' danni ed interessi *ivi*. Se la cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell'evizione *ivi*. Se la cosa si è deteriorata nel tempo dell'evizione 77. Se la cosa è cresciuta di prezzo *ivi*. Se il compratore ha fatto miglioramenti 78. Riguardo che dee aversi a' frutti percepiti, per apprezzare i miglioramenti 79. Le circostanze fanno diversamente regolare le difficoltà per i miglioramenti 80. Se il venditore ha venduto di mala fede la cosa altrui 81. Colui che deve garantire non può evincere *ivi*. Se il compratore turbato nel possesso non dinunzia, o fa qualche altro pregiudizio alla condizione del suo garante *ivi*. Il compratore è tenuto soltanto a dinunziare il turbamento *ivi*. Garanzia di diritto nella vendita dei dritti medesimi 82. Garanzia nella vendita d'una eredità 83. Garanzia nella vendita d'un debito *ivi*. Quali sono le cose per le quali il venditore è obbligato di garantire il compratore 84. Contra di chi dee drizzarsi la domanda in grazia 85. Quello che rappresenta la persona del compratore ha diritto di esercitare l'azione in garanzia contro il venditore, siccome avrebbe potuto esercitarla il compratore stesso *ivi*. Se il compratore evitto fosse stato noto nel tempo della vendita, che il suo venditore non era proprietario, può domandare i danni ed interessi 86. Può stipularsi, che in caso d'evizione il compratore non potrà domandare la restituzione, se non di una parte del prezzo *ivi*. Quegli che ha venduto non può evincere il compratore, ancorchè abbia venduto il podere d'un terzo di cui sarà erede 87. Se dopo l'adizione dell'eredità questo venditore venda ad un terzo, il primo compratore non potrà essere evitto dal secondo 88. Garanzia in caso di vendita d'un debito *ivi*. Garanzia reciproca tra coeredi VII, 61. Due diversi effetti di questa garanzia *ivi*. Garanzia dei debiti e degli altri pesi 62. Gli eredi possono diversamente regolare la garanzia 63. E si garantiscono su i pesi secondo le loro porzioni 64. E si garantiscono su i pesi che si scoprono dopo la divisione *ivi*.

Giudice. Quando la parte possa recusare un giudice X, 110. Parentela del giudice colla parte fino al quarto grado *ivi*. Altro motivo di ricusa *ivi*. Altro motivo *ivi*. Metodo per proporla *ivi*.

Giudizj. Maniera d'instituire i giudizj X, 103. Cosa sia la citazione 104. Come si citino gli assenti, o coloro che non hanno domicilio fisso *ivi*. Dilazione, che si accorda a comparire *ivi*. Giorni che non sono compresi nella dilazione.

lazione *ivi*. Contumacia del reo convenuto 105. Se nei giudizi contumaciali si accordino tutte le dimande dell'attore 105. Delle difese contro l'istanza *ivi*. Ragioni per declinare una giurisdizione 106. Quando si propongono le eccezioni dilatorie *ivi*. Come si risolvono le istanze d'incompetenza *ivi*. L'eccezioni dilatorie debbono proporsi tutte insieme 107. Dell'eccezioni perentorie *ivi*. Dell'offerta, che deve fare il reo convenuto quando non vi sia alcuna eccezione da opporre *ivi*. Giudizio degli affari sommarij 108. Cosa debba farsi in caso di morte di una delle parti o del suo procuratore *ivi*. Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio *ivi*. Metodo con cui si dee procedere dopo tale istanza 109. Avanti chi l'interessato debba comparire *ivi*. Ricognizione delle scritture private 112. Come si riconoscono le scritture *ivi*. Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento 113. La querela di falsità non esclude le altre eccezioni che possono proporsi contro un documento *ivi*. Transazione sopra un documento falso 114. Relazione de' periti *ivi*. Accesso de' giudici 115. Interrogatorj sugli articoli *ivi*. Metodo giudiziale per gli interrogatorj *ivi*. Se la parte possa ritrattare l'interrogatorio 116.

Giuochi. X, 205.

Giuramento. Definizione del giuramento e suo uso V, 218. Il giuramento non si ammette se non è deferito *ivi*. Se il giuramento possa darsi in tutte le cause *ivi*. Come si deferisce 219. Il giudice può ordinare il giuramento, se sia necessario *ivi*. Il rifiuto di giurare serve di prova 220. Giuramento restituito a colui che lo deferisce *ivi*. Chi ha deferito il giuramento può rimetterlo 221. Può anche revocarlo *ivi*. Doveri del giudice sul giuramento dato dall'attore, e che il reo convenuto restituisce all'attore *ivi*. Il giuramento decide 222. Il giuramento fa cessare l'azione 223. Scrittura scoperta dopo il giuramento *ivi*. In quali cause si fa uso del giuramento 225. Effetto del giuramento riguardo alle persone interessate colle parti *ivi*. Il giuramento non giova, nè nuoce alle persone terze 226. Chi possa deferire il giuramento a nome di un altro *ivi*.

I

Ingiurie. Diverse specie d'ingiurie X, 196. Libelli famosi 197. Scritture ingiuriose, prodotte in giudizio *ivi*. Ingiurie di fatto *ivi*. Ingiurie de mandato 198. Ingiurie fatte ai domestici 199. Se l'erede possa agire in giudizio, per l'ingiuria inferita al suo autore *ivi*. Ingiurie senza animo

Domat Tom. X.

Q

mo

mo d'insultare 200. Ingiurie fatte in forza di un ordine del giudice *ivi*. La gravezza di una ingiuria dipende dalle circostanze *ivi*. Come pure la pena 202. Due maniere per dimandare la riparazione di un' ingiuria *ivi*. Parole ingiuriose, ma vere 213. In qual tempo si può dimandare la riparazione dell'ingiurie *ivi*.

Innovazione. Definizione dell'innovazione VI, 49. L'innovazione non si presume, se non si prova 50. I cambiamenti che si possono fare in un primo obbligo, non lo innovano *ivi*. Innovazione di molti debiti, ridotti ad uno 51. L'innovazione annulla le ipoteche e gli altri accessori dell'obbligo *ivi*. Chi può innovare. 52. Il tutture può innovare in vantaggio del pupillo *ivi*. Ed il procuratore costituito, che ne ha la facoltà 53. Uno dei creditori che può riscuotere, può innovare *ivi*. Innovazione per un altro *ivi*. Ogni debito può innovarsi 54.

Interessi. Definizione dell'interesse V, 91. In che consiste 92. Quando è dovuto *ivi*. Il compratore di un fondo deve l'interesse del prezzo 93. Interessi dopo la domanda 94. Caso in cui si possono stipulare interessi, che non sarebbero dovuti per la natura del debito 96. Interessi de' danari dotali *ivi*. Interessi dovuti da chi profitta del danaro altrui 97. Il debitore non deve mai interessi d'interessi 98. Ma può dovere interessi d'altre rendite *ivi*. Come s'intende il diviero degl'interessi d'interessi 100. Caso in cui chi paga gl'interessi per un altro, non può pretenderne gl'interessi 101. Caso in cui son dovuti gl'interessi d'interessi *ivi*. Quattro cause d'onde nascono gl'interessi 102. Diversi riguardi per giudicare se son dovuti gl'interessi *ivi*. Se il diritto di caccia sia un frutto 104. Quali sono i frutti di una casa *ivi*. Se il debitore che ha fatto il deposito, debba interessi *ivi*. Pena stipulata per far le veci d'interessi *ivi*. Se una stipulazione usuraria sia nulla 105.

Interrogatorj. Interrogatorio dalle parti ordinato dal giudice V, 209. Come deve rispondere colui che è interrogato 210. Uso degl'interrogatorj *ivi*. La risposta erronea di fatto non nuoce *ivi*. Effetti degl'interrogatorj 211. Essi non impediscono l'uso delle altre prove *ivi*. Differenza fra gl'interrogatorj e l'istanza che la parte esibisca le sc i rure *ivi*.

Ipotecche. Significato delle parole *pegni ed ipotecche* IV, 244. Le ipotecche sono per la sicurezza delle obbligazioni *ivi*. Ipoteca per un debito condizionato 245. Non vi è ipoteca per un mutuo da farsi 246. Ipoteca su i beni futuri 247. Come l'ipoteca si estenda a tutti i beni, o si limiti a taluni 248. Accessorj dell'ipoteca 250. Di ciò ch'è pro-

venuto della cosa ipotecata, e che n'è separato *ivi*. Dell' edificio eretto sul fondo ipotecato 251. Del fondo che rimane da un edificio ipotecato *ivi*. Del cambiamento della superficie del fondo ipotecato *ivi*. Di ciò che si è acquistato co' danari provenienti dal fondo ipotecato 252. Del fondo ipotecato nel medesimo tempo a due creditori 253. Preferenza del possessore, se ha parte nell'ipoteca 254. Dell'ipoteca sulla porzione indivisa di uno degli eredi *ivi*. Ipoteca del creditore sopra tutte le porzioni degli eredi del debitore 256. Ipoteca per tutti gli eredi del creditore sopra tutto ciò ch'è ipotecato 257. L'ipoteca è indivisa 258. Non si può ipotecare se non quel che si può vendere *ivi*. Ipoteca sul fondo altrui 259. Stellionato nell'ipoteca 260. Come il tutore ed il procuratore, costituito possono ipotecare 261. Ipoteca sopra cose incorporee *ivi*. Cose che non possono essere ipotecate 262. Cose necessarie per l'agricoltura 263. Cose che non sono in commercio *ivi*. Benefizj del principe 264. Anticresi *ivi*. Il creditore che ha l'usufrutto può dare in affitto 265. Se il debitore piglia in prestito i suoi mobili che ha obbligati *ivi*. Se il pegno non basta, rimane il credito per il residuo *ivi*. Ipoteca pel debito di un altro 266. Approvazione del padrone della cosa impotecata *ivi*. Se possa esser ipotecato l'usufrutto 267. Chi può impotecare *ivi*. Creditore ipotecario è preferito a colui che non ha ipoteca *ivi*. Tra due creditori ipotecarij, deve essere preferito il più antico 268. Un creditore posteriore nell'ipoteca può domandare di essere surrogato a' diritti del primo, offerendo di pagarlo *ivi*. L'ipoteca sussiste, qualunque il fondo passi nelle mani di un terzo *ivi*. Cessa qualora il creditore vi rinunzia *ivi*. Se cessi quando il creditore ha data una dilazione *ivi*. Se siasi stipulato, che in vece dell'ipoteca il debitore dasse cauzione 269. Se l'ipoteca sussista, qualora il creditore avendo permesso al debitore di vendere, il debitore abbia donato 269. Se il creditore, avendo permesso di donare, il debitore abbia venduto *ivi*. Se il creditore abbia permesso di vendere per un dato prezzo 270. Se abbia permesso di vendere in un certo tempo 272. L'azione personale, intentata contra il debitore o contra il suo fidejussore, non annulla l'ipoteca 273. Se molti creditori comprino in comune il fondo che loro è ipotecato *ivi*. L'ipoteca o è generale o speciale 275. Ipoteca speciale di due sorta 276. Ipoteca semplice o privilegiata *ivi*. Tre maniere con cui si acquista l'ipoteca 277. Ipoteca, espressa o tacita *ivi*. Ipoteca convenzionale, ipoteca legale 278. Il creditore non può colla via di

fatto pigliarsi un pegno 279. Primo effetto dell'ipoteca: diritto di far vendere il pegno 281. Secondo effetto: diritto di evincere il pegno *ivi*. Terzo effetto: preferenza del creditore anteriore 282. Quarto effetto: sicurezza per le conseguenze del debito *ivi*. Questi effetti hanno luogo, tanto nell'ipoteca generale, quanto nella speciale 283. Discussione del terzo possessore *ivi*. Come il creditore seguente si assicuri l'ipoteca 285. Della vendita del pegno 287. Convenzione sulla vendita del pegno 288. Stipulazione che il pegno resterà al creditore, in difetto di pagamento 289. Se sieno ipotecate molte cose 291. Se il debitore può redimere un pegno, dandone un altro, o dando una cauzione *ivi*. Se vi sieno molti pegni per un medesimo debito 292. Danari provenienti dal pegno vanno in isconto degl'interessi, e poi del capital principale *ivi*. Effetto dell'ipoteca prima del termine del pagamento *ivi*. Ipoteca per un debito condizionato 293. Effetto dell'ipoteca di un secondo creditore sulla cosa obbligata ad un altro 294. Delle spese che il creditore ha fatte per il pegno 295. Migliorazione del pegno fatta dal creditore 296. La perdita dell'ipoteca non diminuisce il debito 297. Obbligo d'una cosa per un'altra 298. Come il creditore possa esser messo in possesso *ivi*. Il debitore non può ripigliarsi il pegno senza il consenso del creditore *ivi*. L'ipoteca è limitata al dritto che aveva il debitore *ivi*. L'effetto dell'ipoteca dipende da quello dell'obbligo 299. Cura del creditore per il pegno che è in suo potere 300. Se il pegno perisca per un caso fortuito 301. Del creditore che si serve del pegno *ivi*. Se il creditore ricavi dalla vendita del pegno più del suo credito 302. Obbligo del creditore nell'anticresi *ivi*. Se il pegno riceva qualche accrescimento 303. Il pegno è imprescrittibile *ivi*. L'ipoteca si estingue col pagamento 336. Con una invocazione *ivi*. Col giuramento dato al debitore, il quale giura di non dover nulla, o con un giudizio assolutorio 337. Con tutto ciò che equivale al pagamento *ivi*. Col deposito, in caso che il creditore ricusi di ricevere il pagamento *ivi*. Se il pagamento sia nullo l'ipoteca estinguesi, se il pegno si metta fuor di commercio 338. O se venga a perire 339. La prescrizione del credito estingue l'ipoteca *ivi*. Se il debitore perda il suo diritto sul pegno, il creditore perde la sua ipoteca *ivi*. Effetto della redibizione della cosa ipotecata 340. Il creditore che acconsente all'alienazione del suo pegno, perde la sua ipoteca, se non se la riserva 341. Se il creditore acconsenta che il suo pegno sia obbligato ad un altro *ivi*. L'ipoteca risorge, se l'alienazione non ha il suo effetto *ivi*.

ivi. Come si debba intendere il consenso del creditore all'alienazione 342.

Legati. Definizione de' legati IX, 8. Definizione de' fedecommissi particolari 9. I legati i fedecommissi particolari, e le donazioni *causa mortis*, sono di una medesima natura *ivi*. In che consista la validità di queste disposizioni *ivi*. Loro natura, e formalità ch'esse esigono 10. Caratteri essenziali di queste disposizioni *ivi*. Si possono incaricare i legatarij di passare un legato ad una terza persona *ivi*. Una cosa lasciata in legato a molte persone, si divide fra tutti 11. Un legatario che ha ricevuti diversi legati, non può restringersi a quelli, che non hanno alcun peso *ivi*. I legati non sono dovuti, che dopo essere pagati i debiti *ivi*. Chi può fare un legato 13. In quale epoca si dee considerare la capacità o l'incapacità di colui, che fa il legato *ivi*. Chi può ricevere un legato *ivi*. Persone indegne di ricevere un legato *ivi* è 14. Regole particolari concernenti le persone, alle quali si può lasciare un legato 15. Si possono lasciare gli alimenti ad una persona, incapace di ricevere gli altri legati *ivi*. Il testatore può lasciare un legato ad uno dei suoi eredi 16. Come si divida un legato lasciato a due persone *ivi*. L'erede legatario può accettare il legato e rinunciare all'eredità 17. Si può lasciare un legato a persone incognite, ed in qual senso *ivi*. Legato, lasciato ad una persona fra molte 18. Legato, lasciato ad una città, o ad una comunità 19. Si possono lasciare in legato tutte le cose che sono in commercio 21. Ma non le cose pubbliche e sacre *ivi*. Si può fare un legato di una cosa altrui 22. Il legato è valido se il testatore sa, che la cosa non è sua 24. Ma se la crede sua, il legato è nullo 25. Eccezione della regola precedente *ivi*. Quando la cosa è dell'erede, nulla importa che il testatore l'abbia saputo o ignorato 26. Il legato è inutile se la cosa appartiene al legatario *ivi*. Se il legatario ha acquistata a titolo lucrativo la cosa lasciategli, il legato rimane senza effetto 27. Legati di una cosa medesima, lasciati ad una stessa persona da due testatori 28. Due legati di una medesima somma, non equivalgono a due legati di una medesima cosa *ivi*. Il legato di un fondo, di cui il testatore possiede solo una porzione, si riduce a questa porzione 29. Legato ad un debitore di quello a cui può ascendere il suo debito *ivi*. Il legato di quello che deve ad una persona obbligata in solido con un'altra, non disobbliga, che il solo legatario di una dilazione al debitore, lo libera dal pagare gl'interessi 32. In qual senso il padre, tutore del figlio, può

essere obbligato al rendimento de' conti *ivi*. Legato di una cosa, che trovasi impegnata 34. Si possono lasciare in legato le cose, che ancora non esistono 36. Legato di una certa quantità da prendersi da una data raccolta, o in un dato luogo 37. Legato indefinito de' mobili 38. Il legato di una cosa specificata come appartenente al testatore è nullo, se questa non trovasi nel suo patrimonio 39. Come debba intendersi il legato di una cosa, di cui non si è determinata la specie *ivi*. Legato di un lavoro da farsi *ivi*. Il legato indeterminato di un fondo è nullo, se il testatore non ha alcun fondo 40. Come la cosa ch'è stata aggiunta al fondo, lasciato in legato, appartiene o non appartiene al legatario 44. Quando l'accrescimento del fondo lasciato in legato fa rivocare il legato 45. Il legato di un fondo comprende le servitù necessarie, ch'esso ha in un altro fondo dell'eredità *ivi*. Servitù reciproca fra i legatarij di due case contigue 46. Il legatario deve avere l'uso della cosa legata 47. I mobili di una casa di città o di campagna non sono necessarij *ivi*. Le scritture non sono comprese nel legato di tutto quello che trovasi in una casa 48. Legato dell'usufrutto 51. Legato dell'usufrutto, lasciato a più persone, e della proprietà lasciata ad una di esse 52. Uso de' mobili *ivi*. Come il legato di una porzione de' frutti possa aver luogo, anche dopo la vendita del fondo *ivi*. Il peso del legato di un usufrutto passa all'erede, se il legato non ha luogo 53. Differenza fra un legato annuo, e quello dell'usufrutto *ivi*. Altra differenza 54. Altra differenza. 55. Il legato annuo deve pagarsi in principio dell'anno 56. Un legato da pagarsi in molti anni, è di una natura diversa da quella di un legato annuo *ivi*. Legato di una distribuzione da farsi per sempre in un dato giorno, oppure da farsi per una volta sola 57. Il legato degli alimenti s'intende a vita del legatario 58. Il legato degli alimenti fino alla pubertà, s'intende fino alla piena pubertà *ivi*. Il legato degli alimenti comprende ancora l'abitazione ed il vestiario 59. Gli alimenti si regolano secondo le circostanze *ivi*. Come si regoli il legato degli alimenti quando il testatore era solito di somministrarli 60. Gli alimenti sono dovuti, ancorchè il legatario abbia con che vivere da altra parte *ivi*. Favore del legato degli alimenti 61. Quali sieno i legati pii 62. Differenza fra i legati pii e gli altri legati, per i loro motivi, ed il loro uso *ivi*. Differenza fra un legato pio, ed un legato destinato al pubblico bene 63. Uso dei legati pii, che non hanno alcun destino *ivi*. Esecuzione de' legati pii 64. De-

stino di un legato pio ad uso diverso da quello, che ha ordinato il testatore 65. Privilegi de' legati pii 66. Tre maniere di lasciare in legato una cosa fra molte 69. Legati che non additano la persona che dovrà fare la scelta 70. Quando l'espressione del testatore determina la scelta, non bisogna allontanarsene *ivi*. Legato a scelta dell'erede 71. Legato a scelta del legatario 72. Legato a scelta di un terzo 73. Colui che ha la scelta, non deve differirla 74. Pena apposta al ritardo della scelta che deve fare l'erede *ivi*. Pena apposta al ritardo della scelta, che deve fare il legatario 75. Quando delle cose lasciate in legato ne rimane una sola, essa appartiene al legatario *ivi*. Se la cosa dopo fatta la scelta, perisce, essa va a danno del legatario 76. La scelta è irrevocabile 77. La scelta non può farsi prima dell'accettazione dell'eredità *ivi*. Il legatario di quello che rimane dopo che un altro ha scelto, avrà tutto, se l'altro non sceglie niente *ivi*. Il diritto di scegliere passa all'erede del legatario 78. Tre specie di cose, che si possono lasciare in legato 79. Se il testatore ha disposto de' frutti e delle rendite, la sua volontà servirà di norma 80. I frutti de' legati non sono dovuti, che dopo l'interpellazione giudiziale *ivi*. Gl'interessi de' legati de' denari non sono dovuti che dopo la dimanda 87. Profitti de' legati di una specie diversa da' frutti, e dagl'interessi *ivi*. I frutti, e gl'interessi de' legati pii si debbono pagare, anche senza l'interpellazione giudiziale 88. Il legatario acquista il suo dritto dal momento che muore il testatore 90. I legati sono di due specie: puri e semplici, o condizionali 91. Il legato puro si acquista dal momento della morte del testatore *ivi*. Ed anche i legati condizionali, se la condizione si è purificata prima di questa morte 92. Ma se la condizione non si purifica che dopo questa morte, il legato non ha il suo effetto, che quando si è purificata la condizione *ivi*. Tre specie di legati da distinguersi in riguardo al dritto del legatario *ivi*. Differenza fra il tempo in cui si acquista il legato, e quello in cui è stato dimandato 93. La trasmissione del legato all'erede del legatario, dipende dallo stato, in cui trovavasi il dritto del legatario nel tempo della sua morte 94. Due casi, in cui non vi può essere trasmissione *ivi*. Il legato condizionale non si trasmette, se non si è purificata la condizione *ivi*. Il legato si trasmette, benchè il legatario muoja prima del termine 95. Quali sieno propriamente i legati condizionali *ivi*. Chi ha ricevuto un legato sotto la condizione di aver figli, lo trasmette se muore lasciando la moglie gravida 96. Le

condizioni disoneste o impossibili non sospendono il legato *ivi*. I legati per un tempo incerto, sono condizionali. Esempio 97. Altro esempio 98. Il legatario, che muore prima della scelta, trasmette il suo dritto 99. I legati affetti alle persone, non si trasmettono *ivi*. Un legato annuo equivale a molti 100. Esempio di un legato affetto alla persona del legatario 101. Il ritardo del dritto dell'erede non ritarda quello dal legatario 102. Legato, di cui si sospende l'effetto, e che si trasmette *ivi*. Il legato di cui è stato incaricato l'erede sostituito, si acquista colla morte del testatore 104. Il legatario deve aver la consegna del legato, e non può prenderlo con una via di fatto 106. L'erede deve aver cura del legato 107. I legati senza alcun termine e senza alcuna condizione, debbono pagarsi dal momento, che si adisce l'eredità *ivi*. La consegna dev'esser fatta nel luogo, in cui esiste il legato in tempo della morte del testatore 108. L'erede non è tenuto a rinvenire un cavallo, ch'è stato lasciato legato, e che se n'è fuggito prima della morte del testatore *ivi*. Danni ed interessi del legatario, per non aver ricevuta la consegna del legato *ivi*. Sicurezza per i legati e per i fidecommissi 109. Due casi, in cui il padre e la madre, incaricati di un fidecommissso in favore de' loro figli, debbono dare una sicurezza 110. L'erede ricupera quanto ha speso per i legati e per i fidecommissi 111. L'erede deve soddisfare tutti i pesi annessi al legato, finchè non ne fa la consegna *ivi*. Le perdite seguite in tempo ch'è ritardata la consegna vanno a danno dell'erede 112. Le perdite, accadute senza colpa dell'erede, vanno a danno del legatario *ivi*. L'erede dee garantire la consegna di una cosa lasciata indefinitamente *ivi*. Garanzia di un legato particolare 113. Se restando evitto il legato, n'è stato restituito il valore, questo va a beneficio del legatario 114. L'erede non gode della restituzione *in integrum* dal pagamento del legato, ancorchè questo sia nullo *ivi*. E neppure del pagamento di un legato, di cui non si è ancora purificata la condizione *ivi*. Eccezione della regola precedente per l'interesse di un terzo 115. Un legato può esser nullo in origine, o divenir tale in appresso 118. Un legato può esser rivocato, o diminuito, o trasferito ad un altro legatario *ivi*. Esempj di questa regola 119. Eccezione di questa regola per i legati condizionali 120. Il legato è nullo, se il legatario premuore al testatore, o s'era morto in tempo del testamento 121. I pesi annessi ad un legato, ch'è stato annullato, passano all'erede 122. Un legato ch'era valido nel tempo del testamento può di-

ve-

venit nullo per un cambiamento di cose 124. Diverse maniere di revocare i legati. Esempio 125. Il legato di un credito è revocato, se il testatore lo esige 126. Il legato è revocato dall'alienazione della cosa *ivi*. La donazione ha la medesima forza 128. Il legato non è revocato dall'essersi pignorata la cosa 130. Nè da cambiamenti, che la riformano o la rinnovano *ivi*. Il legato di una mandra di pecore sussiste, ancorchè le pecore siensi tutte rinnovate 131. Se la cosa cambia natura, il legato è revocato 132. Se il legato è annullato, restano solo gli accessori della cosa 134. L'espressioni particolari derogano alle generali. Esempio *ivi*. Altro esempio della regola precedente 135. Diminuzione del legato, per diminuzione della cosa 136. E per lo smembramento di una parte del fondo, per unirli ad un altro fondo 136. Il legatario trasferito si toglie al primo legatario 137. Rivocazione di uno di due legati, che non ne annulla niuno *ivi*. Il legato è revocato, se il legatario se ne rende indegno 138. Il legato può esser diminuito per il solo effetto della falcidia, e indipendentemente dal fatto del testatore *ivi*. Se il legatario possa accettare una porzione del legato, e ripudiar l'altra 141. Se gli eredi del legatario abbiano questa libertà *ivi*. Legati rimessi all'arbitrio dell'erede *ivi*. Le disposizioni contrarie ai buoni costumi, non debbono eseguirsi 142. Legati fatti, acciò si accetti la tutela *ivi*. Se sia valido un legato fatto sotto la condizione di maritarsi coll'approvazione di una persona, la quale sia premorta al testatore 143. Se sia valido un legato, fatto ad oggetto di maritarsi ad una persona, che sia già maritata 144. Legato sotto la condizione di non isposar una nominata persona *ivi*. Legato sotto la condizione di sposare una nominata persona 145. Legato sotto una condizione, che dipende dalla volontà di un terzo *ivi*. Condizioni turpi 146. Falsa denominazione del legatario *ivi*. Errore nella denominazione del legato *ivi*. Legato compensativo *ivi*. Quando di una cosa ad una persona si è legato la totalità, ed una porzione ad un'altra persona 147. Se sia nullo il legato di un fondo, che il testatore più non possiede nel tempo della sua morte *ivi*. Se sia valido il legato di un libro, che in tempo della morte del testatore non era stato trascritto intieramente 148. Se sia valido il legato di un supposto debito, fatto ad un preteso debitore, se questi in realtà non deve nulla *ivi*. Legato che eccede i beni ereditarij *ivi*. Se sia valido il legato di un fondo, con eccettuarvi le vigne, quando nel fondo non vi sono vigne *ivi*. Se essendo stato più volte legato un fondo ad una medesima.

desima persona, questa possa pretendere il fondo, ed il valore di esso *ivi*. *Quid* se il fondo è stato legato a più persone? 149. *Quid* se una somma è stata legata più volte ad una medesima persona *ivi*. Se un testatore possa legare una cosa altrui 150. Se nel caso che l'usufrutto del legato abbia il peso di una prestazione annua, gli eredi del testatore sieno obbligati a pagare questa prestazione, dopo la morte dell'usufruttuario *ivi*. Se gli eredi dell'usufruttuario possano costringersi a questo pagamento 151. Se un legato annuo cessi per la morte civile del legatario *ivi*. Quando è stata lasciata in legato una di due cose, a chi tocchi la scelta *ivi*. Quando è incerto se il testatore ha voluto lasciare la cosa, oppure il prezzo di essa, a chi tocchi la scelta 152. *Quid* se il testatore ha data la scelta fra due legati, e prima di morire ne ha alienato uno di essi *ivi*. Se il legatario debba avere il fondo lasciatogli, esente da ogni servitù *ivi*. Se sussista la servitù quando è imposta in favore dell'erede 153. Se il dritto di servitù si sostenga, quando è in un fondo dell'erede *ivi*. Legato dell'usufrutto di una casa, la quale è stata rifabbricata di nuovo, dopo la morte del testatore *ivi*. *Quid* se la casa sia stata solo rifabbricata in parte? *ivi*. Se debba pagarsi il legato di un armento, quando in tempo della morte del testatore non è rimasta che una sola bestia *ivi*. Se s'intenda rievocato il legato di un mobile, quando il testatore l'ha unito ad una casa 154.

Leggi. I primi principj delle leggi sono stati ignoti agli antichi 1. Certezza de' principj delle leggi 4. Cognizioni de' primi principj delle leggi mediante la cognizione dell'uomo 5. Natura dell'uomo 8. Seconda legge dell'uomo *ivi*. Fondamento della società degli uomini su queste due leggi 9. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge 11. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge 13. Leggi delle potenze spirituali, che riguardano il temporale 66. Leggi delle potenze temporali che riguardano lo spirituale *ivi*. Re protettori ed esecutori delle leggi della chiesa 67. Accordo della giurisdizione spirituale con la temporale 68. Natura e spirito delle leggi, e loro differenti specie 69. Due sorta di leggi, le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie; natura di queste leggi 71. Origine delle leggi immutabili 73. Origine delle leggi arbitrarie *ivi*. Le materie naturali hanno leggi arbitrarie, e le materie inventate hanno leggi naturali 79. Poche leggi arbitrarie nelle materie naturali 79. Molte leggi arbitrarie, nelle materie arbitrarie *ivi*. Due sorti di leggi arbitrarie, quelle che si-
guo.

guono dalle leggi naturali, quelle che regolano le materie inventate 80. Quattro sorta di libri che comprendono le leggi arbitrarie che noi osserviamo, il diritto romano, il diritto canonico, le costituzioni e le consuetudini *ivi*. Giustizia ed autorità di tutte le leggi; differenze fra quella delle leggi naturali, e quella delle leggi arbitrarie 82. Importanza di distinguere i caratteri e lo spirito delle leggi 85. Pericolo di offender il diritto naturale, sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria 90. Discernimento dello spirito delle leggi per giudicare le quistioni 92. Necessità dello studio delle leggi naturali 93. Leggi naturali che sembrano qualche volta abolite 98. Leggi divine ed umane, naturali e positive 101. La religione e la politica hanno leggi comuni, e ciascuna ha le sue leggi proprie 103. Differenza fra le leggi arbitrarie della religione, e le leggi arbitrarie della politica 105. Diverse maniere di concepire le leggi che compongono il diritto civile 108. Divisione delle leggi nel diritto romano *ivi*. Diverse maniere di divider le leggi per mire diverse 109. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire, senza esser pubblicate; e le leggi arbitrarie regolano il solo avvenire, dopo la lor pubblicazione 114. Quando le nuove leggi si rapportano alle antiche, s'interpretano le une per mezzo dell'altre 115. Presunzione per l'utilità della legge, non ostante gl'intervenienti *ivi*. Statuti ed usi interpreti delle leggi *ivi*. Il disuso abolisce le leggi e gli statuti 116. Leggi e statuti de' luoghi vicini, servono di esempj e di regole *ivi*. Convien giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutto il suo tenore 117. Bisogna attaccarsi più al senso della legge, che a ciò che i termini sembrano aver di contrario *ivi*. Leggi che si estendono favorevolmente 118. Leggi che si restringono *ivi*. Le leggi reprimono non solamente ciò ch'è direttamente contrario alle lor disposizioni, ma ancora ciò che contraddisce alle lor intenzioni 120. Le leggi son fatte per ciò che accade comunemente, e non per un sol caso 121. Estensione delle leggi secondo il loro spirito *ivi*. Idea generale delle materie di tutte le leggi 126. Due sorte di leggi arbitrarie, le leggi scritte, e le consuetudini 135. Fondamenti dell'autorità delle consuetudini *ivi*. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire 136. Le leggi arbitrarie regolano soltanto l'avvenire *ivi*. Effetto delle leggi nuove sopra il passato *ivi*. Altro effetto delle leggi nuove sopra il passato 137. Del tempo in cui le leggi nuove incominciano ad esser osservate *ivi*. Due maniere con cui si aboliscono le leggi 138. Diversi effetti delle leggi *ivi*. Le leggi reprimon
ciò

ciò ch'è contrario *ivi*. Le leggi annullano e reprimono ciò ch'è stato fatto contro il loro divieto 159. Le leggi son generali, e non per un caso, o per una persona *ivi*. L'equità la legge universale 160. Le leggi naturali sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'equità 167. Le leggi arbitrarie sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'intenzione del legislatore 168. Interpretare la legge ne' suoi motivi e pel suo tenore 173. Come si può supplire alla legge *ivi*. Quando si dee ricorrere al principe per l'interpretazione della legge 174. Bisogna seguir la legge, benchè ne sia ignoto il motivo 175. Leggi che si estendono favorevolmente *ivi*. Leggi che si restringono 176. Leggi le cui disposizioni non si estendono oltre di ciò che esse determinano espressamente 177. Benefizj de' Principi s'interpretano favorevolmente *ivi*. Le Leggi s'interpretano le une con le altre 178. Le leggi s'interpretano con l'uso *ivi*. Le leggi si estendono a ciò ch'è essenziale alla lor intenzione 179. Le leggi che permettono si estendono dal più al meno 180. Le leggi che vietano si estendono dal meno al più *ivi*. Divieti taciti racchiusi in una legge 181. Come sono acquistati i dritti dalle persone per mezzo delle leggi 182. Come si può rinunciare al dritto acquistato per una legge 183. Le disposizioni dei particolari non possono impedir quelle delle leggi 184.

Legittima. Definizione della legittima VIII, 225. La legittima è dovuta a' discendenti *ivi*. Tutti i figli, che sono capaci della successione, hanno dritto alla legittima 226. La legittima de' figli in primo grado si regola *in capita*, *ivi*. Quella de' figli negli altri gradi, si regola *in stirpes*, *ivi*. Fra gli ascendenti, la legittima è soltanto dovuta a' più prossimi 227. Se vi sono più ascendenti nel medesimo grado, la metà della legittima deve darsi agli ascendenti paterni, e l'altra metà ai materni *ivi*. I fratelli non hanno legittima *ivi*. Differenti quote delle legittime 228. Il numero de' figli rende diversa la quota della loro legittima *ivi*. Quando i figli non sono più di quattro, la loro legittima è il terzo dell'eredità 229. Quando sono più di quattro, è la metà *ivi*. I figli che succedono per rappresentazione, non hanno che una sola porzione *ivi*. La legittima degli ascendenti è un terzo de' beni 230. La legittima si regola sul valore de' beni 236. L'istanza per avere la legittima è una istanza di divisione *ivi*. I beni donati sono soggetti alla legittima 237. I figli donatarij possono astenersi dall'eredità; ma le loro donazioni sono soggette alla legittima 238. Le doti, e le donazioni sono

imputate in porzione di legittima *ivi*: I frutti della legittima cominciano a correre dal momento che si è aperta la successione 239. La legittima è esente da qualunque peso, da qualunque condizione, da qualunque dilazione *ivi*. La legittima dei figli nati da un diverso matrimonio, è la medesima 240.

Lesà maestà. Definizione di questo delitto X, 143. Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale *ivi*. Diverse maniere d'incorrere in questo delitto 144. Dei complici, e dei conscj di questo delitto, senza averlo rivelato 145. Pene di chi attenta alla vita del sovrano 146. Altre pene contro i rei di lesa maestà 147. Questo delitto non si estingue colla morte del reo *ivi*.

Lettere di cambio III, 260. Obblighi di coloro che ricevono danaro per pagare la medesima somma in un altro luogo 264.

Liti. Maniera di terminare le liti, e le controversie dell'ordine giudiziario X, 75.

Locatore. Il locatore è obbligato alla manutenzione II, 138. Evizione *ivi*. Forza superiore che impedisce l'uso 139. La vendita fa cessare la locazione *ivi*. Il legatario può risolvere la locazione 140. Incomodo sopraggiunto *ivi*. Spese fatte dal conduttore 141. Dei vizj della cosa locata *ivi*. Locazione dell'usufruttuario 142. Le clausole ambigue inserite dal locatore si spiegano contro di lui *ivi*.

Locazione. Definizione della locazione in generale II, 120. Chi sia il locatore, e chi il conduttore 121. La locazione si perfeziona col consenso *ivi*. Quali cose si possono locare 122. Profitto degli animali *ivi*. Locazione della cosa altrui 123. Prezzo dell'affitto in denaro, o in porzione di frutti *ivi*. Viltà del prezzo non ha luogo negli affitti *ivi*. Libertà di subaffittare 124. Gli affitti passano agli eredi *ivi*. Fa duopo per la validità della locazione che siasi convenuto del prezzo *ivi*. *Quid*, se si è rimesso ad un terzo il regolare il prezzo *ivi*. La locazione può farsi sotto condizioni *ivi*. La locazione dà alle parti contraenti un'azione reciproca 125. Definizione della locazione 157. Differenze di conduttori, secondo che essi somministrano qualche materia o non somministrano nulla *ivi*. Di chi somministra la materia ed intraprende l'opera 158. Dell'architetto che provvede a tutto *ivi*. Condizioni delle locazioni 159. Ciò che si regola a giudizio dei periti *ivi*.

M

Marito. Come il marito succeda alla moglie VII, 172.

Matrimonio. Impegni naturali del matrimonio e della nascita.

scita I, 16. Instituzione divina del matrimonio, e diversi principj delle leggi che ne dipendono 17.

Moglie. Come la moglie succeda al marito VII, 172.

Monopolio X, 204.

Mutuante. Chi mutua deve esser padrone della cosa, per trasferirne il dominio in chi la piglia II, 200. Se la cosa mutuata appartenga ad un terzo *ivi*. Redibizione nel mutuo 201. Non può domandarsi se non quanto si è mutuato *ivi*. Pagamento di quella parte del debito, si confessa dal debitore *ivi*.

Mutuatario. Pagamento in termine II, 202. I casi fortuiti non liberano il debitore *ivi*. Interesse dopo il termine e la domanda giudiziale *ivi*. Pagamento del valore delle cose mutate 203. Tempo e luogo nella stima delle cose mutate *ivi*. Pagamento nella medesima quantità e qualità *ivi*. Interessi del valore della cosa mutuata 204. Interessi d'interessi illeciti *ivi*.

Mutuo. Definizione del mutuo II, 194. La cosa mutuata è alienata *ivi*. Quali cose si possono mutuare 195. Tradizione necessaria nel mutuo, per formare l'obbligo 196. Perchè tutte le obbligazioni si convertono in mutuo *ivi*. L'obbligazione del mutuo non può eccedere la cosa mutuata 197. Del cambiamento del valore delle derrate *ivi*. Mutuo apparente, che in realtà è una vendita 198. Cosa data a vendere per mutuarne il prezzo *ivi*. Danaro depositato per mutuare 199. In qual maniera è proibito di mutuare a' figli di famiglia 206. La morte del padre non convalida il mutuo fatto al figlio di famiglia 207. Non è proibito il mutuo al figlio emancipato *ivi*. Se l'obbligazione del figlio di famiglia sia stata soddisfatta o ratificata 208.

N

Noleggiatori. Obbligo de' noleggiatori per mare, e della loro cura III, 252. Sono responsabili del fatto delle loro genti *ivi*. Vetture per terra, e noleggio per i fiumi 253. Colpe dei vetturini *ivi*.

Nozze. I beni della persona che si rimarita, possono essere di tre specie VIII, 244. I beni che uno de' coniugi può aver ricevuto dall'altro sono di due specie 245. Beni acquistati dal marito sopra quelli della moglie, o dalla moglie sopra quelli del marito, in grazia del matrimonio *ivi*. Beni che i genitori hanno acquistati per parte de' loro figli *ivi*. Beni che i genitori hanno acquistati per altra parte *ivi*. Tutte queste diverse specie di beni hanno le loro regole particolari 246. I beni di colui, che si ri-

mar-

marita, e ch'esso ha acquistati per parte del conjuge defunto, rimangono affetti ai figli comuni *ivi*. I figli acquistano la proprietà di questi beni, in seguito del secondo matrimonio de' loro genitori 247. Questi beni appartengono ai figli in porzioni eguali *ivi*. Non si fa alcuna distinzione sulla provenienza dei beni, su i quali il marito o la moglie acquistano i lucri dotali 248. Questi lucri appartengono ai figli, ancorchè essi non sieno eredi nè del padre, nè della madre *ivi*. Il padre o la madre non ereditano *ab intestato* alcuna parte de' beni, che il figlio ha ricevuto dal suo padre o dalla sua madre premorta 249. La persona che passa alle seconde nozze, non può dare al suo marito, o alla sua moglie più beni propri, di quello che ha dato a quel suo figlio del primo letto, che ha ricevuto meno beni di tutti 252. Nè direttamente, nè per interposta persona *ivi*. Il calcolo de' beni deve farsi di quelli che si trovano in tempo della morte 253. La riduzione de' beni è comune a tutti i figli del primo letto *ivi*. I figli nati da più matrimoni prendono i lucri che sono loro propri 254. Il passaggio alle seconde nozze non priva il conjuge superstite dell'usufrutto lasciategli dal conjuge defunto *ivi*.



Obbligazioni. Quali sono queste obbligazioni, e come Idio pone ciascuno nelle sue 1, 23. Queste obbligazioni sono di due sorta le volontarie, e le indipendenti dalla volontà 24. Obbligazioni volontarie 25. Obbligazioni indipendenti dalla volontà 26. Spirito della seconda legge in tutte le obbligazioni 27. Ordine del governo per contenere gli uomini nelle loro obbligazioni 29. Le obbligazioni sono i fondamenti delle leggi particolari che le risguardano *ivi*. Le obbligazioni fanno le veci di leggi 31. Sommissione alle potenze *ivi*. Non far nulla che offenda l'ordine pubblico *ivi*. Non offender veruno, e rendere a ciascuno ciò che gli appartiene 32.

Obblighi. Obbligo di continuare l'affare incominciato IV 112. Cura dell'affare intrapreso 113. Se colui che s'ingegrisce negli affari di un assente, ne trascuri una parte 114. Affare intrapreso senza necessità *ivi*. Di colui che maneggia un solo affare 115. Casi fortuiti *ivi*. Se l'assente muore prima che sia finito il maneggio *ivi*. Interessi dei danari ricevuti per l'assente 116. Di colui che maneggia l'affare di una persona, credendo maneggiar quello di un'altra *ivi*. Se una donna agisca per un assente 117. Di quelli che agiscono per necessità *ivi*. Casi in cui quegli che

che agisce non è tenuto ad una esattissima cura *ivi*. Se che si fondi l'obbligo di colui, di cui è stato trattato l'affare 119. Obbligo d'approvare e di eseguire ciò ch'è stato ben amministrato *ivi*. Rimborso delle spese 120. Spese eccessive *ivi*. Interessi dei crediti *ivi*. Spese non necessarie *ivi*. Se una spesa utile perisca per un caso fortuito 121. Approvazione di ciò che sia stato malamente amministrato 122. Dei servigi prestati per dovere o per liberalità *ivi* Eccezione dell'articolo precedente 123. Norma per fissare questa sorte di spese *ivi*. Chi riceve quel che non gli è dovuto è obbligato a restituirlo 148. Pagamento fatto da chi credesi debitore, e non lo è 149. Pagamento fatto da un terzo 150. Il creditore non restituisce ciò che gli è stato pagato innanzi tempo *ivi*. Se si paghi per errore, o volontariamente quel che non è dovuto 151. Pagamento fatto in dubbio 152. Di chi di due cose ne deve una *ivi*. Esempio di un'altra specie *ivi*. Altro esempio 153. Restituzione d'una cosa posseduta, senza giusto titolo *ivi*. Pagamento di un debito che si potrebbe non pagare 154. Restituzione del danaro e degli interessi se vi hanno luogo 158. Cura della cosa *ivi*. Restituzione de' frutti 159. E dell'aumento avvenuto nella cosa 160. Se colui che aveva una cosa altrui, l'abbia alienata *ivi*. Di chi trova una cosa perduta 200. Di ciò che da un'inondazione è stato lasciato in un fondo 201. Di ciò che si gitta in mare nel pericolo di naufragio *ivi*. Provvisione di viveri in un pericolo comune 202. Come possa ripararsi il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito *ivi*. Se il cambiamento non è riparabile 203. Miscuglio di cose di molte persone 205. Si può nel fondo altrui andar in cerca della roba propria 206. Obblighi scambievoli, o non scambievoli *ivi*. Perdite e guadagni senza obblighi 207. Diversi effetti de' casi fortuiti per le conseguenze delle perdite *ivi*. Obbligo di chi trova una cosa perduta 210. Obbligo di chi recupera la cosa perduta *ivi*. Diritto di ripigliare nel fondo di un altro quel che un caso fortuito vi ha portato 211. Conseguenze dell'articolo precedente *ivi*. Altra conseguenza 212. Contribuzione per la perdita di ciò che si è gettato in mare per pericolo di naufragio *ivi*. Su qual piede si fa questa contribuzione 214. I viveri non entrano nella contribuzione 216. Mezzi per obbligare alla contribuzione *ivi*. Del danno avvenuto al naviglio *ivi*. Se a cagione del pericolo si recida l'albero, la perdita è comune 217. Niuna contribuzione se il vascello perisca *ivi*. Se lo schifo del vascello perisce 218. Se perisce il vascello, e resta lo schifo *ivi*.

- ivi*. Se perdendosi il naviglio in un altro luogo, si salvino alcune mercanzie 219. Se si ricuperi quel ch'era stato gittato nel primo pericolo 220. Nel caso dell'articolo precedente cessa la contribuzione *ivi*. Se per aver gittate alcune mercanzie, le altre sieno danneggiate *ivi*. Il padrone deve pagare ciò che si è speso per conservar la cosa 161.
- Obblighi in solido*. Definizione dell'obbligo in solido V, 5. Non vi è obbligo in solido, se non sia espresso 6. Nonostante l'obbligo in solido, non può dirigersi l'azione contro un solo *ivi*. Vi può essere l'obbligazione in solido per ogni sorte di contratti 8. Può esser diversa la condizione degli obbligati in solido *ivi*. Chi paga per gli altri può ripetere 9. L'azione contro uno degli obbligati in solido non fa cessare l'obbligazione degli altri 10. L'eccezione personale di uno degli obbligati non vale per gli altri *ivi*. La domanda ad uno degli obbligati in solido impedisce la prescrizione riguardo a tutti 12.
- Omicidio*. Diverse specie di omicidj X, 159. Omicidio casuale 160. Omicidio colposo 161. Omicidio volontario, non premeditato 162. Omicidio a difesa *ivi*. Del marito che uccide la moglie adultera *ivi*. Omicidio in rissa 163. Omicidio premeditato *ivi*. Omicidio per insidias 164. Assassino *ivi*. Veneficio 165. De' medicamenti dati per procurare l'aborto *ivi*. Parricidio *ivi*. Donne che occultano la loro gravidanza 166. Esposizione del parto *ivi*. Dei complici nel delitto di parricidio 167. Si fa il processo contro la memoria de' parricidi *ivi*. E contro quella dei suicidi 168. Pene contro il duello *ivi*. 169.
- Osti*. Gli obblighi degli osti III, 247. Convenzione espressa o tacita coll'oste 248. Come l'oste sia responsabile delle cose consegnate a' suoi domestici *ivi*. Cura dell'oste 249. Gli osti sono risponsabili del fatto della loro famiglia, e de' loro domestici 250. Sono risponsabili de' loro domestici unicamente per quello, che accade nell'osteria 251.

P

Padre. Il padre non ha alcun dritto di proprietà sugli acquisti dei figli VII, 129. Il padre gode l'usufrutto de' beni de' figli non emancipati *ivi*. Il padre non gode l'usufrutto sul peculio del figlio 130. Nè su di un dono fatto dal principe al figlio *ivi*. Nè sui beni donati sotto la condizione che il padre non nè abbia l'usufrutto 131. Il padre che succede al figlio insieme cogli altri figli, e rispettivi fratelli del defonto, non ha l'usufrutto sulle porzioni di questi ultimi *ivi*. Obblighi del padre, che gode l'usufrutto.

frutto *ivi*. Il padre acquista in proprietà tutte le rendite che ricava dall'usufrutto 132. Se il padre lascia godere l'usufrutto al figlio, questi lo acquista in proprietà *ivi*. Il padre e la madre hanno il dritto di sostentarsi coi beni de' loro figli 133. Il padre e la madre sono obbligati ad alimentare e mantenere i loro figli 134. I padri non sono tenuti a pagare i debiti de' figli, nè i figli quelli del padre 135. Ma la madre è tenuta a mantenere i figli solo in mancanza del padre *ivi*. Lo stesso accade dell'avolo materno 136. Due specie di dritti degli ascendenti sui beni de' figli *ivi*. Dritto reversivo degli ascendenti sui beni da loro donati *ivi*. Il padre riacquista i lucri, ricavati da' suoi beni 137. Eccezioni di queste regole per il passaggio de' genitori alle seconde nozze *ivi*.

Pagamenti. Definizione dei pagamenti VI, 7. Come si soddisfano *ivi*. La parola *soddisfare* si riferisce a tutti gli obblighi 8. Pagamenti di ciò che non era dovuto, o di ciò che si poteva non pagare *ivi*. Si può pagare prima del termine 9. Effetto del pagamento *ivi*. Pagamento fatto da chi non è debitore *ivi*. Il pagamento disobbliga le cauzioni e le ipoteche 10. Il pagamento fatto per avere una cessione, non estingue il debito *ivi*. La vendita del pegno soddisfa il debito, secondo la concorrente quantità di ciò che se ne ritrae 11. Molti debiti soddisfatti per molti debitori con un sol pagamento *ivi*. Due obbligazioni di un medesimo debitore, soddisfatte con un sol pagamento 12. Effetti de' pagamenti generali o particolari 13. Chi allega un pagamento, deve provarlo *ivi*. Pagamento di tre annate d'interessi decorsi, prova il pagamento delle annate precedenti *ivi*. Il creditore non è obbligato a ricevere in più rate il suo pagamento 14. Diverse maniere di pagare 16. La cessione di un credito è pagamento *ivi*. La cessione senza garanzia per rimaner disobbligato, è pagamento *ivi*. L'innovazione è pagamento 17. Il giuramento deferito, o una sentenza equivalgono al pagamento *ivi*. Se la cosa dovuta perisca, il debitore è discaricato *ivi*. Quando il creditore succede al fidejussore, o il fidejussore al creditore 18. Deposito nel caso che il creditore ricusi di accettare il pagamento 19. Non si può pagare una cosa per un'altra *ivi*. Lavoro che deve esser fatto per mano di un appaltatore 20. Colla cessione de' beni si danno in pagamento cose diverse da ciò che si deve 21. Se in pagamento di una somma si dia tutt'altro che danaro, è una vendita *ivi*. Se una porzione del fondo, dato in pagamento, rimanga evitta *ivi*. Pagamento in danaro il giorno avanti ad un bando, con cui si vieta il corso

corso di una data specie di moneta 22. La confusione dell'azione estingue il debito *ivi*. Più obbligati insieme ed i fidejussori possono pagare per il debitore 23. Ogni persona può pagare per un'altra 24. Del debitore che col danaro di un altro, paga per se stesso al creditore comune 25. Il procuratore può pagare ed esigere 26. Pagamento a colui che non ha l'autorità di far quietanza *ivi*. Tutori e curatori possono fare e ricevere i pagamenti 29. Pagamento ad uno di più creditori che hanno un diritto in solido, *ivi*. Uno degli eredi non può ricevere che la sua porzione *ivi*. Quietanza di un accusato di delitto *ivi*. Il debitore di molti debiti paga quello che più gli piace 31. I pagamenti s'imputano a scelta del debitore, ed in suo favore *ivi*. L'imputazione si fa sul debito che al debitore riesce più vantaggioso di pagare 32. Se quando si fa un pagamento per altri differenti debiti, l'imputazione debba prima di tutto farsi per il debito enunciato nella quietanza 33. Qual regola abbia luogo allorchè il fidejussore di due persone paga, senza indicare il debito, sul quale debba farsi l'imputazione 34. Il sovrappiù di un pagamento s'imputa agli altri debiti 35. L'imputazione si fa prima sugli interessi *ivi*. Sebbene la quietanza sia per il capitale e per gl'interessi *ivi*. Imputazione del prezzo del pegno ipotecato per molti debiti 36.

Parentela. Cosa è grado di parentela VII, 101. Cosa è linea di parentela 102. Linea ascendente *ivi*. Linea discendente 103. Linea collaterale *ivi*. Diverse linee di ascendenti e discendenti 105. Linee di ascendenti paterni e materni *ivi*. Moltiplicazione degli ascendenti, e delle loro linee 106. Differenza fra la linea degli ascendenti e quella de' discendenti 107. Diverse linee de' collaterali 108. *ivi*. La prossimità de' gradi de' collaterali non si regola coll'ordine delle linee 109. Situazione delle linee de' collaterali *ivi*. Due maniere di contare i gradi, l'una secondo il diritto romano, l'altra secondo il dritto canonico 110.

Parricidio. Vedi *Omicidio*.

Patri. Vedi *Convenzioni*.

Pecculato. Definizione del peculato X, 152. Degli uffiziali che alterano la moneta 153. De' finanzieri che abusano del denaro pubblico *ivi*. Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici *ivi*. Se questo delitto si estingua colla morte del reo 154. Specie particolare del peculato *ivi*.

Pegni. Vedi *Ipotecche*.

Pene. Come il giudice debba condursi nell'imporre le pene X, 207. Differenti specie di pene *ivi*. Pene infamanti *ivi*. Pene importanti la morte civile *ivi*. Condanna a morte 208. Confiscazione *ivi*.

Permuta. Definizione della permuta II, 117. Nella permuta l'uno e l'altro fanno le veci di venditore e di compratore *ivi*. Evizione nella permuta *ivi*. Le regole della permuta sono le medesime che quelle della vendita 118.

Persone. Distinzione delle persone pel sesso I, 190. Distinzione per la nascita, e pel potere paterno *ivi*. Legittimi e bastardi 191. Morti nati, 192. Aborti *ivi*. Bambini non nati *ivi*. Postumi 194. Que' che nascono dopo la morte della loro madre *ivi*. Ermafroditi *ivi*. Eunuchi *ivi*. Insensati 195. Sordi e muti, ed altri che hanno simili infermità *ivi*. Come la demenza e l'imbecillità non cambiano lo stato *ivi*. Mostri *ivi*. Casi in cui i mostri sono noverati tra' figli 196. Distinzioni per l'età *ivi*. Schiavi 198. Liberi *ivi*. Cagioni della schiavitù 199. Libertini, *liberti affrancati* *ivi*. Quali sono i padri di famiglia e i figli di famiglia *ivi*. L'emancipazione non altera il diritto naturale del potere paterno 200. Chi sono coloro che chiamansi *sui juris* *ivi*. Adulti ed impuberi 201. Maggiori e minori *ivi*. Prodighi 202. Regnicoli e stranieri *ivi*. Morte civile *ivi*. Religiosi professi 203. Ecclesiastici *ivi*. Comunità *ivi*.

Poligamia. Vedi *delitto di carne*.

Politica. Suo spirito I, 59.

Possessore. Il possessore non può esser cacciato dal possesso, se non per autorità del giudice II. 102.

Possesso. Definizione del possesso V, 236. Connessione del possesso colla proprietà *ivi*. Non vi sono due possessi di una medesima cosa *ivi*. Quali cose si possono possedere 237. Specie di possesso de' diritti 238. Il possesso non richiede una continuata ritenzione *ivi*. Possesso degli animali 239. La semplice ritenzione senza dritto nella cosa non è un vero possesso *ivi*. Si può possedere per mezzo altrui 240. Possesso precario *ivi*. Possesso di buona fede o di mala fede 241. Possesso furtivo o clandestino 242. Il possessore si presume proprietario *ivi*. Ritenzione che il padrone non può togliere 243. Il possessore è mantenuto senza titolo, se non ve ne sia contro di lui 244. Se due pretendono essere possessori, chi ha posseduto per un anno è preferito 245. La controversia sul possesso si giudica prima di quella sulla proprietà 246. Il giudizio possessorio deve introdursi dentro l'anno in cui è seguita la turbativa dal possesso *ivi*. Se il possesso è dubbio, si giudica dai titoli: e la cosa si mette in deposito 247. Il diritto di possedere acquistasi colla proprietà 249. Differenza fra l'acquisto del diritto di possedere e l'acquisto del possesso attuale *ivi*. Si può in certi casi acquistare la proprietà per semplice effetto

fetto del possesso 250. In tal caso il possesso è un titolo per la proprietà 251. Le cose che non hanno padrone, si acquistano col possesso *ivi*. Come se si trovano gemme ed altre cose preziose 252. Acquistasi colla caccia, e colla pesca *ivi*. Coi bottini su' nemici *ivi*. Se si trova una cosa abbandonata o gittata per donarla 253. O una cosa perduta di cui non si sa il padrone *ivi*. O un tesoro *ivi*. Ciò che la natura aggiunge ad un fondo, acquistasi dal padrone del fondo 254. Possesso dell'edifizio acquistato dal padrone del fondo 255. Avviene lo stesso delle piantagioni 256. Possesso di ciò che è stato aggiunto ad un immobile 257. In che consiste il possesso 259. Possesso che taluno prende da se stesso, senza diritto precedente 260. Possesso che prende solo colla tradizione 261. In che consiste la tradizione che dà il possesso *ivi*. Tradizione ed immissione nel possesso de' mobili 262. Tradizione ed immissione nel possesso degli stabili 263. Tradizione ed immissione nel possesso delle cose che consistono in diritti 264. Non si può possedere se non una cosa certa e determinata *ivi*. Come si conserva il possesso 265. Si conserva il possesso per mezzo di altri 266. Può taluno entrare in possesso o da per se stesso, o per mezzo di altre persone *ivi*. Il possessore succede al diritto del suo autore *ivi*. Si perde il possesso di ciò che si aliena o si abbandona 267. Le cose perdute, e quelle che si gittano in mare in un pericolo di naufragio, non s'intendono abbandonate *ivi*. Si perde il suo possesso col possesso di un altro 268. Primo effetto del possesso: il godimento 269. Altro effetto: di acquistare in certi casi la proprietà nel tempo stesso che si possiede *ivi*. Altro effetto: acquisto della proprietà con un lungo possesso *ivi*. Altro effetto: fa considerare il possessore come padrone 270. Effetto del possesso di buona fede *ivi*. Effetto del possesso di mala fede 271. Possesso colla via del fatto 272.

Postumi. Vedi *Persone*.

Precario. Vedi *Comodato*.

Prescrizione. Definizione della prescrizione V, 284. Qual sia l'oggetto della prescrizione, e quale il suo effetto 285. Quando si acquista *ivi*. Il possessore unisce al suo possesso quello del suo autore 286. Caso in cui il possesso di un altro che non è l'autore, giova al possessore 287. Possessi interrotti 288. Intervallo senza possesso apparente 289. Intervallo senza possessore, che non interrompe la prescrizione *ivi*. Quali cose si possano prescrivere 290. Si prescrivono i diritti e le azioni *ivi*. Caso in cui si prescrivono cose che son fuori di commercio 291. Le servitù

si prescrivono *ivi*. Buona fede necessaria per prescrivere *ivi*. Prescrizione senza titolo 292. Se il possessore ha perduto il suo titolo 293. Di chi acquista di buona fede da un possessore di mala fede 294. Differenza della buona o della mala fede in un caso medesimo *ivi*. L'erede è tenuto alla mala fede del defunto 295. Ma non il legatario, nè il donatario 296. Prescrizione degl'interessi o di altri annui canoni decorsi 298. Si può acquistar la prescrizione senza possedere personalmente *ivi*. Non si dà prescrizione senza possesso 300. Definizione dell'interrompimento *ivi*. Se il possesso del venditore giovi sempre al compratore 301. Se il possesso di chi ha comprato *cum pacto redimendi*, giovi al venditore *ivi*. Se chi possiede, vende o loca al proprietario, il possesso di questo proprietario possa servire per acquistar la prescrizione contro di lui *ivi*. Se il possesso possa conservarsi per mezzo di chi non possiede in nostro nome 302. Se chi tiene una cosa a titolo di pegno, possa prescrivere 303. Se abbia luogo la prescrizione per i beni di un terzo possessore, compresi erroneamente in una divisione *ivi*. Si può prescrivere in virtù di una transazione *ivi*. Il donatario può prescrivere, sebbene il donante non sia proprietario *ivi*. Se si possa prescrivere quando si possiede come erede di una persona che si credeva morta, e che intanto vive 304. Se si possa prescrivere la superficie senza il suolo *ivi*. Cause che fanno cessare la prescrizione 305. Quali cose si possono prescrivere *ivi*. Prescrizione de' debiti pagabili entro uno dato tempo, oppure condizionati 307. La prescrizione non corre contro i minori 308. Se un maggiore si trova interessato con un minore *ivi*. In qual senso la prescrizione non corre contro gli assenti 309. In qual senso non si prescrivono i beni dotali 311. Garanzia non si prescrive *ivi*. La mala fede impedisce la prescrizione 312. Se bisogna unire molti possessi, in tutti è necessaria la buona fede *ivi*. Altro vizio del possesso che impedisce di prescrivere 313. In qual senso il possessore non può cambiar la causa del suo possesso 314. Il vizio del titolo impedisce la prescrizione 315. Vizio del titolo che non impedisce la prescrizione 316. L'istanza giudiziale interrompe la prescrizione *ivi*. Domanda di uno di molti creditori 317. Domanda contro uno di molti debitori 318. La via di fatto non interrompe la prescrizione *ivi*.

Presunzioni. Cosa sia presunzione V, 189. Presunzioni ben fondate o deboli 190. Fondamento delle presunzioni *ivi*. Presunzioni concludenti o incerte 191. Due sorta di presunzioni 192. Prove presuntive senza testimonj e senza scrit.

scritture 193. Fatti che si presumono veri; fatti che bisogna provare 194. Prudenza del giudice per decidere dell'efficacia delle presunzioni 195. Esemplj di un fatto che bisogna provare 196. Esempio di una presunzione ben fondata della giustizia di un pagamento *ivi*. Altro esempio di molti conti fra due persone 197. Altro esempio; obbligo cancellato o laceto 198. Esempio di una presunzione che niente prova *ivi*. Esempio di una presunzione in un fatto antico 199. Presunzione di natura diversa da quelle che servono di prove 200. Altra specie di presunzioni 202. Altra specie di presunzioni 203.

Privilegj de' creditorj. Definizione del privilegio IV, 307. L'antiorità di tempo è indifferente tra' privilegiati 307. Effetto del privilegio 308. Privilegio del venditore *ivi*. Privilegio di chi mutua i danari per un acquisto 309. Privilegio di chi mutua per conservar la cosa *ivi*. Privilegio per le migliorazioni 310. Effetto di questo privilegio *ivi*. Privilegio degli architetti e degli operaj *ivi*. Privilegio di chi mutua per qualche lavoro 311. Privilegio de' vetturini 312. Privilegio su i frutti per il prezzo di un affitto *ivi*. Privilegio del censo e della rendita enfiteutica *ivi*. Privilegio su i mobili dell'inquilino per la pigione e per le conseguenze della locazione 313. De' mobili del subaffittatore 314. Eccezione a' due articoli precedenti 315. Privilegio per la pigione di altri edifizj che non sono case *ivi*. Privilegio del re *ivi*. Data dell'ipoteca 316. Fra le ipoteche, quella del re va nel suo ordine *ivi*. Eccezione 317. Prelazione del re a tutti i creditorj che non hanno nè ipoteca, nè privilegio *ivi*. Privilegio delle spese de' funerali *ivi*. Spese fatte in giudizio 318. Prelazione per il deposito su i beni de' pubblici depositarj 319. Prelazione per il deposito ch' esiste *ivi*. Colui che ha fatta innovazione perde il suo privilegio *ivi*. Concorso di creditorj per diversi depositi 320. Effetti de' privilegj 321. Differenza de' privilegj per l'ipoteca de' beni 322. Concorso e prelazione tra' privilegiati *ivi*. Un caso di prelazione tra gli stessi privilegiati 323. Tre ordini di creditorj 324.

Procura. Definizione della procura III, 220. Definizione del procuratore *ivi*. Come si formi la convenzione tra colui che costituisce un procuratore, ed il procuratore costituito *ivi*. Se il procuratore sia presente *ivi*. Diverse maniere per costituire un procuratore 221. Procura condizionata *ivi*. Procura generale o speciale *ivi*. Facoltà indefinita, o regolata e limitata *ivi*. Incombenza gratuita del procuratore 222. Procuratore per l'affare ove egli ha interesse *ivi*. Procura per l'affare di un terzo 223. Effetto della

della procura per l'affare di un terzo 224. Del consiglio e della raccomandazione 225.

Procuratore. Come si formi l'obbligo tra il procuratore e colui che lo costituisce III, 226. Spese fatte dal procuratore *ivi*. Se il procuratore abbia speso più di quello che avrebbe fatto il principale 227. Interessi de' datari pagati dal procuratore *ivi*. Se due persone hanno costituito un procuratore 228. Delle perdite che cagiona al procuratore l'affare di cui s'incarica *ivi*. Libertà di accettare la commissione, necessità di eseguirla 232. Intera esecuzione della commissione *ivi*. Estenzione e limiti dell'autorità *ivi*. Cura dei procuratori, e degli altri incaricati 233. Limiti di questa cura *ivi*. Si può render migliore ma non peggiore la condizione del commissionante 234. Se il procuratore compri a più caro prezzo di quello che gli è stato ordinato *ivi*. Procuratori ed altri amministratori debbono render conto 245. Gli avvocati ed i procuratori non possono entrare a parte nella lite, nè farsi cedere i dritti litigiosi *ivi*. Autorità di chi ha una procura generale 236. Si ricerca un'autorità speciale, per transigere e per alienare 237. Procura non eseguita, essendo le cose nel lor primiero stato 238. Due procuratori per la medesima incombenza *ivi*. Due procuratori, l'uno senza saper dell'altro *ivi*. L'autorità del procuratore finisce colla revocazione 240. La costituzione di un secondo procuratore revoca il primo *ivi*. Il procuratore può dimettere l'incarico, dopo aver accettata la procura 241. Deve far sapere il suo cambiamento *ivi*. Se il procuratore non può far sapere il suo cambiamento 242. Le procure finiscono colla morte d'una delle parti *ivi*. Del procuratore che agisce, non sapendo la morte del suo principale *ivi*. Se l'erede del procuratore defunto agisca dopo la sua morte 243.

Prodigi. Vedi *Persone*.

Pronipoti. Vedi *Collaterali*.

Proprietario. Ciò che il proprietario deve all'affittuale II, 154. Mobili ed utensili dati all'affittuale *ivi*. Riparazioni fatte dall'affittuale *ivi*. Spese dell'affittuale per essersi interrotto l'affitto 155. Migliorazioni dell'affitto *ivi*. Se il proprietario turba l'affittuale 156. Del turbamento che dal proprietario non può impedirsi *ivi*.

Prove in generale. Definizione delle prove V, 149. Prove di due sorte *ivi*. La confessione della parte è una prova *ivi*. Della confessione fatta dal procuratore 150. Fatti che non hanno bisogno di prova *ivi*. Chi allega un fatto deve provarlo 151. Il reo convenuto deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni *ivi*. Ciaschuna parte può dal canto

canto suo provare il contrario dei fatti dell'altra 152. Libertà reciproca di allegar fatti e di provarli *ivi*. Purchè questi fatti riguardino l'affare *ivi*. La cosa giudicata sta in luogo di verità 153. L'efficacia delle prove dipende 1. se sieno legali 154. 2. Se sieno concludenti 155.

Prove scritte. Quali sono le prove scritte V, 160. Uso di queste prove *ivi*. Le prove scritte sono le più sicure 161. Non ammettono prova in contrario *ivi*. Purchè non si pretendono false 162. Gli atti scritti non fanno prova, se non quando son fatti colle formalità legali 163. I testimoni di un atto scritto non possono essere sentiti per dichiarare o annullare il contenuto nell'atto 164. Gli atti scritti fanno prova solo contro le parti *ivi*. Nessuno può scrivere da se medesimo i documenti de' suoi diritti 165. Le prove si debbono ricavare dagli atti originali *ivi*. Caso in cui, in mancanza degli originali, può farsi uso delle copie ed anche di altre prove 166. Enunciativa di un atto in un altro 167 Altri contraddittori *ivi*. Articoli segreti contro un atto pubblico *ivi*. Gli articoli segreti non possono pregiudicare ad un terzo 169.

Prozio. Vedi *Collaterali*.

Pupillo. Obbligo generale del pupillo verso il tutore IV, 59. Il pupillo deve approvare le spese ragionevoli *ivi*. Agenti 60. Alimenti di padre, alla madre, a' fratelli ed alle sorelle del pupillo 61. Interessi di ciò che va creditore il tutore *ivi*. Ipoteca del tutore 62. Caso in cui il tutore è preferito 63.

R

Ragione, ossia Azione. Cosa sia azione X. 99. Tre specie principali di azioni *ivi*. Azioni personali, e da che esse nascono 100. Due specie di azioni *ivi*. Azioni reali *ivi*. Azione confessoria o negatoria 101. Azione ipotecaria *ivi*. Azione possessoria 102. Come l'azione ipotecaria diviene mista *ivi*. Altre azioni miste *ivi*.

Ratto. Vedi *Delitto di carne*.

Regole del dritto. Definizione delle regole I, 150. Due sorta di regole, naturali, ed arbitrarie 151. Quali sono le regole naturali *ivi*. Quali sono le regole arbitrarie 152. Altra divisione delle regole *ivi*. Due maniere di abusare delle regole 153. Le eccezioni sono regole *ivi*.

Religione. Suo spirito I, 59.

Religiosi professi. Vedi *Persone*.

Rescissione. Patto rescissorio II, 106. Effetti delle clausole rescissorie *ivi*. Rescissione senza clausola rescissoria *ivi*.

Re-

Rescissione di consenso prima dell' esecuzione 107. Rescissione di consenso dopo l' esecuzione *ivi*. Definizione della rescissione VI, 78. Rescissione indipendente dal dolo della parte *ivi*. Restituzione contro i decreti 79. Le rescissioni dipendono dalla prudenza del giudice *ivi*. Non si debbono facilmente accordare 80. Effetto della rescissione contro le terze persone *ivi*. L'erede può essere restituito in nome del defunto 81. Per domandare la rescissione, si ricerca una procura speciale 82. La ratificazione impedisce la rescissione *ivi*. Effetti reciprochi della rescissione *ivi*. Limiti della rescissione, se nel contratto vi son capi a' quali non ha rapporto 83. Rescissione di una parte, che ha il suo effetto per il tutto 84. Tempo per dimandare la rescissione 85. Quando comincia a correre questo tempo *ivi*. Come si conta riguardo agli eredi *ivi*. La restituzione può aver luogo per una dote 88. Restituzione in favore de' minori 89. Causa della restituzione de' minori *ivi*. Quando i minori sieno restituiti *ivi*. Se i minori promossi ad una dignità possano profittare del beneficio della restituzione 90. Questa restituzione è indipendente dalla buona o dalla mala fede della parte *ivi*. Il minore non è indistintamente restituito 91. Non è restituito di ciò che si è fatto per giuste cause *ivi*. Il minore non è restituito, quando inganna o cagiona qualche pregiudizio 92. Non è restituito ne' delitti 93. Se un minore sia dichiarato maggiore *ivi*. I minori sono restituiti da tutte le lesioni, fuorchè ne' casi degli articoli precedenti 94. Il minore gode del beneficio della restituzione in ogni sorte di contratto, in cui è lesò 95. Se ha accettato un legato o una successione, o se vi ha rinunciato, può essere sempre restituito 96. Se la successione diviene onerosa per casi fortuiti 97. Se la successione, cui il minore ha rinunciato, vien migliorata da un altro erede *ivi*. La restituzione ha luogo per i lucri, di cui il minore è stato privato 98. Il minore è restituito per evitar liti ed affari scabrosi *ivi*. Il minore è restituito *in integrum* da un compromesso 99. Restituzione *in integrum* da un'ommissione 100. Il minore è restituito *in integrum* da un mutuo, se non ha impiegato utilmente il denaro 101. Restituzione fra due minori 102. I minori possono essere restituiti contro ciò ch'è stato fatto da' loro tutori e curatori 104. L'autorità del tutore o del curatore non impedisce la restituzione; ed il minore è anche restituito *in integrum* contro il fatto del curatore 105. Se goda della restituzione *in integrum* un minore che ha esatto un suo credito, e ne ha fatto quietanza 106. Se un minore goda la restituzio-
 ne

ne da una sua mallevadoria 107. Se la restituzione accordata al minore fidejussore, giovi al principal debitore *ivi*. La minorità finisce nel 18. anni compiuti 108. Del fidejussore di un minore 109. Dispensa della età *ivi*. La ratificazione impedisce la restituzione 111. Se la ratificazione fatta nella maggior età impedisca la restituzione contro i contratti fatti nella minorità 112. Gli stabili de' minori non possono essere alienati senza necessità 113. Formalità per la vendita degli stabili de' minori 114. Vendita fatta dal tutore, senza osservar le debite formalità 115. Effetto della rescissione non solo contro il tutore, ma ancora contro il possessore 116. Migliorazioni fatte da compratore del fondo di un minore 116. Restituzione *in integrum* contro un acquisto fatto da un minore 117. Se un maggiore possa essere restituito *in integrum* 120. I vizi de' contratti sono cause di rescissione *ivi*. Se ha luogo la restituzione in caso di frode 121. Da qual giorno corre il tempo accordato per farsi restituire contro un contratto, in caso di frode per parte di uno de' contraenti 122. Restituzione ne' contratti coattivi *ivi*. Restituzione ne' contratti fatti per timore 123. Quale sia le di timore può dar luogo alla restituzione *ivi*. Bisogna che il timore sia verisimile *ivi*. Qual prova sia necessaria per domandar la restituzione contro un contratto, che si pretende fatto per timore 124. Se il timor di un' accusa possa dar luogo alla restituzione *ivi*. Dolo tra coeredi *ivi*. Rescissione di una divisione 125. Rescissione di una vendita per la lesione nel prezzo *ivi*. Se la restituzione per semplice lesione possa aver luogo in vantaggio di un maggiore, quando un minore vi ha il medesimo interesse *ivi*. Restituzione per l'assenza o per altra giusta causa 126. Se le dilazioni accordate per domandare la restituzione possano aver luogo contro un esiliato 128. Chi sia restituito contro un contratto di vendita *ivi*. Se il fidejussore sia discaricato, allorchè il compratore ha ottenuta la restituzione contro un contratto di vendita *ivi*.

Restituzione in integrum. Vedi *Rescissione*.

Ricompria. Facoltà di ricompria II, 103. Vendita colla facoltà di ricompria 104. Facoltà di ricompria *ex intervallo* *ivi*. Durata della facoltà di ricompria 105.

Riconduzione. Vedi *Affitti*.

S

Sacrilegio. Vedi *Eresia*.

Schiavi. Vedi *Persone*.

Sensali. Offizio di un mezzano III, 266. Uso lecito delle mediazioni 267. Obbligo de' mezzani *ivi*. Obbligo di coloro che impiegano mezzani 268. Salario de' mezzani *ivi*.

Sentenza. Cosa sia sentenza X, 116. Diverse specie di sentenze *ivi*. Quale sia sentenza giuridica 117. Condanna nelle spese *ivi*.

Separazione de' beni. Definizione della separazione di beni III, 55. Cause della separazione de' beni *ivi*. Effetto della separazione 56. La moglie separata non può alienare *ivi*. Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote 57. Ed anche per i suoi beni parafernali, se ne abbia dati al marito *ivi*. Come pure per i suoi lucri *ivi*. Casi di questa separazione IV, 351. La separazione è indipendente dall'ipoteca *ivi*. I legatarij hanno il diritto di separazione 352. Separazione per un debito condizionato, o da soddisfarsi in un tempo *ivi*. L'alienazione fatta dall'erede impedisce la separazione *ivi*. L'ipoteca fatta dall'erede, non impedisce la separazione 353. La separazione ha luogo in una seconda e terza successione, ed anche più oltre *ivi*. Se il debitore succeda al suo fidejussore, la separazione ha luogo 354. La separazione non nuoce al diritto contro l'erede 355. I privilegi non impediscono la separazione *ivi*. Se uno degli eredi che sia creditore può domandare la separazione 355. La confusione impedisce la separazione 356. L'innovazione la impedisce ancora 357. Difficoltà che sono regolate dalla prudenza del giudice *ivi*.

Sequestratario. Definizione del sequestratario convenzionale II, 232. Ciascuno di quelli che hanno destinato un sequestratario possono invigilare sulla sua condotta 233. Differenza tra il depositario semplice ed il sequestratario *ivi*. Natura e conseguenze del possesso del sequestratario *ivi*. Il sequestratario deve render conto 234. Discarico del sequestratario *ivi*. Regole del deposito, applicabili al sequestro 235.

Sequestro. Vedi *Deposito*.

Servitù. Definizione della servitù III, 143. In che consista la servitù 144. Prima divisione delle servitù *ivi*. Seconda divisione 145. Le servitù sono per i fondi 146. La servitù può sussistere soltanto per una porzione del fondo *ivi*. Diverse sorti di servitù 147. Due specie di servitù *ivi*. Servitù degli edifizj e de' fondi rustici *ivi*. Accessori delle servitù 148. Le servitù si regolano con i titoli 149. S'interpretano in favor della libertà 150. Un diritto di servitù può stabilirsi con un contratto di vendita 151. Se uno possa imporre un diritto di servitù sopra un potere che non confina col suo *ivi*. Colui che riserva un diritto di

un contratto di vendita, deve esprimere quale specie di servitù intende riservarsi 152. Servitù che si presume riservata nel contratto di vendita *ivi*. Il compratore di un fondo non può pretendere alcun dritto di servitù sul potere del venditore, se questo dritto non siasi espressamente stabilito 153. Il legatario non ha verun dritto di servitù su i fondi ereditarij, se questo dritto non sia stato stabilito nel testamento *ivi*. Servitù per una data ora *ivi*. Il compratore di un potere soggetto ad un dritto di servitù, deve lasciar godere di questo dritto *ivi*. Cambiamenti fatti contro il diritto di servitù 154. Servitù necessaria *ivi*. Le servitù si acquistano colla prescrizione *ivi*. Il modo della servitù si può conoscere dallo stato de' luoghi 155. Le servitù si perdono o si diminuiscono colla prescrizione *ivi*. Le servitù non possono passare da persona a persona 156. La proprietà del fondo serviente appartiene al padrone del fondo *ivi*. Servitù per l'uso di due fondi 157. Della servitù che sembra inutile *ivi*. De' fondi che hanno molti padroni *ivi*. Possesso delle servitù per gl' inquilini e per altri possessori 158. Possesso di un solo per la servitù comune a molti *ivi*. Il privilegio di uno impedisce la prescrizione per tutti 159. Servitù degli edifizj 160. Sbocco d'acque *ivi*. Fogne 161. Lumi *ivi*. Servitù per i lumi, di due sorta *ivi*. Servitù per le vedute, di due sorte 162. Diritto di appoggiare *ivi*. Non si può intraprender nulla sul fondo vicino 163. Ciò che può farsi in un edificio in pregiudizio del vicino 164. Incomodi per cui il vicino deve, o non deve soffrire la servitù *ivi*. Servitù de' poderi rustici 165. Passaggj. 166. Non può passarsi pel fondo del suo vicino, se non si ha il diritto di servitù su questo fondo *ivi*. Delle strade pubbliche *ivi*. L'uso dell'acqua *ivi*. Acquidotto. *ivi*. L'acqua appartiene al padrone del fondo ove scaturisce 167. L'acqua di un ruscello appartiene a coloro che ne hanno sempre goduto, quando non vi fosse titolo in contrario *ivi*. Il diritto di prender acqua può essere accordato a più persone *ivi*. Diritto di cercar acqua in un fondo per condurla in un altro *ivi*. Cause del diritto di prender acqua 168. Altre sorte di servitù *ivi*. Servitù per l'uso degli animali 169. Tolleranza della servitù 170. Tolleranza delle opere necessarie per l'uso della servitù *ivi*. A che è tenuto il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenere l'edifizio di un altro 171. Se bisogna ristaurare il muro comune *ivi*. Spesa per ristaurare il muro comune 172. Il proprietario del fondo serviente può abbandonare questo fondo *ivi*. Se il fondo dominante sia diviso 173. Due servitù d'un medesimo fondo ad una mede-

medesima persona *ivi*. Colui che gode un diritto di servitù non può fare innovazione alcuna 174. Se si aggiunga peso al muro soggetto alla servitù 175. Riparazioni necessarie per l'uso della servitù *ivi*. Del danno che naturalmente produce una servitù *ivi*. Il diritto di servitù non estendesi fuori del suo uso e non si comunica ad altri 176. Servitù dovuta ad una certa specie di fondo 178. Il diritto di servitù perisce col fondo 179. Confusione della proprietà de' due fondi 180. Se dopo questa confusione il proprietario rivenda il podere serviente *ivi*. La servitù non ha più luogo quando la medesima persona è proprietaria del podere dominante, e del podere serviente *ivi*. Fondo intermedio che impedisce l'uso della servitù 181. Se la servitù possa sussistere per un fondo tramezzato da un altro 183. Se finisca la servitù quando il proprietario del podere del fondo dominante, ha permesso di cambiare lo stato de' luoghi *ivi*. Se la servitù finisca quando il marito è proprietario del fondo serviente, e la moglie è proprietaria del fondo dominante, e così all'opposto 184. Il diritto di servitù si conserva col godimento di colui che n'è il proprietario *ivi*. Prescrizione delle servitù 185. Diverse maniere di prescrivere, secondo le differenze delle servitù *ivi*. Prescrizione delle servitù, il cui uso è interrotto per lungo tempo 186. Continuazione di prescrizione da un possessore al suo successore 187. Le sentenze non fanno cessare le servitù 188.

Sindaci. Uso dei sindaci e di altri direttori IV, 103. Da chi sono eletti *ivi*. Come sono eletti *ivi*. Quegli ch'è nominato ha il suo voto per compire il numero degli elettori 104. Autorità di colui che vien eletto *ivi*. Durata di quest' autorità *ivi*. Cura dei sindaci 105. Loro obblighi *ivi*. Obbligo di ratificare 106. 107. Obbligo di abbonare le spese *ivi*. Limiti degli obblighi delle comunità 108. Come il prevosto possa esser tenuto in suo nome *ivi*.

L'obbligo di un corpo non divide si tra gl'individui 109.

Società. Turbamenti che scompigliano l'ordine della società I, 45. Tutti i turbamenti della società sono stati un effetto della disubbidienza alla prima legge 47. Sregolatezza dell'amore, sorgente della sregolatezza della società 48. Dell'amor proprio, ch'è il veleno della società, Iddio ne ha fatto un rimedio che contribuisca a farla sussistere 49. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente 51. Definizione della società II. 239. Porzioni dei soci nella cosa comune *ivi*. Porzioni del guadagno e della perdita *ivi*. Queste porzioni sono eguali, se non vi sia un patto in contrario 240. La parte del gua-

guadagno regola quella della perdita *ivi*. Differenza di
 contribuzioni e di porzioni *ivi*. Eguaglianza delle por-
 zioni, non ostante la differenza delle contribuzioni 241.
 Ineguaglianza della parte del guadagno, e della parte del-
 la perdita *ivi*. Discarico di tutta la perdita per uno dei
 socj 242. Società fraudolenti 243. Società illecite *ivi*. Dif-
 ferenza della società dagli altri contratti, per la multipli-
 cità degli obblighi 244. La società non può essere perpe-
 tua *ivi*. I socj debbonsi scegliere reciprocamente 245.
 Differenza tra l'avere qualche cosa in comune, ed essere
 socio *ivi*. L'erede di un socio non è socio *ivi*. Non può
 stipularsi che gli eredi saranno socj 246. Il socio di uno
 dei socj non lo è degli altri *ivi*. La società si può con-
 trarre senza scrittura, e come *ivi*. Di coloro che com-
 prano in comune una medesima cosa 247. Libertà di tut-
 ti i patti leciti tra i socj *ivi*. Patti sulla durata della so-
 cietà 248. Clausole penali *ivi*. Patti sul regolamento del-
 le porzioni *ivi*. Donazioni sotto colore d'una società 249.
 Le società sono generali e particolari 250. Società di gua-
 dagno o pura o semplice 251. La società dei lucri non
 comprende le successioni, i legati e le donazioni *ivi*. La
 società di tutti i beni non esclude cosa alcuna 252. Il ri-
 sarcimento d'un danno particolare di un socio si mette in
 comune in una società universale 253. Condanna perso-
 nale contro un socio *ivi*. Profitti illeciti non entrano nel-
 la società 254. Le società sono limitate a quel che vi si
 mette *ivi*. Se siavi oscurità nel contratto di società per
 sapere ciò che vi è stato posto 255. Debiti della società
 e dei socj *ivi*. Ciò che il socio può o non può prendere
 sul fondo della società 256. Spese straordinarie d'un socio
ivi. Spese illecite 257. Unione e fedeltà dei socj 258.
 Cura e veglianza dei socj 259. Socj tenuti al dolo ed al-
 le colpe gravi *ivi*. Casi fortuiti 260. Se il socio si appro-
 pria, o converte in suo uso la cosa comune *ivi*. Uso del-
 la cosa comune senza cattiva fede *ivi*. Perdita, o dan-
 no cagionato da un socio 261. Il servizio che si presta
 da un socio, non si compensa colla perdita che cagiona.
ivi. Il socio è tenuto al fatto di colui che ha associato
 nella sua porzione 262. Perdita, e guadagno, cagionato
 da colui che è associato alla porzione di un socio *ivi*. Spe-
 se dei socj *ivi*. Perdita particolare d'un socio avvenuta
 pel fatto della società 263. Dei guadagni, o perdite par-
 ticolari in occasione della società 264. Perdite delle cose
 destinate per esser messe in società 265. Insolvibilità d'un
 socio 266. Un socio non può contrarre un obbligo a no-
 me del compagno, senza una speciale commissione 267.

Un socio non può ritirare il suo fondo *ivi*. Di chi propone un socio, e se ne fa responsabile 268. Privilegio dei socj pel pagamento di ciò che si devono tra loro *ivi*. Se il socio si renda indegno di questo privilegio 269. Questo privilegio non estendesi ai fidejussori, nè agli eredi dei socj *ivi*. Un socio niente può fare nella società, senza il consenso dei consocj *ivi*. Della negligenza dei socj 270. La società si scioglie col consenso dei socj 272. Ogni socio può rinunciare alla società *ivi*. Rinuncia fraudolenta non disobbliga 273. Rinuncia in contratempo 274. Si giudica del contratempo dall'interesse della società 275. Profitto dopo la rinuncia *ivi*. Non si può rinunciare fraudolentemente, nè in contratempo *ivi*. La rinuncia è inutile se non sia a notizia di consocj, ma nuoce al rinunciante *ivi*. Finita la società, ciascuno si ritira impunemente 276. La società si scioglie anche col consenso tacito *ivi*. La società finisce, finito che sia l'oggetto 277. Se un socio divenga incapace di contribuire i suoi averi o la sua industria *ivi*. Il curatore del prodigo e del pazzo può rompere la società 278. Morte naturale di un socio *ivi*. Divisione de' lucri, delle perdite e de' pesi 279. La società si scioglie quando il socio rinuncia alla sua parte *ivi*. Se la perdita della spesa di uno de' socj cagioni il discioglimento della società *ivi*. Divisione degli effetti della società 280. Come si faccia la divisione, allorchè uno dei socj è debitore della società *ivi*. Diritti, ed obblighi dell'erede di un socio 281. L'erede deve partecipare dei lucri, e delle perdite 282. L'erede è tenuto a tutti gli obblighi del defunto *ivi*. L'erede è tenuto alle colpe del defunto 283. La società non rimane sciolta colla morte di un socio, se questa morte non sia nota *ivi*. Della società di un affitto riguardo agli eredi 284.

Sordi e muti. Vedi Persone.

Sostituzione volgare. Definizione generica della sostituzione IX, 207. Definizione della sostituzione volgare *ivi*. Subito che vi è un erede, cessa la sostituzione volgare *ivi*. Si possono sostituire o una persona o più persone ad una, ed anche i coeredi fra di loro 208. Si può sostituire ad un legatario *ivi*. Fra i coeredi reciprocamente sostituiti, le porzioni per la sostituzione sono le medesime che quelle della istituzione 209. La sostituzione reciproca fra i coeredi si limita alla persona dell'erede superstite quando si dà il caso della sostituzione 210. Il sostituito al sostituto, è ancora sostituto al primo 211. L'istituzione di una fra due persone, che sopravviverà all'altra, contiene la sostituzione del superstite al defonto *ivi*.

Se

Se il sostituito muore prima del caso della sostituzione, non trasmette il suo dritto al suo erede 212. Il sostituito ad uno dei coeredi è preferito all'erede, che ha il dritto di accrescimento *ivi*. Fra i coeredi, chi ha una porzione non può rinunciare alle porzioni vacanti 213. Di un erede sostituito a se medesimo *ivi*. La sostituzione volgare diviene inutile, se l'erede istituito l'accetta 214. *Quid* se l'erede, che ha accettato, ottiene la restituzione *in integrum* contro la sua accettazione 215.

Sostituzione pupillare. Definizione della sostituzione pupillare IX, 221. Per fare una sostituzione pupillare è necessario che il testamento contenga la disposizione de' beni del testatore *ivi*. Differenza fra la sostituzione pupillare, e l'esemplare *ivi*. La sostituzione pupillare può esser fatta per cessare prima della pubertà 222. Si può sostituire pupillarmente, a' nepoti ed agli altri discendenti 223. Un avolo non può sostituire pupillarmente a' suoi nipoti che dopo la sua morte, ricadono sotto la potestà del padre *ivi*. Si può sostituire ad un postumo *ivi*. La sostituzione pupillare racchiude la volgare *ivi*. La sostituzione pupillare comprende ancora i beni del figlio 225. E perciò contiene due testamenti, quello del padre, e quello del figlio 227. Il padre non può sostituire pupillarmente ad un figlio, che non ha sotto la sua potestà *ivi*. Questa sostituzione finisce colla pubertà *ivi*. Sostituzione ad un figlio pazzo, la quale chiamasi esemplare 228. A questa sostituzione si chiamano solamente i figli o i fratelli del figlio pazzo *ivi*. Finisce quando il figlio cessa di esser pazzo 229. Anche la madre e gli altri ascendenti possano fare tali sostituzioni 230. Sostituzione compendiosa 233. Effetti delle tre sostituzioni comprese nella compendiosa 234. Differenza degli effetti di queste tre sostituzioni 235. Sostituzione reciproca *ivi*. Il sostituito all'impubere, non può accettare una successione e ricusar l'altra 237. Neppure s'egli fosse coerede dell'impubere *ivi*. La sostituzione reciproca fra due impuberi, comprende l'uno e l'altro caso 238. La sostituzione reciproca fra un impubere ed un adulto, è solo una sostituzione volgare *ivi*. Il sostituito all'impubere o ad altro erede, è sostituito ad amendue nel solo caso della sostituzione volgare 239. Il sostituito a due impuberi non succede, che all'ultimo di essi che muore 240. Il sostituito all'ultimo che muore, succede ad amendue, s'essi muojono nel tempo medesimo *ivi*. La sostituzione volgare ad un impubere non cessa colla sua adizione, se in appresso l'istituito rinuncia 241. Se il testatore che ha dritto di sostituire pupillarmente, possa

gravare l' istituito di una sostituzione fedecommissaria 245.

Sostituzione fedecommissaria. Definizione delle sostituzioni, ossia dei fedecommissi X, 12. Definizione del fedecommissso universale e particolare 13. Chi possa sostituire *ivi*. Diverse maniere di sostituire *ivi*. La sostituzione si limita ai beni lasciati dal testatore 14. L'erede gravato di una sostituzione, può ritenere la quarta parte de' beni 15. I frutti de' beni soggetti alla sostituzione, appartengono all'erede, quando il testatore non abbia altrimenti disposto *ivi*. L'erede gravato di restituire tutti i beni che ha percepiti dal defunto, deve restituire anche i legati e le antiparti 16. La restituzione può farsi a tempo, e sotto condizione *ivi*. L'erede moroso dee restituire i beni del fedecommissso, ed anche i frutti e gl'interessi, se vi hanno luogo *ivi*. Se l'erede non è in mora, non dee restituire i frutti 17. Cura che debbe avere l'erede de' beni soggetti al fedecommissso 18. L'erede ricupera le spese fatte per un fedecommissso *ivi*. Se un padre gravato di un fedecommissso in favore de' figli, possa esserne privato, quando ne dissipa i beni 19. Pena dell'erede, che ritiene i beni fedecommissarij *ivi*. I pesi passano al sostituito insieme coi beni 20. I figli gravati di un fedecommissso ritengono la loro legittima 21. La dote si prende sui beni del fedecommissso 22. Il sostituito alla porzione di uno dei due eredi, ch'è l'ultimo a morire, non succede ad alcuno, se i due istituiti muojono contemporaneamente 23. Un figlio, che nasce dopo la sostituzione fatta ad un altro figlio, la fa cessare 24. Inventario per la sicurezza del fedecommissso, ed anche piegghiera, quando si creda necessaria *ivi*. Anche il padre e la madre debbono in questi due casi dare le sicurezze per il fedecommissso 25. Si può sostituire in tutte le cose di qualunque specie 26. La sostituzione di una eredità ricaduta è un fedecommissso particolare *ivi*. Si può gravare di un fedecommissso, tanto l'erede, quanto il legatario *ivi*. Differenti maniere di sostituire 27. Qualunque espressione, che spiega la volontà del testatore, basta per il fedecommissso *ivi*. Diverse maniere di sostituire, che hanno il carattere di fedecommissso. Esempio 28. Si può fare un fedecommissso in favore di coloro, che ancora non sono nati *ivi*. Ordine de' fedecommissarij, quando ve ne sono molti chiamati successivamente *ivi*. Diverse maniere di regolare quest'ordine *ivi*. Fedecommissso indefinito ad uno della famiglia, o a quelli della famiglia 29. Quando l'erede gravato ha la libertà di scegliere uno fra molti, non ne sceglie alcuno.

no, tutti succedono 34. Il fedecommissario scelto dall'erede, non riconosce il proprio dritto, che dal testatore *ivi*. La proibizione di alienare obbliga nel solo caso, che sia fatta in favore di qualche persona 35. La proibizione di alienare un fondo, o di disporne in favore di altri, che di uno della famiglia, non toglie la scelta di uno della famiglia 36. Il fedecommissario deve avere la cosa soggetta al fedecommissso, o il suo valore *ivi*. I frutti e gl'interessi sono dovuti dopo la mora 37. L'erede non può ripetere il pagamento di un fedecommissso nullo, s'egli lo ha già fatto *ivi*. Il legatario, e non l'erede profitta della nullità del fedecommissso di un legato 38. La sostituzione può esser fatta ad una o a più persone 40. Ed in uno, o più gradi *ivi*. Tutte le persone capaci di esser eredi, sono capaci di esser sostituite *ivi*. Persone incapaci de' fedecommisssi 41. I fedecommisssi taciti sono proibiti *ivi*. Chi presta il nome a tali fedecommisssi commette un delitto *ivi*. Prove de' fedecommisssi taciti 42. Non si può anticipare la restituzione del fedecommissso, se ciò ridonda in pregiudizio dell'erede chiamato 44. La donazione del fedecommissso fatta dall'erede istituito, trasferisce al donatario il dritto di scegliere l'erede istituito 45. Limiti della libertà di avvantaggiare la condizione di uno degli sostituiti *ivi*. Ordine degli sostituti in diversi gradi 46. I sostituiti reciprocamente possono rinunciare al fedecommissso *ivi*. La prescrizione di un fondo sostituito cotre tanto contro all'erede, quanto contro al sostituito 47. La prescrizione di un fondo soggetto al fedecommissso, alienato dall'usufruttuario, spoglia l'erede fedecommissario 48. Un fedecommissso da restituirsi dopo la morte dell'erede gravato, non si apre per la morte civile dell'erede medesimo *ivi*. La sostituzione ad un erede o ad un legatario se muojono senza figli, cessa nel caso ch'essi lasciano figli 49. Le sostituzioni fedecommissarie non possono aver luogo senza l'istituzione dell'erede 55. Per gravare l'erede di una sostituzione, bisogna lasciargli più di quello, che gli assegna la legge *ivi*. Se il sostituito riceva dal testatore o dall'erede gravato 56. Per ricevere una sostituzione, bisogna esser nato allorchè se ne fa l'apertura *ivi*. Non ha luogo un fedecommissso fatto in un testamento, ch'è nullo per mancanza delle formalità necessarie *ivi*. Due legatarij si presumono sostituiti reciprocamente, quando il superstite fra di loro deve restituire il legato ad un terzo 57. Se la proibizione di alienare importi fedecommissso *ivi*. Effetto di questa proibizione quando sono morte tutte le persone, in grazia del.

delle quali essa è stata fatta 58. Se la proibizione di alienare porti seco quella d'ipotecare e di dare in enfiteusi *ivi*. Effetto della proibizione di vendere a qualunque altra persona, che agli agnati 59. Della rinuncia alla sostituzione *ivi*. Se una rinuncia senz'alcuna riserva faccia presumere la rinuncia alla sostituzione 60. Se si presume, che il fedecommissario abbia rinunciato alla sostituzione, quando è intervenuto come testimonia alla vendita dei beni soggetti al fedecommissario *ivi*. Se il consenso dato alla vendita dei beni soggetti al fedecommissario, sia una rinuncia alla sostituzione 61. Se questo consenso importi una rinuncia anche al prezzo della vendita *ivi*. Se un minore possa essere restituito *in integrum* dalla rinuncia ad un fedecommissario reciproco 62.

Successioni. Necessità delle successioni e lor uso I, 43. Due modi di succedere 44. Le successioni debbono esser distinte dai contratti *ivi*. Perchè siansi distinte le successioni dagli obblighi VI, 129. Necessità delle successioni, e come esse sieno state regolate dalle leggi 130. Delle due sorta di successioni, che chiamansi legittime o testamentarie 133. Origine delle successioni legittime 134. Origine delle successioni testamentarie 139. Conciliazione dell'uso de' testamenti colle successioni legittime 141. Differenza fra lo spirito del dritto romano, e quello degli statuti municipali 146. Quale delle due successioni sia più favorevole, la testamentaria o la legittima 151. Perchè siansi fatte tutte queste osservazioni 156. Successione di chi muore senza parenti e senza testamento 161. Successione del re ne' beni de' bastardi 164. Successione del re ne' beni de' forestieri, che non sono naturalizzati 165. Successione per confisca 166. Successione de' vassalli *ivi*. Uso di queste ultime osservazioni sulle diverse sorte di successioni 167.

Suicidio. Vedi *omicidio*.

Surrogazione. La cessione surroga all'ipoteca ed al privilegio IV, 328. Surrogazione senza cessione 329. Come una terza persona possa acquistare il diritto di un creditore *ivi*. Come una terza persona acquisti il privilegio di un creditore 331. Come il privilegio acquistasi senza surrogazione 332. Del creditore che paga un altro creditore più antico di lui *ivi*. Surrogazione di un compratore ai creditori che paga 333. Surrogazione per un sequestro *ivi*. Surrogazione nulla dopo il pagamento 335. La validità della surrogazione dipende dallo stato in cui è il diritto quando è surrogato *ivi*.

T

Tesori Vedi Cose.

Testamento. Definizione del testamento VII. 204. La sola istituzione dell'erede forma il testamento *ivi*. Il testamento abbraccia la disposizione di tutti i beni 205. Il testamento non ha il suo effetto, che per la morte del testatore *ivi*. L'erede legittimo diviene erede testamentario, quando è stato istituito 206. Il testamento deve contenere l'istituzione dell'erede *ivi*. Le disposizioni del testatore fanno legge *ivi*. Il testamento non dipende da altra persona che dal testatore 208. Ne' testamenti deve esaminarsi la volontà, e la facoltà del testatore 209. Non si può istituire un erede, che debba incominciare o cessare di esser tale in un dato tempo 210. Il testamento acquista la sua forza per l'accettazione dell'erede 211. Diverse specie di testamenti *ivi*. Testamenti de' ciechi, de' sordi, de' muti *ivi*. Testamenti militari 212. Testamenti in tempo di peste *ivi*. Testamenti chiusi *ivi*. Molti originali di un sol testamento *ivi*. Il testamento è comune a tutti gl'interessati 213. Chiunque non è incapace, può far testamento 218. Gl'impuberi sono incapaci *ivi*. Ed i figli di famiglia 222. I pazzi possono testare solo quando hanno i lucidi intervalli 223. I vecchi, gl'infermi, i cagionevoli possono testare 224. Un prodigo non può testare *ivi*. Chi nell'atto stesso è sordo e muto, non può testare 226. Ma se sa scrivere può testare 227. Chi è sordo e non muto, può testare *ivi*. Chi è nato muto, ma non è sordo, non può testare, se non sa scrivere *ivi*. I ciechi possono testare 228. I forestieri non possono testare *ivi*. I religiosi possono testare prima di far professione *ivi*. I condannati a morte non possono testare *ivi*. I bastardi possono testare 229. Differenza fra l'incapacità del forestiere e del condannato a morte, e fra quella di tutti gli altri 230. Materie degli articoli seguenti 231. Differenza fra l'incapacità di testare, e quella di acquistare beni per via di testamento *ivi*. Persone che trovansi nella prima di queste incapacità, ma non nella seconda 232. Persone incapaci dell'uno e dell'altro *ivi*. Bastardi capaci di acquistare beni per via di testamento *ivi*. De' figli che ancora non sono nati 233. De' figli che neppure son concepiti *ivi*. Non è necessario il nominare l'erede, ma basta averlo indicato con segni indubitati *ivi*. Il testatore può non conoscere l'erede 235. Testamento nullo per l'incertezza dell'erede *ivi*. Le persone indegne non pos-

sono esser beneficate ne' testamenti 237. In un testamento vi bisognano sette testimonj 241. I testimonj debbono esser presenti, e firmare il testamento, se sano scrivere 242. I testimonj debbono aver compiuti 14 anni 243. Le femmine non possono fare da testimonj *ivi*. E neppure i pazzi, i muti, i sordi, i prodighi *ivi*. Nè gl' infami 244. Nè i forestieri non naturalizzati *ivi*. La capacità del testimonio si considera nel tempo del testamento *ivi*. L'erede non può esser testimonio *ivi*. Nè il figlio o il padre o il fratello dell'erede 245. Nè il padre o il figlio o il fratello del testatore 250. Molte persone di una medesima famiglia possono esser testimonj 251. Il testamento può farsi in qualunque ora *ivi*. Formalità differenti, secondo le varie specie de' testamenti *ivi*. Testamento militare 252. Testamento in tempo di peste 257. Testamento chiuso 258. Formalità per aprire un testamento chiuso 261. Ricognizione del sigillo prima dell'apertura 262. Testamento di un cieco *ivi*. Maniera di fare il testamento per qualunque persona 263. Il testamento è nullo, se vi manca qualche formalità 264. Il secondo testamento annulla il primo VIII. 11. Ancorchè non ne faccia alcuna menzione *ivi*. Ed ancorchè resti senz' effetto, bastando che sia fatto con tutte le formalità *ivi*. Un testamento che può esser valido con meno formalità delle ordinarie, annulla il primo 12. Un testamento, fatto con cinque testimonj in favore dell'erede del sangue, rinvoca il primo fatto in favore di un estraneo 13. La nascita di un figlio annulla il testamento 14. Se però il figlio sopravvive al testatore *ivi*. Il testamento che preterisce i figli, è nullo *ivi*. O che li direda ingiustamente 15. Se l'erede non accetta l'eredità, l'istituzione è inutile *ivi*. Il testamento è nullo, se il testatore muore in tempo, che non era capace di testare 16. Gli altri cambiamenti, ed il decorso di un lungo tempo non annullano il testamento *ivi*. Il testamento può essere annullato in tutto oppure nella sola istituzione, o in qualche altra parte 21. Il secondo testamento annulla, o cambia il primo, secondo le sue diverse disposizioni *ivi*. La nascita di un figlio annulla interamente il testamento, in cui non si fa menzione di questo figlio 22. I legati di un testamento inofficioso si adempiono 23. Quando l'erede legittimo è stato istituito, non può rinunciare al testamento per succedere *ab intestato* *ivi*. Se l'erede istituito rinunzia per collusione coll'erede legittimo, tutte le altre disposizioni del testamento si sostengono 24. Qual sia l'effetto di questa rinunzia, se non è collusiva 25. L'incapacità

soppravvenuta al testatore, annulla tutte le disposizioni del testamento 33. Il testatore può annullare il suo testamento, con lacerarlo, o con cancellarlo *ivi*. Le cancellature fatte a caso, e contro la volontà del testatore, non annullano il testamento *ivi*. Le giunte fattevi per dichiarare il testamento non lo annullano 34. Il giudicare però delle cancellature e delle giunte dipende dalle circostanze 35. Il testamento fatto a forza è nullo 36. Il testamento è nullo in riguardo a colui, che usa la forza, per impedire che sia rivotato 37. E' valida la disposizione che taluno si è procurata con rendere qualche servizio, o con usare qualche attenzione al testatore 38. Tre specie di espressioni 40. Espressioni chiare 41. Espressioni che nulla significano *ivi*. Espressioni oscure *ivi*. Prima regola della interpretazione de' testamenti, la volontà del testatore *ivi*. La mente del testatore spiega l'espressione equivoca 42. Una falsa indicazione non pregiudica ad una disposizione, che per altri riguardi è chiara abbastanza 43. Le oscurità e gli equivoci si spiegano per mezzo delle circostanze 44. Interpretazione di un legato che si riferisce a due cose, delle quali dee darsene una sola *ivi*. L'errore della cosa lasciata in legato, non pregiudica al legato 46. Si possono supplire le parole necessarie, che compongono il senso dell'espressione 47. Esempio di una congettura per indagare l'intenzione incerta del testatore 48. Altro esempio dell'interpretazione di una espressione difettosa 49. Il legato di una casa, abbraccia anche il giardino, che forma parte della casa *ivi*. Non s'interpreta ciò ch'è chiaro ne' suoi termini 50. La parola *figli*, s'intende solo de' legittimi 51. Riguardo che bisogna avere al destino che avea fatto il testatore delle cose lasciate 52. Esempj 54. Diversi riguardi per capire la mente del testatore 56. Prima regola di questa specie d'interpretazione: la volontà del testatore 60. Interpretazione presa dalla considerazione del testatore per la persona, che vuol beneficiare 61. Interpretazione in favore dell'erede legittimo contro di un estraneo *ivi*. Caso in cui l'istituzione del primo erede è preferita ad una seconda istituzione, ancorchè fatta con tutte le formalità 62. In questo caso però i legati del secondo testamento si sostengono 63. In generale l'erede è più favorito del legatario 65. Primo esempio, in cui l'erede è preferito 66. Secondo esempio *ivi*. Terzo esempio *ivi*. Primo esempio in cui è favorito l'erede 68. Secondo esempio 69. Terzo esempio *ivi*. Quarto esempio 70. Quinto esempio 71. Sesto esempio 72. Esempio di un caso, in cui un acciden-

te cambia la disposizione del testatore 73. Altro esempio consimile 74. Altro esempio dell'interpretazione di una disposizione in un caso non preveduto 75. Altro esempio di un caso preveduto 76. Altro esempio consimile 77. La validità di un testamento è indipendente da' motivi esposti dal testatore 79. Disposizione del testatore, che non deve eseguirsi 80. In qual senso i testatori possono o non possono derogare alle leggi 82. Due testamenti diversi, che sussistono 83. Diversi riguardi per l'interpretazione de' testamenti 84. Condizioni, pesi, destinazioni, motivi, indicazioni, e termini di tempo, che un testatore può aggiugnere alla sua disposizione 85 a 142. Prima sicurezza per l'esecuzione de' testamenti, cioè che sieno passati a notizia delle parti interessate, e che sieno insinuati 178. Uso degli esecutori testamentarij 179. Esecuzione di una disposizione commessa all'erede, o ad altra persona 180. Sicurezza per i legati condizionali *ivi*. Esecuzione delle disposizioni indefinite 181. Esecuzione delle disposizioni trascurate *ivi*. L'esecutore dee render conto 182.

Testamento inofficioso. Vedi Diredazione.

Testimonj. Testimonj e testimonianze V, 175. Uso de' testimonj in ogni causa *ivi*. Chi possa esser testimonio 176. Se persone di ogni sorte possano essere testimonj *ivi*. Niuno può esser testimonio nella causa propria *ivi*. Due qualità di testimonj 177. Testimonj sospetti *ivi*. Testimonj interessati 178. Testimonj impiegati negli interessi della parte *ivi*. Testimonj consanguinei o affini *ivi*. Testimonj amici 179. Testimonj nemici *ivi*. Testimonj domestici o dipendenti dalla parte 180. Testimonj titubanti *ivi*. Due testimonj 181. Si possono far esaminare più testimonj *ivi*. Diversi riguardi per giudicare delle prove con testimonj 182. Anche i testimonj non sospetti sono soggetti ad errore 182. I testimonj possono essere astretti a deporre *ivi*. Debbono essere sentiti dal giudice 185. Debbono prestare il giuramento *ivi*. Scuse de' testimonj, che chiamansi *excoines* 186. Testimonj che sono scusati dalla loro dignità *ivi*. Commissione rogatoria per esaminare un testimonio 187. L'avvocato della parte non può essere testimonio *ivi*. Spese de' viaggi de' testimonj 188. Falso testimonio punito *ivi*.

Transazioni. Definizione della transazione III, 190. Varj modi di transigere *ivi*. Le transazioni non oltrepassano il loro soggetto 191. La transazione con uno degl'interessati non obbliga gli altri *ivi*. E molto meno obbliga quando è fatta con un terzo, che non è parte interessata *ivi*.

ivi. La transazione sopra un dritto non pregiudica ad un dritto consimile, sopravvenuto dopo 192. Pena stipulata nella transazione 193. Transazioni col fidejussore *ivi*. La transazione equivale ad un giudicato *ivi*. Un infermo può transigere 194. Transazione verbale *ivi*. La transazione deve eseguirsi *ivi*. Se la transazione abbia forza quando una delle parti si ritratta sul momento, che si stipula *ivi*. Il consenso di tutti gl'interessati annulla la transazione 195. Come debba intendersi la rinunzia a tutti i dritti transatti *ivi*. La transazione può solo obbligare le parti transigenti *ivi*. Il dolo e l'errore annullano le transazioni 196. Se la transazione deroghi ad un diritto, il cui titolo sia ignoto 197. Transazioni su di scritture false 198. Transazioni lesive *ivi*. Transazione per palliare un contratto proibito 199. Transazione su di una lite giudicata, senza saputa delle parti *ivi*.

Trasmissione. Definizione della trasmissione VIII, 167. A che riducesi il dritto di trasmissione 168. La trasmissione ha luogo, quando il dritto è acquistato *ivi*. Essa dipende dallo stato, in cui trovasi questo diritto nel tempo della morte *ivi*. Se l'erede o il legatario premuore al testatore non vi è trasmissione *ivi*. L'instituzione dell'erede, ed un legato può esser concepito in termini, che li facciano passare agli eredi 169. L'adizione dell'eredità dà il dritto di trasmissione *ivi*. L'erede che muore prima del tempo di deliberare, trasmette il suo dritto 170. L'instituzione o la sostituzione condizionale non si trasmette, se non si è purificata la condizione 174. Trasmissione del legato puro e semplice *ivi*. Trasmissione del legato condizionale 175. Trasmissione del legato pagabile ad un dato giorno *ivi*. Le regole della trasmissione possono applicarsi alle sostituzioni ed ai fedecommissi 176.

Trebellianica. Definizione della trebellianica X, 64. Essa ha luogo anche per un erede, che non è istituito in tutta l'eredità 65. Il testatore può assegnare all'erede una certa porzione, in vece della trebellianica *ivi*. Il testatore può proibire la trebellianica 66. L'erede, che restituisce volontariamente tutti i beni senza ritenere la trebellianica, la perde 67. La trebellianica non compete che al primo erede gravato *ivi*. Se i frutti percepiti dall'erede si deducano nella porzione della trebellianica 68. I frutti percepiti dal figlio non si deducono 69. Pena dell'erede gravato, che non ha fatto l'inventario 70.

Tutela. La tutela finisce colla maggior età IV, 64. Della tutela di molti pupilli *ivi*. Continuazione dell'amministrazione dopo la maggior età *ivi*. La tutela finisce colla mor-

morte del pupillo 65. E colla morte del tutore *ivi*. E colla morte civile dell' uno e dell' altro *ivi*. Remozione o scusa 66. Cause della remozione di un tutore *ivi*. Tutore deposto per cattiva amministrazione 67. Cattiva amministrazione punibile *ivi*. Non finisce la tutela se il tutore sia stato preso da nemici 68. E neppure se ciò accada al minore *ivi*. La povertà del tutore non è un motivo per deporlo *ivi*. Assenza del tutore *ivi*. Tutore infedele che offre di dar sicurezza 62.

Tutori. Definizione della tutela IV, 11. Durata della tutela 12. Tutela a' più prossimi, se non vi sia cosa in contrario *ivi*. Tutore eletto dal padre o dalla madre 13. Uno o più tutori 14. Se possa darsi il tutore ad un assente *ivi*. Se possa darsi il tutore ad alcuno per forza *ivi*. Ad un muto *ivi*. Ad un sordo 15. Tutori onorari *ivi*. I tutori debbono essere confermati dal giudice 16. Tutori senza cauzione o colla cauzione *ivi*. Preferenza di chi dà cauzione *ivi*. Il padre e l'avo tutori 17. Chi può esser tutore *ivi*. Giuramento del tutore *ivi*. Ufficio del tutore 20. Autorità del tutore 21. Spese che può fare il tutore *ivi*. Spese che non può fare 22. Amministrazione degli affari *ivi*. Estensione e limiti dell' autorità del tutore 24. Del tutore che abusa della sua autorità 25. Se il padre abbia voluto che il tutore si regolasse nel consiglio della madre *ivi*. Come il tutore agisca *ivi*. Effetto dell' autorità del tutore 26. L' autorità del tutore è necessaria per la validità de' contratti tra i pupilli *ivi*. Tutore cieco *ivi*. Se il tutore possa essere forzato ad autorizzare il suo pupillo 27. Quando vi sono molti tutori, se sia sufficiente l' autorità di un solo *ivi*. Se sia necessaria l' autorità del tutore nelle obbligazioni condizionate *ivi*. Restituzione *in integrum* non ostante l' autorità del tutore 28. Lite del tutore contro il suo pupillo 28. Il tutore non può accettare una cessione contro il suo pupillo 29. Tutore obbligato ad accettare la tutela 31. Primo obbligo del tutore: educazione del pupillo 32. Regularmente l' educazione del pupillo appartiene alla madre *ivi*. Madre passata alle seconde nozze *ivi*. Spese per l' educazione de' pupilli 33. Regole per queste spese *ivi*. Volontà del padre sull' educazione 34. A chi appartenga l' educazione del pupillo 35. Spese per l' educazione del pupillo. *ivi*. Pupilli senza beni *ivi*. Secondo obbligo del tutore: amministrazione dei beni 36. Inventario de' beni *ivi*. Scritture ed effetti consegnati al tutore 37. Tutore in possesso di tutti i beni *ivi*. Il tutore deve vendere i mobili del pupillo 38. Il tutore non può comprare i beni del pupillo.

pupillo 39. Eccezione della regola della vendita de' mobili *ivi*. Eccezioni *ivi*. Utilità del pupillo preferita alla disposizione paterna 40. Vendita de' crediti minuti *ivi*. Impiego del danaro 41. Se il tutore sia risponsabile dell'impotenza de' debitori *ivi*. Del tutore che essendo creditore, si compone *ivi*. Tutore che ha ottenuto un rilascio dai creditori del pupillo 42. Interesse de' danari, mancando il tutore di rinvestirli 43. Dilazione per il rinvestimento *ivi*. Il tutore che non ha rinvestito il danaro del pupillo ne deve gl'interessi *ivi*. Se un tutore debba gl'interessi quando non ha trovato un utile rinvestimento 44. Se il tutore abbia impiegato il suo danaro *ivi*. Se il tutore possa esser tenuto agl'interessi dopo la maggior età del pupillo 45. Impiego de' risparmi *ivi*. Impiego delle rendite dei nuovi fondi 46. Se non si trova a rinvestire *ivi*. Se il tutore trascuri di rinvestire, o non si cauteli 47. Dell'amministrazione di due o più tutori *ivi*. Beneficio di divisione e di discussione tra molti tutori 48. Se un tutore possa esser tenuto al fatto del contutore 49. Di molti tutori *ivi*. Tutori onorari 50. Il tutore deve render conto dopo finita la tutela 51. Caso in cui il tutore dee render conto durante la tutela 52. Introito ed esito *ivi*. Spese della tutela 53. Ipoteca del pupillo su' beni del tutore *ivi*. Della madre tutrice che passa alle seconde nozze 54. Obblighi de' fidejussori de' tutori 55. Il tutore deve esser discusso prima del fidejussore 56. Di chi attesta la idoneità de' tutori *ivi*. Degli elettori *ivi*. Obblighi degli eredi del tutore 57. Obblighi degli eredi del tutore per gli affari da esso incominciati *ivi*. Degli affari sopraggiunti dopo la morte del tutore 58. Se l'erede s' intrometta nella tutela *ivi*. Il fidejussore del tutore è discusso prima del contutore che non ha fidejussore *ivi*. Obblighi del pupillo verso il tutore 59. e segg. Differenza tra le cause che inabilitano, e quelle che scusano 72. Fondamento di queste cause *ivi*. Le donne sono incapaci della tutela *ivi*. Si eccettuano la madre, e l'ava del pupillo 73. Sono incapaci della tutela i minori *ivi*. I malati *ivi*. I figli di famiglia 74. Altre cause d'incapacità 75. Le cause che scusano sono di due specie *ivi*. Le cause d'incapacità possono addursi anche in linea di scusa *ivi*. Sono scusati dalla tutela i settuagenari 76. Ma debbono aver compiuto l'anno settantesimo *ivi*. Altre scuse della tutela. Le malattie *ivi*. Il numero de' figli *ivi*. Le altre tutele 77. Un'altra tutela assai difficile 78. Tre altre tutele *ivi*. L'appellazione da un decreto che incarica di una tutela, equivale ad una tutela effettiva *ivi*. Chi è incarica-

ricato di due altre tutele può essere solo coarrato ad assumere una terza 79. Altre scuse della tutela. Inimicizie col pupillo 80. Liti tra il tutore ed il pupillo *ivi*. Liti tra i parenti prossimi del tutore ed il pupillo *ivi*. Privilegi che esentano dalla tutela 81. Qualità clericale *ivi*. Mancanza di beni o d'industria 82. Il tutore eletto è obbligato ad amministrare fino che rimane dispensato *ivi*. L'accettazione dell'ufficio non dà più luogo a' motivi di scusa 83. Incapacità sopravvenuta dopo la scelta *ivi*. Privilegio posteriore alla scelta *ivi*. Scusa posteriore 84. Diversità di domicilio *ivi*. Riunione di più cause di scusa, nessuna delle quali basta da se sola *ivi*.

V

Vendita. Definizione della vendita II, 4. La vendita si perfeziona col solo consenso 5. Chi può vendere e comprare *ivi*. Tre sorta di obblighi nel contratto di vendita 6. Della vendita fatta a due persone senza il consenso di una d'esse 7. Quali cose possono vendersi 31. Le cose incorporali, come i dritti, possono vendersi *ivi*. Vendita delle cose future 32. Vendita di una speranza incerta *ivi*. Vendita in grosso e in massa *ivi*. Vendita a numero, a peso ed a misura *ivi*. Come si perfezionino le vendite in grosso, ed a minuto *ivi*. Vendita di una cosa che si dà a prova 33. Gli accessori della cosa venduta son compresi nella vendita 34. Cose staccate da un edificio, le quali entrano nella vendita *ivi*. Nella vendita di una cosa, o di un'altra, spettà al venditore lo scegliere 35. La vendita del dritto di attrigner acqua in qualche luogo, obbliga il venditore a somministrarvi il passaggio 37. Il compratore non può chiedere se non la cosa venduta *ivi*. Il prezzo della vendita non può essere altro che il denaro 39. Se in vece del prezzo convenuto, il venditore riceve altra cosa per pagamento *ivi*. Uno o più prezzi di una sola vendita 40. Prezzo incerto e ignoto *ivi*. Il prezzo delle vendite è arbitrario *ivi*. Un venditore è padrone di vendere al prezzo ed alla misura che vuole, purchè non contravvenga nè alla legge, nè agli usi 41. Quando il prezzo di una vendita è fissato a ragione del numero delle moggiate le rive e le strade pubbliche non sono comprese nella misura del terreno *ivi*. Se risultando dalla misura del terreno più moggiate di quelle che il venditore avea dichiarato, debba il compratore pagare il prezzo del più? 42. Si può aggiungere al contratto di vendita i patti che si vogliono 43. Effetto della condizione dalla quale dipende la

la vendita 44. Effetto della condizione che risolve la vendita *ivi*. Stipulazione in vantaggio del venditore, o del compratore 45. Una vendita fatta sotto condizione è nulla, quando non ha luogo la condizione *ivi*. Si può convenire, che il venditore terrà in affitto il podere venduto? *ivi*. Si può convenire, che il compratore non possa vendere ad altri che al venditore? 46. Clausola, che il venditore sarà tenuto di liberare da' debiti il podere in un dato tempo 47. Una condizione inserita nel principio dell'atto, può esser cangiata nel corpo dell'atto stesso *ivi*. Clausola che il venditore sarà tenuto di pagare il prezzo in un dato tempo 48. Clausola, che il compratore potrà restituire al venditore la cosa venduta 49. I cambiamenti seguiti prima della conclusione della vendita appartengono al venditore 53. I cambiamenti dopo la vendita appartengono al compratore *ivi*. I cambiamenti che accadono dopo il ritardo del venditore nel consegnare la roba, ridondano a suo danno 54. Se amendue sieno *in mora*, *ivi*. Di ciò che vendesi a numero, a peso o a misura 55. Vendita colla prova 56. Se nella vendita di una delle due cose, una ne venga a perire *ivi*. Se la cosa perisca prima dell'evento della condizione che deve perfezionar la vendita 57. Se nel caso suddetto la cosa si diminuisca o diventa migliore *ivi*. Non si appartiene a colui il quale deve adempire una condizione di trar profitto dall'inesecuzione *ivi*. Perdita accaduta per colpa di uno de' contraenti 58. I frutti sono sempre di colui ch'è padrone della roba quando si raccolgono 59. Se con qualche convenzione siasi stabilito chi debba soggiacere alla perdita, bisogna a tal convenzione attenersi 60. Cosa considerar bisogna per giudicare chi debba soffrir la perdita, o avere il guadagno *ivi*. Se la roba venduta e consegnata essendo rubata, la perdita cada nel compratore 61. Se si vende un dato numero di bottiglie di vino da prendersi in una botte, ed intanto si perde il vino di questa botte, su di chi caderà la perdita? *ivi*. I tutori e i curatori non possono comprar beni di coloro, i quali sono sotto la lor direzione 63. Procuratori costituiti *ivi*. Erede gravato di una sostituzione 64. Minori ed altri *ivi*. Cose pubbliche *ivi*. Stabili delle chiese e de' comuni: cose sacre *ivi*. Beni soggetti a sostituzione 65. Fondo dotale *ivi*. Cose delle quali è vietato il commercio *ivi*. Vendite nulle per difetto di qualche condizione *ivi*. Errore *ivi*. Errore nelle qualità della cosa venduta 66. Dolo e violenza *ivi*. Se un cieco possa comprare *ivi*. Se l'errore nel nome della cosa venduta renda nulla la vendita

ta *ivi*. Se la vendita di una casa, di un bosco sia valida per lo suolo, quando la casa o gli alberi fossero stati di già incendiati nel tempo del contratto di vendita 67. Se sia valida la vendita condizionata di un podere, ch'era stato venduto senza condizione 68. Vendite nulle per la viltà del prezzo, *ivi*. 69. 70. Il venditore dee dichiarare i difetti della cosa venduta 90. Distinzione de' difetti delle cose vendute *ivi*. Redibizione degli stabili 91. Quantunque il venditore ignori i difetti, tuttavia il compratore ha la sua azione 92. Danni ed interessi se il venditore ignora i difetti *ivi*. Danni ed interessi se al venditore son noti i difetti 93. Tutte le cose ridotte al pristino stato per mezzo della redibizione *ivi*. Cambiamenti della cosa prima della redibizione 94. Se i difetti sono evidenti, ovvero dichiarati dal venditore *ivi*. Se i difetti possono essere conosciuti o supposti 95. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità che renda la cosa migliore *ivi*. Podere venduto come si trova 97. Difetto d'espressione del venditore *ivi*. Inganno nella cosa *ivi*. Redibizione per difetto d'una di molte cose, che si uniscono insieme 98. La redibizione non ha luogo nelle vendite che si fanno coll'autorità del giudice *ivi*. Tempo per esercitare la redibizione 99. Si può stipulare che il venditore non sarà garante de' difetti della cosa venduta *ivi*. La redibizione ha luogo nel caso di vendita de' beni de' minori *ivi*. Danni ed interessi se debbano aver luogo 102. La risoluzione della vendita fa ritornare le cose al pristino loro stato *ivi*. Il venditore riacquista i suoi diritti 103. Vendite forzose 110. Vendita forzosa pel bene pubblico *ivi*. Vendita di derrate 111. Vendita forzosa per una necessità particolare *ivi*. Se quegli che poteva esser costretto consenta alla vendita *ivi*. Se ricusa di vendere 112. Effetto di tali vendite *ivi*. Poderi vicini alle sitade principali *ivi*. Sequestri e decreti 113. Vendita all'incanto *ivi*. Ventilazione. *ivi*.

Venditore. Obblighi del venditore verso il compratore II, 8.

Venefizio. Vedi *omicidio*.

Vetturini. Vedi *noleggiatori*.

Vie di fatto. Vedi *conventicole*.

Uomo. Sua natura I, 8. Religione dell'uomo 9. Prima legge dell'uomo *ivi*. Seconda legge dell'uomo *ivi*. Fondamento della società degli uomini *ivi*. Destino dell'uomo alla società per due specie di obbligazioni 15.

Uso. Definizione dell'uso III, 113. Quando l'uso non porta seco l'usufrutto *ivi*. Colui che ha il diritto dell'uso, non deve incomodare il proprietario *ivi*. L'uso non si

tras-

trasmette ad altre persone 114. L'uso acquistato dal marito, o dalla moglie vale per amendue *ivi*. L'uso dura per tutta la vita 115. Definizione dell'abitazione *ivi*. L'abitazione si estende a tutta la famiglia *ivi*. A quali luoghi si estende l'abitazione 116. Translazione del diritto di abitazione *ivi*. L'abitazione dura per tutta la vita 117. Come si finisce il diritto dell'uso *ivi*.

Usufrutto. Definizione dell'usufrutto III, 98. Altra definizione *ivi*. Come si costituisce l'usufrutto 99. L'usufrutto non impedisce al proprietario di disporre della proprietà *ivi*. Frasi che disegnano un diritto di usufrutto *ivi*. La parola *usufrutto* è talvolta impiegata impropriamente; volendosi esprimere il dominio che appartiene a colui, ch'è gravato della sostituzione 100. Usufrutto in porzione divisa ed indivisa *ivi*. Usufrutto di mobili e di stabili *ivi*. L'usufrutto comprende ogni sorte di rendita 101. L'usufruttuario fa suoi i frutti che raccoglie *ivi*. Il prezzo dell'affitto appartiene all'usufruttuario, come i frutti 103. Le rendite che hanno un tratto successivo, si dividono tra il proprietario e l'usufruttuario, a proporzione del tempo *ivi*. Come l'usufruttuario possa anticipare la raccolta 104. Aumentazione o diminuzione dell'usufrutto pel cambiamento del fondo *ivi*. De' cambiamenti che può fare l'usufruttuario per aumentare la rendita del fondo 105. Alberi abbattuti *ivi*. Alberi morti 106. Uso degli alberi abbattuti per riparare *ivi*. Pali *ivi*. Servitù accessoria dell'usufrutto *ivi*. Comodità non necessarie all'usufruttuario 107. L'usufruttuario ha la servitù 108. L'usufruttuario è tenuto a soffrire le servitù annesse al potere *ivi*. L'usufruttuario non può abbattere i boschi e gli alberi d'alto fusto *ivi*. Migliorazioni e riparazioni che si possono fare *ivi*. Non si possono togliere le migliorazioni e le riparazioni che si trovano fatte 109. L'usufruttuario può alienare il suo diritto *ivi*. Può interrompere l'affitto *ivi*. Usufrutto di ogni sorte di beni. 118. Usufrutto dei mobili compresi in una totalità di beni 119. In che consista quest'usufrutto *ivi*. Usufrutto degli animali 120. L'usufruttuario di un gregge di bestie deve impiazzare *ivi*. L'usufruttuario d'animali che non si producono, non è tenuto a rimpiazzare 121. Dell'usufrutto delle cose che si consumano *ivi*. L'uso di tali cose equivale all'usufrutto 122. Limiti ed estensione dell'uso de' mobili *ivi*. Se l'usufruttuario de' mobili possa locarli 123. L'usufrutto dura solo per un dato tempo 133. La morte del proprietario non produce l'estinzione dell'usufrutto *ivi*. Il cambiamento del proprietario per altra causa che per la morte non annulla l'usufrutto *ivi*.


ivi. Questi diritti finiscono colla morte dell'usufruttuario e di chi ha l'uso *ivi*. Se l'usufrutto non sia stato dato che per un tempo, finisce dopo questo tempo 124. Finiscono questi diritti, quando è spirato il tempo per cui doveano durare *ivi*. Se finisca l'usufrutto quando il fondo è stato occupato da nemici 125. Se l'usufrutto legato ad una città, finisca nel caso che la città sia distrutta *ivi*. Restituzione dell'usufrutto ad un altro usufruttuario *ivi*. Se la cosa perisca *ivi*. Inondazione 126. Usufrutto sul restante del fondo *ivi*. Differenza tra l'usufrutto universale e particolare *ivi*. Cambiamenti del fondo 127. Ciò che rimane della cosa perita 128.


Usufruttuario. L'usufruttuario deve fare l'inventario delle cose soggette all'usufrutto III, 124. Deve dare sicurtà per la restituzione 125. Deve prender cura delle cose soggette all'usufrutto *ivi*. Deve godere da buon padre di famiglia 126. Usufrutto di una barca o di un vascello *ivi*. Pesi che deve pagare l'usufruttuario 127. Deve adempire a' pesi *ivi*. Deve fare le riparazioni *ivi*. Obblighi di chi ha l'uso 128. Cessione dell'usufrutto o dell'uso, per evitare i pesi *ivi*.


Z

Zio. Vedi *Collaterali*.

I L F I N E.







DOMAT
LEGGI
CIVILI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

35

19. Si procede contro il cadavere di coloro che si sono uccisi da se stessi; il cadavere si strascina per la città, indi si appende alla forca; ed i beni si confiscano. La sola pazzia può render impunito questo delitto, il quale per verità è il colmo della barbarie (1).

20. Il duello è uno de' delitti i più perniciosi al-

lo stato
no a
duello
ancor

ricida
zo del
neppu
(2)
sotto
te da
titoli
loro st
pirale,
sone di
ti della v
fiscavano i
darsi la m
per cui ve
cuna pen
un'azion
sonaggi
la ragio
re a' cri
ta; ma
lo stato
punisce
pazzia.
maggior
che pre
coraggio
principi
delle m
sensato.

semplice disfida al duello si punisce con due anni di carcere; con una multa pecuniaria in favore dello spedale degl' infermi: colla sospensione delle cariche per due anni, e colla privazione degli emolumenti delle cariche per tre anni; e ciò ancorchè la disfida non sia stata accettata. Si puniscono ancora con pene corporali coloro che hanno portato

